

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	32
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	39
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	42
FINANZE (VI)	»	54
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	58
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	61
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	66
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	74
AFFARI SOCIALI (XII)	»	78

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 64.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	89
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	100
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	183
<i>INDICE GENERALE</i>	»	184

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Esame di una domanda di autorizzazione ad eseguire perquisizioni domiciliari nei confronti del deputato Berlusconi (Doc. IV, n. 13) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
--	---

Martedì 25 gennaio 2011. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Esame di una domanda di autorizzazione ad eseguire perquisizioni domiciliari nei confronti del deputato Berlusconi (Doc. IV, n. 13).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta si era concordato di far svolgere oggi la relazione al collega Leone. Fa presente che nel pomeriggio di giovedì l'onorevole Ghedini e il senatore Longo (difensori dell'onorevole Berlusconi) hanno depositato una memoria che è in distribuzione.

Copia delle risultanze dell'attività investigativa svolta dai medesimi difensori, depositate presso la procura della Repubblica di Milano, è stata fatta pervenire in data odierna alla Giunta. Essa è a disposizione dei componenti la Giunta.

Precisa infine che gli atti allegati alla domanda di autorizzazione sono rimasti a disposizione dei componenti per tutta la scorsa settimana, ieri e oggi e lo sono ancora. L'esame degli atti medesimi è consentito previa firma per presa visione, in presenza del personale addetto e senza possibilità di effettuare fotocopie. Crede opportuno che i componenti della Giunta si esprimano circa il regime di pubblicità

cui sottoporre i documenti sull'attività difensiva pervenuti, e, in particolare, se procedere analogamente a quanto fatto con riferimento agli atti allegati alla domanda di autorizzazione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che la documentazione relativa alle indagini difensive svolte ai sensi degli articoli 391-*bis* e seguenti del codice di procedura penale, che conferiscono alle investigazioni difensive un rilievo ed una portata speculare rispetto a quelle condotte dalla pubblica accusa, debbano sottostare al medesimo regime di segretezza. Sicché crede che gli atti oggi depositati debbano essere trattati analogamente agli atti investigativi allegati alla domanda in titolo.

Donatella FERRANTI (PD), a nome del suo gruppo, stigmatizza il comportamento dei difensori del deputato Berlusconi che hanno irrispettamente depositato documenti attinenti al merito della vicenda. Non crede che sia corretto trascinare l'esame della Giunta su profili di stretta pertinenza processuale, la cui valutazione deve essere rimessa all'autorità giudiziaria. Ribadito il suo imbarazzo per i contenuti della documentazione disponibile, deve però prendere atto che il deposito di tali atti è avvenuto. Si pone pertanto il problema di distinguere il divieto di pubblicazione, che si potrebbe trarre dall'articolo 114 del codice di procedura penale,

dal segreto investigativo vero e proprio che non le appare sussistere. Rispetto ai compiti della Giunta, si pone in tal senso un'alternativa secca: considerare irricevibili gli atti pervenuti – e allora sarebbe superato il problema della loro consultabilità – ovvero, considerarli rilevanti. Ma in tale ultimo caso occorre che la loro fruizione per i componenti della Giunta sia piena.

Pierluigi MANTINI (UdC), premesso che la Giunta non è investita del compito né di difendere né di accusare il deputato Berlusconi, non crede sussistenti stringenti obblighi di segretezza, salvo che, in tal senso, non vengano pressanti richieste dalla parte politica dell'interessato.

Antonino LO PRESTI (FLI) rileva che, da un primo esame della documentazione oggi depositata, già si colgono alcuni spunti circa l'attività del soggetto detentore dell'immobile oggetto della richiesta di perquisizione. Crede quindi necessaria la piena fruizione degli atti da parte dei componenti della Giunta.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), condivide le considerazioni del deputato Sisto, segnala tuttavia che, su *internet*, sono accessibili diversi passaggi degli atti investigativi allegati alla domanda di perquisizione in titolo.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che il deposito della documentazione relativa alle indagini difensive determini un'acquisizione degli stessi da parte della Giunta e che, conseguentemente, gli stessi debbano essere messi pienamente a disposizione dei componenti.

Maurizio PANIZ (PdL) ritiene che, in ossequio alla prassi costantemente seguita, gli atti difensivi del deputato debbano essere messi a disposizione dei componenti della Giunta.

Armando DIONISI (UdC), concordando con quanti lo hanno preceduto, rimarca però la necessità di mantenere intatta la

prassi di consultabilità riservata degli atti allegati alle richieste dell'autorità giudiziaria.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, riassumendo i contenuti del dibattito testé svolto, osserva che l'articolo 329 del codice di procedura penale stabilisce la segretezza degli atti investigativi finché l'imputato non possa averne conoscenza, la quale, per definizione, in questo caso sussiste. Il parallelo con la disciplina processuale non è quindi risolutivo. Viceversa, la Giunta deve prendere una decisione sul piano della procedura parlamentare. In questo senso gli sembra che sia emerso dal dibattito un orientamento largamente condiviso di mettere a disposizione di ciascuno dei componenti una copia della documentazione in oggetto.

La Giunta concorda.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, rammenta che la domanda in titolo è pervenuta il 14 gennaio 2011 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, nell'ambito di un procedimento penale per i delitti di cui agli articoli 317, 61 n. 2, 81 capoverso e 600-*bis*, comma 2, del codice penale, in relazione ai locali dell'ufficio di Giuseppe Spinelli, sito in Segrate.

La Giunta per le autorizzazioni deve esaminare la richiesta ai fini della formulazione di una proposta, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, di concessione o di diniego dell'autorizzazione, secondo i consueti criteri applicati per la valutazione delle suddette richieste, a cominciare dalla verifica dell'esistenza o meno del *fumus persecutionis*.

In questa delicata decisione, la Giunta non deve valutare la vicenda processuale nel merito (se cioè il deputato Berlusconi sia o meno colpevole o se le prove raccolte siano o meno sufficienti), poiché questa sarà materia da trattare in giudizio. In questa sede occorre per lo più fermarsi alla valutazione se, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per concedere o negare l'autorizzazione all'esecuzione della perquisizione e se, quindi, l'esecuzione

della perquisizione rischi o meno di minare quella garanzia di inviolabilità del domicilio del parlamentare e, conseguentemente, di violare quella « *tutela dell'interesse del Parlamento al pieno dispiegamento della propria autonomia, esplicantesi anche nel libero esercizio del mandato parlamentare, rispetto agli altri poteri dello Stato* », che la Corte costituzionale ha posto alla base dell'immunità di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione. Occorre cioè una verifica sul fatto che nell'azione della magistratura non siano ricavabili elementi di intimidazione o di persecuzione ingiusta, che si risolverebbero in una forma di pregiudizio al libero e pieno esercizio delle funzioni parlamentari.

In questo senso, non si deve trasformare la valutazione cui oggi la Giunta è chiamata in un giudizio a favore o contro Silvio Berlusconi, dovendo farla rientrare nei suoi esatti confini, che sono più generali e attengono alla tutela del mandato parlamentare di un deputato ed all'interesse istituzionale della Camera rispetto all'esercizio delle funzioni di un altro potere dello Stato. Tenendo presente che quello che la Giunta deciderà oggi, varrà anche per domani, rispetto ad altri casi che si potranno porre in futuro. Stabilire se vi sia o meno *fumus persecutionis*, naturalmente, implica una valutazione sulla sussistenza dei presupposti procedurali minimi: non già una valutazione sugli elementi processuali, ma la verifica che vi siano i crismi formali e sostanziali perché l'esecuzione dell'atto non si riveli un'interferenza ingiustificata – e perciò illegittima – con l'esercizio del mandato parlamentare.

Come ha testé riferito il Presidente, è pervenuta alla Giunta una memoria da parte degli avvocati dell'onorevole Berlusconi. Con essa – oltre a ribadire, allegando ulteriori elementi documentali, la qualifica di domicilio dell'onorevole Berlusconi dei locali che si chiede di perquisire (ma la questione sembra già risolta in senso favorevole dalla procura che attesta la natura di domicilio nella stessa domanda di autorizzazione) – si pone in

particolare il problema dell'incompetenza della procura di Milano. Nella mattinata di oggi sono pervenuti ulteriori atti.

In particolare, quanto al tema del domicilio ai fini della tutela *ex* articolo 68, secondo comma, della Costituzione, la domanda di autorizzazione ad eseguire perquisizioni domiciliari nei confronti dell'onorevole Berlusconi si riferisce ad uffici ubicati in Segrate, « *dove lavora Spinelli Giuseppe* »: come chiariscono i magistrati, « *tre elementi appresi in data odierna fanno ritenere che i locali ... siano nella disponibilità, diretta o indiretta, dell'on. Silvio Berlusconi e come tali sottoponibili a perquisizione solo previa autorizzazione della Camera di appartenenza* », ossia una targhetta esterna all'immobile n. 801 recante la scritta « *segreteria onorevole Silvio Berlusconi* »; il fatto che la residenza n. 802 sia sede di varie società riconducibili alla famiglia Berlusconi; il fatto che l'avvocato Ghedini ha riferito che l'immobile n. 801 è « *pertinente al Presidente del Consiglio* ». Alla luce della giurisprudenza costituzionale, queste circostanze – rilevate dalla stessa procura – non pongono in dubbio il fatto che si rientri nei confini della tutela costituzionale del domicilio del parlamentare di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, il quale « *intende garantire al parlamentare l'invulnerabilità della sua residenza ed anche di spazi ulteriori identificabili come domicilio, in vista della tutela dell'interesse del Parlamento al pieno dispiegamento della propria autonomia, esplicantesi anche nel libero esercizio del mandato parlamentare, rispetto agli altri poteri dello Stato* », come stabilito dalla sentenza della Corte costituzione n. 58 del 2004. La Corte ha infatti adottato un'interpretazione ampia di domicilio, tale da escludere che vi rientri la sola abitazione e gli altri luoghi di privata dimora. In particolare, la Corte è intervenuta sul punto con la sentenza n. 58 del 2004, che risolveva a favore della Camera il conflitto di attribuzioni sollevato da quest'ultima per chiedere di dichiarare che « *non spetta all'autorità giudiziaria di disporre e di far eseguire la perquisizione del domicilio del parlamentare Roberto Maroni, con il con-*

seguito annullamento dei decreti di perquisizione locale e di sequestro ... nella parte in cui, senza autorizzazione della Camera dei deputati, si è disposta la perquisizione del locale all'interno della sede della Lega Nord di Milano nella disponibilità di Corinto Marchini, ancorché lo stesso fosse nell'effettiva disponibilità dell'on. Roberto Maroni». In tale sentenza la Corte ha considerato che la circostanza che, nel caso di specie, sulla porta di accesso ad un corridoio e ad una stanza fosse collocato un cartello con la scritta «Lega Nord – Segreteria politica – Ufficio dell'Onorevole Maroni» «segnalava ... che il locale da perquisire in quanto ufficio del Marchini era invece nella disponibilità di un deputato, onde poteva costituirne domicilio, non sottoponibile a perquisizione senza autorizzazione della Camera. In tale contesto, l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione della perquisizione e chiedere alla Camera la necessaria autorizzazione; in alternativa – ove avesse nutrito dubbi sull'attendibilità del contenuto dei cartelli – avrebbe potuto disporre gli accertamenti del caso, per eventualmente procedere contro chi quei cartelli aveva collocato». Coerentemente con questa giurisprudenza, dunque, la procura della Repubblica di Milano – nel caso oggi all'esame della Giunta – ha trasmesso la richiesta di autorizzazione *ad acta* e sospeso l'esecuzione della perquisizione.

Circa gli ulteriori profili evocati dalla memoria, un primo aspetto riguarda il possibile riconoscimento della qualificazione come «ministeriale» per uno dei reati per i quali la procura di Milano procede nei confronti del Presidente del Consiglio e segnatamente per il reato di concussione di cui all'articolo 317 c.p. Sulla base della normativa prevista in materia di reati ministeriali (articolo 96 della Costituzione, l. costituzionale n. 1 del 1989, legge ordinaria n. 219 del 1989), il Presidente del Consiglio ed i Ministri «per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni» sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera o del Senato. In particolare, sinteticamente, si ricorda che il procura-

tore della Repubblica che abbia ricevuto i rapporti, referti e denunce concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, è tenuto a trasmetterli al cosiddetto tribunale dei Ministri, senza compiere alcuna indagine. A sua volta tale collegio, compiute le indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente in relazione alla richiesta di autorizzazione a procedere, che può essere negata, a maggioranza assoluta dell'Assemblea interessata, ove essa reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Analoga autorizzazione, nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, è richiesta per provvedimenti di limitazione delle libertà personali, ivi comprese le perquisizioni domiciliari. Nel caso di specie la procura di Milano non ha preso in considerazione in nessun modo tale procedura, senza quindi minimamente ipotizzare che nel caso in questione potesse trattarsi di uno dei reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione.

Come è noto, l'espressione «reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione», presente nella legge costituzionale e nella legge ordinaria, come è confermato dalla semplice lettura dell'articolo 96 della Costituzione, non rinvia ad un elenco specifico di reati, che non è contenuto nella disposizione costituzionale e che invece consentirebbe un più facile accertamento circa l'inerenza ad essi dei rapporti, referti e denunce inviati al procuratore della Repubblica. La disposizione costituzionale indica invece una formula generale, che è quella dei reati commessi dal Presidente del Consiglio e dai Ministri nell'«esercizio delle loro funzioni». È del tutto evidente che il ricorrere di siffatta locuzione richiede volta per volta una delicata attività interpretativa, cui l'operatore del diritto

deve impegnarsi tenendo conto della fattispecie concreta, il cui approfondimento e la cui soluzione costituiscono una fase propedeutica del prosieguo del procedimento e di cui però — nel caso in questione — non sembra esservi traccia (almeno nelle carte trasmesse). Eppure le ragioni che portano eventualmente l'operatore ad escludere nel caso concreto — pur in presenza della qualifica soggettiva ministeriale — la ministerialità del reato non possono non essere considerate quanto meno « utili » (ma forse addirittura essenziali) ai fini della decisione della Giunta sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione della perquisizione, che deve anzitutto escludere la sussistenza di un qualsivoglia intento persecutorio o limitativo delle prerogative dei parlamentari interessati.

È certamente vero che la giurisprudenza ha provveduto a specificare le due circostanze indicate dalla Costituzione per riconoscere la ministerialità di un reato, e cioè la qualificazione soggettiva dell'autore del reato, al momento della sua commissione, ed il rapporto di connessione tra la condotta integratrice dell'illecito e le funzioni esercitate dal Presidente del Consiglio o dal Ministro. Il ricorrere però del suddetto rapporto di connessione, non essendo riducibile ai soli « provvedimenti » formali assunti dal soggetto nell'ambito della sua competenza (v. le Sezioni unite penali della Cassazione, sentenza n. 14 del 1994), comporta inevitabilmente un'attività di accertamento approfondito e complesso tra la condotta asserita come illecita ed il collegamento con le funzioni governative. Di tali ragionamenti non è traccia nella richiesta trasmessa, né emersione negli atti d'indagine: ciò, nonostante la concussione sia, come è noto, reato proprio — in cui cioè la qualificazione soggettiva dell'autore è elemento essenziale della fattispecie — e che la stessa sia stata rinvenuta dai magistrati procedenti nella qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri ricoperta da Berlusconi.

Altre volte peraltro i giudici, in presenza di tale qualità soggettiva, hanno comunque rimesso gli atti al tribunale dei

Ministri, perché questa circostanza, suscettibile di modificare la competenza, fosse preventivamente valutata da quest'ultimo: in proposito richiama il recentissimo precedente Matteoli, di cui la Giunta si è occupata anche in questa legislatura ed in cui la procura della Repubblica di Firenze, « *previa formulazione delle imputazioni, omessa ogni indagine* », aveva rimesso il 12 gennaio 2005 gli atti al locale Collegio per i reati ministeriali, che poi escluse la ministerialità. Nella memoria difensiva si richiama anche il recente precedente della procura di Trani, che — il 19 marzo 2010 — ha trasmesso al tribunale dei Ministri gli atti relativi ad un procedimento per concussione nei confronti del Presidente del Consiglio, rimettendo ad esso « *la corrispondente delibazione* », essendosi posto un dubbio sulla configurabilità del reato come ministeriale: la procura ritiene che le norme vigenti « *lascino intendere che la valutazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti commessi spetti con precedenza al tribunale dei Ministri* ».

Che la competenza primaria a qualificare come ministeriale il reato sia essenzialmente attribuita dalla legge al tribunale dei Ministri lo si ricava anche dall'articolo 2 della legge ordinaria n. 219 del 1989, laddove contempla espressamente, tra i diversi sbocchi dell'attività di indagine del tribunale, la conclusione che « *il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell'articolo 96 della Costituzione* », con questo evidentemente ammettendo la competenza sull'accertamento del requisito della ministerialità. Ciò quanto meno per i fatti per i quali sussista un ragionevole dubbio circa il ricorrere di questo requisito: e gli sembra di poter dire che, nel caso in questione, il ragionevole dubbio è dato proprio dal tipo di reato contestato che presuppone l'esercizio di una pubblica funzione, anche se con abuso dei poteri o della qualità di pubblico ufficiale. Peraltro, l'attivazione della procedura di rimessione al tribunale dei Ministri ha, nella sistematica del procedimento, la funzione di garantire l'interesse costituzionalmente tutelato delle Camere

ad operare un'autonoma valutazione sulla ministerialità del reato rispetto a quella operata dalla magistratura, garanzia che è totalmente esclusa se quel tribunale non venga attivato. Come è noto, infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 241 del 2009, ha espressamente riconosciuto a favore delle Camere « *un interesse costituzionalmente protetto ad essere tempestivamente informata, per via istituzionale ed in forma ufficiale, dell'avvenuta archiviazione, come prescrive, senza eccezioni, il citato comma 4 dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Tale comunicazione è, del resto, l'unico strumento che consente alla Camera stessa di apprezzare che si tratta di archiviazione che non implica una chiusura, ma, al contrario, un seguito del procedimento per diversa qualificazione giuridica del fatto di reato e così di esercitare, al riguardo, i propri poteri. All'organo parlamentare, infatti, non può essere sottratta una propria, autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria, né tantomeno – ove non condivida la conclusione negativa espressa dal tribunale dei Ministri – la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, assumendo di essere stata menomata, per effetto della decisione giudiziaria, della potestà riconosciuta dall'articolo 96 Cost.* » Tale interesse quindi risulta tutelato solo se sia il tribunale dei Ministri ad intervenire per la valutazione della ministerialità e risulta invece privo di tutela quando procede direttamente l'autorità giudiziaria ordinaria. In quest'ultimo caso la Camera sarebbe privata della stessa possibilità di operare quella sua autonoma valutazione sulla ministerialità del reato che proprio la Corte ha ritenuto spettare ad essa, *ex* articolo 96 della Costituzione.

Soggiunge che la posizione del Presidente del Consiglio, quanto all'esercizio di funzioni e competenze ed alla eventuale commissione di reati nell'esercizio di queste, è del tutto peculiare e presenta degli evidenti caratteri di specificità. Non si può ignorare, infatti, che le funzioni essenziali del Presidente del Consiglio – a parte cioè

quelle che l'ordinamento rimette alla sua diretta responsabilità – sono funzioni di direzione della politica generale del governo, di cui è responsabile, e di mantenimento dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Si tratta di funzioni e competenze che presentano, per certi versi, contorni sicuramente meno netti di quelle che possono essere identificate in capo ai singoli Ministri, che sono gli organi di vertice di apparati amministrativi. Ma se si fa affidamento solo su quest'ultimo criterio per individuare i reati ministeriali, è evidente che si rischia di ridurre considerevolmente per il Presidente del Consiglio, che non è collocato a capo di uno specifico Ministero, la possibilità di avvalersi, nell'esercizio del suo delicato ruolo di direzione della politica di governo e di mantenimento dell'unità d'indirizzo, della prerogativa di cui all'articolo 96 della Costituzione, finendo per ammettere una conclusione paradossale: una minore tutela del Presidente del Consiglio rispetto ai singoli Ministri, in rapporto ai quali egli è però *primus inter pares*.

A ciò si aggiunga che la « giurisprudenza parlamentare », molto recentemente, con la deliberazione assunta nella seduta della Camera del 28 ottobre 2009 (caso Matteoli) ha riconosciuto la sussistenza della ministerialità anche nei casi in cui un Ministro interloquisca con autorità amministrative incardinate presso dicastero diverso da quello da lui diretto (nel caso di specie si trattava del Ministro dell'ambiente che aveva interloquuto con un prefetto). Considerata la rilevanza delle prassi e dei precedenti nella vita parlamentare – e per evidenti esigenze di tutela della parità di trattamento di situazioni analoghe – è chiaro che questo dato non può essere oggi trascurato: nel caso di specie sembra sussistere infatti una relazione intersoggettiva del tutto analoga.

Con riferimento allo specifico reato contestato (la concussione), non appare elemento risolutivo per escluderne la ministerialità la circostanza che la concussione stessa deve essere compiuta dal pubblico ufficiale « *abusando della sua*

qualità o dei suoi poteri» (così recita il codice penale): anzi, proprio dalla giurisprudenza della Cassazione si desume che l'abuso dei poteri o delle funzioni possono essere uno degli elementi ricavabili in via interpretativa per riconoscere la ministerialità di un reato. La Cassazione, infatti, con la sentenza n. 14 del 1994, nell'escludere la correttezza di un'interpretazione che richieda necessariamente l'abuso di potere per riconoscere la ministerialità di un reato (nell'escludere cioè che per aversi reato ministeriale debba esservi necessariamente l'abuso di potere), conferma comunque che l'abuso di potere può essere uno dei casi nei quali riconoscere che il fatto è stato commesso nell'esercizio di funzioni di governo, conseguentemente assumendo natura ministeriale.

Deve altresì esprimere ulteriori dubbi sulla competenza territoriale. In base all'articolo 317 c.p. il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni. Nel caso di specie, risulta agli atti d'indagine che l'asserita condotta materiale sarebbe stata posta in essere dall'on. Berlusconi sul capo di gabinetto del Questore di Milano, dott. Ostuni, cui egli avrebbe telefonato nella notte fra il 27 e il 28 maggio 2010.

Le carte trasmesse dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano indicano il comportamento materiale integrativo del reato nel fatto che l'on. Berlusconi si sia messo in contatto con il Capo di Gabinetto del Questore per sollecitarlo « ad accelerare le procedure » per il rilascio della minore fermata presso la questura di Milano.

La « pressione » asseritamente esercitata da Berlusconi su Ostuni si suppone abbia determinato quest'ultimo ad attivarsi conseguentemente, previe rassicurazioni in tal senso fornite allo stesso Presidente del Consiglio, secondo quanto emerge dal verbale di assunzione di informazioni del 30 ottobre 2010.

Secondo la ricostruzione dei magistrati, in sostanza, la concussione si sarebbe consumata con l'induzione – nei confronti del dott. Ostuni – ad accelerare le procedure per il rilascio della minore, ciò che costituirebbe l'« utilità » della concussione. Ne consegue che l'asserita concussione si sarebbe consumata con la telefonata dell'on. Berlusconi e la rassicurazione a lui offerta – per telefono – dal dottor Ostuni.

Ora, risulta dal verbale di assunzione di informazioni rese il 30/10/2010 dal dott. Ostuni (allegato alla domanda di autorizzazione *ad acta*) che questi ricevette la telefonata del Presidente del Consiglio « ... intorno alle 23.00/23.15 del 27/5/2010 », mentre si trovava a letto. Risulta – secondo gli atti – che la cella telefonica agganciata dal cellulare sia quella di Sesto San Giovanni. La concussione dunque – se quanto riportato nei verbali fosse corrispondente al vero – si sarebbe consumata in un luogo (Sesto San Giovanni) non compreso nella competenza territoriale del tribunale di Milano, ma assegnato alla competenza del tribunale di Monza.

Né – alla luce di quanto detto – rileva il fatto che a sua volta il dott. Ostuni abbia successivamente interloquuto con la funzionaria di turno in Questura, questa sì a Milano, cui comunicava le « disposizioni ricevute ».

Insomma, anche ove fosse esclusa la competenza del tribunale dei Ministri (in difetto della ministerialità del reato), si porrebbero comunque dubbi sulla competenza territoriale, che sembrerebbe non essere stata rispettata, almeno per quanto riportato nelle stesse carte trasmesse dalla procura.

Infine il dato che, se quanto riferito dai giornali fosse vero, la procura sarebbe intenzionata a chiedere il giudizio immediato ai sensi dell'articolo 453 c.p.p., il cui presupposto è l'evidenza della prova: la domanda di autorizzazione alla perquisizione potrebbe apparire quindi – nella stessa strategia dell'accusa – atto istruttorio sostanzialmente inutile, se non addirittura provocatorio alla luce della su-

perfluità della perquisizione implicitamente riconosciuta dagli stessi pubblici ministeri.

Conclusivamente, ha ricavato l'impressione che non possa escludersi – alla luce dell'omissione di qualsivoglia argomentazione circa la non ministerialità del reato ed alla luce dei difetti di competenza territoriale rinvenibili agli atti, oltre che alla luce delle valutazioni che ho fatto sulla effettiva utilità della perquisizione (giudizio questo, mi rendo conto, di mero fatto) – un intento persecutorio della procura. Tale valutazione a suo avviso non può prescindere dai precedenti rapporti fra il deputato Berlusconi e la procura, che definire burrascosi è forse un eufemismo: non ha bisogno di ricordare le dichiarazioni rese negli anni passati alla stampa, ma richiamate anche nel dibattito politico-parlamentare, essendo quello della contrapposizione dell'on. Berlusconi alla magistratura da lui ritenuta 'politicizzata' – che avrebbe accettato di divenire strumento di lotta politica – un tema ricorrente nelle opinioni espresse dall'on. Berlusconi da molti anni, con particolare riferimento ai magistrati della procura di Milano. La preoccupazione che vi possa essere da parte dei magistrati di quella

procura un intento ritorsivo, se non persecutorio, nei suoi confronti – ossia un vero e proprio *fumus persecutionis* – non sembra facilmente fugabile ed anzi sembra rafforzarsi alla luce delle criticità testé illustrate. Di questa preoccupazione si deve tener conto nella valutazione della richiesta: ove ve ne fosse bisogno, aggiunge che generalmente la Camera si è orientata nel senso del diniego dell'autorizzazione all'esecuzione delle perquisizioni, fattispecie pure non frequentissima (v. casi riguardanti l'on. Tabacci, 17 giugno 1993; l'on. Fortunato, 15 luglio 1993; l'on. Di Giuseppe, 23 settembre 1993; l'on. Romano, 27 maggio 1993). Ciò starebbe a significare che l'eventuale concessione assumerebbe in questo caso un connotato di evidente incoerenza rispetto ai precedenti parlamentari finora verificatisi. Queste ragioni lo inducono a proporre il diniego dell'autorizzazione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che – se nessuno chiede di intervenire sin d'ora – il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di domani alle 14.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996-A Governo

11

COMITATO DEI NOVE

Martedì 25 gennaio 2011.

DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3996-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del viceprefetto, dottor Stefano Laporta, a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nomina n. 93 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	12
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del viceprefetto, dottor Stefano Laporta, nell'ambito della proposta di nomina a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	13
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302	14
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di nomina del viceprefetto, dottor Stefano Laporta, a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Nomina n. 93.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per l'VIII Commissione, Tommaso Foti, ricorda che le Commissioni Ambiente e Attività produttive sono chiamate, ai sensi

dell'articolo 29, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99, ad esprimere un parere vincolante sulla proposta di nomina del viceprefetto, dottore Stefano Laporta, a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Ricorda in proposito che il Consiglio dei ministri, nella seduta dell'11 gennaio 2011, ha avviato la procedura di nomina di cui al richiamato articolo 29, comma 8, ritenendo che il candidato abbia tutti i requisiti per assumere l'incarico. Ricorda altresì che, secondo la normativa vigente, in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole delle Commissioni.

L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza

sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. A pena di decadenza, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.

Ricorda infine che, in data 2 dicembre 2010, le Commissioni riunite VIII e X hanno espresso parere favorevole sulle proposte di nomina del professor Umberto Veronesi a presidente dell'Agenzia per la sicurezza nazionale e sulle proposte di nomina del professor ingegner Maurizio Cumo, del professor ingegner Marco Enrico Ricotti, designati dal Ministero dello sviluppo economico, nonché del dott. Stefano Dambruoso designato dal Ministero dell'ambiente, a componenti dell'Agenzia medesima. Nella medesima seduta le Commissioni hanno invece espresso parere contrario sulla proposta di nomina del consigliere Michele Corradino designato dal Ministero dell'ambiente.

Per quanto riguarda la proposta di nomina in oggetto, relativa al viceprefetto Stefano Laporta, nell'ambito del curriculum professionale allegato alla proposta formulata dal Governo, occorre sottolineare la lunga esperienza come *disaster manager* abilitato dal Dipartimento per la Protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri, durante alcune gravi emergenze nazionali (alluvione in Piemonte nel 1994 ed il terremoto in Umbria e Marche nel 1997).

Dopo una ricca esperienza presso l'ufficio legislativo del Dipartimento politiche comunitarie della presidenza del Consiglio dei ministri, dal luglio 2005 al giugno 2008 ha ricoperto l'incarico di vicecommissario straordinario per l'emergenza ambiente e rifiuti nella regione Lazio.

Da ultimo, segnala la nomina, a partire dal 24 luglio 2008, a subcommissario presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) dove ha curato l'aggiornamento bilaterale degli accordi bilaterali di collaborazione internazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione con gli omologhi organismi di Romania, Francia, Slovenia e USA. Infine, il 25 ottobre 2010, il viceprefetto Laporta ha assunto le funzioni di direttore generale dell'ISPRA e *ad interim* quelle di capo del Dipartimento per il rischio nucleare e tecnologico all'interno del citato istituto.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del viceprefetto, dottor Stefano Laporta, nell'ambito della proposta di nomina a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, introduce l'audizione.

Il viceprefetto Stefano LAPORTA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Ermete REALACCI (PD), Alessandro BRATTI (PD), Ludovico VICO (PD), Sergio Michele PIFFARI (IdV) e Gianluca BENAMATI (PD).

Il viceprefetto Stefano LAPORTA risponde alle questioni poste.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia il viceprefetto per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 25 gennaio 2011.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 302.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Antonio Catricalà, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 15

AUDIZIONI:

Audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Corrado Calabrò, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 16

AUDIZIONI

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente della IX Commissione Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 10.35

Audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Antonio Catricalà, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Antonio CATRICALÀ, *presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Vincenzo GAROFALO (Pdl), Paolo GENTILONI SILVERI (PD), Sandro GOZI (PD), Carlo MONAI (IdV) e Marco DESIDERATI (LNP).

Antonio CATRICALÀ, *presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il presidente dell'Autorità garante della

concorrenza e del mercato, Antonio Cartricalà, per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.25.

AUDIZIONI

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente della IX Commissione Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 11.25.

Audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Corrado Calabrò, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Corrado CALABRÒ, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Mario LOVELLI (PD) e Sandro GOZI (PD).

Corrado CALABRÒ, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Corrado Calabrò, per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	18
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 320 (<i>Esame e rinvio</i>)	21
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1990-1989-2264-A cost. (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge costituzionale n. 2579 – Adozione del testo base</i>)	23
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) .	24
RISOLUZIONI:	
7-00458 Vanalli: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riguardo al servizio idrico (<i>Rinvio della discussione</i>)	24
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	26
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 228/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia. Emendamenti C. 3996-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	29
Commercializzazione del metano per autotrazione. Nuovo testo unificato C. 2172 Saglia ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	31
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 228/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia. Emendamenti C. 3996-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	30

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 11.40.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di rinviare la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al termine degli altri lavori della Commissione.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2011.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che nelle scorse settimane il ministro Calderoli ha illustrato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale le modifiche che il Governo intendeva apportare al testo inizialmente deliberato dal Consiglio dei ministri, in questo modo di fatto dando vita, almeno dal punto di vista politico, ad un « nuovo testo » dello schema in esame, radicalmente diverso dal precedente. Poiché, stando a quanto riportato dalla stampa, anche questo « nuovo testo » è da ritenersi a sua volta superato, in quanto il Governo

sta elaborando una ulteriore versione del provvedimento per venire incontro alle richieste formulate dall'Anci, che riguardano questioni di grande rilevanza, ritiene che la discussione prevista per oggi debba essere rinviata in attesa di conoscere questa nuova versione.

Donato BRUNO, *presidente*, premesso che la questione dell'organizzazione dei tempi di lavoro relativi all'atto in esame avrebbe dovuto essere affrontata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricorda che, in ogni caso, la Commissione affari costituzionali è chiamata ad esprimere i propri eventuali rilievi sul testo iniziale del provvedimento, e solo limitatamente ai profili di costituzionalità, atteso che la competenza sul merito spetta alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Quanto al cosiddetto « nuovo testo », ricorda che formalmente questo non esiste: il Governo ha sottoposto alla Commissione di merito alcune ipotesi di modifica del testo, volte a superare alcune obiezioni, e il presidente La Loggia, nella sua qualità di relatore, ha valutato tali ipotesi tenendone conto ai fini della predisposizione della sua proposta di parere.

Ciò premesso, considerato che è attualmente in corso un confronto tra il Governo e l'Anci sui contenuti del provvedimento, può essere effettivamente utile, se tutti sono d'accordo, rinviare la discussione, in attesa degli sviluppi della situazione, prevedendo di concludere l'esame martedì prossimo, 2 febbraio.

Gianclaudio BRESSA (PD) osserva che è vero che la Commissione affari costituzionali deve esprimersi solo sui profili di costituzionalità, ma fa presente che questi riguardano non solo la conformità dello schema di decreto ai criteri e principi direttivi della legge di delega, ma anche la rispondenza del testo ai principi costituzionali in materia di federalismo fiscale stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione.

Mario TASSONE (UdC) ritiene che esprimere i rilievi sul testo iniziale dello schema sia del tutto inutile, atteso che il testo del provvedimento ha già subito modifiche sostanziali e, a quanto pare, è ancora in corso di trasformazione. Quanto al merito del provvedimento, ritiene fuori di dubbio che questo interessi direttamente anche la Commissione affari costituzionali: si tratta infatti di un provvedimento che cambia radicalmente la fisionomia dei comuni, con ripercussioni inevitabili anche sulla loro organizzazione interna. Si dice in ogni caso d'accordo al rinvio della discussione in attesa di conoscere quali nuove modifiche il Governo intende apportare al testo, ma ritiene opportuno che, in vista della ripresa della discussione, il ministro Calderoli illustri alla Commissione lo stato dei lavori con particolare riferimento al confronto in corso con l'Anci.

Pierguso VANALLI (LNP), *relatore*, premesso che, come ha già ricordato il presidente, la Commissione affari costituzionali deve esprimersi sui soli profili di costituzionalità del testo, e non sul merito del provvedimento, che compete alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ritiene che attendere gli esiti del confronto tra il Governo e l'Anci sia effettivamente utile, considerato che non si può ignorare il dibattito sul provvedimento che si svolge fuori delle sedi parlamentari, fermo restando che eventuali modifiche al testo che il Governo dovesse proporre dovranno essere valutate dal relatore La Loggia e dalla Commissione di merito al fine del loro recepimento nel parere da esprimere al Governo.

Linda LANZILLOTTA (Misto-Api) fa presente che rinviare la deliberazione dei rilievi a martedì prossimo, 2 febbraio, come prospettato dal presidente, rischia di vanificare il lavoro della Commissione, atteso che martedì prossimo presumibilmente la Commissione di merito concluderà i propri lavori: perché la Commissione di merito possa tenere conto dei

rilievi della Commissione affari costituzionali, questa deve necessariamente esprimersi entro questa settimana.

Quanto all'ambito di competenza della Commissione affari costituzionali, ricorda che in questo caso i profili di costituzionalità e quelli di merito si intrecciano in modo stretto, considerato che il parametro di costituzionalità non è dato solo dall'articolo 76 della Costituzione, e quindi dal rispetto della legge di delega in quanto norma interposta, ma anche dall'articolo 119 della Costituzione, che detta i principi fondamentali in materia di federalismo fiscale, da quello della prevalenza dell'imposizione propria a quello della perequazione.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che l'argomento dell'organizzazione dei tempi di lavoro relativi allo schema di decreto in esame potrà essere più opportunamente affrontato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Fa presente, in ogni caso, che la Commissione potrebbe non essere in condizione di concludere il proprio esame entro questa settimana, atteso che questo dipende dai tempi del confronto tra il Governo e l'Anci.

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti formulata dal deputato Tassone, avverte che il ministro Calderoli, attualmente impegnato nei lavori della Commissione bilancio, ha dichiarato la propria disponibilità a fornire le necessarie delucidazioni. Sospende quindi la seduta in attesa che giunga il ministro Calderoli.

La seduta, sospesa alle 12.05, riprende alle 12.15.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce al ministro Calderoli che la preoccupazione emersa nella Commissione è che il dibattito faccia riferimento ad un testo destinato ad essere superato alla luce degli esiti del lavoro di approfondimento e di mediazione che il Governo sta svolgendo al di fuori del Parlamento, dei quali esiti il relatore nella Commissione di merito, pre-

sidente La Loggia, potrebbe decidere di tenere conto nella sua proposta di parere alla Commissione medesima.

Il ministro Roberto CALDEROLI, dopo aver sottolineato che non è corretto parlare, come qualcuno ha fatto, di un «nuovo testo», chiarisce che l'Anci ha formulato alcune puntuali richieste di modifica del testo in esame e che il Governo sta valutando, insieme all'Anci stessa, la possibilità di soddisfare queste richieste. Il confronto dovrebbe concludersi nella giornata di domani e a quel punto il Governo sottoporrà le eventuali soluzioni concordate con l'Anci alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e al presidente La Loggia, il quale valuterà se tenerne conto nella sua proposta di parere.

Riferisce quindi che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha convenuto di procedere al voto della proposta di parere del relatore nella giornata di giovedì 3 febbraio, dopo aver esaminato nei giorni precedenti gli emendamenti presentati e l'eventuale riformulazione della proposta di parere del relatore.

Chiarisce poi che, da parte dell'Anci, è stata chiesta, in primo luogo, una ulteriore fase di interlocuzione con il Governo, la quale è in corso. È stata poi chiesta la convocazione di una conferenza unificata straordinaria per discutere e modificare gli aspetti ancora non soddisfacenti del testo: su questo il Governo è contrario, in quanto si determinerebbe un rallentamento dei tempi di emanazione del decreto legislativo, ma si sta valutando la possibilità di convocare la conferenza stato-città e autonomie locali. È stato chiesto di valutare meglio l'impatto che il decreto produrrà sulla finanza pubblica e sulla finanza territoriale, e nella giornata di ieri il Governo ha trasmesso una relazione tecnica e sta lavorando per rispondere alle altre richieste di chiarimento formulate a questo riguardo. È stato chiesto, ancora, di sbloccare da subito il potere di modificare o introdurre l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, in considerazione del

fatto che vi sono comuni che non hanno esercitato il potere di istituire l'addizionale IRPEF e che ora non possono più farlo per mancanza dei nuovi requisiti, e anche per questa richiesta si sta valutando una soluzione. È stato chiesto che l'incremento di gettito dei tributi devoluti resti nei comuni ove esso è prodotto: il Governo ritiene che questo sia già previsto dal testo e non ha difficoltà a dirlo più chiaramente. È stato chiesto di prevedere che l'imposta di soggiorno sia una tassa di scopo finalizzata ad interventi nel campo del turismo, e il Governo non è contrario. È stato chiesto di fissare direttamente nel decreto legislativo le aliquote delle compartecipazioni ai tributi, e il Governo intende procedervi. È stato chiesto di definire un quadro dettagliato del fondo perequativo, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento dello stesso, e il Governo ha confermato che, nel rispetto della legge delega, intende attuare una perequazione verticale, ossia basata su risorse erariali, e non orizzontale. È stato chiesto di consentire una effettiva analisi della base imponibile e del gettito dell'IMUP e di chiarire la conseguente aliquota di equilibrio, e il Governo intende mettere in chiaro l'aliquota di equilibrio. È stato chiesto di dare certezza alla disciplina relativa alla TAR-SU-TIA, e il Governo intende procedervi. È stato chiesto, infine, di prevedere forme di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni attuate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera f), della legge delega, e il Governo le ha previste.

In definitiva, la richiesta più importante è quella di definire direttamente nel decreto legislativo le aliquote delle compartecipazioni ai tributi, la cui determinazione era stata rinviata a decreti attuativi. Per il resto, il provvedimento è quello presentato dal Governo al Parlamento per il parere, con le modifiche derivanti dalla proposta di parere del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia il ministro per il suo intervento. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Atto n. 320.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, chiarisce preliminarmente che il Governo ha chiesto il parere sullo schema di decreto deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 20 maggio 2010, ma ha inviato anche un nuovo testo di tale schema, elaborato a seguito del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 agosto 2010.

Ricorda quindi che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, a decorrere dalla XIV Legislatura), con il decreto-legge n. 217 del 2001 è stato suddiviso nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nel Ministero della salute, con conseguente riordino delle rispettive competenze.

Tale intervento ha comportato la mancata entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 2001, recante il regolamento di organizzazione, e la conseguente adozione di due differenti regolamenti tuttora vigenti: il decreto del Presidente della Repubblica n. 244 del 2004, per il ministero del lavoro

e delle politiche sociali, ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 2003, per il ministero della salute.

Il successivo decreto-legge n. 181 del 2006 ha suddiviso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in due dicasteri, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il ministero della solidarietà sociale.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007 vi è stata la ricognizione delle strutture e delle risorse dei sopra citati dicasteri, con conseguente applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 244 del 2004.

L'articolo 1, comma 376 della legge n. 244 del 2007 ha disposto che a partire dal governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge, il numero dei ministeri fosse stabilito dalle disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999 nel testo pubblicato all'epoca del decreto legislativo medesimo.

In virtù di questa disposizione nel corso della XVI legislatura, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 85 del 2008 ha istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, trasferendo le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e al Ministero della salute al predetto dicastero.

Per la riorganizzazione del ministero, il decreto-legge n. 85 del 2008 ha previsto alcuni adempimenti preliminari: ricognizione delle strutture trasferite (su cui è intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2008), criteri e modalità di individuazione di carattere generale per la determinazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (su cui è intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2008), definizione provvisoria degli Uffici. Tuttavia, nonostante l'emanazione dei relativi atti, il procedimento di emanazione del regolamento di riorganizzazione ha dovuto attendere in relazione alle scelte che hanno portato alla legge n. 172 del 2009 istitutiva del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ciò premesso, illustra il contenuto dello schema in esame, che si compone di 18 articoli, suddivisi in 4 Capi. Il Capo I (articoli 1-13) reca la nuova organizzazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Gli articoli 1 e 2 definiscono le funzioni e le attribuzioni (rinviando agli articoli 45 e 46, lettere *c*) e *d*); del decreto legislativo n.300 del 1999), nonché il modello organizzativo del Ministero.

Il Ministero si articola in 10 direzioni generali (a fronte delle 13 attuali), coordinate da un segretario generale; negli uffici di diretta collaborazione; nell'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; nella rete territoriale (disciplinata dal capo II). La disciplina degli uffici di diretta collaborazione e dell'organismo di valutazione non è contenuta nel testo in esame.

Nel complesso, il Ministero subisce un processo di razionalizzazione che comporta una riduzione delle posizioni dirigenziali di livello generale (da 15 a 12) e non generale (da 262 a 201), con una percentuale, per quest'ultime, secondo la relazione illustrativa, di oltre il 35 per cento sul territorio.

Il nuovo testo del provvedimento redatto a seguito del parere del Consiglio di Stato del 26 agosto 2010 prevede, all'articolo 2, comma 2, l'istituzione di tre posti di livello dirigenziale generale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010 che, nel sopprimere l'IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo) e nel trasferirne le relative funzioni all'INAIL, ha previsto il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale da parte dell'Amministrazione di appartenenza, in sostituzione di quelli omologhi già conferiti, fuori ruolo, presso il collegio dei sindaci dell'IPSEMA.

L'articolo 3 definisce i compiti e le funzioni del Segretario generale.

Gli articoli da 4 a 13 definiscono competenze e assetto organizzativo delle dieci Direzioni generali: Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il

bilancio e la logistica, articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 4); Direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali, articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 5), Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, articolata in dieci uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 6); Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, articolata in otto uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 7); Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 8); Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative articolata in 9 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 9); Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 10); Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali, articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 11); Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 12); Direzione generale per l'attività ispettiva, articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 13).

Il Capo II (articolo 14) disciplina l'organizzazione territoriale del Ministero.

L'organizzazione si articola in 18 direzioni regionali (di cui 9 strutturate in 3 uffici dirigenziali di livello non generale, 8 articolate in 2 uffici dirigenziali di livello non generale e una articolata in un ufficio dirigenziale di livello non generale) e 74 direzioni territoriali del lavoro (ciascuna articolata in un ufficio dirigenziale di livello non generale), per un totale di 118 posti di funzione di livello dirigenziale non generale (rispetto ai 183 attuali).

Le direzioni regionali dipendono organicamente e funzionalmente dalla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica, che impartisce direttive, in raccordo con la funzione esercitata dal Segretario

generale. Alle direzioni regionali spettano, in particolare, i compiti relativi all'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Nell'esercizio delle proprie funzioni, infine, le direzioni regionali dovranno operare ai fini di una progressiva integrazione logistica e funzionale con gli enti previdenziali e assistenziali.

Il capo III (articoli 15 e 16) disciplina l'organizzazione del personale.

L'articolo 15 definisce la dotazione organica, rideterminata secondo quanto esposto nella allegata Tabella A. La disposizione rinvia, poi, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione nei profili professionali del personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza, nonché a un decreto ministeriale la ripartizione del personale nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.

L'articolo 16 rinvia a decreti ministeriali di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni, l'individuazione delle funzioni dei 201 uffici dirigenziali di livello non generale. L'individuazione dei 9 posti di livello dirigenziale non generale degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione è invece rimessa ai rispettivi regolamenti di organizzazione.

Il capo IV (articoli 17 e 18) reca le abrogazioni e le norme finali.

L'articolo 17 dispone l'abrogazione della normativa vigente, recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 244 del 2004 («Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali») e dal decreto ministeriale 30 marzo 2007 («Ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale»).

L'articolo 18, infine, dispone che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 12.25.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

C. 1990-1989-2264-A cost.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge costituzionale n. 2579 – Adozione del testo base).

Salvatore VASSALLO (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede l'abbinamento alle proposte di legge costituzionale in titolo della sua proposta di legge costituzionale n. 2579 (Modifiche agli articoli 114 e 133 della Costituzione in materia di province e di città metropolitane), che prevede la trasformazione delle province in enti eletti in secondo grado.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ricorda di aver presentato la proposta di legge n. 3742, la quale prevede che il presidente e il consiglio provinciali siano eletti in secondo grado dai consigli comunali, e di averne sollecitato l'esame. Quindi, dopo aver espresso l'opinione che le proposte di legge costituzionale in titolo non avranno seguito, invita il deputato Vassallo a presentare a sua volta una proposta di legge ordinaria su questa materia, da esaminare assieme alla sua.

Raffaele VOLPI (LNP), dopo aver ricordato che il suo gruppo è contrario alla soppressione delle province, ma favorevole alla loro razionalizzazione, esprime l'avviso che sia meglio limitare il più possibile l'intervento di revisione costituzionale, limitandosi a fissare nella Costituzione alcuni limiti alla istituzione delle province, come proposto negli emendamenti presen-

tati dal suo gruppo in Assemblea alla proposta di legge n. 1990. Per quanto riguarda invece proposte diverse, come quella di trasformare le province in enti eletti in secondo grado, ritiene che sarebbe preferibile affrontarle nell'ambito dell'esame di un apposito progetto di legge ordinario, aggiungendo che il suo gruppo è disponibile ad un confronto su tali ipotesi.

La Commissione delibera di abbinare alle proposte di legge costituzionale in titolo la proposta di legge costituzionale n. 2579 Vassallo.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che l'Assemblea, nella seduta del 18 gennaio 2011, ha deliberato il rinvio in Commissione della proposta di legge costituzionale Donadi e altri n. 1990, in materia di soppressione delle province, e delle proposte di legge costituzionale abbinata (n. 1989 Casini e altri e n. 2264 Pisicchio).

Nella seduta di oggi la Commissione deve adottare il testo base per la ripresa dell'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno.

Anche alla luce della lettera del Presidente della Camera ai Presidenti delle Commissioni permanenti del 10 febbraio 2000, la quale fornisce chiarimenti in materia di esame in sede referente di progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea nell'ambito della quota riservata ai gruppi di opposizione, ritengo che il testo da adottare come testo base per il seguito dell'esame debba essere quello della proposta di legge costituzionale n. 1990.

Propone pertanto l'adozione di tale testo come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge costituzionale n. 1990.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo base alle ore 17 di martedì 1° febbraio.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, dopo aver comunicato che la relatrice, la quale deve intervenire in replica a conclusione della discussione di carattere generale, è oggi impossibilitata a prendere parte ai lavori della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

RISOLUZIONI

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.45.

7-00458 Vanalli: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riguardo al servizio idrico.

(Rinvio della discussione).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il ministro per gli affari regionali, il quale seguirà la discussione sulla risoluzione in

titolo, ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna. Rinvia quindi la discussione alla seduta di domani.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2010.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) riferisce che da un sondaggio promosso dal Collegio italiano dei chirurghi risulta che la grande maggioranza dei chirurghi italiani ritiene che la nutrizione e l'idratazione artificiali siano trattamenti medici e debbano perciò essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento; che sia dovere del medico astenersi da trattamenti sanitari dai quali non è possibile attendersi un beneficio per il paziente, se questi non può più esprimere la propria volontà; e che si deve in ogni caso tenere conto della volontà manifestata dal paziente in passato in modo certo e documentato.

Ciò premesso, esprime l'avviso che la relazione introduttiva svolta dalla relatrice Bertolini sia stata parziale e lacunosa. La relatrice, dopo aver correttamente ricordato che alla stregua dell'interpretazione prevalente degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione deve ritenersi che il paziente abbia diritto a rifiutare le cure e che

queste possano essergli prestate solo sulla base del suo consenso, sorretto da adeguata informazione, con l'eccezione dei trattamenti di emergenza, asserisce che tra il consenso informato e le direttive anticipate di trattamento ci sarebbero profonde differenze. Le direttive anticipate di trattamento, infatti, secondo la relatrice, sarebbero « generiche e generali » in quanto « sottoscritte da un cittadino che non è ancora paziente, che pertanto non sta sperimentando la malattia e non sa nemmeno di quale malattia potrà essere vittima ». Questo non è corretto dal momento che il testo in esame non prevede che le dichiarazioni anticipate di trattamento non possano essere rese dal malato o, se questi le ha già rese quando era sano, non possano essere modificate. La relatrice ha sostenuto, ancora, che un documento che contiene dichiarazioni di volontà anticipate entrerebbe in conflitto con l'autonomia del medico, riducendolo a « mero esecutore della volontà del paziente », in questo modo « mortificandolo » nella sua coscienza professionale. Questo però non corrisponde all'opinione prevalente dei medici, quale risulta dal sondaggio dianzi richiamato.

Ricorda che l'ordinamento italiano riconosce come un principio fondamentale di rango costituzionale quello della libertà e della autodeterminazione della persona, dal quale discende naturalmente il diritto di disporre liberamente del proprio corpo e quindi di rifiutare le terapie e i trattamenti sanitari indesiderati. Sono principi chiaramente ricordati anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza resa sul « caso Englaro ». La giurisprudenza, d'altra parte, ha già stabilito che in presenza di dichiarazioni di volontà contrarie al trattamento sanitario il medico ha l'obbligo di non somministrarlo.

Rilevato infine che la relatrice sembra esprimere un giudizio complessivamente negativo sulla proposta di legge, ritenendola troppo permissiva, e ricordato che anche la sua parte politica, sia pure su presupposti completamente opposti, valuta negativamente la proposta di legge, chiede

alla relatrice di chiarire se la sua posizione sia in effetti di contrarietà alla proposta di legge.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, nel riservarsi di replicare al termine della discussione, ricorda che la Commissione affari costituzionali è chiamata ad esprimere un parere non sul merito complessivo della proposta di legge, ma sui soli profili di costituzionalità, aggiungendo che lei, in qualità di relatrice, ha evidenziato quelli che ritiene essere i punti deboli del testo sotto il profilo del rispetto della Costituzione. Quanto alla sua posizione personale sulla proposta di legge, questa non è la sede per dichiararla, ma non mancherà di farlo in Aula, quando si discuterà il provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 25 gennaio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.05.

**Sulla programmazione dei lavori
della Commissione.**

Comunica che a seguito della riunione del 20 gennaio 2011 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del

regolamento, il seguente programma dei lavori per il trimestre gennaio-marzo 2011:

Sede Referente:

C. 18 cost. Zeller: Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione;

C. 23 cost. Zeller: Norme per il riconoscimento della riserva di posti nel consiglio provinciale di Belluno e nel consiglio regionale del Veneto in favore della minoranza linguistica ladina della regione Veneto presente nei territori dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia;

C. 24 Zeller: Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto;

C. 103 ed abb./A: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza;

C. 107 Angeli: Istituzione della 'Festa nazionale dell'amicizia;

C. 137 Ascierto ed abb.: Delega al Governo per il riordino delle carriere e altre disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (Riunite I E IV);

C. 176 cost. Pini: Istituzione della Regione Romagna;

C. 441 cost. Amici: Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

C. 447 Zaccaria ed altri: Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria;

C. 506 Castagnetti ed altri: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti;

C. 588 Tassone: Modifica all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia;

C. 627 Binetti ed abb.: Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*;

C. 656 D'Antona ed abb.: Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia;

C. 895 Consolo: Disposizioni per migliorare la redazione e la comprensibilità dei testi normativi;

C. 962 cost. Gianfranco Conte ed altri: « Modifica all'articolo 53 della Costituzione in materia di principi generali della legislazione tributaria e garanzia dei diritti del contribuente »

C. 974 Bertolini: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia;

C. 1019 Naccarato: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile a carico dei possessori o detentori di armi;

C. 1052 Santelli: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia;

C. 1087 Romano e Tassone: Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa;

C. 1111 Patarino ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata

del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei rispettivi consigli, di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore e di elezione dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

C. 1314 Goisis e Grimoldi: Disposizioni concernenti il trattamento economico dei professori universitari incaricati stabilizzati esterni;

C. 1320 Gregorio Fontana: Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona;

C. 1343 Bressa ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diritto di elettorato attivo e passivo degli stranieri legalmente residenti in Italia nelle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;

C. 1409 Calabria ed altri: Istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale;

C. 1456 Paglia: Legge quadro sulla polizia locale;

C. 1527 Cirielli: Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve; (Riunite I E IV);

C. 1709 cost. Mantini ed altri: Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

C. 1773 Di Pietro ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato, di senatore e di membro del

Parlamento europeo, nonché disposizioni concernenti le cause ostative all'assunzione di incarichi di governo;

C. 1990 cost. Donadi ed abb./A: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province;

C. 2008 e abb./A.: Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (Riunite I E XII);

C. 2053 cost. Calderisi ed altri: Introduzione dell'articolo 107-*bis* della Costituzione, concernente l'istituzione del procuratore di giustizia;

C. 2136 Biancofiore: Norme per il sostegno della comunità di lingua italiana della provincia di Bolzano e petizione popolare n. 55: per la toponomastica plurilingue nell'Alto Adige;

C. 2375 Pianetta ed altri: Istituzione della Commissione parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti umani (Riunite I E III);

C. 2461 Rivolta ed altri: Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale;

C. 2470 cost. Di Pietro ed altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari e dei componenti dei consigli e delle giunte regionali nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica;

C. 2505 Governo e C. 1151 Catanoso/A.: Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili (Riunite I E XII);

C. 2538 Sbai: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di tutela dei diritti dei minori stranieri;

C. 2840 Veltroni ed altri: Riconoscimento e disciplina del diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini di Stati esteri

non comunitari e degli apolidi nelle elezioni comunali e circoscrizionali. Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 (Riunite I E III);

C. 3218 Galletti: Modifica all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali;

C. 3232 Angeli: Modifica all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di requisiti per la candidatura alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero;

C. 3275 Angeli: Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

C. 3473 Bertolini: Modifiche agli articoli 115 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di intermediazione nel settore della vigilanza e dell'investigazione privata;

C. 3518 Franceschini ed altri: Norme in materia di incompatibilità tra le cariche elettive e di governo appartenenti a diversi livelli territoriali;

C. 3538 Di Virgilio: Istituzione della Commissione parlamentare per la promozione e la tutela dei diritti umani (Riunite I E III);

C. 3572 Reguzzoni ed altri: Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

C. 3608 Gidoni: ed altri: « Trasformazione della "provincia di Belluno" in "provincia di Belluno - Dolomiti";

C. 3736 Lanzillotta ed altri: Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso

delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili (Riunite I e IX);

C. 3742 Lanzillotta ed altri: Modifica degli articoli 19 e 74 e abrogazione dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni delle province e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, delega al Governo per la riorganizzazione e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali e degli uffici statali decentrati e istituzione di un fondo per il finanziamento della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica;

C. 3762 Cirielli: ed altri: « Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato da parte dei congiunti di appartenenti alle Forze di polizia vittime del dovere;

Proposte di legge costituzionali di modifica della parte II della Costituzione.

Indagini conoscitive

Indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti (Scadenza 30 aprile 2011);

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo (Scadenza 30 aprile 2011); (Riunite I e III);

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della costituzione (Scadenza 30 aprile 2011);

Atti del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne le protezioni (Atto n. 319) (Scadenza 21 febbraio 2011);

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (A n. 320) (Scadenza 12 febbraio 2011).

Deliberazione di rilievi su atti del Governo: alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292);

Schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

La presidenza si riserva di inserire all'ordine del giorno i progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, gli eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché sedute per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 228/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia.

Emendamenti C. 3996-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Commercializzazione del metano per autotrazione. Nuovo testo unificato C. 2172 Saglia ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Nunzia DE GIROLAMO (Pdl), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato la proposta di legge in titolo, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 16.10.

DL 228/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia.

Emendamenti C. 3996-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti 2.50 e 5.50 delle Commissioni non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO

**Commercializzazione del metano per autotrazione
(nuovo testo unificato C. 2172 Saglia ed abb.).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2172 Saglia ed abbinate, recante « Commercializzazione del metano per autotrazione »;

considerato che la finalità principale del provvedimento è quella di incentivare l'impiego del metano rispetto ai carburanti tradizionali a maggiore impatto ambientale e più costosi, in modo da abbattere le emissioni inquinanti e quindi contribuire a ridurre l'inquinamento atmosferico e, al contempo, conseguire significativi risparmi in termini di consumi energetici del Paese (oltre a ridurre notevolmente il rischio di mancato approvvigionamento dei distributori);

rilevato che la disciplina prevista dal provvedimento è riconducibile, in via generale, alle materie tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e tutela della concorrenza, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo

comma, lettere *s*) ed *e*)), della Costituzione, nonché alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, che il terzo comma dell'articolo 117 Cost. rimette alla legislazione concorrente di Stato e Regioni;

rilevato altresì che l'articolo 3 prevede obblighi a carico delle Regioni nella redazione dei piani regionali di sviluppo, che, pur incidendo sulla rete regionale degli impianti di distribuzione di metano, appaiono giustificabili in virtù delle preminenti esigenze di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza;

rilevato infine che, con riferimento al fondo istituito dall'articolo 4, viene altresì in rilievo la materia ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione nei settori produttivi, attribuita alla legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela. C. 1640 Contento (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	35
Misure di sostegno e di incentivo per lo sviluppo delle libere professioni, nonché delega al Governo in materia di estensione della disciplina del concordato preventivo e per l'istituzione di una procedura di esdebitazione in favore dei professionisti. C. 3480 Lo Presti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

SEDE REFERENTE

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.

C. 1640 Contento.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 20 gennaio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta è stato riaperto il termine per la presentazione di nuovi emendamenti, volti sostanzialmente a riformulare taluni degli emendamenti già

presentati sulla base del dibattito svoltosi in Commissione. Sono stati pertanto presentati una serie di emendamenti dall'onorevole Ferranti, relativamente agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7, nonché un subemendamento dall'onorevole Contento all'emendamento 1.100 del Relatore (*vedi allegato*). Avvisa che sono stati ritirati gli emendamenti Ferranti 1.2 e 2.2 (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 20 gennaio 2011*).

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, invita il relatore ed il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti presentati.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Rao 1.1, ove riformulato come modificativo dell'articolo 1, anziché sostitutivo dello stesso, nonché inserendovi il contenuto del proprio emendamento 1.100, come modificato dal subemendamento Contento 0.1.100. Esprime pertanto parere favorevole sul subemendamento

Contento 0.1.100.1 e sul proprio emendamento 1.100. Formula quindi l'invito al ritiro delle ulteriori proposte emendative presentate, riservandosi un ulteriore approfondimento dell'emendamento Ferranti 4.2 qualora fosse ripresentato in occasione dell'esame in Assemblea, ritenendo che esso presenti degli aspetti meritevoli di attenzione.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che per l'emendamento Ferranti 4.2, sul quale esprime parere favorevole.

Francesco Paolo SISTO (Pdl), *relatore*, alla luce dei pareri espressi dal Governo, modifica il proprio parere sull'emendamento Ferranti 4.2 in parere favorevole.

Angela NAPOLI (FLI) sottoscrive e fa propri tutti gli emendamenti dell'onorevole Rao e riformula l'emendamento 1.1 nei termini proposti dal relatore (*vedi allegato*).

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che a seguito della riformulazione dell'emendamento 1.1, lo stesso sarà posto in votazione dopo l'emendamento Ferranti 1.51.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 1.50 e 1.51 ed approva l'emendamento Rao 1.1 (*nuova formulazione*), sottoscritto dall'onorevole Angela Napoli (*vedi allegato*).

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Rao 1.1 (*nuova formulazione*), non saranno posti in votazione il subemendamento Contento 0.1.100.1 e l'emendamento 1.100 del Relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Ferranti 1.050 e 2.50, Rao 2.1, gli identici emendamenti Ferranti 3.1 e Rao 3.2, nonché l'emendamento Rao 4.1; approva l'emendamento Ferranti 4.2; respinge gli

emendamenti Ferranti 4.51, Rao 5.1, Ferranti 5.2, 6.1, 6.51 e 6.50, Rao 6.2, Ferranti 7.50 e 7.1, nonché l'emendamento Rao 7.2.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che il testo come modificato dagli emendamenti approvati sarà inviato alla Commissione Affari Costituzionali per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure di sostegno e di incentivo per lo sviluppo delle libere professioni, nonché delega al Governo in materia di estensione della disciplina del concordato preventivo e per l'istituzione di una procedura di esdebitazione in favore dei professionisti.

C. 3480 Lo Presti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 gennaio 2011.

Antonino LO PRESTI (FLI), *relatore*, ricorda di avere svolto la relazione nella precedente seduta. Invita quindi i colleghi ad intervenire sul merito del provvedimento, auspicando che si possa giungere ad una rapida approvazione dello stesso. Il provvedimento, infatti, reca misure delle quali il mondo delle professioni appare avere urgente ed immediato bisogno, anche in considerazione delle gravi conseguenze della crisi economico-finanziaria.

Manlio CONTENUTO (Pdl) chiede al relatore se non sia opportuno far confluire, tramite apposite proposte emendative, il contenuto del provvedimento in esame nell'ambito della proposta di legge n. 2364, già approvata dal Senato, e recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. In tal

modo sarebbe forse possibile approvare le disposizioni in esame con maggiore rapidità.

Antonino LO PRESTI (FLI), *relatore*, precisa di non avere nulla in contrario al riguardo, ma sottolinea come il contenuto del provvedimento in esame sia estremamente articolato, eterogeneo e solo in parte analogo a quello della proposta di legge indicata dall'onorevole Contento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.
C. 1640 Contento.**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1

Sostituirlo con il seguente:

1. Al secondo comma dell'articolo 152 del codice penale, dopo le parole « di persistere nella querela » è aggiunto in fine il seguente periodo: « ovvero quando il querelante, pur avendo ricevuto rituale notifica della citazione a comparire, non compare all'udienza, senza addurre un legittimo impedimento ».

1. 1. Rao, Ria, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: ovvero quando il querelante, pur ritualmente notificato *con le seguenti:* ovvero quando il querelante ha ricevuto il risarcimento del danno in relazione a reati puniti con pena inferiore nel massimo a quattro anni, fermo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 609-septies, ovvero, pur avendo ricevuto rituale notifica della citazione,.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 152 del codice penale è inserito il seguente: « Ai sensi del precedente comma, l'offerta di cui all'articolo 1209 del codice civile, ritenuta congrua dal giudice procedente, equivale a danno risarcito ».

1. 1. (Nuova formulazione) Rao, Ria, Angela Napoli.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

1. all'articolo 152 comma 2 del codice penale, dopo le parole « non è comparso » sostituire le parole « all'udienza » con le seguenti « alla prima udienza dibattimentale o a quella in cui deve essere sentito come testimone ».

Conseguentemente, all'articolo 468 del codice di procedura penale. al comma 2 dopo le parole ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame *inserire il seguente periodo:* Nei reati perseguibili a querela, se il querelante sia indicato nelle liste testimoniali, il giudice dispone che la citazione sia effettuata per la prima udienza, a meno che ciò non pregiudichi l'ordinato svolgimento del processo.

1. 50. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tena-glia, Tidei, Touadi.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 152 comma 2 del codice penale, inserire in fine il seguente periodo: « Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il querelante si considera comparso alla prima udienza dibattimentale quando si presenti personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale ».

1. 51. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tena-glia, Tidei, Touadi.

Dopo le parole: risarcimento del danno, *inserire le seguenti:* in relazione a reati puniti con pena inferiore nel massimo a quattro anni e fermo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 609-septies.

01. 100. 1. Contento.

Al comma 1, dopo le parole: quando il querelante, *inserire le seguenti:* ha ricevuto il risarcimento del danno, ovvero.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 152 del codice penale è inserito il seguente: « Ai sensi del precedente comma, l'offerta di cui all'articolo 1209 del codice civile, ritenuta congrua dal giudice procedente, equivale a danno risarcito ».

1. 100. Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis. – 1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale inserire il seguente: « Articolo 484-bis. Alla prima udienza dibattimentale, il giudice, quando il reato è perseguibile a querela di parte, promuove la conciliazione fra le parti. ».

1. 050. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.

ART. 2

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, capoverso articolo 337, comma 4 del codice di procedura penale, dopo le parole « espresso avvertimento » inserire la seguente « scritto » e, dopo le parole « non comparendo il querelante all'udienza » inserire le seguenti le seguenti « in cui deve essere sentito come testimone, e, dopo il comma 2 dell'articolo 337 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti commi:

2. All'articolo 380 comma 3 del codice di procedura penale dopo il primo periodo inserire il seguente: « L'ufficiale o l'agente rilascia l'attestazione e provvede all'avvertimento di cui al comma 4 dell'articolo 337 ».

3. All'articolo 381 comma 3 del codice di procedura penale dopo il primo periodo inserire il seguente: « L'ufficiale o l'agente rilascia l'attestazione e provvede all'avvertimento di cui al comma 4 dell'articolo 337. ».

2. 50. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.

Sostituirlo con il seguente:

2. Al comma 4 dell'articolo 337 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente periodo: « Contestualmente, è dato espresso avviso al querelante che, se a seguito di rituale notifica non comparirà in udienza senza addurre un legittimo impedimento, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela ».

2. 1. Rao, Ria, Angela Napoli.

ART. 3

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.

* **3. 2.** Rao, Ria, Angela Napoli.

ART. 4

Sopprimerlo.

4. 1. Rao, Ria, Angela Napoli.

Sostituirlo con il seguente: ART. 4. 1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: 2-ter. Il giudice rinnova d'ufficio la citazione al querelante qualora sia provato o appaia probabile che questi non ne abbia avuto effettiva conoscenza ».

- 4. 2.** Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: si applicano *inserire le seguenti* in quanto compatibili.

- 4. 51.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.

ART. 5

Al comma 1, lettera f-bis), sostituire le parole giustificato motivo con le seguenti: legittimo impedimento.

- 5. 1.** Rao, Ria, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso articolo 429 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera f-bis dopo le parole giustificato motivo, sono inserite le seguenti: nell'udienza in cui deve essere sentito come testimone.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, introdurre l'articolo 5-bis: ART. 5-bis. 1. All'articolo 142 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 lettera e) dopo le parole « l'avvertimento » inserire le seguenti « salvo che si tratti del querelante »;

b) al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: f) nei reati procedibili a querela, quando si debba procedere a citazione del querelante come testimone, l'avvertimento espresso a questi che, non comparendo senza addurre un giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela ai sensi dell'articolo 152 comma 2 del codice penale.

c) al comma 4, dopo le parole « lettere b), c), e) », aggiungere le seguenti: « f) ».

- 5. 2.** Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

ART. 6

Sopprimere l'articolo 6.

- 6. 1.** Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), dopo le parole non comparendo inserire le seguenti alla prima udienza dibattimentale o a quella in cui deve essere sentito come testimone.

- 6. 50.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.

Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole: giustificato motivo *con le seguenti:* legittimo impedimento.

- 6. 2.** Rao, Ria, Angela Napoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 6. 51.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.

ART. 7

Sopprimerlo.

- 7. 50.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.

Sostituirlo con il seguente: ART. 7. 1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Nel caso di reati procedibili a querela, la citazione al querelante contiene altresì l'avvertimento che, non comparendo senza addurre un giustificato motivo dovuto a caso fortuito o forza maggiore, il giudice dichiarerà l'improcedibilità dell'azione penale »;

b) dopo il comma 5 dell'articolo 29 inserire il seguente: « Qualora il querelante, senza addurre un'impossibilità dovuta a caso fortuito o forza maggiore, non sia comparso personalmente all'udienza il giudice dichiara non doversi procedere, a

meno che non risulti omesso l'avvertimento previsto dall'articolo 20 comma 4. In tale ultimo caso il giudice di pace dispone il rinvio dell'udienza ed ordina la notificazione al querelante assente del verbale d'udienza, con l'espresso avvertimento che, non comparendo all'udienza successiva senza addurre giustificato motivo dovuto a caso fortuito o forza maggiore, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela ai sensi dell'articolo 152 comma 2 del codice penale. In caso di dichiarazione di improcedibilità si applica l'articolo 31;

e) all'articolo 31 comma 1 dopo le parole « ai sensi dell'articolo » inserire le seguenti « 29 comma 5 o »;

d) sostituire l'articolo 31 comma 3 con il seguente: « Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza, invitando il querelante a provvedere alle notifiche. ».

- 7. 1.** Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, lettera a), capoverso f-bis), sostituire le parole: giustificato motivo *con le seguenti:* legittimo impedimento.

- 7. 2.** Rao, Ria, Angela Napoli.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Migrare. Osservatorio sul fenomeno dell'immigrazione (*Svolgimento e conclusione*) 39

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sugli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite (*Seguito esame del documento conclusivo e rinvio*) 40

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Migrare. Osservatorio sul fenomeno dell'immigrazione. (*Svolgimento e conclusione*).

Furio COLOMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Maurizio CALÒ, *presidente dell'Associazione Migrare. Osservatorio sul fenomeno dell'immigrazione*, e Shukri SAID, *portavoce dell'Associazione Migrare. Osservatorio*

sul fenomeno dell'immigrazione, svolgono una relazione sui temi dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario BARBI (PD) e Renato FARINA (Pdl).

Maurizio CALÒ, *presidente dell'Associazione Migrare. Osservatorio sul fenomeno dell'immigrazione*, e Shukri SAID, *portavoce dell'Associazione Migrare. Osservatorio sul fenomeno dell'immigrazione*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 25 gennaio 2011 — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

Sugli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

(Seguito esame del documento conclusivo e rinvio).

La seduta comincia alle 15.

Franco NARDUCCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mario BARBI (PD), nel ricordare l'esito interlocutorio della seduta precedente, sottolinea che la proposta di documento conclusivo presentata riferisce fedelmente i contenuti del lavoro d'indagine ma appare carente sotto due aspetti. In primo luogo non dà conto di quanto è emerso in termini oggettivi circa la perdita di credibilità a livello internazionale subita dal nostro paese a causa della drastica riduzione di risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, sia sul piano bilaterale che su quello multilaterale. In secondo luogo non riferisce della mancata attuazione da parte del Governo italiano degli annunciati piani di riallineamento finanziario più volte annunciati. Si tratta di due aspetti accertati nel corso dell'indagine, al di là delle difformi valutazioni che i gruppi di maggioranza e di opposizione possono formulare in ordine alle loro cause. Ritiene pertanto che il documento debba essere in tal senso integrato, indicando anche le misure che si dovrebbero adottare per consentire di recuperare la perdita di credibilità e per valorizzare l'impegno che il nostro Paese profonde sui temi della cooperazione e su cui riscuote apprezzamento a livello internazionale.

Francesco TEMPESTINI (PD) concorda con quanto osservato dal collega Barbi, auspicando che tali spunti possano essere accolti nella proposta di documento conclusivo. Ritiene che i gruppi di opposizione abbiano operato in modo costruttivo per completare il quadro di luci e ombre che emerge dai lavori di indagine. È a suo avviso importante che il documento conclusivo sia adeguato alla profondità e ampiezza del lavoro svolto e offra al paese una lettura utile sui temi della scena internazionale secondo la prospettiva delle politiche di cooperazione allo sviluppo. Ritiene che sullo sfondo delle diverse questioni vi sia l'impatto della globalizzazione sugli equilibri globali e l'emergere di nuove potenze economiche che un tempo figuravano tra i Paesi non sviluppati. Al di là di questi nuovi scenari l'indagine ha confermato il quadro drammatico per aree quali l'Africa subsahariana e i cosiddetti « Stati falliti », in cui i processi di destatalizzazione hanno fatto naufragare ogni politica finalizzata allo sviluppo. Ritiene che un ulteriore tema significativo sia quello dei movimenti migratori e dei fenomeni ad essi connessi come, ad esempio, la condizione dei rifugiati politici. Sottolinea il valido lavoro svolto in questi anni dalle organizzazioni internazionali e dalla società civile internazionale che ha saputo riorientare la propria filosofia di intervento ed azione a favore dello sviluppo. Tutti i vari elementi raccolti hanno permesso di dare risalto ad alcuni aspetti cruciali: la necessità di pratiche di buon governo, la trasparenza ed efficacia degli aiuti nonché l'idea di affermare gli aiuti come valore aggiunto. Quest'ultima rappresenta forse la maggiore sfida tenuto conto della scarsità di strumenti di controllo. Sottolinea che i Paesi donatori sono intenti a perfezionare le politiche di cooperazione allo sviluppo nell'ottica di conferire agli aiuti tale valore aggiunto. A questo sforzo si oppone un approccio diverso, quale quello che contraddistingue la cooperazione allo sviluppo praticata da Paesi come la Cina. Non si può fare a meno di registrare che in tali casi il dialogo Sud-Sud appaia più fluido rispetto

a quello tradizionale tra Nord e Sud del mondo.

Osserva che nel complesso quadro descritto il ruolo internazionale dell'Italia si è contratto in modo evidente. In questo contesto, la tecnica di tagli lineari e di minimizzazione delle risorse adottata dal Governo in questi anni nei confronti delle politiche di cooperazione allo sviluppo ha palesato una perdita di priorità. Occorre prendere atto della difficoltà del nostro Paese di « fare sistema » sulla scena internazionale e della necessità di ridefinire le

priorità della nostra azione internazionale in termini di chiarezza ed efficienza.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	42
DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3396-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	42

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	48
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	52
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.20.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che con il deputato Corsaro si è dimesso dall'incarico di segretario di presidenza della Commissione e che l'ufficio

di presidenza stabilirà la data in cui procedere all'elezione di un nuovo segretario di presidenza.

DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3396-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Marcello DE ANGELIS (Pdl), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011. Segnala che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica e che, nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni di merito hanno apportato al testo modifiche e integrazioni.

Con riferimento all'articolo 2, recante interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, osserva che l'autorizzazione di spesa recata dal comma 5 è stata ridotta di 1,5 milioni di euro – rispetto all'ammontare previsto dal testo originario – a seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente. Segnala che tali modifiche hanno introdotto due distinte autorizzazioni di spesa, la cui copertura insiste sull'importo di euro 14.327.451, previsto dal testo originario per gli interventi a sostegno di Iraq, Yemen ed altri territori bellici. A tale proposito, tenuto conto che la predetta autorizzazione è stata quantificata sulla base di dati e di elementi puntualmente indicati dalla relazione tecnica riferita al testo originario, osserva che andrebbe chiarito se gli interventi previsti dallo stesso comma 5 possano essere realizzati anche in presenza della riduzione di risorse prevista nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito. Sempre con riferimento al comma 5, non ha osservazioni da formulare per quanto concerne la disapplicazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, nel presupposto che la deroga operi entro i limiti della spesa complessivamente autorizzata dalla disposizione. In proposito andrebbe acquisita una conferma.

Con riferimento al comma 6 del medesimo articolo, osserva che la previsione di un'indennità di missione per il personale informatico, introdotta dalle Commissioni di merito, non è inclusa tra le finalità di spesa elencate nella relazione tecnica riferita al testo originario. Segnala, inoltre, che la disposizione non indica né le unità di personale alle quali tale indennità dovrebbe essere corrisposta né il relativo ammontare. Sul punto ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la copertura prevista dal comma 6, ultimo periodo, non appare pienamente conforme alla vigente normativa contabile, poiché utilizza risorse già iscritte a bilancio per la copertura di nuove spese. Al fine di valutare la congruità degli stanziamenti di bilancio dei quali è previsto l'utilizzo, considera opportuno che il Governo chiarisca a quali risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri la norma faccia riferimento. Rileva, inoltre, che dal punto di vista della formulazione, la disposizione non appare pienamente conforme alla prassi vigente laddove fa riferimento alla tabella 6 della legge finanziaria per il 2011, anziché, più specificamente, agli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Con riferimento al comma 11-*bis*, segnala che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del quale è previsto l'utilizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne l'articolo 3, in materia di regime degli interventi, ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito agli effetti finanziari delle norme introdotte nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni di merito. Fa riferimento, in particolare, alla deroga introdotta – con riguardo alla possibilità da parte Ministero degli affari esteri di affidare incarichi di consulenza e di stipulare contratti di col-

laborazione con personale estraneo alla Pubblica amministrazione (comma 5-*bis*) – alle limitazioni previste a legislazione vigente in capo alle pubbliche amministrazioni in materia di spese per le assunzioni di personale a tempo determinato (articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010) e per il conferimento di incarichi di consulenza (articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008); agli eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica connessi alle disposizioni di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater*, che dispongono in merito alla convalida di atti adottati a valere su residui di precedenti stanziamenti nonché alla possibilità, in relazione agli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, di effettuare impegni anche nell'esercizio successivo a quello di competenza; all'utilizzo da parte del Ministero degli affari esteri di organizzazioni non governative o di enti pubblici e privati di formazione al fine di proseguire nell'attuazione delle iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili (comma 5-*quinquies*). In particolare, osserva che andrebbero acquisiti dati ed elementi di quantificazione in merito al regime convenzionale – instaurato o da instaurare – con i soggetti indicati dalla disposizione di cui si prevede l'utilizzo da parte del Ministero degli affari esteri; alla modifica della composizione dell'Unità tecnica centrale e delle Unità tecniche operative della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (DGCS), con specifico riguardo alla possibilità di impiegare nelle medesime strutture i funzionari italiani di organismi internazionali, già operativi presso la suddetta Direzione generale (comma 7-*bis*). In particolare, considerato che, a normativa vigente, il contingente complessivo massimo dei menzionati funzionari assegnabile alla DGCS è di 30 unità, ritiene opportuno acquisire dati circa l'attuale contingente di funzionari esperti effettivamente impiegato dalla DGCS, al fine di chiarire, da una parte, se la norma sia suscettibile di incrementare il numero di tali unità e, dall'altra, se il loro utilizzo in altri orga-

nismi tecnici risulti compatibile con le esigenze di funzionalità della Direzione generale.

Per quanto riguarda l'articolo 4, concernente le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, con riferimento alle norme di cui al comma 17, in materia stipulazione di contratti di assicurazione e di trasporto e realizzazione di infrastrutture, e al comma 18, recante interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, pur rilevando che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione degli stessi, che ammontano, rispettivamente, ad euro 80.506.000 e ad euro 7.988.794. Sul punto, osserva che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione da parte del Governo. Quanto allo stanziamento di 8,3 milioni di euro per la missione della Guardia di finanza in Libia, anch'esso configurato come limite di spesa, la relazione tecnica individua invece le diverse voci di costo che ne determinano l'entità. Rileva che dai dati forniti non si evincono, tuttavia, le ragioni alla base dello scostamento che si registra rispetto alle analoghe spese indicate per la medesima missione, e con riferimento alla stessa durata di tempo, autorizzate dal decreto-legge n. 102 del 2010, pari a circa 2 milioni di euro. In proposito, ritiene utile acquisire elementi di valutazione.

Con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni in materia di personale, in particolare, al comma 3-*bis* introdotto dalle Commissioni di merito, osserva che lo stesso novella disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, intervenendo in particolare sulla disciplina del riconoscimento della causa di servizio e dei relativi indennizzi. Poiché la nuova formulazione appare estendere l'ambito applicativo della predetta disciplina in relazione sia alla tipologia delle infermità sia alle attività all'origine delle medesime, ritiene che andrebbero forniti idonei elementi per la quantificazione degli effetti finanziari della norma, nonché elementi in merito alla compatibilità della stessa con la relativa autorizzazione di spesa, non oggetto

di modifiche, che resta confermata nell'importo originario e limitata al triennio 2008-2010; rileva che tali elementi appaiono necessari anche in considerazione della peculiarità delle pretese connesse al riconoscimento dell'indennizzo. Quanto al comma 3-ter, preso atto di quanto chiarito dal Governo, in occasione della precedente disposizione di proroga, ritiene comunque necessario acquisire elementi al fine chiarire se la norma sia compatibile con le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta del Genio militare, nonché al fine di escludere che per effetto delle medesime disposizioni possa determinarsi una dequalificazione della spesa. In merito al comma 3, riguardante le attività di pilotaggio remoto degli aeromobili APR, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che, in base alla norma, lo svolgimento delle predette attività non determina i presupposti per il riconoscimento di specifici emolumenti.

Non formula osservazioni in merito alle altre norme recate dall'articolo in esame, considerato che gli oneri connessi all'applicazione delle stesse trovano copertura nelle risorse destinate a finanziare le missioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, ai quali rinvia.

Per quanto concerne l'articolo 8, recante la copertura finanziaria, segnala che le risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007, come da ultimo rifinanziate, sono iscritte nel capitolo 3004 dello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva che, per l'esercizio finanziario 2011, il suddetto Fondo è stato rifinanziato, nella misura di 4,3 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e, nella misura di 750 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 27, della legge di stabilità per il 2011. Rileva che le necessarie risorse risultano accantonate.

Per quanto concerne il fascicolo n. 1 di emendamenti trasmesso dall'Assemblea in data 25 gennaio 2011, osserva che su alcuni emendamenti occorre acquisire

l'avviso del Governo. In merito alle proposte emendative Evangelisti 1.2, 2.7 e 2.16, Verneti 4.30 e Di Stanislao 4.1, che modificano, compensativamente, le autorizzazioni di spesa relative agli interventi in Afghanistan, in Libia, alla cooperazione allo sviluppo, nell'area dei Balcani e del sud-est europeo, in Somalia, Libano, Albania e Sudan, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se gli interventi per i quali è prevista una riduzione della relativa autorizzazione di spesa possano essere comunque realizzati nell'ambito delle nuove disponibilità. Per quanto concerne gli emendamenti Tempestini 1.6 e Barbi 2.10, che prevedono l'incremento delle autorizzazioni di spesa relative agli interventi in Afghanistan e a quelli in materia di cooperazione allo sviluppo, rileva che al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa iscritte nella tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2011. Al riguardo, segnalando, in primo luogo, che la formulazione della copertura non appare conforme alla prassi vigente, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della stessa. Con riferimento all'emendamento Verneti 4.31, che prevede l'introduzione di una nuova autorizzazione di spesa relativa alla missione UNMIS, alla relativa copertura si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla missione in Libano. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione prevista per il finanziamento della missione UNMIS e se l'intervento per il quale è prevista una riduzione della relativa autorizzazione di spesa possa essere comunque realizzato.

Il sottosegretario Luigi CASERO nel depositare agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, sottolinea che, in linea di principio, il Ministero dell'economia è contrario a disposizioni, come nel caso di quelle introdotte nel testo del decreto-legge nel corso dell'esame in sede referente, che derogano alle misure di riduzione della spesa pubblica previste nel

decreto-legge n. 78 del 2010. Fa inoltre presente che, in merito alle questioni sollevate dal relatore, i Ministeri degli affari esteri e della difesa hanno predisposto due note, che pone a disposizione della Commissione, in cui si chiarisce, in particolare, la disponibilità delle risorse necessarie per le disposizioni richiamate.

Marcello DE ANGELIS (Pdl), *relatore*, nel sottolineare come i rilievi contenuti nella nota della Ragioneria generale dello Stato depositata dal sottosegretario Casero riguardino prevalentemente questioni di ordine procedurale che possono essere, a suo avviso, superate, anche in considerazione dell'esigenza di garantire la sicurezza del personale impegnato in operazioni che mantengono un elevato grado di rischio, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3996-A, di conversione del decreto-legge n. 228 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

gli interventi di stabilizzazione previsti dall'articolo 2 comma 5, possono essere realizzati anche in presenza della riduzione di risorse prevista nel testo approvato dalle Commissioni di merito;

l'importo complessivo degli oneri previsti dall'articolo 4, comma 17, pari a euro 80.506.000 è ripartito, nella misura di: 68.600.000 euro per contratti di trasporto aereo/marittimo, di 5.000.000 di euro per il contratto di assicurazione e di 6.906.000 euro per la realizzazione di infrastrutture;

l'importo complessivo degli oneri previsti dall'articolo 4, comma 18, pari a euro 7.988.794, è ripartito, nella misura di:

6.378.204 euro per l'Afghanistan, di 1.200.000 euro per il Libano e di 410.590 euro per i Balcani;

la nuova formulazione degli articoli 603 e 1907 del Codice dell'ordinamento militare, sulla disciplina del riconoscimento della causa di servizio e dei relativi indennizzi prevista dall'articolo 5, comma 3-*bis*, non estende l'ambito applicativo della vigente disciplina, né in relazione alla tipologia delle infermità né con riguardo all'attività all'origine delle stesse;

la norma di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, è compatibile con le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta del Genio militare, e non dà luogo ad una dequalificazione della spesa in quanto le proroghe dei contratti di lavoro previste potranno essere disposte solo nei limiti in cui le relative prestazioni lavorative saranno necessarie per l'esecuzione di interventi infrastrutturali programmati e autorizzati nell'ambito delle risorse a tal fine destinate;

rilevato che:

con riferimento all'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, è necessario prevedere una specifica copertura finanziaria per le spese relative alle indennità di missione ivi riconosciute, che, sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni competenti, sono quantificabili in 30.000 euro per il primo semestre del 2011;

la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, e all'articolo 9, comma 28, del medesimo decreto, in materia di ricorso a personale non legato da rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previste dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, e dall'articolo 3, comma 4, ultimo periodo, non determinano oneri aggiuntivi, in quanto alle relative spese si provvederà nell'ambito delle risorse autorizzate dal provvedimento in esame;

le deroghe previste dal comma 5-*bis* dell'articolo 3 in materia di affidamento di incarichi di consulenza e di stipula di contratti di collaborazione non incidono sui risparmi derivanti dall'applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010 e troveranno attuazione nell'ambito delle risorse autorizzate dal provvedimento in esame;

le disposizioni del comma 5-*quater* dell'articolo 3 sono analoghe ad altre in materia di conservazione dei residui contenute nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali di pace e, in parte, coincidono con quanto già previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2010;

con riferimento all'articolo 3, comma 5-*quinqües*, è necessario precisare che alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 102 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2010, si provvede nell'ambito delle risorse già stanziolate da tale disposizione;

le disposizioni dell'articolo 3, comma 7-*bis*, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la nuova organizzazione dell'Unità tecnica centrale e delle Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo non comporta direttamente un incremento delle dotazioni organiche;

ritenuto, in via generale, che, in considerazione delle eccezionali condizioni di impiego, dei profili di sicurezza e dei rischi ai quali è esposto il personale che partecipa alle missioni di pace, devono ritenersi ammissibili deroghe alle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, volte al contenimento della spesa pubblica, al fine di tutelare al massimo grado l'incolumità e la vita del predetto personale e di assicurare lo svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo e di carattere umanitario che costituiscono parte integrante e qualificante delle missioni in questione;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: inviato in missione *aggiungere le seguenti:* nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011;

conseguentemente:

al medesimo periodo, sopprimere le parole: , da corrispondere mediante l'ordinaria dotazione di bilancio di cui alla Tabella 6 della legge 13 dicembre 2010, n. 221;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dal secondo periodo, pari a 30.000 euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

All'articolo 2, comma 11-bis, secondo periodo, dopo le parole: stanziamento *aggiungere le seguenti:* del fondo speciale di parte corrente.

*All'articolo 3, comma 5-*quinqües*, dopo le parole:* 3 agosto 2010, n. 126, *aggiungere le seguenti:* nell'ambito delle risorse ivi previste,

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.6, 2.7, 2.10, 2.16, 4.1, 4.30 e 4.31, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Il sottosegretario Luigi CASERO si rimette alla Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene condivisibile la proposta di parere formulata dal relatore, sottolineando come essa, pur prendendo atto di quanto rappresentato dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, salvaguardi sostanzialmente il lavoro svolto dalle Commissioni riunite III e IV, che – diversamente da quanto accaduto in precedenti circostanze – hanno elaborato un testo sostenibile sotto il profilo finanziario.

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenziando come Italia dei Valori si sia espressa in modo chiaro per il ritiro delle nostre truppe dall'Afghanistan, in quanto la presenza dei nostri militari in quel teatro di operazioni non appare più sostenibile.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.30.

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2011.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, avverte di avere depositato la risoluzione a sua firma 7-00431, che è stata pubblicata in allegato al resoconto dell'Assemblea della seduta di ieri. Chiede ai colleghi di fare pervenire eventuali proposte di integrazione alla medesima in vista della sua discussione ed approvazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che eventuali osservazioni e proposte di integrazioni alla risoluzione presentata dall'onorevole Toccafondi dovranno pervenire alla presidenza entro le ore 19 di domani, mercoledì 26 gennaio. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2011.

Il Ministro Roberto CALDEROLI fa presente preliminarmente che, contrariamente a quanto si è sostenuto da più parti, non si sta procedendo ad una ulteriore riscrittura del testo dello schema di decreto legislativo in esame, in quanto in questa fase ci si limiterà all'esame della proposta di parere presentata dal relatore di maggioranza, onorevole La Loggia, nell'ambito della Commissione parlamentare

per l'attuazione del federalismo fiscale e delle proposte emendative presentate con riferimento a tale proposta. In questo contesto, saranno inoltre valutati gli elementi e le proposte di modifica e di integrazione che emergeranno dagli incontri che si sono svolti e si svolgeranno nei prossimi giorni con l'ANCI. A quest'ultimo riguardo, sottolinea come i temi posti dal documento approvato dall'ufficio di Presidenza dell'ANCI nella riunione del 20 gennaio 2011 siano stati considerati attentamente nell'esame del provvedimento e, qualora non siano già stati recepiti, siano comunque in via di recepimento. In primo luogo fa presente che è stata senza dubbio esaudita la richiesta di una ulteriore fase di interlocuzione con il Governo e con il Parlamento, mentre non è stata recepita la richiesta di convocare una Conferenza unificata straordinaria per discutere e modificare gli aspetti del provvedimento ritenuti non soddisfacenti. Nel segnalare che la legge n. 42 del 2009 non prevede una procedura volta ad acquisire un nuovo parere della Conferenza unificata, segnala tuttavia che un dibattito sul contenuto dello schema in esame e su eventuali modifiche potrebbe comunque avere luogo nell'ambito della Conferenza Stato – città e autonomie locali che si terrà il prossimo 27 gennaio. Nell'evidenziare che l'ANCI ha inoltre richiesto una migliore valutazione dell'impatto del decreto sulla finanza pubblica e sulla finanza territoriale, fa presente che – oltre alla relazione tecnica riferita alla proposta di parere del relatore di maggioranza – si stanno in questa fase valutando in modo puntuale gli effetti delle disposizioni relative alla compartecipazione all'IRPEF. Per quanto attiene alle integrazioni richieste dall'ANCI, rappresenta in primo luogo che si sta studiando la possibilità di sbloccare da subito il potere di modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF. Quanto al rafforzamento del principio di territorialità dell'imposta, fa presente che nell'ambito del decreto sarà definita l'aliquota di compartecipazione all'IRPEF e ai proventi derivanti dalla cedolare secca sugli affitti e l'aliquota di equilibrio dell'IMU sul pos-

sesso, senza prevedere il rinvio ad ulteriori atti normativi. Per quanto attiene alla tassa di soggiorno, osserva che essa dovrà comunque necessariamente mantenere la forma di una tassa di scopo, come richiesto dalla legge n. 42 del 2009, e quindi i relativi proventi dovranno essere destinati non tanto alla spesa corrente degli enti territoriali interessati, ma a specifici interventi. Segnala, altresì, che – con riferimento alla richiesta di un quadro più dettagliato del fondo perequativo e delle sue modalità di finanziamento – si è innanzitutto previsto una minore ampiezza temporale e dimensionale della disciplina transitoria. Osserva, inoltre, che – contrariamente a quanto a volte si afferma sulla stampa – il sistema previsto assicura un'adeguata perequazione a carattere verticale, che assumerà come riferimento i fabbisogni *standard*. Nell'assicurare che verranno svolti i necessari approfondimenti sulla base imponibile e sul gettito dell'IMUP, segnala altresì che non è possibile affrontare in questa sede le tematiche connesse alla disciplina della TARSU e della TIA, ma comunque si intende porre già in questo decreto alcuni paletti da rispettare in sede di definizione della nuova normativa in materia. Per quanto attiene alla richiesta di forme di sostegno alle forme associative tra comuni, ritiene che nell'attuazione della delega non possa non tenersi conto della circostanza che il decreto-legge n. 78 del 2010 ha reso obbligatorio per i comuni di minori dimensioni il ricorso all'esercizio associato delle funzioni fondamentali e che disposizioni attuative di tale normativa sono state di recente adottate dal Ministro dell'interno. Per quanto attiene ai tempi dell'esame dello schema, fa presente che l'eventuale integrazione della proposta di parere sarà accompagnata da una nuova relazione tecnica, acquisita la quale la Commissione bilancio disporrà di tutti gli elementi necessari ai fini dell'espressione del proprio parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che è stata depositata agli atti della Commissione la relazione tecnica relativa

al testo come risulterebbe a seguito delle condizioni contenute nella proposta di parere presentata in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Fa presente che nel caso di ulteriori modifiche, sarebbe necessario un aggiornamento della medesima e ritiene che la Commissione potrà, alla luce di quanto affermato dal Ministro Calderoli, proseguire l'esame del testo la prossima settimana.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che l'Italia dei Valori ha votato a favore della legge n. 42 del 2009 essenzialmente per tre ragioni: in primo luogo per garantire una reale autonomia degli enti locali, in secondo luogo per la prospettata riduzione della pressione fiscale e quindi per realizzare un maggiore e più immediato controllo delle scelte degli amministratori locali da parte dei cittadini elettori. Ritiene che tali ragioni, alla base dell'atteggiamento favorevole dell'Italia dei Valori sulla legge di delega, non si riscontrino nel testo all'esame della Commissione. Rileva in particolare che l'autonomia comunale è limitata, sostanzialmente, alla tassa di soggiorno, mentre si prevede una centralizzazione delle altre aliquote. Osserva inoltre che il sistema delineato, incentrato sulla tassazione delle seconde case, finirà per riguardare soggetti non residenti nel comune e quindi non garantirà l'auspicato controllo degli elettori sull'amministrazione locale. Ritiene inoltre sbagliata l'introduzione di una tassa di soggiorno, che avrà, a suo avviso, l'effetto di deprimere il turismo, che dovrebbe essere considerato una risorsa strategica su cui puntare per favorire la ripresa economica. Evidenzia quindi che il testo proposto comporterà anche un aumento della pressione fiscale, come emergerebbe anche dalla relazione tecnica. Per tali ragioni, avverte che non vi potrà essere un voto favorevole dell'Italia dei Valori in assenza di modificazioni al testo. Sottolinea, inoltre, come occorra fare attenzione ad evitare di introdurre una nuova definizione per di abitazione principale rispetto a quelle in vigore con riferimento alla detrazione per gli interessi

passivi ed alle imposte sui trasferimenti immobiliari. Chiede quindi al Governo di svolgere un ulteriore approfondimento.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti in ordine alle stime contenute nella relazione tecnica con riferimento al gettito della cosiddetta cedolare secca sulle locazioni. In proposito, osserva infatti che la relazione richiama i dati contenuti nella pubblicazione « Gli immobili in Italia » predisposta dal Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia del territorio, secondo i quali, su un totale di 30 milioni di immobili, solo 2,7 milioni di abitazioni risultano locate mentre 4,2 milioni di abitazioni risultano a disposizione dei proprietari. In proposito, segnala tuttavia che molte delle abitazioni a disposizione site nei piccoli centri non sono oggetto di contratti di locazione non denunciati, ma sono effettivamente nella disponibilità dei proprietari, residenti altrove, che le utilizzano come seconde case. Ritiene, pertanto, che debba verificarsi se sia tenuto conto di questa peculiarità nelle stime relative all'emersione formulate dalla relazione tecnica, che ipotizza una emersione della base imponibile rispetto agli immobili tenuti a disposizione pari al 15 per cento nel primo anno, al 25 per cento nel secondo anno e al 35 per cento nei due anni successivi. A suo avviso, infatti, se può ipotizzarsi un forte fenomeno elusivo con riferimento agli immobili che risultano a disposizione nei comuni a maggiore tensione abitativa, non altrettanto può dirsi per gli immobili siti nei piccoli centri. Ritiene, quindi, assolutamente imprescindibile un approfondimento in proposito, in quanto le maggiori entrate derivanti dall'emersione della base imponibile garantiscono l'equilibrio finanziario del provvedimento.

Marco CAUSI (PD) ritiene che le modifiche prospettate al testo originariamente depositato in Commissione, non siano sufficienti al fine di fare mutare l'atteggiamento, già illustrato in altre sedute, del Partito Democratico. Osserva che

la relazione tecnica non fornisce un'analisi esaustiva in merito a diverse questioni. In particolare, rileva come manchino i quadri generali, peraltro presenti nella precedente relazione tecnica, i dati relativi alla compartecipazione al gettito IRPEF, sui cui in linea di principio, esprime un avviso favorevole, in ragione della necessità di evitare eccessive sperequazioni territoriali, malgrado non ritenga sufficientemente chiaro se le compensazioni vengano garantite a ciascun comune. Ritiene altresì non chiarito il rapporto con il fondo perequativo. Rileva quindi come manchi nella relazione tecnica una corretta quantificazione dei trasferimenti soppressi e dell'ammontare delle entrate comunali derivati dalle nuove imposte. Chiede quindi al Governo di confermare se vi sia una piena compensazione per gli enti locali. Ritiene inoltre non pienamente convincente la proposta di modifica dell'articolo 1, comma 6, formulata dalla Ragioneria generale dello Stato, di cui condivide la preoccupazione sottostante e fa presente che si richiederebbe la fissazione dell'aliquota di equilibrio per la cedolare secca. Osserva quindi come manchi una misura di compensazione tra gli effetti della cedolare secca sugli affitti e la corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali. Evidenzia come manchino i dati relativi all'impatto del provvedimento sui singoli enti. Ricorda che, in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, il suo gruppo ha proposto un parere alternativo. Osserva quindi che occorrerebbe devolvere ai comuni per intero almeno un tributo, come potrebbe essere, a suo avviso, la cedolare secca.

Francesco BOCCIA (PD), associandosi alle considerazioni del collega Causi, sottolinea l'esigenza di acquisire dal Governo precise indicazioni in ordine alla portata delle disposizioni degli articoli 4 e 5 dello schema. Osserva, infatti, che la compensatività dell'introduzione dell'imposta municipale propria rispetto al gettito delle imposte sostituite non è attualmente verificabile, in quanto essa potrà valutarsi solo

a seguito della fissazione da parte della legge di stabilità della relativa aliquota. Ritiene, pertanto, che l'individuazione dell'aliquota di equilibrio costituisca una condizione essenziale per l'esame del testo dello schema, dal momento che si tratta di un elemento fondamentale per la valutazione del suo impatto finanziario. Segnala, altresì, che specifiche proposte, volte ad introdurre maggiore chiarezza nel testo del provvedimento sono contenute nella proposta di parere presentata presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dal relatore di minoranza, senatore Barbolini.

Il Ministro Roberto CALDEROLI ritiene interessante lo spunto fornito dall'onorevole Nannicini in ordine alla localizzazione degli immobili fantasma. In proposito, rileva che occorre tenere conto delle dimensioni degli enti in cui tali immobili sono allocati. Fa quindi presente che le osservazioni svolte dall'onorevole Causi saranno trasmesse al Ministero dell'economia per svolgere ulteriori approfondimenti. Con riferimento alla compartecipazione al gettito IRPEF, rileva che, pur in mancanza di uno studio analitico dell'impatto su ciascun comune, difficilmente realizzabile in pochi giorni, saranno forniti ulteriori dati, confermando comunque la volontà del Governo di mettere in chiaro l'aliquota di equilibrio delle nuove imposte. Precisa che, malgrado vi fosse l'intenzione di concedere la totalità del gettito derivante dalla cedolare secca, a fronte della soppressione della compartecipazione al 30 per cento delle imposte sui trasferimenti immobiliari, tale strada non è stata percorsa in ragione dell'opportunità di studiare meglio gli effetti della nuova cedolare secca, evitando sperequazioni tra i diversi comuni. In linea di principio, evidenzia come sia opportuno trasferire agli enti locali il comparto della tassazione relativa agli immobili. Con riferimento ai rilievi formulati dall'onorevole Borghesi, ritiene che occorra distinguere l'autonomia finanziaria da quella impositiva e che il Governo non intende favorire un

aumento della pressione fiscale. Sottolinea come la riforma del passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni *standard* comporterà una riduzione delle spese e quindi una riduzione della pressione fiscale. Sottolinea inoltre come sarà rimessa all'autonomia comunale la determinazione delle aliquote nell'ambito dei limiti fissati a livello statale e come l'IMU sulle abitazioni secondarie sarà caratterizzata dalla massima flessibilità di applicazione rimessa all'autonomia comunale. Con riferimento alla tassa di soggiorno, evidenzia come essa avrà una natura essenzialmente di tassa di scopo con la quale non si potrà finanziare la spesa corrente e comunque sarà rimessa all'autonomia dei comuni. Osserva infine come dalle misure proposte nel testo all'esame della Commissione deriverà un significativo aumento dei volumi finanziari rimessi all'autonomia comunale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.15.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

C. 3921 Giancarlo Giorgetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato per giovedì 27 dicembre alle ore 18, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 16.15.

DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3996-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative 2.50 e 5.50 delle Commissioni.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, fa presente che l'emendamento 2.50 delle Commissioni riprende sostanzialmente il contenuto di una delle condizioni formulate con riferimento al testo, introducendo tuttavia una integrazione di carattere formale, volta a coordinare la clausola di copertura finale contenuta nell'articolo 8 con le modifiche introdotte all'articolo 2, comma 6. Ritiene, quindi, che la proposta emendativa non presenti profili finanziari problematici. Segnala, poi, che l'emendamento 5.50 delle Commissioni è volto a

consentire il riconoscimento della posizione di aspettativa per stato di prigionia a causa dell'impegno in missioni internazionali anche per eventi antecedenti all'anno 1998, verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 1982. In proposito, segnala che l'emendamento è volto a sanare un'ingiustificata disparità di trattamento a danno dei militari che si sono trovati in situazioni di prigionia nel periodo considerato dalla proposta emendativa, con particolare riferimento ai due ufficiali dell'aeronautica militare catturati durante la missione « *Desert storm* » in Iraq nel gennaio 1991. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che dalla proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli interessati, durante il periodo di prigionia, hanno, comunque, già percepito il trattamento economico spettante.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che le proposte emendative non presentino profili finanziari critici.

Marcello DE ANGELIS (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative 2.50 e 5.50, riferite al disegno di legge C. 3996-A, di conversione del decreto-legge n. 228 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

NULLA OSTA ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.25.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della dottoressa Marina Cicchetti, Responsabile dell'Ufficio controlli societari della CONSOB, nell'ambito dell'esame del Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo) 54

SEDE CONSULTIVA:

Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 ed abbinate (Parere alla X Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 54

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 gennaio 2011.

Audizione della dottoressa Marina Cicchetti, Responsabile dell'Ufficio controlli societari della CONSOB, nell'ambito dell'esame del Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 12.35.

Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 ed abbinate.
(Parere alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla X Commissione Attività produttive, il testo unificato delle proposte di legge C. 2172 Saglia e abbinate, recante disposizioni in materia di commercializzazione del metano per autotrazione.

L'articolo 1 definisce, al comma 1, le finalità dell'intervento legislativo, la quale intende incentivare l'impiego del metano da autotrazione, in particolare nelle grandi

aree metropolitane, nelle aree individuate alle regioni e sulla rete autostradale, per il ridotto impatto ambientale.

Il comma 2 riconosce al metano per autotrazione la caratteristica merceologica di carburante.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini utilizzati dal provvedimento.

L'articolo 3 reca alcune norme volte a razionalizzare ed incrementare la rete degli impianti di distribuzione del metano, del biometano e del GPL.

In particolare, il comma 1 prevede che agli impianti di distribuzione di metano per autotrazione si applichino le disposizioni in materia di liberalizzazione nel settore della distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 1998 (si tratta, in sostanza delle norme che hanno sancito il passaggio dal previgente regime concessorio ad un regime di semplice autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti, subordinando tale autorizzazione, tra l'altro, alla verifica della conformità alle prescrizioni fiscali), nonché quelle di cui all'articolo 83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, che stabiliscono il divieto di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti alla chiusura di impianti esistenti ovvero al rispetto di contingenti numerici o di distanze minime.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il compito di individuare criteri e modalità per l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione di metano e di GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano, per l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multi prodotto, per la trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali insistenti in aree urbane, da dismettere in impianti di distribuzione di metano.

La disposizione specifica che tali previsioni dovranno rispettare gli standard di sicurezza e la normativa tecnica vigente a livello comunitario.

In merito alla previsione del comma 2, atteso che il metano ed il GPL risultano sottoposti allo specifico regime tributario dell'accisa, segnala l'opportunità che il predetto decreto ministeriale sia adottato anche con il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentita la Conferenza unificata, il compito di stabilire i principi generali per l'attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione di metano.

La disposizione specifica che i predetti piani devono prevedere: l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa; l'obbligo di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale, che prevedono punti di rifornimento a metano; la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e per l'adeguamento di quelli esistenti.

Il comma 4 stabilisce, al fine di incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione di metano, che le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarate di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.

Ai sensi del comma 5, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, l'adeguamento e l'aggiornamento dei codici di rete, vale a dire dei codici contenenti regole e modalità per la gestione e per il funzionamento delle reti di trasporto e di distribuzione del metano, predisposti dalle aziende che esercitano tali attività e approvati dall'Autorità per l'energia elettrica.

Il provvedimento dell'Autorità deve stabilire specifici criteri relativi alle modalità di trasporto e all'accesso allo stoccaggio sia fisico che virtuale del metano per autotrazione, nonché prevedere, per ogni singolo impianto, l'adeguamento automatico della capacità di trasporto in aumento

o in diminuzione a decorrere dal mese successivo a quello del prelievo, eliminando le penali per esubero di capacità giornaliera e volume annuale, quando previsto dai codici di rete della condotta di allacciamenti.

Il comma 6 prevede, sempre per promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per autotrazione anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, che i Piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti contemplino la possibilità, per i comuni, di autorizzare con *iter* semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione/riforamento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas.

La disposizione specifica che i predetti Piani prevedono l'installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa e più in generale l'obbligo, nel rispetto dell'autonomia di regioni ed enti locali, di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale.

Il comma 7 stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determini le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale.

L'articolo 5 introduce alcuni incentivi alla ricerca nel settore del metano per autotrazione, istituendo innanzitutto, al comma 1, un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il quale finanzia un piano di incentivi per garantire lo sviluppo e la sperimentazione di nuove forme di distribuzione e di tecnologie che promuovono l'uso del metano per autotrazione, anche come fonte rinnovabile; inoltre, il fondo è volto ad implementare le nuove tecnologie motoristiche che assicurano la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti.

La disposizione prevede che siano in particolare incentivati i progetti relativi al miglioramento dell'efficienza dei veicoli alimentati a metano, allo sviluppo dei sistemi volti all'utilizzazione del biometano, allo sviluppo dell'utilizzo di miscele

composte da metano e da idrogeno ed allo sviluppo di sistemi volti all'utilizzazione del GNL (metano liquido) nei trasporti pesanti.

Il comma 2 individua le modalità di copertura degli oneri finanziari recati dal comma 1, quantificati in 1 milione di euro, cui si provvede, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, attraverso parziale utilizzo delle economie di spesa derivanti dalla revoca totale o parziale delle agevolazioni per lo sviluppo delle aree depresse del Mezzogiorno (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992), contemplata dall'articolo 1, comma 554, della legge n. 244 del 2007, per la parte in cui tali economie non sono destinate alle altre finalità indicate dallo stesso comma 554 (programma nazionale per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; costituzione dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale; agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di *start up*; interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a poli di innovazione).

Il comma 2 destina inoltre a copertura degli oneri di cui al comma 1 anche le maggiori entrate derivanti dal contributo sul metano erogato, istituito dal comma 3 dell'articolo.

Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 3, ai sensi del quale, come accennato in precedenza, i soggetti che forniscono gas metano ai gestori degli impianti di distribuzione stradale sono tenuti a versare un contributo proporzionale alle quantità di metano erogate, allo scopo di garantire la sicurezza nell'uso delle bombole utilizzate sui veicoli come serbatoi per il metano. Il contributo è versato sul fondo istituito dal comma 1 dell'articolo.

L'ultimo periodo del comma prevede che al predetto contributo sono assoggettati anche i proprietari di « carri bombo-

lai» destinati al trasporto del metano, in misura proporzionale al numero e al tipo di bombole su di essi installate.

La disposizione specifica che tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla vendita del metano.

A tale proposito, evidenzia l'esigenza di specificare meglio la portata di tale ultima previsione sotto il profilo tributario. Non risulta infatti chiaro se la dizione «a tutti gli effetti» si riferisca al fatto che tale contributo deve intendersi incorporato nel prezzo di cessione del metano, e pertanto compreso nella base imponibile della cessione di metano a fini IVA.

Appare inoltre opportuno chiarire se la previsione di inerenza intenda sancire, per i soggetti tenuti al pagamento del contributo, la deducibilità del relativo importo dal reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Sempre in merito alla disposizione di cui al comma 3, segnala, in generale, l'opportunità di definire la disciplina attuativa relativa al contributo, ad esempio per quanto riguarda le modalità di computo, dichiarazione, riscossione e versamento del contributo stesso, nonché in materia di controlli e di regime sanzionatorio, eventualmente prevedendo a tal fine il rinvio a norme già vigenti, ovvero l'emanazione di uno specifico atto di normativa secondaria.

In proposito, ricorda che l'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 145 del 1990 già prevedono, a carico dei i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione, nonché a carico dei proprietari di «carri bombolai» destinati al trasporto di gas metano, un contributo proporzionale alle quantità di gas per uso autotrazione fornito alle stazioni stesse, ovvero al numero ed al tipo delle bombole installate sui predetti carri; tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla attività di vendita del gas metano per autotrazione.

L'articolo 6 istituisce, al comma 1, la Cassa per la gestione del metano per autotrazione, alla quale sono demandate le funzioni di determinare l'ammontare del contributo istituito dall'articolo 5, comma 3, nonché di provvedere, anche mediante convenzioni o contratti di servizio con soggetti pubblici e privati, alla punzonatura delle bombole serbatoio, alla loro verifica periodica e alla loro sostituzione in caso di evidente usura delle stesse.

La Cassa trasmette annualmente al Ministro dello sviluppo economico il rendiconto annuale delle attività svolte.

Ai sensi del comma 2, la Cassa è amministrata da un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e composto da cinque membri: un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dei venditori di metano e un rappresentante dei proprietari degli impianti di distribuzione.

Il decreto di nomina dei componenti designa anche il presidente del Comitato, che è scelto tra i rappresentanti della pubblica amministrazione, e definisce inoltre, ai sensi del comma 3, i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa.

L'articolo 7 abroga la legge n. 640 del 1950 (recante la disciplina delle bombole per metano), la già citata legge n. 145 del 1990, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 1991 (recante il regolamento di esecuzione delle sopra richiamate leggi n. 640 e n. 145).

Si riserva di formulare una proposta di parere sul provvedimento all'esito del dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del settore, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3428, recante Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche 58

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 58

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e abbinata (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 58

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 59

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 gennaio 2011.

Audizione di rappresentanti del settore, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3428, recante Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 gennaio 2011 — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.25.

Sui lavori della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, comunica di aver fatto pervenire, in data 19 gennaio

2011, al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Rocco Crimi, anche a nome della Commissione, le più sentite condoglianze per il grave lutto che l'ha colpito con la scomparsa improvvisa della madre.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

Testo unificato C. 2184 Boffa e abbinata.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in titolo, rinviato nella seduta del 21 settembre 2010.

Massimo PARISI (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica (Testo unificato C. 2184 Boffa e abbinata).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2184 e abbinata, in materia di sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica;

tenuto conto che l'articolo 5 non prevede il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR), nella definizione delle linee guida per la concessione dei finanziamenti, che sono adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-regioni, a fronte di una specifica attività di ricerca prevista nella materia di intervento normativo che coinvolge soprattutto le università;

rilevato altresì che l'articolo 6 del provvedimento in esame, nell'istituire un apposito comitato di gestione del Fondo per la valutazione annuale delle richieste di finanziamento e la definizione di una graduatoria di priorità ai fini della ripartizione della dotazione del medesimo Fondo, non contempla la rappresentanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al pari del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

considerato che le università e gli enti di ricerca, inoltre, in quanto possibili soggetti beneficiari dei finanziamenti, sarebbero tenuti, in base all'articolo 7 del provvedimento, a trasmettere la rendicontazione

delle attività svolte, delle spese sostenute e dei risultati conseguiti soltanto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

evidenziato che, a fronte del mancato coinvolgimento del MIUR in tutto il processo decisionale, è invece prevista la parziale copertura del Fondo in questione, per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a carico del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dallo stesso dicastero, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998;

tenuto conto che il Fondo di finanziamento degli enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR, ha già subito riduzioni consistenti, a seguito di misure finanziarie di carattere generale, per cui lo spostamento delle risorse dal fondo enti di ricerca di pertinenza del MIUR all'istituendo fondo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti avverrebbe senza un contestuale coinvolgimento del MIUR nel processo decisionale relativo all'attribuzione dei finanziamenti, nonostante le università e gli enti di ricerca siano ricompresi fra i soggetti beneficiari;

rilevato, in ogni caso, che la riduzione del Fondo enti di ricerca appare non condivisibile, visto anche che dal 2011, per effetto dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, di riordino degli enti di ricerca, una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo enti di ricerca, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti di ricerca degli enti, per

promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca, nonché migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « del mare » inserire le seguenti: « e

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

2) all'articolo 6, comma 2, sostituire la lettera *c)* con le seguenti: « *c)* due nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; *c)-bis* uno nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

3) sopprimere l'articolo 9, comma 1, lettera *b)*.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del consigliere Massimiliano Atelli a presidente del Consorzio dell'Adda. Nomina n. 91 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) ...	61
Proposta di nomina del dottor Alessandro Folli a presidente del Consorzio del Ticino. Nomina n. 92 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	62
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Atto n. 308 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>)	63
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	63
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	63
ALLEGATO (Proposta di rilievi)	65

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.

Proposta di nomina del consigliere Massimiliano Atelli a presidente del Consorzio dell'Adda.

Nomina n. 91.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata da espri-

mere il prescritto parere sulla proposta di nomina del consigliere Massimiliano Atelli a presidente del Consorzio dell'Adda.

Al riguardo, fa presente che il Consorzio, sulla base del Regio Decreto n. 2010 del 21 novembre 1938, provvede alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como (diga di Olginate – Lecco) nonché alla ripartizione dei deflussi fra le utenze irrigue ed idroelettriche consorziate. Ricorda, inoltre, che il Consorzio è stato confermato ente pubblico non economico, vigilato dal Ministero dei Lavori pubblici (oggi dal Ministero dell'Ambiente) con decreto del Presidente della Repubblica n. 532 del 1° aprile 1978 attuativo della legge n. 70 del 1975.

Ciò premesso, e valutata la delicatezza delle funzioni attribuite al Consorzio dell'Adda, ritiene che la designazione del consigliere Atelli a presidente dell'ente sia pienamente condivisibile alla luce del *curriculum* allegato alla proposta di nomina, dal quale risulta la indiscutibile competenza del designato nel settore amministrativo. Considerati altresì gli incarichi ricoperti nel settore ambientale, fa notare come le competenze unite alle esperienze maturate siano garanzia di un buon esercizio da parte del consigliere Atelli delle funzioni di presidente del Consorzio dell'Adda, e precisamente della importante funzione di sintesi fra le esigenze di salvaguardia ambientale e quelle di sviluppo sostenibile delle attività economiche. Formula quindi una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in questione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), presa visione del *curriculum* allegato alla proposta di nomina, chiede se non appaiano meritevoli di approfondimento i profili relativi al rapporto esistente fra l'esercizio attuale, da parte del designato, della professione di magistrato della Corte dei Conti presso la sede di Milano e lo svolgimento della funzione di presidente del Consorzio dell'Adda.

Alessandro BRATTI (PD), in aggiunta a quanto richiesto dal deputato Piffari, ritiene che sarebbe utile acquisire elementi anche in ordine al compenso spettante al Presidente del Consorzio dell'Adda, per escludere il ripetersi di casi come quello del Capo della Segreteria tecnica del Ministro dell'ambiente che hanno suscitato nei mesi scorsi riserve e preoccupazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara che sarà sua cura rappresentare al Ministero dell'ambiente le richieste di chiarimento formulate dai colleghi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, con la votazione sulla proposta di parere presentata, alla seduta di domani, 26 gennaio.

Proposta di nomina del dottor Alessandro Folli a presidente del Consorzio del Ticino.

Nomina n. 92.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, osserva, preliminarmente, che la Commissione è chiamata da esprimere il prescritto parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – sulla proposta di nomina del dottor Alessandro Folli a presidente del Consorzio del Ticino.

Fa presente che il Consorzio del Ticino, che ha competenze in ordine alla regolazione del deflusso delle acque del Lago Maggiore, in particolare a beneficio dei consorzi di irrigazione Ex Sesia e Villoresi, nonché degli impianti idroelettrici di proprietà della società Enel Power presenti a valle del Lago Maggiore, riveste un ruolo di primaria importanza ai fini dello svolgimento delle attività economiche in vaste aree delle regioni Piemonte e Lombardia.

Ciò premesso, ritiene che la designazione di Alessandro Folli a presidente del Consorzio sia pienamente condivisibile, considerato il suo radicamento nel territorio su cui insiste il Consorzio del Ticino e viste le numerose esperienze da lui maturate nel settore ambientale, con particolare riferimento al settore dell'acqua, oltre che nel settore dello sviluppo economico e della promozione e dello sviluppo del territorio.

Considerato quindi che il designato ha le prerogative necessarie per svolgere adeguatamente le funzioni di presidente di un Consorzio che deve assicurare un adeguato rispetto dei diversi interessi dei soggetti utenti del Consorzio medesimo, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in questione.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che, anche nel caso della nomina in questione, sia opportuno assumere elementi di conoscenza in ordine al compenso spettante

alla persona nominata alla presidenza del Consorzio. In ragione di quanto emerge dalla lettura del *curriculum* allegato alla proposta di nomina, esprime inoltre talune perplessità sull'adeguatezza delle competenze professionali del designato, che risulta in possesso del diploma di ragioniere, in rapporto alla complessità, anche sotto il profilo tecnico, dei compiti e delle funzioni del presidente del Consorzio.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara di condividere pienamente le considerazioni appena svolte dal collega Benamati.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, assicura anche per la proposta di nomina in questione che sarà sua cura rappresentare al Ministero dell'ambiente la richiesta di chiarimento formulata dal collega Benamati. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, con la votazione sulla proposta di parere presentata, alla seduta di domani, 26 gennaio.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Atto n. 308.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 307.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2011.

Franco STRADELLA (Pdl), *relatore*, nel far presente che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata, assicura che sarà sua cura predisporre una proposta di parere sul provvedimento in esame non appena sarà arrivato il citato atto della Conferenza unificata.

Carmen MOTTA (PD), nel dichiararsi d'accordo con quanto affermato dal relatore, esprime l'auspicio che il contributo portato dal Partito Democratico alla discussione sul provvedimento in esame possa essere valutato positivamente dal relatore, anche ai fini della condivisione del contenuto della proposta di parere che egli si accinge a presentare.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 18 gennaio 2011.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, presenta una proposta di rilievi (*vedi allegato*) che tiene conto anche della dialettica avviata su tale provvedimento con le forze politiche di opposizione e i rappresentanti del mondo delle autonomie locali. Ritiene, altresì, che sia opportuno che la Commissione proceda nella seduta di domani alla deliberazione dei rilievi sul provvedimento in esame.

Alessandro BRATTI (PD,) nel riservarsi di esprimere domani le proprie considerazioni sulla proposta di rilievi presentata dal relatore, eventualmente presentando proposte modificative e integrative della proposta stessa, sottolinea l'importanza del passaggio dall'applicazione della TARSU alla TIA per il finanziamento dei servizi locali di gestione del ciclo dei

rifiuti. Sotto questo profilo, manifesta forti perplessità sulle ipotesi di modifica al testo in esame in discussione presso la Commissione parlamentare sul federalismo fiscale, giacché ritiene che tali ipotesi compromettano gravemente la corretta applicazione del principio fondamentale del « chi inquina paga » dal quale, ad esempio, discende la previsione di specifiche agevolazioni tributarie a favore degli enti locali e dei cittadini che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, 26 gennaio.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).**PROPOSTA DI RILIEVI**

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

ritenuto che:

il federalismo fiscale municipale consentirà di garantire un'effettiva ed equilibrata autonomia fiscale ai comuni, assicurando finalmente una concreta responsabilizzazione degli amministratori locali, con misure premiali per quelli virtuosi e sanzioni per coloro che non raggiungono gli obiettivi;

in tale quadro il federalismo municipale consentirà agli amministratori di garantire un adeguato livello dei servizi ai cittadini, divenendo così condizione per lo sviluppo di politiche di governo del territorio sostenibili, per una più trasparente gestione degli oneri di urbanizzazione, per il conseguimento dell'obiettivo strategico di una riduzione del consumo del suolo;

considerata la necessità di un intervento di modifica delle disposizioni sulla cedolare secca tale da garantire che la nuova disciplina sia improntata ad una

maggior equità sociale e sia in grado di tutelare in maniera equilibrata, non solo le esigenze dei proprietari, ma anche quelle degli inquilini degli immobili concessi in locazione, con particolare attenzione anche alle locazioni a canone concordato;

rilevata l'opportunità di procedere ad un riordino dell'imposta di scopo e dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, in modo da costruire un sistema che risponda a criteri di equità e di efficacia nella gestione del servizio;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:

1) si valuti l'opportunità di una modulazione dell'aliquota della cedolare secca sui redditi da locazione immobiliare di immobili ad uso abitativo, in modo da garantire equità e sostenibilità al settore del mercato immobiliare, anche prevedendo un'aliquota agevolata per i contratti a canone concordato;

2) si valuti l'opportunità di prevedere con successivo provvedimento modalità per il riordino dell'imposta di scopo e dei prelievi sui rifiuti solidi urbani.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) . 66

RISOLUZIONI:

7-00391 Vico: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale.

7-00424 Abrignani: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale.

7-00432 Torazzi: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00104*) 71

ALLEGATO (*Testo unificato approvato dalla Commissione*) 72

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Atto n. 322.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire la direttiva 2009/48/CE che stabilisce le norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nell'Unione euro-

pea, in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 36 della legge comunitaria 2009 (L. 96 del 2010).

La nuova direttiva sostituisce la precedente dir. 88/378/CEE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 313 del 1991, la cui revisione si è resa necessaria a seguito dell'individuazione, negli ultimi anni, di alcune carenze.

I principali scopi di tale revisione si possono così riassumere: aggiornamento ed integrazione dei requisiti di sicurezza; chiarimenti in merito al campo di applicazione; rafforzamento dell'attività di vigilanza; adeguamento al quadro normativo UE in materia di commercializzazione dei prodotti.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 35 articoli e di 5 allegati.

L'ambito di applicazione della nuova direttiva è definito dall'articolo 2. Vi rientrano i giocattoli quali « prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni ».

La direttiva definisce i requisiti di sicurezza dei giocattoli in materia di proprietà fisico-meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, elettriche, nonché di igiene e radioattività (allegato II recante « Requisiti particolari di sicurezza »).

La direttiva 2009/48/CE presenta numerosi aspetti innovativi. Tra le principali novità relative all'aggiornamento e al completamento dei requisiti di sicurezza per fronteggiare nuove problematiche connesse al progresso tecnologico, si segnala la particolare attenzione all'impiego delle sostanze chimiche presenti nei giocattoli, che devono essere conformi alla normativa comunitaria sui prodotti chimici (compreso il Reg. n. 1907/2006 – REACH) e l'introduzione di norme specifiche per le sostanze pericolose, in particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), nonché per le sostanze allergeniche e taluni metalli, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati dalla presenza di tali sostanze nei giocattoli.

La revisione concerne anche le proprietà elettriche e fisico-meccaniche dei giocattoli, che per poter essere posti in commercio dovranno essere realizzati in modo di prevenire il rischio di asfissia che dovrà essere scongiurato indistintamente per tutti i piccoli utilizzatori. Sarà infatti vietata la vendita di giocattoli che potenzialmente possano causare soffocamento indipendentemente dall'età.

Inoltre la direttiva integra gli attuali obblighi di chiarezza e leggibilità nelle indicazioni da apporre sui giocattoli con ulteriori precisazioni che evidenzino restrizioni relative agli utilizzatori. Infine nella nuova direttiva sono contenute disposizioni relative ai giocattoli contenuti in prodotti alimentari, per i quali si introduce il nuovo requisito della separazione dall'alimento mediante opportuno imballaggio, nonché il divieto di commercializzazione di giocattoli legati indissolubilmente all'alimento tanto da richiederne il consumo per accedere al giocattolo stesso.

Per quanto concerne il campo di applicazione della direttiva, le novità consi-

stano in un completamento dell'elenco dei prodotti esclusi (tra i quali rientrano in particolare videogiochi e periferiche) e nell'introduzione di nuove definizioni specifiche. Inoltre viene chiarito il rapporto tra la direttiva « giocattoli » e quella relativa alla sicurezza generale dei prodotti (dir. 2001/95/CE, recepita nel nostro ordinamento con il Codice del consumo), che viene considerata complementare rispetto alle legislazioni di settore e che si applica anche ai giocattoli nei casi in cui la direttiva 2009/48 non contenga disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo.

In materia di vigilanza del mercato la nuova direttiva, allineandosi alla citata direttiva 2001/95, rafforza gli obblighi posti in capo alle autorità di controllo nazionale, cui è consentito l'accesso ai locali degli operatori economici e la richiesta di informazioni agli organismi notificati. Si segnala anche l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di assicurare una cooperazione interna tra le proprie autorità preposte alla vigilanza e tra le stesse e quelle degli altri Stati membri e la Commissione.

Ulteriori novità riguardano la documentazione che fabbricanti ed importatori devono tenere a disposizione delle autorità di vigilanza. Si prevede infatti che il fascicolo tecnico in aggiunta alla descrizione della progettazione e fabbricazione contenga anche dati sulle sostanze chimiche inseriti in apposite schede tecniche di sicurezza.

Viene, inoltre, confermata la norma che prevede l'apposizione della marcatura CE e viene introdotto un nuovo obbligo in merito all'apposizione della marcatura CE sull'imballaggio nel caso in cui la marcatura sul giocattolo non sia visibile sull'imballaggio stesso.

Come anticipato, tra i principali elementi di revisione della normativa in materia di sicurezza dei giocattoli rientra l'adeguamento all'evoluzione del quadro normativo generale UE in materia di commercializzazione dei prodotti, conseguente all'entrata in vigore del Reg. (CE) 765/2008, recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per

quanto concerne la commercializzazione dei prodotti, e della decisione n. 768/2008/CE relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento comprendente i « prodotti progettati o destinati in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni ». Elenca, inoltre, tutto ciò che ne resta escluso. I prodotti espressamente non considerati giocattoli sono elencati nell'Allegato I dello schema.

L'articolo 2 reca le definizioni elencate nell'articolo 3 della direttiva.

Gli articoli da 3 a 6 definiscono gli obblighi di tutti gli operatori facenti parte della catena commerciale: fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori.

Tra gli obblighi dei fabbricanti (articolo 3), che garantiscono progettazione e fabbricazione conforme ai requisiti di sicurezza definiti all'articolo 9 e all'Allegato II, rientrano: l'esecuzione della procedura di valutazione; la redazione di una dichiarazione CE di conformità e l'apposizione del marchio CE; la redazione della documentazione tecnica e relativa conservazione per 10 anni; eventuali prove a campione e svolgimento di indagini. Tra le novità introdotte dalla direttiva e recepite nello schema rientra la rintracciabilità dei fabbricanti, che dovranno indicare sul giocattolo (o sull'imballaggio) il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati.

Ai rappresentanti autorizzati (articolo 4) compete l'esecuzione dei compiti specificati nel mandato, nel quale non rientrano l'obbligo di garantire la conformità dei giocattoli e la stesura della scheda tecnica.

Gli importatori (articolo 5), tenuti all'immissione sul mercato di giocattoli conformi, devono assicurarsi della corretta procedura di valutazione della conformità da parte del fabbricante. Inoltre sono tenuti a verificare la predisposizione della documentazione tecnica e l'apposizione della marcatura di conformità sul giocat-

tolo da parte del fabbricante; che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni relative al numero di lotto, alla denominazione della ditta, ecc. Anche per gli importatori è introdotto l'obbligo di rintracciabilità, l'esecuzione di prove a campione, l'adozione di misure correttive, l'informazione e la documentazione sulla conformità in italiano o inglese, oltre alla conservazione per 10 anni della dichiarazione CE di conformità.

In capo ai distributori (articolo 6) sono previsti obblighi precisi, simili a quelli fissati per gli importatori.

L'articolo 7 stabilisce che l'importatore o il distributore che immettano sul mercato giocattoli con il proprio nome o marchio commerciale o apportino modifiche tali da incidere sulla conformità dei giocattoli stessi siano soggetti agli obblighi previsti per i fabbricanti.

L'articolo 8 impone a tutti gli operatori economici l'obbligo di fornire, su richiesta dell'autorità di vigilanza, tutte le informazioni sugli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo o a cui l'abbiano fornito e a conservarle per 10 anni.

L'articolo 9 fissa i requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli, che non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, se utilizzati conformemente alla loro destinazione. È necessario tener conto dell'abilità degli utilizzatori specie se si tratta di bambini di età inferiore a 36 mesi. I requisiti specifici di sicurezza sono contenuti nell'All. II.

L'articolo 10 disciplina le avvertenze per la sicurezza dell'uso, che debbono essere riportate in modo visibile e facilmente leggibile e comprensibile su giocattoli, etichette o imballaggi o eventualmente sulle istruzioni per l'uso che li accompagnano. Per i giocattoli di piccole dimensioni, privi di imballaggio, le avvertenze devono essere apposte sul giocattolo medesimo.

L'articolo 11 prevede la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza per i giocattoli conformi alle norme armoniz-

zate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

Ai sensi dell'articolo 12 spetta al Ministero dello sviluppo economico, qualora ritenga che norme armonizzate non soddisfino pienamente i requisiti di sicurezza fissati dall'articolo 9 e dall'All. II, sottoporre la questione al Comitato di cui all'articolo 5 della dir. 98/34/CE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

L'articolo 13 prevede che la dichiarazione CE di conformità, con la quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo, sia redatta in italiano o in inglese, contenga almeno gli elementi indicati nell'All. III del decreto e sia continuamente aggiornata.

L'articolo 14 prevede l'obbligo di apposizione, in modo visibile e indelebile su tutti i giocattoli immessi in commercio, della marcatura CE, che fa presumere la conformità del giocattolo alle disposizioni del decreto. La marcatura può essere seguita da un pittogramma o altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

Gli articoli da 15 a 18 disciplinano le procedure di valutazione della conformità dei giocattoli.

In primo luogo, si prevede che l'immissione sul mercato dei giocattoli sia preceduta da un'analisi dei pericoli che possono presentare, effettuata dal fabbricante (articolo 15) il quale è tenuto alla valutazione di conformità, secondo determinate procedure (articolo 16). L'esame CE del tipo (articolo 17) viene effettuato da parte di un organismo di valutazione della conformità che valuta, insieme al fabbricante, l'analisi degli eventuali pericoli presentati dal giocattolo, effettuata dal fabbricante stesso. A seguito dell'esame viene rilasciato un certificato che può essere rivisto in qualsiasi momento, se necessario, e comunque ogni 5 anni e che può essere revocato. Ai sensi dell'articolo 18, la documentazione tecnica del prodotto, contenente i dati necessari o i dettagli sugli strumenti utilizzati per garantire la con-

formità del giocattolo ai requisiti richiesti, viene redatta in una lingua ufficiale dell'UE.

L'articolo 19 individua nel Ministero dello sviluppo economico (MiSE) l'autorità competente ad autorizzare e notificare alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità CE che, a loro volta, devono essere previamente accreditati da ACCREDITIA, l'Organismo (unico) nazionale italiano di accreditamento individuato dal DM 22 dicembre 2009, cui compete la valutazione e la vigilanza su detti.

L'articolo 20 disciplina le modalità di rilascio dell'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformità CE, previa presentazione di domanda accompagnata da una descrizione dell'attività di valutazione della conformità e da un certificato di accreditamento attestante la conformità dell'organismo alle prescrizioni dell'articolo 21 dello schema.

L'articolo 21 individua i requisiti richiesti agli organismi di valutazione della conformità per ottenere l'autorizzazione. In particolare all'organismo di valutazione della conformità si richiede terzietà, indipendenza di giudizio, integrità professionale, mancanza di qualsiasi conflitto di competenza, riservatezza, obiettività ed imparzialità nell'attività, competenza tecnica, libertà da qualsiasi pressione e incentivo, capacità di esecuzione diretta o indiretta di qualsiasi compito di valutazione assegnatogli.

L'articolo 22 individua i criteri in base ai quali ad un organismo notificato è consentito di avvalersi di affiliate e subappaltatori, solo con il consenso del cliente. L'organismo si assume la responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate e mantiene a disposizione dell'autorità di notifica i documenti riguardanti le valutazioni da essi eseguite.

L'articolo 23 fissa la procedura di notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, da parte del MiSE, degli organismi di valutazione. Tale procedura prevede l'utilizzo di uno strumento elettronico, NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations), elaborato e ge-

stato dalla Commissione stessa. Il MiSE provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'elenco delle notifiche effettuate e relativi aggiornamenti.

L'articolo 24 disciplina le modifiche riguardanti l'autorizzazione e notifica di un organismo di valutazione (limitazione, sospensione o ritiro), prevedendo che siano comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri da parte del MiSE, cui compete l'adozione di tutte le misure necessarie per garantire che le pratiche del suddetto organismo siano evase da un altro organismo notificato.

L'articolo 25 prevede che in caso di apertura da parte della Commissione europea di indagini nei confronti di un organismo notificato, il MiSE fornisca alla Commissione stessa ogni informazione utile relativa alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione.

Al Ministero spetta anche l'adozione di misure restrittive e correttive che si rendano necessarie a seguito degli accertamenti della Commissione.

L'articolo 26 stabilisce che gli organismi notificati procedano alle valutazioni di conformità in modo da evitare oneri superflui a carico degli operatori economici, tenendo in debito conto le dimensioni e la struttura dell'impresa e le caratteristiche del processo produttivo. Prevede inoltre che detti organismi svolgano attività di controllo sul rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza nonché di monitoraggio della conformità successivo al rilascio del certificato di esame CE del tipo, chiedendo l'adozione di misure correttive da parte dei fabbricanti e, all'occorrenza, provvedendo alla sospensione o al ritiro del certificato medesimo.

L'articolo 27 stabilisce obblighi di informazione a carico degli organismi notificati verso il MiSE, con riferimento, tra l'altro, al rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati d'esame CE, nonché su circostanze che possano incidere sulle condizioni della notifica. È previsto anche un flusso informativo tra organismi notificati sulle questioni relative alle valutazioni di conformità.

L'articolo 28 consente all'autorità di vigilanza del mercato di richiedere agli organismi notificati informazioni relative ad attestati rilasciati, ritirati o rifiutati, nonché di dare istruzioni ai medesimi organismi per il ritiro dell'attestato di esame CE del tipo qualora riscontri che un giocattolo non sia conforme ai requisiti prescritti.

L'articolo 29 individua le autorità nazionali di vigilanza preposte al controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del decreto. Si tratta del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, limitatamente agli aspetti di specifica competenza, e dell'Agenzia delle dogane, che svolge il controllo alle frontiere esterne. L'articolo individua altresì gli enti cui dette amministrazioni si avvalgono per espletare i propri controlli: le Camere di commercio e la Guardia di Finanza che collaborano con il MiSE; il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute e l'Istituto superiore di sanità che collaborano con il Ministero della salute.

L'articolo 30 disciplina la sorveglianza del mercato effettuata in conformità agli articoli 15-29 del Reg. (CE) n. 765/2008, individuando le tipologie di controlli e i provvedimenti restrittivi che possono essere emanati dall'autorità di vigilanza. In caso di rischio per la sicurezza e per la salute delle persone o in caso di mancanza contemporanea di marcatura CE e di documentazione tecnica, si dispone il divieto di immissione o circolazione nel mercato e il ritiro o il richiamo dal mercato.

L'articolo 31 delinea il regime sanzionatorio, nel rispetto dei criteri di delega previsti dalla legge comunitaria e dell'articolo 51 della direttiva, che prevede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Per le condotte più gravi relative all'immissione di prodotti in grado di pregiudicare la sicurezza dei consumatori sono previste sanzioni di natura penale che contemplano l'arresto da sei mesi ad un anno e un'ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro in caso di inottemperanza da parte degli operatori economici a misure restrittive dell'autorità di vigilanza.

za; l'arresto fino ad un anno e un'amenda da 10 mila euro a 50 mila euro per il produttore per il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza. Per le altre violazioni sono previste sanzioni di carattere amministrativo oscillanti tra i 1.500 (limite edittale minimo) e i 40 mila euro (limite edittale massimo), irrogate dalla Camera di commercio competente per territorio.

L'articolo 32 dispone che l'aggiornamento e la modifica degli allegati al decreto legislativo, derivanti da modifica della disciplina UE, saranno effettuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 11 della L. 11/2005.

L'articolo 33 disciplina tempi e modalità dell'abrogazione della normativa vigente.

L'articolo 34, in materia di regime transitorio, prevede l'autorizzazione in via provvisoria da parte del MiSE degli organismi di valutazione che presentano domanda di autorizzazione, previo accertamento del possesso dei requisiti indicati all'articolo 21 e con l'obbligo di ottenere l'accreditamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di recepimento.

L'articolo 35, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Raffaello VIGNALI (Pdl) chiede se sia possibile avere il testo a fronte della direttiva 2009/48/CE e dello schema di decreto legislativo in esame.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, assicura che nella prossima seduta sarà distribuito il materiale richiesto dal deputato Vignali.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

RISOLUZIONI

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00391 Vico: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale.

7-00424 Abrignani: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale.

7-00432 Torazzi: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00104).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 19 gennaio 2011.

Alberto TORAZZI (LNP) illustra il testo unificato delle risoluzioni in titolo, concordato con i colleghi firmatari delle altre risoluzioni, per la cui elaborazione si è tenuto anche conto delle indicazioni fornite nella scorsa seduta dal rappresentante del Governo (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA accoglie tutti gli impegni contenuti nel dispositivo del nuovo testo unificato.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva il testo unificato delle risoluzioni in titolo, che assume il numero 8-00104.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00391 Vico: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale.

Risoluzione n. 7-00424 Abrignani: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale.

Risoluzione n. 7-00432 Torazzi: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale.

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

premessi che:

l'industria cantieristica non è stata risparmiata dalla crisi economica mondiale che ha colpito anche l'economia reale del nostro Paese;

gli effetti della crisi sono nei numeri registrati dal settore negli ultimi anni; nel 2009, infatti, si è verificata una riduzione della domanda armatoriale pari all'80 per cento rispetto al 2008, determinando l'aumento a livello europeo del ricorso a licenziamenti e ammortizzatori sociali;

il settore è strategico per l'economia del Paese e rappresenta un importante polo di occupazione. I lavoratori della cantieristica navale pubblica sono circa 20 mila, di cui 9.000 impiegati nei cinque stabilimenti Fincantieri di Genova, Napoli, Palermo, Monfalcone Castellammare, e nell'indotto;

in questo contesto la notizia, apparsa sulla stampa, dell'esistenza di uno piano industriale che preveda la ristrutturazione di alcuni cantieri, fondata su tagli produttivi ed occupazionali, ha contribuito a creare un clima di tensione ed incertezza;

secondo notizie, anche i cantieri di Monfalcone, Marghera ed Ancona, sembrano interessati da un drastico piano di ridimensionamento, che se confermato danneggerebbe l'economia di questi territori; tali scelte, come denunciato dalle stesse organizzazioni sindacali, non trovano però riscontro nel portafoglio ordini della società, dal momento che in alcuni siti, come a Monfalcone, sono state confermate nuove commesse ad aziende esterne;

anche a livello europeo il settore della cantieristica è interessato da un consistente piano di ridimensionamento; le strategie adottate dall'Unione europea per affrontare la crisi di settore, con particolare riferimento al comparto dei traghetti, potrebbero favorire nuovi investimenti con ricadute positive sull'intero comparto;

ai fini del rilancio del settore sarebbe opportuno un adeguamento infrastrutturale dei siti produttivi di Fincantieri, coinvolgendo le Regioni e gli enti locali nella definizione degli investimenti necessari alla realizzazione delle infrastrutture ed in particolare al miglioramento delle infrastrutture di accesso ad alcuni cantieri come quello di Sestri Levante;

il Governo ha affrontato le problematiche relative alla crisi della cantieri-

stica navale italiana attraverso la promozione dell'accordo sottoscritto il 18 dicembre 2009 tra Ministero dello sviluppo economico, Fincantieri e istituzioni locali interessate, per il rilancio delle commesse pubbliche e la ristrutturazione in senso efficientistico dei cantieri in Italia;

è necessario che il Governo si attivi per portare avanti gli impegni assunti, individuando le politiche e gli strumenti di difesa e di sostegno della cantieristica navale italiana che si rendano necessari per mantenere inalterati gli attuali livelli produttivi ed occupazionali dei cantieri italiani:

impegna il Governo:

a garantire nel settore navalmeccanico il pieno rispetto degli impegni assunti dal Governo al tavolo della cantieristica con l'intesa del 16 luglio 2009;

a garantire un adeguato livello delle commesse pubbliche nel settore della navalmeccanica compatibilmente con le improrogabili esigenze di rientro del debito pubblico. In particolare, contemporaneamente alla realizzazione della terza fregata FREMM occorre reperire le risorse necessarie alla costruzioni di ulteriori fregate;

a sostenere in sede europea la proposta di un piano straordinario per il rinnovo della flotta dei traghetti nei Paesi dell'Unione europea;

a procedere, nell'ambito della realizzazione di un piano per il miglioramento delle infrastrutture di accesso al cantiere di Sestri Levante, dopo la stipula dell'accordo di programma per il ribaltamento a mare dell'insediamento produttivo della Fincantieri di Genova, a reperire allo scopo le necessarie risorse finanziarie;

a consolidare le politiche industriali finalizzate al rilancio della cantieristica navale italiana attraverso l'individuazione di investimenti ed incentivi, in particolare alla ricerca e all'innovazione, che consentano di aumentare la competitività della produzione italiana e al contempo di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali operando attivamente per ottenere garanzie, da parte di Fincantieri, nel senso del mantenimento della produzione nei cantieri in Italia;

a vigilare sulla corretta applicazione delle misure finalizzate a scoraggiare le iniziative di delocalizzazione previste dalla legge n. 80 del 2005 e a confermare il proprio impegno a difendere la *fair competition* sui mercati internazionali, sostenendo, ove si verificano fenomeni di concorrenza sleale, l'introduzione nel territorio UE di dazi di difesa commerciale a tutela legittima della propria industria, ogniqualvolta venga provato che tali ingiuste pratiche ledono i diritti delle imprese italiane ed europee, limitando la loro capacità di competere secondo regole condivise e riconosciute in ambito WTO;

a ricomprendere il settore della cantieristica tra quelli oggetto di monitoraggio rispetto agli effetti generati dall'attuazione del nuovo accordo commerciale tra Unione europea e Corea del Sud.

(8-00104) « Vico, Lulli, Rosato, Tullo, Mazza, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Abrignani, Gava, Vignali, Milanato, Lazzari, Galati, Pelino, Golfo, Mistrello Destro, Minasso, Scandroglio, Biasotti, Codurelli, Torazzi, Allasia, Maggioni, Chiappori, Fedriga ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini (<i>Esame e rinvio</i>)	74
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	76
Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS. C. 758 Bellanova, C. 1030 Carlucci e C. 1532 Caparini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	76

SEDE REFERENTE

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 1847 Bragantini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame, composta di un solo articolo, introduce il quinto comma all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, al fine di prevedere la sospensione dell'ero-

gazione della pensione di reversibilità nel caso in cui il coniuge deceduto abbia più di 50 anni e il superstite meno di 40 anni, facendo presente che la condizione della sospensione del trattamento pensionistico è la mancanza di figli. Osserva che la sospensione opera fino al compimento, da parte del coniuge superstite, di un'età anagrafica pari a quella che aveva il coniuge al momento del decesso (se deceduto prima di aver compiuto 60 anni) o fino al compimento dei 60 anni (se il coniuge era deceduto dopo aver compiuto 60 anni). Rileva che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la proposta di legge è « tesa ad arginare il fenomeno dei cosiddetti « matrimoni di comodo », che incidono pesantemente sui conti pubblici in quanto gli enti previdenziali si trovano costretti a pagare pensioni di reversibilità per periodi di tempo molto lunghi e, a nostro avviso, non giustificati ».

Quanto alla normativa vigente, ricorda brevemente che in caso di morte del lavoratore subordinato, ai familiari super-

stiti è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto n. 636, il diritto ad un trattamento pensionistico a titolo proprio, a condizione che siano a carico del lavoratore stesso al momento del decesso (si presumono a carico il coniuge e i figli minori, mentre è necessaria la prova per gli altri familiari): la sua funzione è di assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei superstiti del lavoratore alla morte di quest'ultimo. Fa notare che la pensione ai superstiti gestita dall'INPS può essere una pensione di reversibilità, se il defunto era già titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità del vecchio ordinamento, inabilità) o una pensione indiretta, se il defunto alla data del decesso aveva almeno 15 anni di contributi oppure era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente. Pone in evidenza, quindi, che la pensione di reversibilità, in particolare, spetta al coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione che abbia beneficiato di un assegno di mantenimento e non si sia risposato; ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico; ai nipoti minori che erano a carico del parente defunto. Sottolinea che, in mancanza dei soggetti richiamati, la pensione ai superstiti spetta anche ai genitori e ai fratelli e alle sorelle inabili e a carico. Mette in evidenza, quindi, che la pensione ai superstiti spetta nella misura del 60 per cento al coniuge, dell'80 per cento al coniuge con un figlio, del 100 per cento al coniuge con due o più figli, osservando che la percentuale complessivamente spettante ai superstiti non può superare il 100 per cento e che le percentuali spettanti sono di importo diverso nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, i fratelli o le sorelle, o i genitori.

Alla luce del contenuto del testo, si dichiara, quindi, aperto ad un confronto sul merito del provvedimento e su eventuali proposte di modifica, in vista del

raggiungimento di un testo condiviso ed efficace; manifesta, in particolare, la propria disponibilità a discutere sulla possibile revisione dei requisiti anagrafici, nonché sull'eventualità di prevedere ipotesi specifiche in cui escludere l'applicazione delle disposizioni del provvedimento, ad esempio laddove si tratti di tutelare una situazione di inabilità o di non autosufficienza del beneficiario della pensione di reversibilità. Ritiene, infatti, che lo scopo dell'intervento normativo sia quello di evitare che si verifichino situazioni al limite della legalità ed in contrasto con lo spirito stesso della normativa vigente, a suo avviso volta ad assicurare un trattamento pensionistico esclusivamente a chi davvero non abbia la possibilità di provvedere al proprio sostentamento.

Marialuisa GNECCHI (PD) fa notare che il suo gruppo ha presentato alcune proposte di legge – oltre a taluni atti di sindacato ispettivo – in materia di pensioni di reversibilità, che affrontano, in particolare, importanti problematiche quali, ad esempio, il superamento del limite di reddito (a suo avviso, eccessivamente basso) ai fini della configurabilità dell'ipotesi di « figli a carico » in vista della concessione del beneficio, nonché la questione relativa agli importi della stessa prestazione previdenziale, che risultano spesso modesti e non in grado di sostenere i beneficiari (il più delle volte donne che si trovano in condizioni di degenza). Pur rendendosi conto delle ragioni che stanno alla base di un intervento teso ad evitare un utilizzo distorto della normativa vigente, ritiene tuttavia utile avviare, quanto prima, anche l'esame dei provvedimenti citati, proprio al fine di estendere l'ambito della discussione, prevedendo un rafforzamento del trattamento di reversibilità in presenza di condizioni di particolare difficoltà dei soggetti superstiti e affrontando in tal modo la tematica in termini più generali e complessivi: ne auspica, pertanto, l'abbinamento, non appena avrà luogo la loro assegnazione alla Commissione.

Matteo BRAGANTINI (LNP), nell'illustrare le motivazioni che hanno portato alla presentazione della proposta di legge in esame, fa presente che la scelta di contemplare precisi limiti di età del coniuge deceduto e di quello superstite, in luogo della mera indicazione di una differenza anagrafica, risponde alla necessità di dare seguito a talune sentenze della Corte costituzionale intervenute sulla materia, nonché all'esigenza di prevedere un riconoscimento del trattamento previdenziale esclusivamente in favore di chi non sia nelle condizioni di autosufficienza; si dichiara, pertanto, disponibile ad introdurre nel provvedimento la previsione di fattispecie specifiche – laddove, ad esempio, vi siano situazioni di inabilità – in cui sia possibile derogare alle disposizioni di carattere generale. Fa presente, in conclusione, che la proposta in esame si pone in una linea di continuità con le recenti innovazioni legislative in materia previdenziale, tese a posticipare l'uscita dal lavoro in conseguenza dell'allungamento delle aspettative di vita, riconoscendosi in tal modo i trattamenti pensionistici solamente in presenza della maturazione di determinati requisiti anagrafici, incompatibili con la prosecuzione dell'attività lavorativa.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto degli interventi svolti, ritiene utile accogliere la richiesta formulata dal rappresentante del gruppo del Partito Democratico, prospettando l'opportunità di attendere l'assegnazione delle proposte di legge in precedenza indicate prima di proseguire il dibattito in Commissione sull'argomento all'ordine del giorno; invita, peraltro, i proponenti a sollecitare l'assegnazione delle predette proposte di legge, affinché – una volta che essa avrà avuto luogo – il loro contenuto possa essere valutato ai fini di un eventuale abbinamento al provvedimento in esame.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, svoltosi nella seduta del 5 ottobre 2010 il seguito del dibattito di carattere generale, si è altresì esaurito, il 12 gennaio scorso, anche il ciclo di audizioni informali programmate nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in titolo. Comunica, pertanto, che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 19 gennaio scorso, ha ritenuto che – alla luce degli elementi emersi dalle predette audizioni – possa conseguentemente considerarsi concluso l'esame preliminare dei provvedimenti medesimi.

Facendo seguito a quanto già preannunciato dal relatore, propone quindi che – anche al fine di verificare la possibile definizione di un testo unificato dei progetti di legge in esame – la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 2715 e 3522.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS.

C. 758 Bellanova, C. 1030 Carlucci e C. 1532 Caparini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha preso atto dell'abbinamento dei progetti di legge in titolo, rinviando all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le determinazioni circa le modalità di prosecuzione del loro esame; a tale riguardo, avverte che si è convenuto di concludere nell'odierna seduta l'esame preliminare dei provvedimenti, ai fini dello svolgimento dell'ulteriore istruttoria legislativa e dell'approfondimento dei profili più problematici, con particolare riferimento a quelli di carattere finanziario.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone quindi di nominare un Comitato

ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 758, 1030 e 1532.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02611 Farina Coscioni: Mancata adozione del Piano sanitario nazionale 2009-2011	78
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	81
5-03479 Di Caterina: Iniziative per contrastare la situazione di degrado del canile rifugio « La Fenice » di Napoli	79
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	84
5-03238 Zazzera: Adozione di tariffe differenziate a carico delle aziende del settore agroalimentare per l'effettuazione di controlli sanitari	79
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	86
5-03582 Farina Coscioni: Sperimentazione del trapianto di cellule staminali su pazienti affetti da SLA	79
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	88

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri	79
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	80
<i>ERRATA CORRIGE</i>	80

INTERROGAZIONI

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 13.30.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione

dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

5-02611 Farina Coscioni: Mancata adozione del Piano sanitario nazionale 2009-2011.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. Stigmatizza, in particolare, il ritardo con

cui il Governo ha risposto all'interrogazione in titolo e, soprattutto, il gravissimo ritardo con cui ha proceduto all'approvazione dello schema del Piano sanitario nazionale 2011-2013, lasciando così scoperti gli anni 2009 e 2010 e contravvenendo a quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Al riguardo, osserva, inoltre, che gli argomenti portati dal rappresentante del Governo per attribuire alle regioni la responsabilità di questo ritardo non appaiono affatto convincenti.

5-03479 Di Caterina: Iniziative per contrastare la situazione di degrado del canile rifugio «La Fenice» di Napoli.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marcello DI CATERINA (PdL), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto e sottolinea che continuerà a seguire con attenzione la vicenda richiamata nell'atto di sindacato. Auspica, inoltre, che il comune di Napoli adotti tempestivamente gli atti di propria competenza per avviare a soluzione tale questione.

5-03238 Zazzera: Adozione di tariffe differenziate a carico delle aziende del settore agroalimentare per l'effettuazione di controlli sanitari.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto e auspica che il Governo valuti seriamente l'opportunità di adottare, anche in via transitoria, misure volte a ridurre il peso dei contributi in argomento sulle piccole e medie imprese agricole, che spesso li subiscono come un'ulteriore forma di imposizione fiscale, anche a causa di un'applicazione che non appare sempre uniforme sul territorio nazionale. Ricorda, altresì, che mentre la

regione Puglia ha adottato il regolamento attuativo del decreto legislativo n. 194 del 2008, altre regioni, come la Lombardia, non hanno ancora provveduto, proprio in ragione dei problemi richiamati nell'atto di sindacato. Segnala, infine, il rischio che le Aziende sanitarie locali delle regioni in cui i regolamenti attuativi non sono stati adottati incassino le risorse derivanti dalla contribuzione, senza tuttavia effettuare i controlli cui tali risorse sono finalizzate.

5-03582 Farina Coscioni: Sperimentazione del trapianto di cellule staminali su pazienti affetti da SLA.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. In particolare, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire come intenda garantire le pari opportunità dei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica nell'accesso alla sperimentazione in discorso, anche valutando l'opportunità di assicurare alla stessa adeguata forme di pubblicità mediante il sito *Internet* del Ministero della salute.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 25 gennaio 2011.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 25 gennaio 2011.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 16.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 418 del 21 dicembre 2010, a pagina 93, prima colonna, dodicesima riga, aggiungere le seguenti parole: « Disposizioni in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati (C. 546 Bertolini, C. 1282 Di Virgilio e C. 2078 Nunzio Francesco Testa) ».

ALLEGATO 1

5-02611 Farina Coscioni: Mancata adozione del Piano sanitario nazionale 2009-2011.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione in esame, ed in particolare al ritardo segnalato sulla procedura di approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 (P.S.N.) si osserva quanto segue.

Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, all'articolo 79, n. 1-*bis*, prevede che «per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (...)». Tale intesa è in seguito slittata, su istanza delle regioni, all'anno 2009, nel corso del quale si è ritenuto di attendere l'approvazione del nuovo Fatto per la salute, avvenuta in data 3 dicembre 2009.

L'incertezza del quadro finanziario in materia sanitaria, conseguenza dell'alternarsi delle vicende sopra esposte, ha inevitabilmente prodotto il ritardo riferito nell'interrogazione sopra descritto.

Nel merito della questione, si comunica che lo schema del nuovo P.S.N., è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri di venerdì scorso, 21 gennaio.

Il successivo *iter* prevede: il passaggio alle competenti Commissioni parlamentari, per il prescritto parere, alla Conferenza Stato-regioni e alle organizzazioni sindacali; da ultimo è previsto l'esame definitivo da parte del Consiglio dei ministri.

L'occasione sembra opportuna per anticipare i contenuti maggiormente significativi dello schema di Piano Sanitario

Nazionale 2011/2013, anche in vista dell'esame che codesta Commissione dovrà effettuare.

Piano sanitario Nazionale 2011-2013.

Lo schema di Piano sanitario nazionale declina i principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale in linee programmatiche coerenti con l'attuale quadro istituzionale nazionale e comunitario, che, da un lato, comporta il rispetto di principi e impegni che discendono dall'appartenenza all'Unione europea e, dall'altro, anche in coerenza con il principio di sussidiarietà, indirizza il SSN verso la devoluzione, in attuazione del dettato Costituzionale.

In continuità con il precedente Piano sanitario nazionale 2006-2008, delinea macro indirizzi concertati con le regioni per il governo del Servizio sanitario nel difficile passaggio demografico-epidemiologico ed economico che si sta affrontando, al fine di renderlo coerente con le giuste aspettative ed i bisogni di una società che muta. Basti pensare all'incremento vertiginoso dei costi legato all'introduzione di nuove tecnologie e farmaci, all'invecchiamento della popolazione e alla connessa non autosufficienza.

Al contempo si pone come strumento di indirizzo per una cooperazione con gli altri attori istituzionali per indirizzare le politiche e gli interventi alla promozione del bene salute, al contenimento dei rischi, al fine di modificare in termini positivi i molteplici determinanti di salute.

La visione portata avanti dallo schema di Piano è, dunque che la salute non è un

bene solamente del singolo, ma dell'intera comunità e, pertanto, oltre al mondo sanitario, numerose altre istituzioni e organismi sono chiamati a cooperare per la sua implementazione. Nel rispetto del principio della sussidiarietà, una tale impostazione rende possibile l'azione concreta della comunità e del territorio attraverso la partecipazione e lo sviluppo delle competenze. In tal senso lo schema di Piano sanitario nazionale individua il rilancio della prevenzione e la valutazione dell'impatto sulla salute come una scelta strategica di grande portata.

Lo schema di Piano, è finalizzato a riportare le reti ospedaliere alla loro naturale funzione di trattamento dell'emergenza urgenza e dell'acuzie, valorizzando il ruolo delle cure primarie in una logica di rete, che garantisca e mantenga una visione integrata ed olistica della salute e dei processi di cura sia delle singole persone che delle comunità cui esse afferiscono in un rinnovato patto con il cittadino attore informato e partecipe delle scelte in tema di salute.

Il grande tema da portare avanti è la garanzia dei livelli essenziali di assistenza intesi sia come prestazioni erogabili che come caratteristiche qualitative peculiari in termini di personale, tecnologie, tempi di effettuazione, applicazione degli strumenti del governo clinico, appropriatezza, liste di attesa. Necessita, pertanto implementare i sistemi di monitoraggio per verificare un'appropriata applicazione dei LEA. L'appropriatezza è un ulteriore ed importante obiettivo, ma è anche uno strumento di governo della domanda e di promozione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, sia nell'utilizzo che nell'introduzione di nuove procedure, farmaci, dispositivi medici per coniugare la qualità alla sostenibilità delle cure, mediante anche il ricorso all'*information and communication technology*. Pone, inoltre, particolare attenzione ad alcune priorità clinico-assistenziali, in particolare al percorso nascita e agli interventi da realizzare per la tutela dell'età senile.

In particolare, lo schema di Piano analizza il contesto entro cui si muove il SSN ed in particolare:

le sfide europee del SSN;

le sfide assistenziali del SSN italiano;

la *governance* del SSN;

i punti di forza del SSN;

le criticità del sistema e le prospettive di miglioramento,

le risorse umane del SSN.

Indica, poi, le azioni prioritarie da portare avanti per rendere il SSN rispondente ai cambiamenti in atto:

rilanciare la prevenzione;

porre in essere le azioni per il controllo dei determinanti ambientali, per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione;

implementare la valutazione di impatto ambientale;

promuovere la centralità delle cure primarie e delle strutture territoriali;

riorganizzare la medicina di laboratorio, la diagnostica per immagini, le reti ospedaliere, la riabilitazione;

mettere a regime la valutazione delle nuove tecnologie sanitarie;

portare avanti gli investimenti per l'ammodernamento strutturale e tecnologico.

Pertanto, lo schema di Piano sanitario nazionale affronta il tema della garanzia dei Livelli essenziali di assistenza, e il connesso tema del monitoraggio, dei tempi di attesa, degli strumenti del governo clinico, dell'appropriatezza analizzando le linee programmatiche relative a:

livelli essenziali di assistenza;

nuovo sistema informativo sanitario individuato come lo strumento di riferimento nazionale per la misura dei livelli essenziali di assistenza;

appropriatezza.

Le tematiche trasversali al sistema, analizzate dal PSN sono:

cerca ed innovazione sanitaria;

information and communication technology;

assistenza farmaceutica;

dispositivi medici;

accreditamento delle strutture d'offerta;

le fasi della vita;

percorso nascita;

età senile.

ALLEGATO 2

5-03479 Di Caterina: Iniziative per contrastare la situazione di degrado del canile rifugio « La Fenice » di Napoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute si occupa attivamente già dal mese di giugno 2010 della situazione del rifugio « La Fenice », il quale svolge un lavoro encomiabile nel controllo e nella gestione dei cani randagi in un territorio impegnativo e dal complesso tessuto sociale.

In data 23 giugno 2010, si è svolto presso il comune di Napoli un incontro tra i rappresentanti del comune, dell'ASL Napoli 1, dell'Associazione « A.D.L.A. » (Associazione difesa e libertà degli animali – A.D.L.A. – Onlus, iscritta all'albo della regione Campania, a cui il comune di Napoli ha dato in comodato d'uso il suolo su cui è stato realizzato il canile rifugio) e i componenti della « Task Force » del Ministero della salute.

In questo incontro si è discussa la situazione della struttura ed, in particolare, il problema della differente destinazione d'uso del terreno su cui essa sorge, stabilita dal nuovo piano regolatore. Al fine di poter valutare in maniera ottimale le possibili soluzioni, è stato concordato con l'ASL di concedere all'Associazione una proroga di un anno sull'ingiunzione di sgombero.

Come possibili soluzioni, sono state prospettate sia una variazione del piano regolatore, al fine di mantenere l'attuale collocazione della struttura sia il dislocamento della stessa presso un nuovo sito di proprietà del comune.

Successivamente alla riunione, i medici veterinari della « Task Force » hanno effettuato un sopralluogo presso il rifugio, durante il quale hanno potuto constatare

lo stato di benessere dei cani ospitati e l'ottimo lavoro svolto dall'Associazione « A.D.L.A. ».

Il 6 ottobre 2010 si è svolto un nuovo incontro presso il comune di Napoli, nel quale si è concordato di procedere alla dislocazione del rifugio su di un terreno già individuato dal comune, che verrà ceduto in comodato d'uso gratuito all'Associazione, nonché di effettuare un sopralluogo con i tecnici comunali e dell'ASL sul sito al fine di valutarne l'idoneità.

In tale occasione, è stata data conferma, da parte dell'ASL, della concessione della proroga di un anno all'ingiunzione di sgombero. I rappresentanti del comune hanno assunto l'impegno di fornire al Ministero della salute un aggiornamento sulla situazione, che è seguita con carattere di priorità e, ogni volta che si è presentato un problema o un imprevisto che avrebbe potuto minacciare il benessere e la salute dei cani, ultimo dei quali l'interruzione della fornitura idrica, vi è stato un intervento con il coinvolgimento delle Autorità competenti.

In particolare, in merito all'interruzione della fornitura di acqua, non appena è pervenuta la relativa segnalazione, è stato immediatamente attivato il servizio veterinario territorialmente competente, affinché si adoperasse per il ripristino della fornitura stessa.

Peraltro, in occasione dell'incontro del 6 ottobre 2010, la « Task Force » ha ricevuto conferma che è stato raggiunto un accordo con la competente stazione dei Vigili del fuoco, affinché sia garantito alla struttura « La Fenice » un approvvigiona-

mento idrico continuativo nel tempo e sufficiente a soddisfare i fabbisogni degli animali ospitati.

In data 18 novembre 2010, militi del Comando carabinieri per la Tutela della salute – N.A.S. di Napoli, congiuntamente al personale del Servizio veterinario dell'ASL NA 1, hanno effettuato un controllo presso il canile rifugio « La Fenice ».

Si precisa che la struttura si estende su un'area di circa 3.000 mq., di cui circa 1.500 mq. recintati e provvisti di ambienti per l'ospitalità dei randagi.

Il rifugio è composto da 45 box, di cui 40 multipli e 5 singoli, per cani che presentano problemi di relazione con i loro simili. Sono distribuiti in zona coperta e scoperta, pavimentati, con una superficie che varia da un minimo di 5 mq. ad un massimo di 10 mq.

La struttura è articolata in diversi settori: reparto quarantena, infermeria, deposito mangimi, prodotti per lavaggio, disinfezione e disinfestazione, cucina, spogliatoio e servizi igienici.

Nel locale deposito-mangimi sono stati rinvenuti sacchi di cibo secco « crocchette » con diverso apporto proteico, per l'alimentazione diversificata dei cani adulti e dei cuccioli, nonché barattoli di bocconcini di carne e confezioni di riso soffiato.

Per il ritiro e lo smaltimento dei liquami e delle acque reflue e per il ritiro delle carcasse dei cani morti, l'Associazione si avvale dei servizi forniti da due ditte esterne.

All'atto del sopralluogo erano presenti 142 cani, i quali erano tutti « microchippati », in buone condizioni e non presentavano segni di maltrattamento.

La struttura si avvale della collaborazione di un medico-veterinario.

La struttura è stata autorizzata, a partire dal 2002, dal Comando provinciale vigili del fuoco di Napoli a ricevere l'acqua dall'adiacente distaccamento dei Vigili del fuoco.

Lo scorso mese di settembre, la rete di adduzione che alimenta anche gli idranti dei Vigili del fuoco è stata interessata da perdite idriche, per cui è stata tenuta chiusa e sono state utilizzate, nelle more del ripristino, le fontane pubbliche presenti nel circondario.

Il Servizio veterinario competente ha effettuato diversi sopralluoghi e, nel corso di quello del 5 novembre 2010, ha constatato il superamento delle criticità dovute alla carenza idrica.

In esito alle numerose ispezioni effettuate dal Servizio veterinario, non sono mai emerse violazioni alle norme sul benessere e mantenimento degli animali ospitati, pur essendo la struttura sprovvista di autorizzazione sanitaria.

In merito alla delocalizzazione del rifugio in un'area maggiormente idonea a tale tipo di insediamento, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli ha comunicato che è « *in itinere* » una procedura concordata con l'Assessorato all'ambiente e sanità del comune di Napoli, a seguito dell'invito rivolto dal Ministero della salute alle Amministrazioni locali (regione Campania, comune di Napoli e ASL NA 1) a trovare idonee soluzioni al problema.

L'Associazione « A.D.L.A. » congiuntamente al comune di Napoli, sta valutando la fattibilità del nuovo canile da realizzarsi in zona Ponticelli, in area pubblica con destinazione urbanistica consentita.

ALLEGATO 3

5-03238 Zazzera: Adozione di tariffe differenziate a carico delle aziende del settore agroalimentare per l'effettuazione di controlli sanitari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali è stato adottato in attuazione del Regolamento (CE) 882/2004, che rappresenta l'ultimo passaggio del cosiddetto « pacchetto igiene », ovvero di una serie di Regolamenti comunitari (178/2002 – 852/2004 – 853/2004 – 854/2004 – direttiva 2004/41), tesi a riordinare e rendere maggiormente efficace la disciplina comunitaria in tema di sicurezza alimentare. Tali Regolamenti comunitari si applicano a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi.

Il Regolamento CE n. 882/2004 rappresenta una sorta di « normativa quadro » in materia di controlli ufficiali sugli alimenti, i mangimi, la sanità ed il benessere animale, in quanto definisce i criteri, le modalità e gli strumenti di esecuzione di tali controlli, nonché individua gli obiettivi da perseguire.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della citata normativa comunitaria, detti controlli ufficiali sono finalizzati, in particolare, a prevenire, eliminare o ridurre i rischi per gli esseri umani e gli animali, in ogni fase del ciclo produttivo. Pertanto l'attività agricola finalizzata alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti primari rientra, a tutti gli effetti, nell'ambito di applicazione delle suddette norme in materia di igiene degli alimenti e di sicurezza alimentare e deve, dunque, essere sottoposta ai controlli ufficiali stabiliti dal Regolamento (CE) 882/2004.

L'unica deroga all'applicazione del Regolamento 882/2004 riguarda la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari al consumatore finale o ai dettaglianti.

Tale deroga è presente in tutte le norme di livello comunitario del « pacchetto igiene alimentare » (Regolamenti (CE) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004).

Con particolare riferimento a quanto richiesto nell'atto parlamentare in esame, si sottolinea che il decreto legislativo n. 194/2008, emanato in attuazione dell'articolo 26 del Regolamento (CE) 882/2004, stabilisce che le tariffe per i controlli sanitari ufficiali, relativi a tutte le fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo Regolamento comunitario, siano posti a carico degli operatori dei settori interessati.

Al riguardo si evidenzia, inoltre, che la scelta di approntare un sistema di finanziamento dei controlli ufficiali basato sull'imposizione di tariffe poste a carico degli operatori, piuttosto che afferente a fondi pubblici, è stata adottata su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, competente per materia, sulla base di valutazioni attinenti alla contabilità pubblica ed al coinvolgimento degli operatori rispetto agli obiettivi di sicurezza dei prodotti.

In conclusione, l'attuale formulazione del decreto legislativo n. 194/2008, con specifico riguardo alla quantificazione e definizione delle tasse e tariffe finalizzate al finanziamento dell'attività relativa ai controlli ufficiali, è già in linea con i

principi fissati dall'articolo 27, comma 5, del citato Regolamento (CE) 882/2008.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 194/2008, al comma 4, dispone: « Ai fini delle operazioni di calcolo degli importi di cui al comma 1 si applicano i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 27 del Regolamento (CE) n. 882/2004, sempre che sia comunque garantita la copertura del costo effettivo del servizio ».

L'ammontare delle tariffe previste negli allegati al decreto legislativo n. 194/2008 è, infatti, definito in proporzione alla capacità produttiva dell'azienda.

Per quanto riguarda l'allegato A « Tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004 », è opportuno precisare che tutte le tariffe sono determinate in base alla capacità ed attività dell'azienda operante nel settore alimentare.

Nello specifico, per i controlli sugli stabilimenti di macellazione, gli importi dovuti sono calcolati in « tot euro » per capo macellato, sulla base di fasce produttive individuate in riferimento al numero di capi macellati all'anno. Per ogni fascia vi è, poi, la possibilità di applicare

importi ridotti rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento (CE) 882/2004, qualora gli stabilimenti siano dotati di efficaci sistemi di autocontrollo e di rintracciabilità, classificati con una valutazione del livello del rischio medio basso, e con un elevato livello di conformità riscontrato durante i controlli ufficiali. Comunque le tariffe così individuate, anche applicando gli importi ridotti, non possono superare il costo orario del servizio.

Analogamente, anche per i controlli sugli impianti di sezionamento, sulla selvaggina cacciata, sul latte crudo e sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura (sezioni 3, 4, 5 del citato allegato A), il decreto legislativo n. 194/2008 prevede che le tariffe siano riferite al numero dei capi o alle quantità di prodotto sul quale si svolge il controllo.

Anche con riferimento alla sezione 6, che riguarda più da vicino le attività inerenti al settore agro-alimentare, le tariffe prescritte sono calcolate su base annua, differenziate secondo una categorizzazione, calcolata in base all'entità produttiva degli stabilimenti e per fasce produttive (intese in rapporto al prodotto finito e/o alla commercializzazione).

ALLEGATO 4

5-03582 Farina Coscioni: Sperimentazione del trapianto di cellule staminali su pazienti affetti da SLA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al primo quesito posto nell'interrogazione parlamentare in esame, « Quali siano i centri cicici che aderiranno alla sperimentazione », la domanda posta appare di dubbia interpretazione.

Se in tal senso si intendono i centri in cui avverrà *de facto* la sperimentazione nella sua fase chirurgica (il trapianto ed immediato *follow up*), la risposta è « sciusivamente l'Ospedale Santa Maria di Terni »

Questa scelta si rende necessaria in modo inderogabile, in quanto non è attualmente possibile, stante lo stato delle normative ed autorizzazioni, utilizzare le cellule per il trapianto nell'uomo dopo che queste abbiano subito processi, quale il trasporto ad altro ospedale, separato dalla sede di produzione delle cellule. Nel caso della succitata azienda, la sede di produzione (GMP *cell factory*) e la sede di trapianto coincidono.

Se, invece, la domanda fa riferimento agli ospedali dove, per comodità e necessità del paziente, verranno eseguite le selezioni per l'inclusione nella sperimen-

tazione ed il *follow-up* a lungo termine, queste includono al momento (ma è possibile e auspicabile un'estensione ad altre strutture): l'Azienda ospedaliera universitaria maggiore della carità di Novara, l'Azienda ospedaliera universitaria di Padova, l'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano ed ovviamente l'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Tali centri sono stati scelti sulla base di una polienale e comprovata esperienza nella conduzione di « trials » clinici nella SLA.

Per quanto concerne il secondo quesito, « Quali siano il criterio e le modalità di reclutamento dei pazienti », si fa presente che i centri clinici coinvolti nella futura sperimentazione clinica, la cui idoneità è riconosciuta ai sensi del decreto ministeriale 19 marzo 1998, dovranno essere scelti dal promotore dello studio, che si assumerà la responsabilità di avviare, gestire e/o finanziare una sperimentazione clinica (ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211), definendo i criteri di accettazione e di esclusione dei pazienti inseriti nello studio.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, su questioni di competenza del suo Dicastero, con particolare riferimento a quelle concernenti la riforma della politica agricola comune (PAC), le opere irrigue, la situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci, l'UNIRE, la Federconsorzi e le importazioni di prodotti agroalimentari, a seguito del recente fenomeno della contaminazione da diossina di uova e carni provenienti da allevamenti tedeschi (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	89
---	----

RISOLUZIONI:

7-00199 Marco Carra: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati ».	
7-00463 Beccalossi: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati ».	
7-00466 Fogliato: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati » (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00105</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di testo unificato delle risoluzioni</i>)	92
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

AUDIZIONI

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan.

La seduta comincia alle 13.50.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, su questioni di competenza del suo Dicastero, con particolare riferimento a quelle concernenti la riforma della politica agricola comune (PAC), le opere irrigue, la situazione dei mercati delle sementi e degli agro-

farmaci, l'UNIRE, la Federconsorzi e le importazioni di prodotti agroalimentari, a seguito del recente fenomeno della contaminazione da diossina di uova e carni provenienti da allevamenti tedeschi.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Giancarlo GALAN interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario PEPE (PD), Angelo ZUCCHI (PD), Giovanni DIMA (PdL), Sandro BRANDOLINI (PD), Teresio DELFINO (UdC), Carlo NOLA (PdL), Fabio RAINIERI (LNP), Antonio CUOMO (PD), Corrado CALLEGARI (LNP), Giuseppina SERVODIO (PD), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Viviana BECCALOSSI (PdL) e il presidente Paolo RUSSO.

Il ministro Giancarlo GALAN replica agli intervenuti.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan.

La seduta comincia alle 16.

7-00199 Marco Carra: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati ».

7-00463 Beccalossi: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati ».

7-00466 Fogliato: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati ».

(Seguito della discussione congiunta e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00105).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 18 gennaio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è registrata la disponibilità dei presentatori delle risoluzioni a lavorare per la predisposizione di una risoluzione unitaria, anche tenuto conto dell'orientamento favorevole del Governo.

Viviana BECCALOSSI (PdL) presenta una proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione (*vedi allegato 1*), elaborata con il contributo dei presentatori delle stesse e di tutti i gruppi. Nel rimarcare che tale testo recepisce le indicazioni contenute nei singoli atti presentati, sottolinea come la tematica in discussione richieda una posizione unitaria del mondo politico per rafforzare la posizione del Governo italiano in sede europea.

Marco CARRA (PD), nel manifestare apprezzamento per il lavoro comune svolto dai gruppi per elaborare una formulazione condivisa, rileva che il suo intento, nel presentare la risoluzione n. 7-00199, era proprio quello di sostenere l'azione del Governo in Europa.

Fabio RAINIERI (LNP), nell'aderire a nome del suo gruppo alla risoluzione unitaria presentata, che recepisce anche la risoluzione Fogliato n. 7-00466, ringrazia i colleghi per aver individuato una soluzione condivisa in sostegno di un settore che ha bisogno di punti di riferimento chiari.

Il Ministro Giancarlo GALAN accoglie con favore la risoluzione unitaria presentata, pur non nascondendo le possibili difficoltà derivanti dalla diversa posizione sostenuta in Europa da altri Paesi, con eccezione della Germania.

Con riferimento ai temi oggetto dell'odierna audizione, desidera inoltre ribadire che è davvero giunto il momento di aprire un grande dibattito per l'elaborazione di una posizione italiana sulla riforma della politica agricola comune

(PAC), dedicando una giornata all'argomento nel giro di un mese-un mese e mezzo.

Teresio DELFINO (UdC) osserva che nella proposta di testo unificato delle risoluzioni è venuto meno il riferimento alle azioni da condurre in Europa, che sarebbe stato invece preferibile mantenere, almeno in premessa. In ogni caso, preannuncia che voterà a favore dell'atto.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che il suggerimento del deputato Delfino possa essere accolto, aggiungendo nel primo impegno, dopo le parole: « a promuovere » le parole: « in vista delle opportune azioni in sede comunitaria ».

Viviana BECCALOSSI (PdL), anche a nome degli altri firmatari, accoglie la proposta del Presidente, riformulando conse-

guentemente il testo unificato delle risoluzioni (*vedi allegato 2*).

Il Ministro Giancarlo GALAN esprime parere favorevole sulla nuova formulazione presentata.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che porrà ora in votazione la nuova formulazione del testo unificato delle risoluzioni, precisando che tale risoluzione assume il numero 8-00105.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00105 (*v. allegato 2*).

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

ALLEGATO 1

Risoluzioni n. 7-00199 Marco Carra ed altri; n. 7-00463 Beccalossi ed altri e n. 7-00466 Fogliato ed altri: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati ».**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI**

La XIII Commissione,

premesso che:

con la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (cosiddetta direttiva nitrati), sono stati introdotti nell'ordinamento comunitario i principi fondamentali che gli Stati membri devono osservare, al fine di ridurre l'inquinamento delle acque dai nitrati di origine agricola;

gli articoli 3 e 5 della predetta direttiva prevedono, più specificamente, che gli Stati membri debbano individuare e rivedere sistematicamente le designazioni relative alle zone vulnerabili in base a specifici criteri, evidenziando inoltre i cambiamenti intervenuti, e stabilire conseguentemente specifici programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate, volti a ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola o a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo;

i suddetti programmi devono inoltre tener conto, in particolare, dei dati scientifici e ambientali delle singole zone nonché dell'efficacia e dei costi delle misure individuate;

la suddetta direttiva individua anche gli obiettivi da raggiungere stabilendo esclusivamente prescrizioni generiche, che consentono agli Stati membri la facoltà di decidere sulle questioni tecniche;

risulta importante evidenziare come alcune disposizioni della direttiva sembrano non tenere in sufficiente considerazione le specificità dell'agricoltura mediterranea, con particolare riferimento ai limiti imposti per lo spandimento dei nitrati nelle aree vulnerabili, in particolare nell'area della pianura padana;

risulta altresì rilevante ribadire come sia attualmente complesso e faticoso il processo di adeguamento da parte delle regioni;

nell'ambito dell'Unione europea alcuni Paesi, inclusa la Germania, hanno chiesto ed ottenuto una deroga ai limiti massimi di azoto spandibili per ettaro. In particolare, le deroghe sono state concesse: dall'anno 1998 all'anno 2004 e dall'anno 2004 all'anno 2007 alla Danimarca, ai sensi della decisione 2002/915/CE della Commissione, del 18 novembre 2002, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera *b*), e dell'articolo 9 della direttiva [notificata con il numero C(2002) 464] e della decisione 2005/294/CE della Commissione, del 5 aprile 2005, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera *b*), e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE [notificata con il numero C(2005) 1032]; dall'anno 2004 all'anno 2007, all'Austria, ai sensi della decisione 2006/189/CE della Commissione, del 28 febbraio 2006, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Austria [notificata con il numero C(2006) 590];

anche l'Italia è afflitta da problematiche analoghe a quelle che hanno

spinto i citati Stati a chiedere alcune deroghe alla suddetta direttiva;

tra le diverse difficoltà applicative, fra l'altro, le principali sono riferibili alla corretta individuazione delle cosiddette « zone vulnerabili », che non può, come purtroppo è stato finora, essere limitata alla sola considerazione di parametri riguardanti il carico agricolo e zootecnico, ma deve essere effettuata in riferimento al complesso delle fonti di inquinamento, incluse, dunque, le acque reflue dei depuratori e gli scarichi industriali;

i risultati di recenti studi hanno, infatti, chiaramente validato l'ipotesi che indica il carico zootecnico come fattore non determinante nell'inquinamento da nitrati, evidenziando come la vulnerabilità di una determinata zona a tale forma d'inquinamento non sia riconducibile solo ad aspetti settoriali agricoli, ma riguardi il complesso degli aspetti che ne determinano le particolarità idrogeologiche in riferimento al contesto socio-economico della zona medesima;

l'ultima relazione elaborata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sull'applicazione della direttiva evidenzia come la situazione delle acque superficiali sia senz'altro rassicurante, posto che oltre il 97 per cento appartiene alla classe migliore, mentre per quanto riguarda le acque sotterranee il valore medio superiore al limite di 50 milligrammi per litro è misurato per il 12 per cento dei punti di monitoraggio, con un'evidente contraddizione rispetto all'assoluta ampiezza delle designazioni di zone vulnerabili;

risulta importante ricordare, inoltre, che la direttiva in questione è stata inizialmente recepita dallo Stato italiano ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, successivamente confluito nel codice ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mentre è stata resa applicabile ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante « Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica de-

gli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 », nonché di altri provvedimenti adottati in materia dalle singole regioni, provocando una situazione non sempre uniforme e congruente sull'intero territorio nazionale;

in relazione alla comunicazione di infrazione n. 2006/2163 della Commissione europea, le regioni italiane, e in particolare quelle del bacino padano, stanno ampliando le zone vulnerabili da nitrati, delimitando in quest'ultimo caso più del 65 per cento della superficie agricola;

detta procedura, come noto, è stata archiviata nel giugno 2008 e ciò ha consentito all'Italia di inoltrare, in data 20 gennaio 2010, una richiesta di deroga in riferimento alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, a supporto della quale è seguita, in data 29 aprile 2010, l'approvazione del nuovo Piano strategico nazionale sui nitrati che, tra le altre cose, pone particolari ed ulteriori vincoli alle aziende agricole;

risultano in particolare onerosi gli investimenti volti al riordino dei processi produttivi e all'utilizzo e al trattamento delle deiezioni, anche a fini energetici. In tale ambito, quindi, appare evidente la necessità di prevedere ogni iniziativa volta a favorire e sostenere progetti che consentano la realizzazione d'impianti per la trasformazione, la depurazione delle deiezioni e dei liquami zootecnici e la riconversione o l'adeguamento delle aziende interessate dalla direttiva;

in considerazione dei suesposti profili di criticità generali appare oggettivamente reale e preoccupante il pericolo di un forte ridimensionamento numerico delle aziende, specie zootecniche e soprattutto nella pianura padana, con le conseguenti ripercussioni sull'intera filiera, sull'economia nazionale e sull'occupazione, senza trascurare l'impatto su molte produzioni « DOP »;

occorre pertanto introdurre adeguate misure in grado di coniugare, nel migliore dei modi, gli inderogabili principi della tutela delle aree vulnerabili con la necessità di mantenere un sistema agricolo efficiente ed aziende capaci di generare reddito, approfondendo in particolare, con maggiori dettagli, i criteri attuativi delle vigenti norme sulla protezione delle acque dai nitrati, anche verificando se vi siano altre cause, oltre le deiezioni zootecniche, che possano provocare danni alle risorse idriche, in particolare i concimi chimici, e in tali circostanze mettendo in gioco tutti i fattori che interessano la questione;

attraverso l'introduzione di specifici provvedimenti, si potrebbe conseguentemente procedere ad una revisione nonché ad una semplificazione delle norme di cui trattasi, in particolare delle disposizioni recate dal citato decreto ministeriale 7 aprile 2006, ciò con particolare riferimento alle misure relative ai periodi di spandimento, visto che le stesse non tengono conto, ad esempio, dei mutamenti climatici ed idrogeologici che si stanno verificando nel Nord Italia, ai divieti di spandimento, ai limiti tecnici e temporali imposti per lo stoccaggio, ai limiti relativi alle aziende soggette agli obblighi amministrativi, alle procedure concernenti la comunicazione, il piano di utilizzazione aziendale (PUA) ed il trasporto degli effluenti, alle tipologie di allevamento (a tal proposito, occorrerebbero maggiori semplificazioni in relazione al tipo di effluente prodotto, all'organizzazione dell'allevamento, brado semibrado, e altro), al permesso di utilizzare i fertilizzanti chimici a supporto dello spandimento degli effluenti zootecnici;

è importante ricordare che, in considerazione di quanto suesposto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata nella seduta della Camera del 24 novembre 2010, ha reso noto che il 29 aprile 2010 è stato approvato il Piano strategico nazionale sui nitrati, che l'Italia ha sottoposto all'Unione europea una richiesta volta ad ottenere

una concessione di deroga al valore limite di 170 chilogrammi di azoto previsto dalla « direttiva nitrati » e che l'operatività di questa deroga è subordinata alla rivisitazione dei singoli programmi regionali;

appare tuttavia evidente che, in considerazione di quanto suesposto, l'eventuale ottenimento di una deroga non modificherebbe in modo significativo i termini delle problematiche in questione, che risulterebbero attenuate solo per poche forme di allevamento;

risulta invece necessario procedere ad una rigorosa, nonché scientificamente credibile, designazione delle aree vulnerabili che tenga conto non solo degli aspetti agricoli, ma che si basi sull'effettiva verifica delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento, con particolare riguardo alla depurazione delle acque reflue urbane, materia rispetto alla quale, sono, peraltro, numerose le condanne per inadempimento adottate dall'Unione europea nei confronti dell'Italia,

impegna il Governo:

a promuovere, anche attraverso una valutazione congiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, una revisione delle zone vulnerabili in riferimento ai dati sulle qualità delle acque superficiali e sotterranee, già disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e in attesa della realizzazione di nuovi studi finalizzati a fornire metodi e criteri per la corretta designazione delle zone vulnerabili in riferimento al complesso delle fonti di inquinamento presenti sul territorio;

ad avviare un processo di verifica dei contenuti del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al fine di renderlo più facilmente applicabile agli allevamenti, attraverso una

semplificazione degli adempimenti dal punto di vista tecnico e amministrativo;

a prevedere, nell'ambito di una possibile modifica del decreto ministeriale 7 aprile 2006 di cui in premessa, disposizioni minime omogenee per tutto il territorio nazionale, consentendo alle amministrazioni regionali di prevedere integrazioni, laddove possibile meno restrittive, in relazione alla specificità degli allevamenti presenti sul proprio territorio.

(8-00105) « Beccalossi, Marco Carra, Fogliato, Bellotti, Delfino, Di

Giuseppe, Sardelli, Agostini, Biava, Bitonci, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Fiorio, Gottardo, Marrocu, Muro, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Pizzetti, Rainieri, Romele, Rosso, Rota, Paolo Russo, Ruvolo, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi ».

ALLEGATO 2

Risoluzioni n. 7-00199 Marco Carra ed altri; n. 7-00463 Beccalossi ed altri e n. 7-00466 Fogliato ed altri: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati ».**RISOLUZIONE APPROVATA**

La XIII Commissione,
premessi che:

con la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (cosiddetta direttiva nitrati), sono stati introdotti nell'ordinamento comunitario i principi fondamentali che gli Stati membri devono osservare, al fine di ridurre l'inquinamento delle acque dai nitrati di origine agricola;

gli articoli 3 e 5 della predetta direttiva prevedono, più specificamente, che gli Stati membri debbano individuare e rivedere sistematicamente le designazioni relative alle zone vulnerabili in base a specifici criteri, evidenziando inoltre i cambiamenti intervenuti, e stabilire conseguentemente specifici programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate, volti a ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola o a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo;

i suddetti programmi devono inoltre tener conto, in particolare, dei dati scientifici e ambientali delle singole zone nonché dell'efficacia e dei costi delle misure individuate;

la suddetta direttiva individua anche gli obiettivi da raggiungere stabilendo esclusivamente prescrizioni generiche, che consentono agli Stati membri la facoltà di decidere sulle questioni tecniche;

risulta importante evidenziare come alcune disposizioni della direttiva sembrano non tenere in sufficiente considerazione le specificità dell'agricoltura mediterranea, con particolare riferimento ai limiti imposti per lo spandimento dei nitrati nelle aree vulnerabili, in particolare nell'area della pianura padana;

risulta altresì rilevante ribadire come sia attualmente complesso e faticoso il processo di adeguamento da parte delle regioni;

nell'ambito dell'Unione europea alcuni Paesi, inclusa la Germania, hanno chiesto ed ottenuto una deroga ai limiti massimi di azoto spandibili per ettaro. In particolare, le deroghe sono state concesse: dall'anno 1998 all'anno 2004 e dall'anno 2004 all'anno 2007 alla Danimarca, ai sensi della decisione 2002/915/CE della Commissione, del 18 novembre 2002, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera *b*), e dell'articolo 9 della direttiva [notificata con il numero C(2002) 464] e della decisione 2005/294/CE della Commissione, del 5 aprile 2005, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera *b*), e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE [notificata con il numero C(2005) 1032]; dall'anno 2004 all'anno 2007, all'Austria, ai sensi della decisione 2006/189/CE della Commissione, del 28 febbraio 2006, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Austria [notificata con il numero C(2006) 590];

anche l'Italia è afflitta da problematiche analoghe a quelle che hanno

spinto i citati Stati a chiedere alcune deroghe alla suddetta direttiva;

tra le diverse difficoltà applicative, fra l'altro, le principali sono riferibili alla corretta individuazione delle cosiddette « zone vulnerabili », che non può, come purtroppo è stato finora, essere limitata alla sola considerazione di parametri riguardanti il carico agricolo e zootecnico, ma deve essere effettuata in riferimento al complesso delle fonti di inquinamento, incluse, dunque, le acque reflue dei depuratori e gli scarichi industriali;

i risultati di recenti studi hanno, infatti, chiaramente validato l'ipotesi che indica il carico zootecnico come fattore non determinante nell'inquinamento da nitrati, evidenziando come la vulnerabilità di una determinata zona a tale forma d'inquinamento non sia riconducibile solo ad aspetti settoriali agricoli, ma riguardi il complesso degli aspetti che ne determinano le particolarità idrogeologiche in riferimento al contesto socio-economico della zona medesima;

l'ultima relazione elaborata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sull'applicazione della direttiva evidenzia come la situazione delle acque superficiali sia senz'altro rassicurante, posto che oltre il 97 per cento appartiene alla classe migliore, mentre per quanto riguarda le acque sotterranee il valore medio superiore al limite di 50 milligrammi per litro è misurato per il 12 per cento dei punti di monitoraggio, con un'evidente contraddizione rispetto all'assoluta ampiezza delle designazioni di zone vulnerabili;

risulta importante ricordare, inoltre, che la direttiva in questione è stata inizialmente recepita dallo Stato italiano ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, successivamente confluito nel codice ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mentre è stata resa applicabile ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante « Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica de-

gli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 », nonché di altri provvedimenti adottati in materia dalle singole regioni, provocando una situazione non sempre uniforme e congruente sull'intero territorio nazionale;

in relazione alla comunicazione di infrazione n. 2006/2163 della Commissione europea, le regioni italiane, e in particolare quelle del bacino padano, stanno ampliando le zone vulnerabili da nitrati, delimitando in quest'ultimo caso più del 65 per cento della superficie agricola;

detta procedura, come noto, è stata archiviata nel giugno 2008 e ciò ha consentito all'Italia di inoltrare, in data 20 gennaio 2010, una richiesta di deroga in riferimento alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, a supporto della quale è seguita, in data 29 aprile 2010, l'approvazione del nuovo Piano strategico nazionale sui nitrati che, tra le altre cose, pone particolari ed ulteriori vincoli alle aziende agricole;

risultano in particolare onerosi gli investimenti volti al riordino dei processi produttivi e all'utilizzo e al trattamento delle deiezioni, anche a fini energetici. In tale ambito, quindi, appare evidente la necessità di prevedere ogni iniziativa volta a favorire e sostenere progetti che consentano la realizzazione d'impianti per la trasformazione, la depurazione delle deiezioni e dei liquami zootecnici e la riconversione o l'adeguamento delle aziende interessate dalla direttiva;

in considerazione dei suesposti profili di criticità generali appare oggettivamente reale e preoccupante il pericolo di un forte ridimensionamento numerico delle aziende, specie zootecniche e soprattutto nella pianura padana, con le conseguenti ripercussioni sull'intera filiera, sull'economia nazionale e sull'occupazione, senza trascurare l'impatto su molte produzioni « DOP »;

occorre pertanto introdurre adeguate misure in grado di coniugare, nel migliore dei modi, gli inderogabili principi della tutela delle aree vulnerabili con la necessità di mantenere un sistema agricolo efficiente ed aziende capaci di generare reddito, approfondendo in particolare, con maggiori dettagli, i criteri attuativi delle vigenti norme sulla protezione delle acque dai nitrati, anche verificando se vi siano altre cause, oltre le deiezioni zootecniche, che possano provocare danni alle risorse idriche, in particolare i concimi chimici, e in tali circostanze mettendo in gioco tutti i fattori che interessano la questione;

attraverso l'introduzione di specifici provvedimenti, si potrebbe conseguentemente procedere ad una revisione nonché ad una semplificazione delle norme di cui trattasi, in particolare delle disposizioni recate dal citato decreto ministeriale 7 aprile 2006, ciò con particolare riferimento alle misure relative ai periodi di spandimento, visto che le stesse non tengono conto, ad esempio, dei mutamenti climatici ed idrogeologici che si stanno verificando nel Nord Italia, ai divieti di spandimento, ai limiti tecnici e temporali imposti per lo stoccaggio, ai limiti relativi alle aziende soggette agli obblighi amministrativi, alle procedure concernenti la comunicazione, il piano di utilizzazione aziendale (PUA) ed il trasporto degli effluenti, alle tipologie di allevamento (a tal proposito, occorrerebbero maggiori semplificazioni in relazione al tipo di effluente prodotto, all'organizzazione dell'allevamento, brado semibrado, e altro), al permesso di utilizzare i fertilizzanti chimici a supporto dello spandimento degli effluenti zootecnici;

è importante ricordare che, in considerazione di quanto suesposto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata nella seduta della Camera del 24 novembre 2010, ha reso noto che il 29 aprile 2010 è stato approvato il Piano strategico nazionale sui nitrati, che l'Italia ha sottoposto all'Unione europea una richiesta volta ad ottenere

una concessione di deroga al valore limite di 170 chilogrammi di azoto previsto dalla « direttiva nitrati » e che l'operatività di questa deroga è subordinata alla rivisitazione dei singoli programmi regionali;

appare tuttavia evidente che, in considerazione di quanto suesposto, l'eventuale ottenimento di una deroga non modificherebbe in modo significativo i termini delle problematiche in questione, che risulterebbero attenuate solo per poche forme di allevamento;

risulta invece necessario procedere ad una rigorosa, nonché scientificamente credibile, designazione delle aree vulnerabili che tenga conto non solo degli aspetti agricoli, ma che si basi sull'effettiva verifica delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento, con particolare riguardo alla depurazione delle acque reflue urbane, materia rispetto alla quale, sono, peraltro, numerose le condanne per inadempimento adottate dall'Unione europea nei confronti dell'Italia,

impegna il Governo:

a promuovere, in vista delle opportune azioni in sede comunitaria, anche attraverso una valutazione congiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, una revisione delle zone vulnerabili in riferimento ai dati sulle qualità delle acque superficiali e sotterranee, già disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e in attesa della realizzazione di nuovi studi finalizzati a fornire metodi e criteri per la corretta designazione delle zone vulnerabili in riferimento al complesso delle fonti di inquinamento presenti sul territorio;

ad avviare un processo di verifica dei contenuti del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al fine di renderlo più facilmente

applicabile agli allevamenti, attraverso una semplificazione degli adempimenti dal punto di vista tecnico e amministrativo;

a prevedere, nell'ambito di una possibile modifica del decreto ministeriale 7 aprile 2006 di cui in premessa, disposizioni minime omogenee per tutto il territorio nazionale, consentendo alle amministrazioni regionali di prevedere integrazioni, laddove possibile meno restrittive, in relazione alla specificità degli allevamenti presenti sul proprio territorio.

(8-00105) « Beccalossi, Marco Carra, Fogliato, Bellotti, Delfino, Di

Giuseppe, Sardelli, Agostini, Biava, Bitonci, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Fiorio, Gottardo, Marrocu, Muro, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Pizzetti, Rainieri, Romele, Rosso, Rota, Paolo Russo, Ruvolo, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE:

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del prof. Roberto Adam, Capo Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio e coordinatore della struttura di missione sul contenzioso comunitario e le procedure di infrazione, sullo stato delle procedure giurisdizionali e di contenzioso dell'Unione europea relative all'Italia 100

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE che modifica la direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso. Atto n. 314 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 101

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti. Atto n. 312 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 101

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 104

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/82/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati. Atto n. 316 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 106

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia). Doc. XII, n. 576 (Parere alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio*) 109

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) 117

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 gennaio 2011.

Audizione informale del prof. Roberto Adam, Capo Dipartimento per le politiche comunitarie della Pre-

sidenza del Consiglio e coordinatore della struttura di missione sul contenzioso comunitario e le procedure di infrazione, sullo stato delle procedure giurisdizionali e di contenzioso dell'Unione europea relative all'Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE che modifica la direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.

Atto n. 314.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2011.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) valuta la conformità del provvedimento alla normativa dell'Unione europea, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca PINI, *presidente*, intervenendo a nome del gruppo LNP, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE re-

lativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

Atto n. 312.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2009/44/CE del 6 maggio 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha modificato le direttive 98/26/CE (concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli) e 2002/47/CE (relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti).

La direttiva 98/26/CE ha creato un regime che garantisce il carattere definitivo degli ordini di trasferimento e del *netting*, oltre che l'efficacia della garanzia finanziaria nei confronti dei partecipanti nazionali ed esteri nel regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli. La Commissione europea ha tuttavia sottolineato, alla luce di alcuni importanti cambiamenti nel settore dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli, l'opportunità di chiarire e semplificare la direttiva 98/26/CE, precisando tra l'altro il concetto di sistema interoperabile e la responsabilità degli operatori del sistema.

Per quanto concerne la direttiva 2002/47/CE, questa ha creato un quadro giuridico comunitario uniforme per l'uso transfrontaliero delle garanzie finanziarie e pertanto ha abolito la maggior parte dei requisiti formali tradizionalmente imposti ai contratti di garanzia. La Banca centrale europea, che ha introdotto i crediti tra le tipologie idonee di garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema, ha raccomandato un'estensione dell'ambito di

applicazione della direttiva 2002/47/CE. Concordemente anche la Commissione ha evidenziato che facilitare ulteriormente l'uso dei crediti come garanzia beneficerebbe anche i consumatori e i debitori, dato che l'uso dei crediti come garanzia potrebbe in ultima analisi portare ad una maggiore concorrenza e ad una migliore disponibilità di credito. Da qui, per facilitare l'uso dei crediti, l'importanza di abolire o proibire eventuali norme amministrative, quali gli obblighi di notificazione e di registrazione, che renderebbero impossibile la cessione dei crediti. Analogamente, per non compromettere la posizione del beneficiario della garanzia, i debitori dovrebbero poter rinunciare ai loro diritti di compensazione nei confronti dei creditori. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi all'esigenza di introdurre la possibilità per il debitore di rinunciare alle norme sul segreto bancario, poiché, in caso contrario, il beneficiario della garanzia non disporrebbe di informazioni sufficienti con le quali valutare adeguatamente il valore dei crediti sottostanti.

Rispetto a tali esigenze la direttiva 2009/44/CE – il cui termine di recepimento è fissato per gli Stati membri al 30 dicembre 2010, che ne applicano le disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2011 – ha provveduto a modificare di conseguenza le direttive 98/26/CE e 2002/47/CE.

I criteri e i principi direttivi per la sua attuazione, prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), sono individuati dall'articolo 23, comma 1, dello stesso provvedimento.

Questi sono, in sintesi:

a) previsione di modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare riferimento ai sistemi interoperabili, all'operatore del sistema e al « giorno lavorativo »;

b) nel caso di sistemi interoperabili, introduzione di norme che favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di

trasferimento in detti sistemi per evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento;

c) previsione di modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con particolare riferimento ai crediti dati in garanzia, anche mediante il coordinamento tra l'esigenza di limitare le formalità amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia e il fine di tutelare il debitore ceduto e i terzi;

d) introduzione di modifiche normative per i singoli settori interessati dalla disciplina da attuare, a fini di coordinamento;

e) revisione, ove necessario, della disciplina delle insolvenze di mercato di cui agli articoli 72 e 202 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – c.d. TUF), tenuto conto dell'obiettivo di ridurre le turbative ai sistemi derivanti dall'insolvenza di un partecipante.

Il testo in esame, composto di 5 articoli, recepisce la direttiva 2009/44/CE apportando una serie di modifiche anzitutto al decreto legislativo n. 210 del 2001 e al decreto legislativo n. 170 del 2004 che hanno recepito, rispettivamente, la direttiva 98/26/CE e la direttiva 2002/47/CE. Reca quindi una serie limitata di modifiche al decreto legge n. 155 del 2008 e al TUF, in attuazione dei criteri di delega previsti dalle lettere *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 23, comma 1, della legge comunitaria 2009.

Quanto al contenuto degli articoli, ricorda sinteticamente che l'articolo 1 modifica ed introduce una serie di definizioni recate dal decreto legislativo n. 210 del 2001. Esso reca inoltre diverse modifiche al medesimo decreto legislativo, concernenti la definitività degli ordini di trasferimento e della compensazione, la decorrenza dell'irrevocabilità degli ordini, l'adempimento degli obblighi nei confronti

del sistema, la realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza, nonché la designazione dei sistemi, anzitutto attribuendo alla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, il potere di designare i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento e i rispettivi operatori del sistema. Viene altresì attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di notificare alla Commissione europea i sistemi italiani designati e i rispettivi operatori del sistema. Si attribuisce poi alla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, il potere di equiparare in determinati casi il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema. Ulteriori disposizioni concernono le informazioni sulla partecipazione ai sistemi, prevedendo che la relativa comunicazione alla Banca d'Italia da parte dei partecipanti sia realizzata da ciascun operatore di sistemi italiani. L'articolo 2 reca anch'esso una serie di modifiche alle definizioni recate dal decreto legislativo n. 170 del 2004; vengono inoltre aggiornati una serie di riferimenti alle norme comunitarie e viene precisato che nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia si perfeziona con la consegna per iscritto di un atto al beneficiario con l'individuazione del credito.

Viene quindi modificato l'articolo 2 del decreto legislativo n. 170 del 2004 concernente l'ambito di applicazione del provvedimento, anche al fine di prevedere, per i crediti oggetto del contratto di garanzia finanziaria, che la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia con l'individuazione del credito è sufficiente a provare la fornitura del credito costituito in garanzia tra le parti. Vengono altresì aggiunti due nuovi commi diretti, rispettivamente, ad escludere dall'ambito applicativo del decreto i crediti per i quali il debitore è un consumatore, salvo i casi in cui il beneficiario o il datore della garanzia siano banche centrali o organismi bancari internazionali e a consentire ai debitori dei crediti di rinunciare per iscritto ai diritti

di compensazione nei confronti dei creditori e a specifici diritti derivanti dalle norme sul segreto bancario.

Si provvede poi a modificare l'articolo 3 del decreto legislativo n. 170 del 2004 concernente l'efficacia della garanzia finanziaria, inserendovi un nuovo comma diretto a specificare i requisiti di efficacia della garanzia finanziaria nel caso di pegno o di cessione del credito. Viene altresì modificato l'articolo 5 del medesimo decreto legislativo concernente il potere di disposizione delle attività finanziarie oggetto del pegno, al fine di escludere i crediti dall'ambito di applicazione dello stesso articolo 5.

L'articolo 3 modifica il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, con il quale sono state introdotte una serie di misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio colpito dalla crisi dei mercati finanziari nel settembre 2008. Per effetto di tale modifica viene fissato un limite temporale (il 31 dicembre 2011) alla disciplina derogatoria che è stata disposta dal comma 1 dell'articolo 3 dello stesso decreto, secondo cui, qualora la Banca d'Italia eroghi finanziamenti garantiti mediante pegno o cessione di credito al fine di soddisfare esigenze di liquidità delle banche, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e al decreto legislativo n. 170 del 2004 e la garanzia prestata viene sottratta a revocatoria fallimentare.

L'articolo 4 reca due modifiche al TUF. Il comma 1 modifica l'articolo 72 del TUF, con il quale viene dettata la disciplina delle insolvenze di mercato. Il nuovo articolo 72 prevede che l'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70, è dichiarata e disciplinata dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, che ne stabilisce i presupposti, l'ambito di applicazione e le modalità di accertamento e di

liquidazione. Il nuovo articolo 72 disciplina inoltre l'ipotesi dell'apertura, da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente, di una procedura di liquidazione o di risanamento nei confronti dei soggetti sopra citati, che costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza di mercato. Il comma 4 concerne le ipotesi in cui la liquidazione delle insolvenze di mercato può essere effettuata dalle società di gestione, dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis e da altri soggetti, prevedendo altresì che le spese relative siano poste a carico dei soggetti che gestiscono i mercati o i sistemi nei quali l'insolvente ha operato. Il comma 5 prevede la possibilità di prevedere clausole di « close-out netting » per i contratti e per le operazioni previsti al comma precedente; il comma 6 concerne la conclusione della procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato mentre, da ultimo, il comma 7 rimanda, ove ne ricorrano i presupposti, alla disciplina comunitaria.

Il comma 2 abroga invece l'articolo 202 del TUF, con il quale vengono dettate disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa e che prevede l'applicazione di una procedura speciale alla liquidazione dei contratti stipulati dalle imprese di investimento e dalle banche autorizzate allo svolgimento dell'attività di negoziazione in conto proprio e per conto terzi, attribuendo altresì alla Consob le competenze relative.

L'articolo 5 reca disposizioni finali e transitorie, prevedendo che le disposizioni del decreto in esame si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3 che si applica dal momento di entrata in vigore del provvedimento. I due commi conclusivi recano invece una disciplina transitoria concernente, rispettivamente, i sistemi designati per l'esecuzione di ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2001 prima del 30 giugno 2011 e gli ordini di trasferimento immessi in un sistema entro il 29 giugno 2011 ma regolati dopo tale data.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Atto n. 319.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, segnala che la XIV Commissione politiche dell'Unione europea è chiamata ad esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2008/114/CE, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Più in particolare, l'articolo 1, definendo l'oggetto del provvedimento, prevede che esso è volto a disciplinare le procedure per l'individuazione e la designazione di infrastrutture critiche europee (ICE), nei settori dell'energia e dei trasporti, nonché le modalità di valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative prescrizioni minime di protezione dalle minacce di origine umana accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali. Le procedure descritte nel decreto riguardano sia infrastrutture che si trovano in territorio nazionale sia infrastrutture che sono site nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea e che l'Italia ha interesse a far designare come infrastrutture critiche europee.

L'articolo 2 introduce talune definizioni, integrando quelle utilizzate dalla direttiva 2008/114/CE con altre definizioni funzionali alla delineazione dell'assetto nazionale in ambito Infrastrutture Critiche.

L'articolo 3 regola l'attribuzione dell'adeguata classifica di segretezza, ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 124 del 2007, alle informazioni sensibili relative alle infrastrutture in esame nonché ai dati ed alle notizie relativi al processo d'individuazione, di designazione e di protezione delle stesse infrastrutture, richiamando l'obbligo di garantire che l'accesso alle informazioni con classifica superiore a « riservato » sia consentito solo a persone in possesso di nulla osta di segretezza nazionale (NOS) ed UE adeguato.

L'articolo 4 disciplina le strutture istituzionali investite di responsabilità decisionali e operative in materia di Infrastrutture critiche. In particolare, il decreto specifica che, per le attività inerenti il decreto stesso, sono chiamati a far parte del Nucleo Interministeriale Situazione e Pianificazione i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, del Ministero delle Infrastrutture e trasporti ed Enti vigilati, per il settore trasporti. Inoltre, l'articolo prevede una « struttura responsabile », da individuarsi con appositi decreti tra gli Uffici della Presidenza del Consiglio, cui assegnare compiti di supporto al Nucleo per le attività tecniche e scientifiche riguardanti l'individuazione delle Infrastrutture critiche e per ogni altra attività connessa nonché per i rapporti con la Commissione europea e con le analoghe strutture degli altri Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 5 attribuisce alla struttura responsabile, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, e con il Ministero delle Infrastrutture ed Enti vigilati, per il settore trasporti, il compito di determinare il limite percentuale del criterio di valutazione settoriale oltre il quale l'infrastruttura può essere potenzialmente critica. L'individuazione delle infrastrutture potenzialmente critiche a livello europeo, in base al criterio di valutazione settoriale di cui sopra, è responsabilità del Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per il settore trasporti.

L'articolo 6 riguarda l'individuazione delle potenziali Infrastrutture Critiche Europee, stabilendo che ogni infrastruttura in tal modo individuata deve risultare essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione. A tal fine, sono introdotti i criteri di valutazione intersettoriali, che risultano applicabili in modo trasversale a tutti i settori.

L'articolo 7 riguarda le procedure di individuazione delle potenziali Infrastrutture, stabilendo, in particolare, che sono individuate come infrastrutture critiche quelle per le quali i possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione dell'infrastruttura, superano i limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriale stabiliti nel corso delle discussioni bilaterali multilaterali.

L'articolo 8 disciplina la procedura per la designazione delle Infrastrutture critiche, prevedendo in tal senso che la struttura responsabile formula la relativa proposta al Nucleo che, a sua volta, qualora ne condivida la scelta, la inoltra al Presidente del Consiglio, cui compete la designazione. L'articolo stabilisce inoltre che la struttura responsabile provveda ad elaborare un'intesa con i rappresentanti degli altri Stati membri interessati per designare ICE l'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7 comma 3.

L'articolo 9 fissa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo la scadenza della prima tornata di individuazione e designazione delle ICE, prevedendo un riesame quinquennale del processo.

L'articolo 10 stabilisce che l'informazione relativa alla designazione di una ICE sia inoltrata dalla struttura responsabile esclusivamente agli Stati membri con cui è stato sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 8; l'articolo prevede, inoltre, che la struttura responsabile comunichi annualmente alla Commissione europea solo il numero di ICE ubicate nel territorio nazionale, per ciascun settore, nonché il numero degli Stati membri che dipendono da ciascuna di esse.

L'articolo 11 stabilisce che il Ministero dell'interno, della Difesa, il Dipartimento della Protezione civile ed il Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, ed il Ministero delle Infrastrutture, per il settore trasporti, pongono in essere, per gli aspetti di propria competenza, ogni utile azione di coordinamento per favorire la protezione delle ICE, ubicate in territorio nazionale, avvalendosi dei propri organi centrali e delle articolazioni locali e tenendo informato il Nucleo. A livello locale la responsabilità della protezione delle ICE è attribuita al Prefetto territorialmente competente.

L'articolo 12 stabilisce che l'operatore di una ICE designata, nel termine di 30 giorni dalla designazione, è tenuto a comunicare al Prefetto competente, al proprietario ed alla struttura responsabile, il nominativo di un funzionario designato quale punto di contatto in materia di sicurezza. I funzionari designati dai Ministeri e dal Dipartimento della protezione civile e la struttura responsabile collaborano con l'operatore ed il proprietario dell'ICE per l'analisi dei rischi e per la redazione e l'aggiornamento del piano di sicurezza dell'operatore (PSO), che deve essere completato al termine di un anno dalla designazione dell'infrastruttura come ICE. L'Allegato B riporta i parametri minimi per il Piano di sicurezza concordati in sede comunitaria; stabilisce, inoltre, che qualora l'ICE designata disponga già di un PSO e di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza, ai sensi di norme e leggi vigenti, il Prefetto si limita ad accertare che tali disposizioni rispettino i parametri minimi riportati in Allegato B.

L'articolo 13 individua il Nucleo quale punto di contatto nazionale, verso gli altri Stati Membri e la Commissione europea, per la protezione delle ICE; a tale scopo il Nucleo acquisisce dalla Commissione europea le migliori prassi e metodologie disponibili in materia di protezione, ponendoli a disposizione degli operatori e dei Prefetti interessati.

L'articolo 14 stabilisce che il Nucleo promuove e coordina l'elaborazione di direttive interministeriali contenenti para-

metri integrativi di protezione; prevede, altresì, che il Nucleo, entro un anno dalla designazione di una ICE, elabori una valutazione delle possibili minacce nei riguardi del sottosectore nel cui ambito la stessa opera. L'inoltro alla Commissione europea della valutazione delle possibili minacce e dei dati generali sui diversi tipi di rischi, minacce e vulnerabilità è a carico della struttura responsabile.

L'articolo 15 stabilisce che le modalità del concorso informativo degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, sono stabiliti con provvedimenti del Presidente del Consiglio da adottarsi ai sensi dell'articolo 1 comma 3, della stessa legge.

L'articolo 16 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/82/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati. Atto n. 316.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda come lo schema di decreto in esame sia volto a recepire la direttiva 2010/12/UE, che modifica le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise gravanti sui tabacchi, nonché la direttiva 2008/118/CE, e apporta significative novità alla normativa dell'Unione in materia di accise sui prodotti del tabacco. Come emerge dai considerando, essa risponde alla necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno

ed assicurare, al contempo, un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ricorda che la direttiva 2010/12/UE, per quanto concerne le sigarette, mira a semplificare le disposizioni esistenti al fine di creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario. A tale scopo, il concetto di « classe di prezzo più richiesta », valido per quantificare l'accisa minima europea, è sostituito dal « prezzo medio ponderato » di vendita al minuto, calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo.

Le norme della direttiva prevedono una crescita progressiva dell'accisa globale (specifica più ad valorem, esclusa l'IVA) sino a raggiungere, dal 1° gennaio 2014, almeno il 60 per cento del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo; allo stesso periodo l'accisa non potrà essere inferiore a 90 EUR per 1000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto. Il medesimo criterio del prezzo medio ponderato viene utilizzato anche per il tabacco trinciato a taglio fino, da usarsi per arrotolare le sigarette: tra le finalità della direttiva vi è infatti quella di allineare i livelli minimi di tassazione per le due tipologie, dal momento che una maggiore convergenza contribuirebbe anche a garantire un elevato livello di protezione della salute umana.

L'articolo 3 della direttiva modifica parzialmente le definizioni di prodotti da fumo rilevanti ai fini dell'applicazione dell'accisa.

L'articolo 4 lascia agli Stati membri (tranne quelli coinvolti nella fase transitoria di adeguamento), a partire dal 1° gennaio 2014, relativamente alle sigarette che possono essere introdotte nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, la possibilità di disporre un limite

quantitativo, non inferiore a 300 pezzi, per le sigarette immesse da uno Stato membro che applica accise inferiori ai livelli minimi previsti dalle norme comunitarie, a decorrere dalla medesima data.

La direttiva 2010/12/UE prevede periodi transitori di attuazione al fine di consentire agli Stati membri di adattarsi gradualmente ai nuovi livelli dell'accisa globale, limitando, in tal modo, gli eventuali effetti secondari e specifici regimi d'accisa per alcuni territori dell'UE.

Il termine entro il quale ciascuno Stato membro dovrà conformarsi alla direttiva mediante l'emanazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, è fissato al 1° gennaio 2011.

Lo schema di decreto in esame interviene sul Testo Unico delle Accise – TUA (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) e, in particolare, il Capo III-*bis* dedicato alla disciplina dei tabacchi lavorati.

L'articolo 1 dello schema, alla lettera *a*), modifica l'articolo 6, comma 15 del TUA, al fine di escludere dalle disposizioni relative alla circolazione delle merci in regime sospensivo il tabacco da fiuto e da masticare.

La successiva lettera *b*) reca attuazione del già menzionato disposto dell'articolo 4 della direttiva 2010/12/UE, che consente ad alcuni Stati membri di applicare a decorrere dal 1° gennaio 2014 riduzioni dei quantitativi di sigarette introdotte nel proprio territorio senza pagamento di ulteriori accise, ove le stesse provengano da uno Stato membro che applica accise inferiori al limite minimo comunitario, a decorrere dalla stessa data. Attualmente il quantitativo di sigarette che può essere trasportato in Italia da un altro Stato membro è pari a 800 pezzi. La disposizione in esame intende ridurre, a partire dal 1° gennaio 2014, a 300 pezzi il quantitativo di sigarette che possono essere portati in Italia da alcuni Stati membri che applicano accise inferiori ai minimi comunitari. In particolare, la norma si riferisce agli Stati menzionati all'articolo 2 della direttiva 92/79/CEE (come modificata dalla direttiva da recepire), ovvero Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania,

nia, Ungheria, Polonia e Romania. Le disposizioni proposte affidano poi a un provvedimento del Direttore dei Monopoli di Stato il compito di determinare, con cadenza annuale, gli Stati membri per cui sarà operativa la predetta restrizione.

La lettera *c)* aggiorna le diciture di alcune disposizioni del TUA per adeguarle ad alcuni provvedimenti intervenuti, nel tempo, in materia di inquadramento del personale della Guardia di finanza e struttura ordinativa della medesima.

La lettera *d)* e la lettera *e)* aggiornano le definizioni dei tabacchi lavorati e dei prodotti ad essi assimilati sottoposti ad accisa, modificando gli articoli 39-*bis* e 39-*ter* del TUA, al fine di armonizzarle a quanto previsto dalle norme comunitarie.

La lettera *f)* abroga il comma 5 dell'articolo 39-*quater*, che consentiva – con lo scopo di perseguire obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica – di individuare criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati tramite provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute.

L'abrogazione, come spiega la Relazione illustrativa, consegue alla sentenza di condanna pronunciata il 24 giugno 2010 dalla Corte di Giustizia UE nei confronti dell'Italia (Causa C-571/08): la Corte ha ritenuto infatti che la Repubblica italiana, prevedendo un prezzo minimo di vendita per le sigarette, fosse venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 9, comma 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE.

La norma della direttiva, infatti, prevede che i produttori, nonché gli importatori di Paesi terzi, dei tabacchi lavorati possano stabilire liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi

in consumo. La direttiva stabilisce altresì che tale disposizione non osta all'applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti, sempre che siano compatibili con la normativa comunitaria. Ad avviso della Corte di giustizia, con la sua legislazione l'Italia avrebbe determinato distorsioni della concorrenza in relazione all'impossibilità, da parte di taluni produttori o importatori, di trarre vantaggio da prezzi di costo inferiori che consentirebbero loro di proporre prezzi di vendita più allettanti.

La lettera *g)* introduce il concetto di « prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette » nel TUA, ai fini di determinare anche l'elemento specifico dell'accisa (modificando all'uopo l'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo n. 504 del 1995).

La successiva lettera *h)* adegua il Testo Unico sulle accise alle disposizioni della direttiva 2010/12/UE che – come illustrato in precedenza – prevedono un innalzamento graduale dell'importo specifico fisso relativo alle sigarette. Le norme proposte prevedono, tra l'altro (punto 1 della lettera *h)*) che l'importo specifico fisso sia pari al 5 per cento fino al 31 dicembre 2011, al 5,5 per cento dal 1° gennaio 2012, pari al 6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e pari al 7,5 per cento dal 1° gennaio 2014. La Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame chiarisce che, dovendosi incrementare tale valore dall'attuale 5 per cento a decorrere dal 2014, le norme proposte stabiliscono aumenti graduali dal 2011 al 2014, con lo scopo di evitare « brusche ricadute sul complesso sistema della tassazione delle sigarette ». La Relazione precisa inoltre che ad un aumento del predetto importo specifico consegue, « a causa del vincolo esistente tra le componenti (fissa e proporzionale) dell'accisa, una contestuale [...] riduzione della tassazione proporzionale applicata alle sigarette; tale meccanismo potrebbe comportare, qualora si verificassero contemporaneamente altre circostanze nell'ambito dei consumi complessivi delle sigarette e in quello dell'oscillazione dei relativi prezzi di vendita, mi-

norio entrate, per quanto di modesta entità, rispetto al gettito erariale complessivo relativo agli stessi prodotti ».

L'articolo 2 dello schema di decreto reca disposizioni transitorie per i primi sei mesi successivi all'entrata in vigore delle disposizioni proposte, volte a disciplinare l'accisa (con finalità di smaltimento) applicata ai tabacchi lavorati già prodotti al 31 dicembre 2010, le cui specifiche tecniche non sono ancora coerenti alle novelle in esame. Nel dettaglio si prevede che, per i sigaretti ed il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette (di cui all'articolo 39-*bis* del TUA), prodotti entro il 31 dicembre 2010 con le specifiche previste dalle norme attualmente vigenti, l'accisa sia applicata con modalità analoghe a quelle previste dalle norme al momento in vigore, purché vi sia immissione in consumo entro il 30 giugno 2011. Analoghe previsioni sono recate al comma 2 dell'articolo 2 per quanto attiene alle sigarette.

L'articolo 3 dello schema reca la copertura finanziaria delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni del commentato articolo 1, comma 1, lettera *h*), punto 1, che propongono l'innalzamento graduale dell'importo specifico fisso per le sigarette. La norma proposta rimanda alle modalità già previste dall'articolo 55, comma 2-*quater* del decreto-legge n. 78 del 2010: a fronte di eventuali minori entrate, per gli anni dal 2011 al 2014 si prevede che un provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) disponga la variazione percentuale di alcune aliquote di imposta sui tabacchi lavorati, al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui medesimi tabacchi.

L'articolo 4 dello schema affida a un provvedimento direttoriale dell'AAMS la possibilità di elevare l'aliquota di base delle sigarette ove l'importo dell'accisa globale risulti inferiore alle soglie minime previste dalla direttiva da recepire al fine di rispettare le prescrizioni comunitarie in materia di accisa minima armonizzata.

L'articolo 5 reca disposizioni sulla rete distributiva dei tabacchi lavorati, novel-

lando l'articolo 16, comma 2, della legge 22 dicembre 1957 n. 1293, relativa all'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio. In particolare si dispone che i punti vendita al pubblico di generi di monopolio siano istituiti dall'Ufficio regionale AAMS, secondo norme di massima stabilite con provvedimento del Direttore generale dell'AAMS.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le disposizioni proposte dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2011.

In ordine ai documenti all'esame delle istituzioni europee, il 9 novembre 2010 la Commissione europea ha presentato una proposta modificata di direttiva relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, recante la codificazione delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CEE. La proposta, senza apportare ulteriori modificazioni sostanziali degli atti che ne sono oggetto, riunisce in un unico testo le tre direttive e le loro successive modifiche, tra cui quelle introdotte con la direttiva 2010/12/UE.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 15.40.

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia).

Doc. XII, n. 576.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della risoluzione del Parlamento europeo in oggetto.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, illustra i contenuti dell'Atto, evidenziando come l'esame della Risoluzione sulla crisi finanziaria, economica e sociale da parte della Camera presenti un significativo rilievo sia sul piano del merito sia su quello del metodo.

Sotto il primo profilo, sottolinea che la Risoluzione costituisce la tappa intermedia di una riflessione di ampio respiro sulle cause, gli effetti e le possibili soluzioni alla crisi economica e finanziaria avviata dal Parlamento europeo su iniziativa della Commissione speciale per la crisi.

Rispetto alle misure adottate o proposte dalla Commissione europea e dal Consiglio, la risoluzione, e la relazione della Commissione sulla crisi di cui essa costituisce la traduzione, rivelano la giusta ambizione di non tralasciare alcun aspetto della crisi e di fornire risposte non soltanto in relazione ai mercati finanziari e alla *governance* economica, ma anche con riferimento alle questioni sociali e occupazionali.

Sul piano metodologico, è di estrema importanza l'iniziativa della Commissione sulla crisi di ricevere dai competenti organi dei Parlamenti nazionali osservazioni in vista della predisposizione della sua relazione definitiva e dell'approvazione da parte del Parlamento europeo della risoluzione finale sulla crisi entro il prossimo luglio. Si tratta di un segnale di forte attenzione verso i Parlamenti nazionali, consultati in una fase precoce e sulla base di indicazioni puntuali, riassunte in un apposito questionario. È auspicabile che questo metodo di interlocuzione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali si consolidi e si estenda a questioni e procedure di grande rilievo, quale in particolare il semestre europeo.

Venendo all'esame della risoluzione del Parlamento europeo, che si compone di ben 225 paragrafi, valuta anzitutto condivisibile l'analisi delle cause della crisi, innescata dalla politica monetaria espansiva ed eccessivamente elastica degli Stati Uniti ed esplosa per effetto di gravi patologie del sistema finanziario, come la complessità e l'opacità di taluni strumenti

speculativi e i sistemi di remunerazione a breve termine. La risoluzione sottolinea opportunamente come la diffusione della crisi sia stata favorita se non amplificata dall'assenza, a livello globale ed europeo, di adeguati meccanismi di allarme e di reazione: anzitutto l'integrazione globale dei mercati finanziari non è stata accompagnata dall'introduzione di strutture di *governance* mondiale, in grado di monitorare gli equilibri o squilibri mondiali; a ciò si è accompagnata la mancanza di una regolamentazione e vigilanza finanziaria rigorosa, nonché di strumenti per la gestione delle crisi. Si tratta di elementi più volte messi in luce dalla Camera e, in particolare, dalla XIV Commissione, in sede di analisi della riforma della vigilanza finanziaria e della istituzione della nuova *governance* economica europea.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti della crisi, il Parlamento europeo ricorda che, secondo i dati Eurostat, il deficit pubblico medio nell'UE è passato dal 2,3 per cento del PIL del 2008 al 7,5 per cento nel 2010 e nella zona euro dal 2 al 6,3 per cento; nello stesso periodo il rapporto tra debito pubblico e PIL nei Paesi dell'Unione ha segnato, un incremento di 18 punti percentuali, passando dal 61,6 per cento al 79,6 per cento, mentre, per i paesi della zona euro è passato dal 69,4 per cento all'84,7 per cento, con un incremento quindi del 15,3 per cento.

Il merito della Risoluzione sta tuttavia nel rilevare come a questo peggioramento dei saldi di finanza pubblica si sia accompagnato un significativo costo sociale, troppo spesso sottovalutato: la disoccupazione che ha raggiunto nell'UE un livello medio del 10 per cento, con punte, relativamente alla disoccupazione giovanile, del 40 per cento; non meno grave è stato poi il notevole incremento delle persone che, pur occupate, vivono comunque al di sotto della soglia della povertà.

Da questa analisi rigorosa il Parlamento europeo trae la stessa conclusione cui era giunta la XIV Commissione, congiuntamente alla Commissione Bilancio,

nell'esaminare le proposte di riforma della *governance*: il rapido consolidamento delle finanze pubbliche, mediante la riduzione di debito e disavanzo, è irrinunciabile ma non deve avvenire a scapito dei sistemi di protezione sociale e dei servizi pubblici, di cui la crisi ha reso evidente il ruolo stabilizzatori automatici e di ammortizzatori.

Di notevole interesse è anche la valutazione operata dal Parlamento europeo delle risposte adottate sinora per fronteggiare l'emergenza della crisi: il salvataggio del sistema bancario con l'impiego di oltre 60 trilioni di dollari, l'aumento degli aiuti di Stato, le misure della BCE, l'aumento dei prestiti e le garanzie offerte dalla BEI al sistema produttivo europeo, il meccanismo di stabilizzazione per l'area euro al fine di affrontare i rischi di insolvenza di Stati membri.

Pur condividendo nel complesso tali misure, il Parlamento europeo denuncia giustamente due elementi di forte criticità: il primo attiene al deficit democratico strutturale delle decisioni per uscire dalla crisi elaborate dal Consiglio, che non prevedono la consultazione del Parlamento europeo e che, va aggiunto, si sono tradotte, almeno in Italia, anche a livello nazionale in uno scarso raccordo tra Parlamento e Governo.

Il secondo rilievo attiene alla debolezza del coordinamento a livello europeo dei piani di rilancio posti in essere a livello nazionale, che ha non consentito di conseguire un effetto moltiplicatore degli stanziamenti e di leva degli investimenti che pur sarebbe stato necessario. Sarebbe stato, peraltro, opportuno che il Parlamento europeo denunciassse in modo più esplicito la mancanza di risorse adeguate del bilancio dell'UE per finanziare in modo diretto il piano europeo di ripresa, producendo appunto un reale effetto leva.

Più in generale, la Risoluzione, sottolineata l'esigenza di riformare le economie dei Paesi membri al fine di affrontare il nodo della competitività e di garantire una maggiore e più solida crescita economica, riducendo gli attuali squilibri macroeco-

nomici, ha il merito di concentrarsi sul nodo critico di fondo: la necessità di una maggiore coerenza delle politiche economiche nazionali. La crisi ha dimostrato come la frammentazione impedisca all'Unione di adottare misure efficaci per il rilancio della crescita, analoghe a quelle assunte dagli Stati Uniti e dal Giappone e di essere influente nei dibattiti sui grandi squilibri macroeconomici.

Sulla base di questa analisi accurata, il Parlamento europeo trae conclusioni complessivamente condivisibili, partendo dalla constatazione per cui, se non si trova il giusto equilibrio tra sviluppo e stabilità, si rischia una crescita fiacca per un lungo periodo, accompagnata da una disoccupazione persistente, e quindi l'inesorabile erosione della competitività globale dell'Europa.

Una prima serie di raccomandazioni concerne la riforma della *governance* economica e si fonda su una critica molto lucida delle lacune del sistema vigente e, in particolare, del Patto di stabilità, in buona parte rilevate anche negli atti di indirizzo approvati in materia dalla Camera. La base della posizione del Parlamento sul tema è molto chiara: occorre riconoscere la possibilità di compromessi tra crescita, equità e stabilità finanziaria, dotando l'Unione a dotarsi di migliori strumenti anticiclici di gestione delle politiche economiche. Una spesa pubblica di qualità gestita in modo responsabile (in particolare materia di istruzione, formazione, infrastrutture, ricerca, ambiente) può avere infatti un effetto stabilizzante sull'economia, promuovendo una crescita forte e sostenuta nel tempo, soprattutto se combinata con un rafforzamento del potenziale imprenditoriale e di innovazione del settore privato.

Il Parlamento europeo osserva infatti come il Patto di stabilità non contenga meccanismi correttivi adeguati per compensare gli squilibri attuali e gestire i periodi di crisi o di crescita molto debole e non tenga conto di importanti squilibri finanziari, come l'impatto del debito privato. Conseguentemente la risoluzione, pur condividendo l'esigenza di rafforzare il

Patto e in particolare il suo braccio preventivo, suggerisce, con riferimento alle proposte di riforma del Patto di stabilità, che sia i Paesi con un rapporto debito/PIL elevato sia quelli con alti livelli di deficit siano tenuti a effettuare adeguamenti di bilancio non in base a regole rigide ed automatiche ma secondo modalità da stabilire caso per caso. Inoltre, il sistema di sanzioni relative al debito eccessivo dovrebbe tener conto di ogni circostanza specifica di ciascun Paese e consentire differenti scadenziari per il recupero dei crediti. In particolare, il Parlamento europeo sottolinea l'opportunità di modificare le norme vigenti del Patto di stabilità e crescita al fine di tener conto di altri squilibri come quelli del debito privato e delle partite correnti.

In coerenza con l'impostazione di base, il paragrafo 107 della risoluzione afferma coraggiosamente l'opportunità che i Paesi membri dell'area euro passino ad una fase ulteriore dell'unione monetaria « che consentirebbe l'emissione mutua di una parte del debito sovrano degli Stati membri, gestita gettando le basi di una sorveglianza multilaterale più elaborata, con l'assistenza di un Fondo monetario europeo, al fine di garantire una più grande attrattività del mercato di tutta l'area euro, nonché una gestione comune del debito ».

Pienamente condivisibile, nella stessa ottica è la proposta di estendere il mandato della BEI affinché possa emettere *eurobond* per investire in grandi progetti strutturali in linea con le priorità strategiche UE.

Interessante è anche la proposta di istituire un « Mr/Mrs Euro », conferendo la responsabilità per gli affari economici e monetari a un Vicepresidente della Commissione che presiederebbe, al tempo stesso il Consiglio Ecofin e l'Eurogruppo e rappresenterebbe l'UE presso gli organismi internazionali competenti. Peraltro, tale iniziativa andrebbe collocata nell'ambito di un più ampio rafforzamento della dimensione esterna della *governance* economica europea, sfruttando le potenzialità offerte dal TFUE.

Una seconda serie di raccomandazioni concerne la regolamentazione e la vigilanza finanziaria. La risoluzione parte da una premessa quanto mai condivisibile: la finalità ultima del sistema finanziario è di fornire strumenti appropriati al risparmio destinandolo ad investimenti a sostegno all'economia reale, assumendosi parte del rischio delle imprese e creando posti di lavoro.

Per ristabilire un corretto funzionamento del settore finanziario, il Parlamento europeo sottolinea l'esigenza di una massima trasparenza dei rendiconti finanziari sia degli Stati membri che delle imprese e chiede la creazione di sistema di vigilanza a livello globale al fine di addvenire all'applicazione di regole comuni per i servizi finanziari. Inoltre, la risoluzione chiede di utilizzare una serie sufficientemente ampia di criteri per quanto concerne i rischi sistemici ai fini della classificazione degli istituti finanziari, in particolare in seno all'Unione europea, attraverso i quali poter accertare la capacità di un singolo istituto di perturbare il funzionamento del mercato interno.

Vanno sicuramente sostenute anche le proposte del Parlamento europeo relative all'istituzione di un'agenzia europea di valutazione dei crediti pubblica e indipendente e l'attribuzione alle Corti dei conti, in quanto organi indipendenti, dovrebbero fornire un contributo attivo alla valutazione del debito sovrano.

Una terza serie di raccomandazioni concerne l'attuazione degli obiettivi della strategia 2020, mediante il rilancio di una vera politica industriale europea, il completamento del mercato interno e il ricorso al bilancio dell'UE quale catalizzatore di tutti gli sforzi per la crescita profusi a livello nazionale.

La risoluzione chiede anzitutto alla Commissione europea di farsi direttamente carico del pilotaggio e del finanziamento dei progetti, in particolare nei seguenti settori: nuovi investimenti in ricerca e sviluppo e nella diffusione delle fonti di energia rinnovabile, nell'efficienza energetica, in particolare nel parco immobiliare europeo, così come nell'uso efficiente delle

risorse più in generale; potenziamento della rete energetica europea attraverso l'interconnessione di reti nazionali e la distribuzione di energia da importanti centri di produzione di energia rinnovabile ai consumatori, nonché l'introduzione di nuove forme di immagazzinamento dell'energia e della corrente continua ad alta tensione (HVDC) europea « super rete »; promozione delle infrastrutture UE basate nello spazio nel settore della radionavigazione e dell'osservazione terrestre al fine di incrementare la fornitura di nuovi servizi UE e lo sviluppo di applicazioni innovative nonché di agevolare l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'UE; sviluppo di un servizio ferroviario pubblico ad alta velocità che colleghi l'Unione da est a ovest e da nord a sud, unitamente a piani volti ad agevolare gli investimenti nelle sue infrastrutture e nelle infrastrutture critiche di proprietà pubblica; fornitura di un accesso veloce ad Internet in tutta l'Unione, esecuzione rapida dell'agenda digitale dell'UE e fornitura a tutti i cittadini di un accesso affidabile e libero; potenziamento del ruolo guida dell'UE nel settore della sanità elettronica; completamento dello sviluppo della mobilità elettrica e definizione di standard comuni ad essa applicabili.

Si tratta di progetti ed obiettivi ad alto valore aggiunto già previsti in ampia parte dalla strategia 2020, inclusi anche nelle priorità indicate dalla Camera nella risoluzione approvata sul tema dalle Commissioni politiche UE e bilancio nel marzo 2010. L'elemento importante di novità prospettato dal Parlamento europeo sta nella richiesta di un ruolo più forte della Commissione europea nella selezione e nel finanziamento dei progetti; ruolo che presuppone, tuttavia, un consistente incremento degli stanziamenti del bilancio europeo.

Di particolare rilevanza è poi l'accento posto dal Parlamento europeo sulla necessità, ai fini della credibilità della strategia Europa 2020, di una maggiore compatibilità e complementarità tra i bilanci nazionali dei 27 Stati membri e il bilancio dell'UE. È pienamente condivisibile — e

coerente con gli indirizzi formulati in più occasione dalla Camera — l'invito alla Commissione e al Consiglio, con il sostegno di Eurostat, a rafforzare la comparabilità della spesa dei bilanci nazionali, per identificare il carattere complementare e convergente delle politiche attuate.

Con riferimento al mercato interno, la risoluzione — espresso pieno sostegno alle iniziative prospettate nell'Atto per il mercato interno — ha il merito di riconoscere che la mancanza di un'armonizzazione fiscale, soprattutto con riferimento alle imposte sulle società, ha comportato l'insorgere di una concorrenza fiscale tra gli Stati membri.

Il Parlamento europeo sottolinea, inoltre, che la sostenibilità delle finanze pubbliche richiede non soltanto una spesa responsabile, ma anche una tassazione adeguata ed improntata ad equità, un più efficace processo di prelievo delle imposte da parte delle competenti autorità fiscali e una più intensa lotta all'evasione. A quest'ultimo riguardo, è interessante la proposta di valorizzare le *best practices* relative alla lotta all'evasione ed alla frode fiscale, la cui riduzione potrebbe contribuire significativamente al contenimento dei disavanzi pubblici senza la necessità di innalzare ulteriormente la pressione fiscale ovvero di ridurre la spesa sociale.

Significativo è anche l'affermazione del ruolo fondamentale delle piccole e medie imprese in termini di produttività e creazione di nuove attività e della conseguente esigenza di svilupparne la presenza in tutto il mercato interno, istituendo piattaforme transeuropee che garantiscano alle PMI un accesso ampliato alle informazioni utili per cogliere nuove possibilità commerciali.

Una posizione centrale tra le raccomandazioni del Parlamento europeo assume la proposta di istituire una tassa sulle transazioni finanziarie che, oltre a ridurre la speculazione e migliorare il funzionamento dei mercati finanziari, assicurerebbe risorse finanziarie aggiuntive sia a livello UE sia a livello nazionale, contribuendo a ridurre i deficit pubblici.

Una quarta serie di raccomandazioni concerne la coesione regionale, economica e sociale, che viene considerata uno dei pilastri della politica economia dell'Unione europea, potendo essere orientata contro la crisi e facendosi carico a breve termine degli stimoli alla domanda investendo contestualmente nella crescita e nella competitività a lungo termine. La risoluzione sottolinea che le regioni continueranno ad assumere sempre maggiore importanza nel definire le priorità economiche dell'Unione europea, evidenziando l'opportunità di mantenere o addirittura rafforzare il sistema dei prestiti locali e di valorizzare il ruolo delle banche regionali.

Un ultimo gruppo di raccomandazioni attiene alla *governance* globale.

La Risoluzione chiede di assumere iniziative volte a migliorare, mediante le opportune riforme, l'efficacia e la responsabilità del Fondo monetario internazionale e di altre istituzioni delle Nazioni unite, al fine di dotarle del mandato di operare quali piattaforme per iniziative di coordinamento globale del settore economico e finanziario. In tale ambito, auspica un contributo attivo dell'Unione alla riforma dell'ONU e delle Organizzazioni internazionali collegate, trasformandole in istituzioni globali con reali poteri politici moltiplicatori in merito a questioni di rilevanza internazionale come il cambiamento climatico, la vigilanza e la regolamentazione finanziaria, la riduzione della povertà e gli obiettivi di sviluppo del millennio. Analoga attenzione viene riservata al miglioramento del funzionamento del Comitato di Basilea e dell'OCSE e alla convocazione di un G20 dedicato proprio alla riforma della *governance* globale.

Di grande importanza è infine, come già accennato, l'auspicio contenuto nella risoluzione per un dialogo più intenso tra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali, soprattutto in materia di questioni di bilancio e finanziarie.

In questa ottica, il Parlamento europeo ha chiesto alla Camera e agli altri Parlamenti nazionali di formulare osservazioni in particolare sui specifici quesiti, allegati alla lettera con cui la risoluzione è stata

trasmessa al Parlamento italiano, che la XIV Commissione deve pertanto considerare come una linea guida per la predisposizione del parere.

Con il primo quesito viene chiesto di indicare quali progetti, azioni e proposte legislative dell'UE andrebbero incoraggiati per migliorare il potenziale dell'economia dell'Unione in termini di sostenibilità, competitività e occupazione in una prospettiva decennale, tenendo conto della strategia UE 2020 e del funzionamento del mercato interno; in che modo intenda promuovere l'innovazione, la competitività e gli investimenti a lungo termine, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).

Con il secondo si chiede quali risorse finanziarie si raccomandino a livello dell'UE per rilanciare la ripresa economica, tenendo conto dei principi di sostenibilità, sussidiarietà e solidarietà e quale sia l'orientamento in merito all'introduzione di meccanismi di finanziamento propri all'Unione europea, come i cosiddetti « Eurobond », in quanto strumento di finanziamento di progetti specifici dell'Unione europea.

Con il terzo quesito si chiede se vi sia condivisione in merito all'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie.

Il quarto attiene alle azioni per accrescere la coesione territoriale e regionale e la coesione sociale, nonché per stimolare un mercato del lavoro inclusivo e mobile, come anche la sostenibilità dei nostri modelli sociali.

Il quinto quesito si concentra sui meccanismi per creare una *governance* economica europea efficace, che consenta di superare gli squilibri macroeconomici; di uscire dalla crisi del debito pubblico e di impedire che essa si ripresenti negli Stati membri, promuovendo nel contempo la crescita, l'occupazione e la coesione sociale. In particolare, viene chiesto il nostro orientamento in merito a un meccanismo permanente di risoluzione delle crisi a livello dell'Unione europea.

Il sesto quesito attiene alle ulteriori iniziative che dovrebbero essere prese a livello globale e, in particolare, a livello

dell'UE per stabilizzare e riformare i mercati finanziari nella prospettiva di investimenti a lungo termine e di uno sviluppo sostenibile.

Con l'ultimo quesito si chiede se si condivide una riforma delle strutture globali di *governance* finanziaria ed economica, ad esempio una riforma del G20, dell'FMI e della Banca mondiale.

Va sottolineato che sulla massima parte delle tematiche oggetto dei quesiti formulati dal Parlamento europeo la Camera si è già espressa in diversi atti di indirizzo.

Ricorda, in particolare, la risoluzione approvata in Assemblea nello scorso luglio in esito all'esame degli strumenti di programmazione legislativa e politica dell'UE, il documento approvato all'unanimità dalle Commissioni riunite V e XIV il 10 dicembre 2010, in esito all'esame delle proposte di riforma della *governance* economica nonché i documenti approvati dalle medesime Commissioni il 30 luglio 2010, in merito alla Comunicazione della Commissione europea « Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche », e l'11 marzo 2010, in merito alla strategia UE 2020.

Questi indirizzi possono sicuramente essere ribaditi nel parere della XIV Commissione. Tuttavia, va tenuto presente che l'esame della Risoluzione dovrebbe tenere conto nei contenuti e nel metodo di un importante elemento di novità, costituito dall'avvio del semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche, per effetto della presentazione lo scorso 12 gennaio dell'analisi annuale sulla crescita della Commissione europea. Tale documento richiederà ovviamente un autonomo esame, anche attraverso le opportune attività conoscitive; tuttavia, i dati e le indicazioni politiche in esso contenute forniscono importanti spunti di riflessione ai fini della predisposizione di una risposta efficace alla crisi economica, anche in relazione ad alcuni dei quesiti posti dal Parlamento europeo.

Alla luce delle considerazioni esposte formula sin d'ora una proposta di parere (*vedi allegato*), che sottopone alla valutazione dei colleghi, illustrandola nel detta-

glio, ed auspica che si possa pervenire in tempi rapidi ad una sua approvazione.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) concorda, in particolare, con l'opportunità di sostenere la proposta, preannunciata nell'atto per il mercato interno, che intende assicurare una maggiore simmetria nell'accesso agli appalti pubblici nei paesi industrializzati e nei grandi paesi emergenti al fine di superare le divergenze attuali tra la relativa apertura del mercato degli appalti nell'UE e la mancanza di accesso dell'UE agli appalti dei propri partner commerciali. Sottolinea in proposito come si tratta di una posizione da tempo sostenuta dal gruppo della Lega, anche con riferimento all'ingresso della Cina nell'OMC.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide le posizioni illustrate dal relatore, anche con riferimento ai temi delle piccole e medie imprese e della politica di coesione, e sottolinea come il suo gruppo sarà parte attiva nel sostenere le istanze richiamate.

Gianluca PINI, *presidente*, intervenendo a nome del gruppo LNP, osserva come il tema della reciprocità nell'accesso ai bandi di gara per l'aggiudicazione di appalti pubblici rivesta particolare importanza, sia con l'obiettivo di pervenire ad una reale competitività del mercato, che con finalità di controllo sull'operato delle imprese. Osserva infatti come vi siano casi di imprese appositamente create in Paesi di recente affiliazione all'UE con l'intento di partecipare a gare d'appalto, che pur essendo apparentemente in regola si rivelano poi totalmente inadeguate, con effetti estremamente negativi sotto il profilo della concorrenza, della efficienza e anche della sicurezza delle opere, soprattutto nel caso di appalti connessi con la realizzazione di infrastrutture.

Condivide altresì la necessità di creare una rappresentanza unitaria dell'euro presso il Fondo monetario internazionale; ritiene altresì indispensabile, per contrastare le politiche speculative d'oltreoceano, la creazione di una agenzia di *rating*

europea, anche a carattere pubblico, ed auspica che sul punto possa essere inserita una osservazione nel parere della XIV Commissione.

Sandro GOZI (PD) richiama la terza osservazione di cui alla lettera *f*) della proposta di parere che, alla luce delle osservazioni condivisibili del collega Pini potrebbe essere rafforzata, nel senso di indicare che occorre procedere con ur-

genza all'istituzione di un'agenzia europea di valutazione dei crediti pubblica e indipendente, con particolare riferimento alla valutazione del debito sovrano.

Gianluca PINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia). Doc. XII, n. 576.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento della Camera, la risoluzione sulla crisi finanziaria, economica e sociale approvata dal Parlamento europeo il 20 ottobre 2010;

tenuto conto della relazione intermedia presentata dalla Commissione speciale per la crisi finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo;

sottolineata la rilevanza, ai fini della individuazione delle misure per rispondere efficacemente alla crisi, dei dati riportati nell'analisi annuale sulla crescita della Commissione europea, presentata lo scorso 12 gennaio (COM2011) 11), con la quale è stato avviato per la prima volta il « semestre europeo » per il coordinamento ex ante delle politiche economiche;

considerata la significativa rilevanza dell'invito rivolto agli organismi competenti di tutti i Parlamenti nazionali a comunicare alla medesima Commissione, anche sulla base di un apposito questionario, osservazioni e pareri in vista della predisposizione di una relazione e di un progetto di risoluzione finali in materia;

sottolineata l'importanza di sviluppare il dialogo sistematico tra Parlamento europeo e parlamento nazionale articolare su temi e proposte normative di particolare importanza avvalendosi di procedure e strumenti istruttori;

premesso che:

appare pienamente condivisibile l'analisi rigorosa del Parlamento europeo

in merito alle cause e agli effetti della crisi finanziaria nonché alle risposte sinora approntate;

la risoluzione del Parlamento europeo sottolinea opportunamente come la diffusione della crisi sia stata favorita se non amplificata dall'assenza, a livello globale ed europeo, di adeguati meccanismi di *governance* mondiale, in grado di monitorare gli equilibri o squilibri mondiali, di una regolamentazione e vigilanza finanziaria rigorose, nonché di strumenti per la gestione delle crisi;

il costo dell'assenza di meccanismi efficaci di coordinamento è stato particolarmente accentuato per l'UE. Alla fine del 2011, il debito pubblico dei Paesi dell'area dell'Euro sarà cresciuto di 20 punti percentuali negli ultimi 4 anni, a fronte di un aumento del debito pubblico in Usa e Giappone rispettivamente di 35 e 45 punti nel medesimo periodo (2007-2010), confermando che le turbolenze dei mercati e le manovre speculative che hanno interessato l'Unione europea non sono dovute ad una fragilità finanziaria più accentuata ma ad una ormai insostenibile carenza dei meccanismi di *governance* politica ed economica. La debolezza del coordinamento a livello europeo dei piani di rilancio posti in essere a livello nazionale inoltre non ha consentito di conseguire un effetto moltiplicatore degli stanziamenti e di leva degli investimenti che pur sarebbe stato necessario;

è condivisibile anche l'accento posto dal Parlamento europeo sugli effetti sociali e occupazionali della crisi, con particolare riferimento al notevole incremento delle persone che, pur occupate, vivono comunque al di sotto della soglia della povertà;

l'uscita dalla crisi presuppone, come sottolineato nella risoluzione del 20 ottobre, un giusto equilibrio tra sviluppo, equità e stabilità, senza il quale si rischia una crescita fiacca per un lungo periodo, accompagnata da una disoccupazione persistente, e quindi l'inesorabile erosione della competitività globale dell'Europa;

occorre riconoscere che una spesa pubblica di qualità gestita in modo responsabile, in particolare materia di istruzione, formazione, infrastrutture, ricerca, ambiente, potrebbe avere infatti un effetto stabilizzante sull'economia, promuovendo una crescita forte e sostenuta nel tempo, soprattutto se combinata con un rafforzamento del potenziale imprenditoriale e di innovazione del settore privato;

il necessario consolidamento delle finanze pubbliche, mediante la riduzione di debito e disavanzo, non deve pertanto avvenire a scapito dei sistemi di protezione sociale e dei servizi pubblici, di cui la crisi ha reso evidente il ruolo stabilizzatori automatici e di ammortizzatori;

in quest'ottica il sistema di *governance* prospettato dalle proposte della Commissione e della *Task force* Van Rompuy, pur costituendo un netto miglioramento del quadro vigente, appare gravemente carente nella sua stessa impostazione generale, mantenendo un evidente disallineamento tra vincoli e sanzioni rigorose per il rispetto della stabilità macroeconomica e un coordinamento debole delle misure per la crescita e l'occupazione, previste dalla strategia 2020, rimesso al solo semestre europeo e alla consueta *peer review*;

la debolezza degli strumenti a sostegno della sviluppo contraddice l'impianto e le finalità stessa delle nuova

governance in quanto la riduzione strutturale del debito pubblico e l'obiettivo del pareggio di bilancio a medio termine, sono perseguibili e socialmente sostenibili soltanto con un elevato tasso di crescita del PIL;

a tale scopo, appare irrinunciabile l'introduzione di strumenti per il coordinamento delle politiche sociali e dell'occupazione aventi la stessa efficacia e portata di quelli prospettati per le politiche economiche e di bilancio;

è decisiva per la stabilità e la sopravvivenza stessa dell'area euro la creazione di un sistema permanente di stabilizzazione a livello europeo, ispirato al principio di solidarietà. Il meccanismo di stabilizzazione permanente prefigurato dal Consiglio europeo di dicembre 2010, mediante apposita modifica dei Trattati, non appare sufficienti a questo scopo, in considerazione sia della modesta entità della sua dotazione sia delle condizioni e delle modalità di erogazione dei prestiti;

appaiono prive di fondamento e contraddittorie le resistenze di alcuni Stati membri alla creazione di sistemi efficaci e realmente solidari di stabilizzazione. L'attivazione, peraltro, tardiva del meccanismo transitorio di stabilizzazione nei confronti della Grecia e dell'Irlanda sembra rispondere non ad un disegno coerente ma ad esigenze politiche e finanziarie contingenti legate soprattutto alla forte esposizione delle banche tedesche. Secondo un recente studio di Deutsche Bank, le banche tedesche avrebbero un'esposizione di circa 213 miliardi di euro verso Grecia, Irlanda e Portogallo, a fronte dei 142 miliardi di quelle francesi e dei soli 26 miliardi di quelle italiane;

per promuovere in modo stabile la ripresa economica è necessario aumentare e spendere in modo più efficace e coordinato le risorse disponibili. Ciò postula anzitutto un incremento della dotazione complessiva del bilancio europeo e un effettivo coordinamento tra quest'ultimo e i bilanci nazionali nonché l'introduzione,

in via transitoria, di regole più flessibili per l'erogazione di aiuti di stato e utilizzo dei fondi della politica di coesione;

va stigmatizzato il deficit democratico strutturale delle decisioni per uscire dalla crisi elaborate dal Consiglio, denunciato dal Parlamento europeo, accompagnato anche a livello nazionale da uno scarso raccordo tra Parlamento e Governo in relazione alle proposte per la riforma della *governance* economica e alla predisposizione della bozza di programma nazionale di riforma;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle azioni dell'Unione europea per migliorare il potenziale dell'economia dell'Unione in termini di sostenibilità, competitività e occupazione tenendo conto della strategia UE 2020 e del funzionamento del mercato interno, nonché agli strumenti finalizzati a promuovere l'innovazione, la competitività e gli investimenti a lungo termine, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI):

è prioritario assicurare un'attuazione piena e tempestiva delle misure prospettate nell'Atto per il mercato unico presentato dalla Commissione europea nello scorso ottobre COM(2010)608), con particolare riferimento alle iniziative volte a migliorare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali a semplificarne gli oneri amministrativi e contabili.

a queste misure deve accompagnarsi, come raccomandato dal Parlamento europeo, la predisposizione di un nuovo « Social Business Act » inteso a rafforzare l'economia sociale di mercato. In questa direzione, appare necessario che la Commissione europea presenti quanto prima le proposte, preannunciate nell'Atto per il mercato interno, sull'imprenditoria sociale per sostenere lo sviluppo di progetti di impresa innovativi sul piano sociale utilizzando il rating sociale e l'eti-

chettatura etica ed ambientale, gli appalti pubblici, l'attuazione di un nuovo regime di fondi di investimento e l'attrazione dei depositi dormienti, nonché per migliorare la qualità delle strutture giuridiche dell'economia sociale (quali fondazioni e cooperative), ottimizzandone il funzionamento e facilitandone lo sviluppo in seno al mercato unico;

prioritarie sono altresì le misure volte ad una maggiore armonizzazione fiscale, soprattutto con riferimento alle imposte sulle società, e alla lotta alla concorrenza fiscale tra gli Stati membri nonché ad una più intensa lotta all'evasione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche;

particolare rilevanza presenta altresì la proposta, anch'essa preannunciata nell'atto per il mercato interno, volta ad assicurare una maggiore simmetria nell'accesso agli appalti pubblici nei paesi industrializzati e nei grandi paesi emergenti al fine di superare le divergenze attuali tra la relativa apertura del mercato degli appalti nell'UE e la mancanza di accesso dell'UE agli appalti dei propri partner commerciali;

con riferimento all'esigenza di favorire la migrazione delle conoscenze e di prevenire la « fuga di cervelli » si sottolinea l'esigenza di integrare e potenziare i programmi UE per la mobilità, le università e i ricercatori (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus e Marie Curie), collegandoli per un verso ai programmi e alle risorse nazionali e ampliandone, per altro verso, la proiezione e la fruibilità globale;

occorre altresì valutare l'ipotesi di introdurre, in via transitoria, ulteriori elementi di flessibilità nella disciplina degli aiuti di stato alle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, volti a consentire l'erogazione di misure di sostegno a favore di settori produttivi colpiti dalla crisi economica ma che presentino prospettive di crescita in un'ottica pluriennale, anche al fine di mantenere l'occupazione;

un rilievo centrale per il conseguimento degli obiettivi della Strategia UE 2020, con particolare riferimento all'iniziativa Faro « Un'Unione per l'innovazione » riveste la creazione di un brevetto europeo. La soluzione proposta dalla Commissione in relazione al regime linguistico del futuro brevetto unico, basata sul rilascio del brevetto in inglese, francese o tedesco, appare palesemente contraria al regime linguistico previsto dai Trattati e distorsiva della concorrenza. Anche il ricorso alla cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri altererebbe gravemente la concorrenza e il funzionamento del mercato interno, in chiara violazione del Trattato. Occorre pertanto addivenire ad una soluzione di compromesso che preveda il rilascio in tutte le lingue ufficiali ovvero nella sola lingua inglese, in considerazione della sua reale natura di lingua veicolare;

b) con riferimento alle risorse finanziarie necessarie per rilanciare la ripresa economica ed all'orientamento in merito all'introduzione di meccanismi di finanziamento propri all'Unione europea, come i cosiddetti « Eurobond », in quanto strumento di finanziamento di progetti specifici dell'Unione europea:

va considerato prioritario, al fine di reperire le risorse necessarie a rilanciare crescita ed occupazione in Europa, consentire l'emissione, eventualmente da parte della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, di titoli di debito europei da destinare al finanziamento di progetti europei ad alto valore aggiunto in materia di grandi infrastrutture a rete necessarie per il completamento del mercato interno, di progetti di ricerca, di piani di conversione ecologica del sistema produttivo;

appare altresì condivisibile l'iniziativa della Commissione europea, preannunciata nell'Atto per il mercato interno, di promuovere l'emissione di obbligazioni europee (*project bonds*) da parte di privati per il finanziamento di progetti europei e

il ricorso al bilancio dell'UE in misura superiore rispetto ad oggi al fine di rafforzarne il rating ed attirare i finanziamenti della Banca europea degli investimenti, delle altre istituzioni finanziarie e degli investitori privati sui mercati dei capitali, quali i fondi pensione e quelli assicurativi;

occorre inoltre incentivare il ricorso a nuovi modelli di finanziamento, quali i partenariati pubblico-privato, i prestiti e garanzie della Banca europea per gli investimenti, del Fondo europeo per gli investimenti (FEI,) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS);

gli strumenti sopra indicati devono tuttavia considerarsi complementari rispetto agli stanziamenti diretti del bilancio UE nel 2010, che dovrà destinare risorse consistenti sulle nuove priorità della Strategia 2020. Il quadro finanziario pluriennale dell'UE post 2013 dovrà rispecchiare le priorità della Strategia, nonché prevedere gli strumenti per massimizzare l'impatto e garantire il valore aggiunto dell'intervento finanziario dell'UE, assicurando in ogni caso un livello di risorse significativamente superiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013;

al fine di una più efficace concentrazione delle risorse sulle priorità di spesa per crescita e d occupazione è necessario introdurre, attraverso le opportune misure anche di carattere legislativo, una maggiore compatibilità e complementarità tra i bilanci nazionali dei 27 Stati membri e il bilancio dell'UE

c) con riferimento all'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie:

occorre sostenere pienamente, avvalendosi delle valutazioni già svolte dalla Commissione europea, le iniziative volte alla introduzione di un prelievo sulle transazioni finanziarie internazionali che, oltre a ridurre la speculazione e migliorare il funzionamento dei mercati finanziari, assicurerebbe risorse finanziarie aggiuntive sia a livello UE sia a livello nazionale, contribuendo a ridurre i *deficit* pubblici;

d) con riferimento alle azioni ulteriori da intraprendere a livello dell'Unione europea e a livello nazionale per accrescere la coesione territoriale e regionale e la coesione sociale, nonché per stimolare un mercato del lavoro inclusivo e mobile, come anche la sostenibilità dei modelli sociali europei:

va ribadito che la politica di coesione è un elemento essenziale per assicurare la solidarietà, sostenibilità di modelli sociali europei, lo sviluppo e l'occupazione, riducendo le differenze strutturali tra Paesi e Regioni nonché migliorando e riequilibrando la competitività tra le stesse;

il quadro finanziario dell'UE post 2013 dovrà pertanto riservare risorse finanziarie significative e specifiche per aree caratterizzate da una situazione di obiettivo svantaggio economico, sociale e territoriale in tutti gli Stati membri dell'UE. A tale scopo è necessario che le Istituzioni dell'UE si avvalgano adeguatamente e tempestivamente della nuova base giuridica introdotta dal Trattato di Lisbona per la coesione territoriale;

occorre, pertanto, opporsi ad ogni tentativo di rinazionalizzazione della politica regionale e mantenere un livello complessivo di risorse non inferiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013, prevedendone una distribuzione non strettamente legata al PIL, ma che tenga conto, in particolare, del tasso di disoccupazione;

appare necessario rendere più flessibili in via transitoria le regole in materia di disimpegno automatico degli stanziamenti non utilizzati, al fine di promuovere il pieno utilizzo delle risorse stanziati da parte degli enti beneficiari, a fronte dell'esigenza di finanziarie misure per il rilancio di crescita ed occupazione;

e) in merito ai meccanismi per creare una governance economica europea efficace, che consenta di superare gli squilibri macroeconomici; di uscire dalla crisi del debito pubblico e di impedire che essa si

ripresenti negli Stati membri, promuovendo nel contempo la crescita, l'occupazione e la coesione sociale, nonché sull'introduzione di un meccanismo permanente di risoluzione delle crisi a livello dell'Unione europea:

si richiamano in via generale gli indirizzi formulati da ultimo nel Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010 in merito alle proposte di riforma della *governance* economica;

si ribadisce la necessità di sviluppare la dimensione esterna della nuova governance economica, assicurando, in coerenza con l'articolo 138 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, la posizione comune e la rappresentanza unificata dell'Eurozona e, ove possibile, dell'UE nelle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali;

si ribadisce altresì, con riferimento alle proposte di riforma del Patto di stabilità e crescita, l'esigenza che sia i Paesi con un rapporto debito/PIL o deficit/PIL elevato provvedano ad adeguamenti di bilancio non in base a regole rigide ed automatiche ma secondo modalità da stabilire caso per caso. Inoltre, il sistema di sanzioni relative al debito eccessivo dovrebbe tener conto di ogni circostanza specifica di ciascun Paese e in particolare di altri squilibri come quelli del debito privato e delle partite correnti;

la proposta di revisione semplificata del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) per permettere agli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente volto a salvaguardare la stabilità finanziaria dell'intera zona euro (meccanismo europeo di stabilità, ESM) non appare sufficiente, anche alla luce delle reazioni dei mercati e delle manovre speculative a fronte dell'attivazione dell'attuale strumento di stabilizzazione. Va rilanciata, pertanto, la proposta di istituire una Agenzia europea del debito, che prenda il posto dell'attuale Fondo europeo di stabilità finanziaria, che potrebbe finanziare fino al 50 per cento e, in

circostanze eccezionali, anche fino al 100 per cento, i titoli emessi dagli Stati membri;

in questo senso va anche verificata con maggiore attenzione la fattibilità dell'ipotesi prospettata dal paragrafo 107 della risoluzione del Parlamento europeo che prevede l'emissione mutua di una parte del debito sovrano degli Stati membri, gestita gettando le basi di una sorveglianza multilaterale più elaborata, con l'assistenza di un Fondo monetario europeo, al fine di garantire una più grande attrattività del mercato di tutta l'area euro, nonché una gestione comune del debito ».

f) con riferimento alle ulteriori eventuali iniziative da assumere a livello globale e, in particolare, a livello dell'Unione europea per stabilizzare e riformare i mercati finanziari nella prospettiva di investimenti a lungo termine e di uno sviluppo sostenibile:

occorre considerare nuovo quadro europeo di vigilanza finanziaria e, in particolare, il nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), come una tappa intermedia verso la creazione, anche attraverso le opportune modifiche dei Trattati, di un'unica autorità europea di vigilanza finanziaria, dotata di poteri regolamentari;

in questa direzione occorre che le tre nuove autorità di vigilanza procedano alla rapida adozione di uno o più quadri o « codici » di regole armonizzate (*single rulebook*) applicabili a tutte le istituzioni finanziarie e giuridicamente vincolanti per le autorità nazionali competenti, composti in via prevalente da norme europee direttamente applicabili, e solo in via residuale

da norme nazionali. A questo scopo appare necessario il ricorso preferenziale ai regolamenti anziché alle direttive;

va altresì sostenuta la proposta del Parlamento europeo di valutare l'istituzione di un'agenzia europea di valutazione dei crediti pubblica e indipendente, con particolare riferimento alla valutazione del debito sovrano;

g) con riferimento all'opportunità di una riforma delle strutture globali di governance finanziaria ed economica:

sono pienamente condivisibili le indicazioni della risoluzione del Parlamento europeo in merito all'opportunità di migliorare, l'efficacia, la portata globale e la responsabilità del Fondo monetario internazionale e di altre istituzioni delle Nazioni unite, al fine di dotarle del mandato di operare quali piattaforme per iniziative di coordinamento globale del settore economico e finanziario. Anche a questo riguardo va ribadita l'esigenza di una rappresentanza unificata dell'Eurozona e, ove possibile, dell'UE nelle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali;

per l'attuazione di tutti gli obiettivi e le iniziative contemplate dalla Strategia 2020 occorre utilizzare efficacemente le politiche esterne dell'UE, sia sviluppando maggiormente la dimensione esterna delle politiche interne sia mediante la politica commerciale. L'UE deve in particolare svolgere un ruolo guida per il coordinamento delle politiche macroeconomiche e finanziarie internazionali in sede di G20 e, promuovendo un approccio multilaterale in luogo dell'attuale proliferazione di accordi bilaterali, deve collegare gli obiettivi commerciali al progresso sociale, ambientale e alla tutela dei diritti umani.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	123
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere alternativo a quello del relatore on. La Loggia presentata dal sen. Belisario</i>)	127
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere presentata dal relatore sen. Barbolini</i>)	141
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di modifica alla proposta di parere del relatore on. La Loggia</i>)	156

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 gennaio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 11.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 11.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, comunica che, l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292), rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2011.

Avverte che, sulla base di quanto già preannunciato nella scorsa seduta, il ministro Calderoli ha confermato la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione per una ulteriore settimana rispetto al previsto termine del 28 gennaio, e, pertanto, si procederà alla votazione del parere stesso entro la giornata di giovedì 3 febbraio, secondo il calendario concordato dall'Ufficio di Presidenza tenutosi nella giornata odierna. Nel comunicare, inoltre, che sono in distribuzione le proposte emendative alla proposta di parere da lui presentata, in qualità di relatore, avverte che anche l'altro relatore, il senatore Barbolini, ha presentato la propria proposta di parere. Una ulteriore proposta di parere è stata altresì presentata dal senatore Belisario.

Nel prendere atto della trasmissione, in data odierna, della relazione tecnica sul testo della propria proposta di parere, rammenta infine che la Commissione è in attesa dei dati richiesti agli uffici governativi circa la distribuzione del gettito Irpef su base comunale.

Felice BELISARIO (IdV) dichiara di non aver voluto presentare proposte emendative alle singole disposizioni, ma di aver preferito formulare una proposta di parere alternativo al parere del relatore di maggioranza (*vedi allegato 1*), al fine di fornire un quadro complessivo delle problematiche di ordine costituzionale e finanziario, che potrebbero assumere altresì carattere politico. A suo avviso la disciplina proposta attraverso lo strumento della cedolare secca suscita molte perplessità rispetto al principio costituzionale della progressività del sistema tributario, in quanto l'esclusione dalle ordinarie aliquote di tassazione del reddito derivante dai canoni di locazione accentua gli elementi di favore fiscale che già la normativa vigente riconosce alla rendita finanziaria, introducendovi anche elementi di regressività e spostando ulteriormente il carico fiscale sui redditi da lavoro, in particolar modo quelli da lavoro dipendente. A tale questione va aggiunto che l'aliquota del 20 per cento definita per tale imposta sostitutiva avvantaggia soprattutto i redditi sottoposti ad un'aliquota marginale più elevata, vale a dire quelli medio-alti, accentuando i differenziali reddituali già ora presenti nel sistema.

Sottolinea, inoltre, che poiché il contenuto del provvedimento si intreccia con la definizione dei fabbisogni *standard*, si potrebbero sollevare questioni di carattere metodologico, dal momento che non si è ancora giunti ad una determinazione effettiva degli stessi. Evidenzia altresì come il provvedimento in esame contrasti con il principio di responsabilità per gli amministratori contenuto nella legge n. 42 del 2009, poiché l'imposta municipale applicata alle sole seconde case comporta che i soggetti percossi dall'imposta, in quanto non residenti, non possono poi controllare

mediante il voto l'operato di coloro che forniscono i servizi. Ritenendo che lo schema di decreto sia in realtà espressione di un nuovo centralismo, basandosi su un sistema di finanza derivata che non reca alcun incremento dell'autonomia impositiva degli enti locali, sottolinea infine come il testo del provvedimento sia frutto di una serie di mediazioni che determinano empie zone di incertezza, prefigurando la necessità di ulteriori correzioni in futuro.

Giuliano BARBOLINI (PD), *relatore*, nel riferire sui contenuti delle proposte emendative avanzate dal suo gruppo e sulla propria proposta di parere (*vedi allegato 2*), rileva come il processo di riforma avviato in attuazione della legge delega possa qualificarsi solo nominalisticamente come federalista, in quanto di fatto delinea surrettiziamente un sistema finanziario ancora centralizzato e basato su un ridotto livello di autonomia finanziaria e tributaria dei comuni, analogo a quello che era proprio delle amministrazioni locali anteriormente al 2008, anno della abolizione dell'ICI. Rileva che il sistema di perequazione che si sta costruendo evidenzia un profilo gravemente indefinito e appare sorreggersi su un'impostazione di gestione orizzontale delle risorse allocate, in aperto contrasto con i dettami della legge delega. Sottolineando come il testo del decreto legislativo in esame, delinei un assetto di funzioni e competenze del tutto inadeguato rispetto alle finalità perseguite; paventa pertanto il rischio di una insufficiente copertura finanziaria rispetto alle previsioni di spesa e reputa inefficace il sistema di relazioni finanziarie che si viene a prefigurare tra i diversi livelli di governo. Prospetta quindi gli effetti nefasti della riforma sul mercato degli affitti, pur senza disconoscere il pregio di specifiche previsioni del testo che consentirebbero l'emersione del pernicioso fenomeno delle locazioni in nero; apprezza inoltre, sotto il profilo delle tutele sociali, il rafforzamento dell'istituto degli affitti a canone concordato. Fa notare che benché le proposte avanzate dal Governo in materia di arti e professioni appaiono rispettose del prin-

cipio dell'autonomia, nondimeno rimettono agli enti locali l'onere di valutare ed eventualmente recepire le legittime istanze avanzate da sempre più larghi settori delle professioni autonome e ciò in una fase in cui si restringono fortemente i margini di manovrabilità delle esigue risorse locali. Reputa opinabile e non risolutiva la prospettiva di attivare lo sblocco delle addizionali IRPEF, in quanto ciò esporrebbe le amministrazioni locali alla necessità di ricorrere oltre misura a tale imposta con l'effetto di un ulteriore deleterio aumento della pressione fiscale municipale sulle comunità di riferimento. Segnala che nella proposta di parere avanzata dal suo gruppo si propone di fissare nel decreto legislativo una aliquota di riferimento pari al 7 per mille affinché sia possibile rispettare il criterio della invarianza della pressione fiscale. Ritiene necessario che sia assicurata una maggiore autonomia finanziaria in capo ai comuni anche mediante la sostituzione della compartecipazione all'IRPEF con la compartecipazione all'IVA, rilevando che tale soluzione eviterebbe il rischio di alterare il principio di progressività dell'IRPEF, di fatto inopinatamente trasformata in un'imposta di scopo. Segnalato la proposta di delineare una sorta di calmieramento dell'imposta di soggiorno, ravvisa l'esigenza di approfondire il tema del sostegno agli investimenti degli enti locali, profilo ingiustamente escluso dalla disciplina recata dal decreto in esame ma che rappresenta un elemento decisivo per la crescita e lo sviluppo dell'economia in ambito locale e territoriale. Auspica che il dibattito nel merito delle questioni risulti proficuo e sollecita il Governo e l'altro relatore a tener conto del contributo che il suo gruppo intende fornire alla definizione di un testo condiviso e che sia all'altezza delle aspettative che la riforma suscita.

Mario BALDASSARRI (FLI) intervenendo in merito alla relazione tecnica riferita alle modifiche previste nella proposta di parere del relatore La Loggia, rileva, ad una prima lettura, una incoerenza, rispetto alla relazione tecnica rife-

rita al testo originario, nella quantificazione degli effetti finanziari complessivi derivanti dall'introduzione della cedolare secca sui canoni di locazione, come modificata dalla citata proposta di parere. In particolare, pur basandosi sui medesimi dati della precedente relazione tecnica, nell'attuale stima la perdita di gettito IRPEF, pari a circa 3 miliardi di euro annui per il periodo 2011-2014, risulta più che compensata dall'incremento di gettito derivante dall'emersione di base imponibile per il vantaggio fiscale derivante dall'applicazione della cedolare secca, determinando un effetto netto positivo sia in termini di competenza, pari a circa 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, sia di cassa, per oltre 400 milioni di euro annui per l'intero periodo. Con riferimento a tale ultimo aspetto, ritiene formalmente inaccettabile la relazione tecnica in quanto non risulta conforme alle prescrizioni dell'articolo 81 della Costituzione, nella misura in cui la copertura finanziaria della norma risulti assicurata da un effetto di emersione di base imponibile essenzialmente basato su una ipotesi di comportamento dei contribuenti che, a suo avviso, è puramente arbitraria e non suffragata da oggettivi parametri di riscontro.

Marco STRADIOTTO (PD) illustra alcuni emendamenti presentati a sua firma, sottolineando come, anche nella proposta di parere del relatore di maggioranza, l'autonomia finanziaria degli enti locali non venga affrontata sufficientemente. Con una propria proposta emendativa, che novella in più condizioni l'articolo 1, pur condividendo l'introduzione della compartecipazione all'IRPEF e la devoluzione ai comuni del solo 30 per cento del gettito della fiscalità immobiliare, propone di assegnare direttamente ai comuni l'intero gettito dell'imposta di registro. Un'ulteriore proposta persegue invece lo scopo di coinvolgere tutti i cittadini, siano essi residenti o proprietari di seconde case, nella contribuzione alla manutenzione e alla gestione degli spazi e dei fabbricati pubblici, nonché di strade, parcheggi, spazi

verdi ed edifici comunali, attraverso un canone municipale facoltativo sui servizi comuni, che si applica a determinate unità immobiliari, possedute a qualsiasi titolo. In questo modo il finanziamento del comune non ricadrebbe solo i proprietari di seconde case attraverso il pagamento dell'IMU.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, ritiene necessario precisare, in relazione alla questione della proroga del

termine generale di delega emersa nella scorsa seduta e su cui si è soffermato anche l'Ufficio di presidenza, che tale eventuale prolungamento non potrebbe comunque incidere sui termini di esame degli schemi di decreto che risultino già assegnati alla Commissione o che siano presso la Conferenza unificata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO A QUELLO DEL RELATORE
ON. LA LOGGIA PRESENTATA DAL SEN. BELISARIO**

(vedi seduta del 20 gennaio 2011).

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

preso atto che l'unità e la indivisibilità della Repubblica sono e debbono restare valori e principi fondamentali ed irrinunciabili, perfettamente coerenti e compatibili con un'articolazione statutale pluralistica e autonomistica, quale quella disegnata dal Costituente del 1948 e poi rafforzata dal legislatore costituzionale del 2001 con la riforma del Titolo V della parte Seconda della Costituzione;

ribadito, segnatamente, il principio contenuto nell'articolo 5 della Costituzione che solennemente recita: «*La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento*»;

preso atto che:

l'attuazione del nuovo sistema di finanziamento delle spese degli enti locali – sancito dall'articolo 119 Cost. – determinerà il superamento del sistema dei trasferimenti statali e regionali attualmente diretti al finanziamento degli enti locali. L'intervento statale, tuttavia, sarà

sempre ammesso « per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni »;

la situazione economico-finanziaria degli enti locali si attesta su un profilo di estrema criticità, derivante dai rigidi vincoli del patto di stabilità interno nonché, soprattutto, dalle ingentissime decurtazioni dei trasferimenti erariali messi recentemente in atto da numerosi provvedimenti di carattere normativo, tali da compromettere l'erogazione di servizi essenziali per i cittadini;

il contenuto normativo del presente schema di decreto è fortemente intrecciato alla definizione dei fabbisogni *standard*: questione tuttora segnata da incertezza ed indeterminatezza. Sebbene, infatti, sia già stato emanato, in tal senso, il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, esso si occupa esclusivamente della metodologia attraverso cui individuare tali fabbisogni, senza alcuna puntualizzazione concreta né fattuale. Pertanto, il germe dell'indeterminatezza che infettava il precedente decreto legislativo si traspone, inevitabilmente e in tutta evidenza, nel presente provvedimento;

è comunque opportuno ribadire in questa sede il valore indubbiamente posi-

tivo e condiviso della transizione, sancita dalla legge n. 42 del 2009, dal criterio della c.d. « spesa storica » – fondato sul sistema trasferimenti statali misurati sulla base di quanto si è speso negli anni precedenti – a quello dei c.d. « costi *standard* », in cui il finanziamento dei servizi e delle funzioni viene calcolato al netto delle inefficienze e degli sprechi;

ferme restando le considerazioni di tenore puntuale che si andranno a svolgere di seguito, lo schema di decreto si presta a talune considerazioni critiche di ordine generale che appare opportuno svolgere in via preliminare. La prima attiene alla previsione della cedolare secca sugli affitti, di cui all'articolo 2, comma 2. In questo modo, infatti, sarà sottratta alla tassazione progressiva propria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche un'ulteriore tipologia di redditi, oltre a quelli di capitale; e ciò appare criticabile, per diverse ragioni. Innanzitutto perché, posto che la progressività del sistema tributario è oggi affidata, esclusivamente, all'imposta sul reddito delle persone fisiche (non vi sono altre imposte progressive), sottraendo base imponibile a tale imposta se ne riduce peso ed importanza all'interno del sistema tributario e, di conseguenza, l'idoneità ad informarlo in senso progressivo. Con la conseguenza che la scelta di assoggettare a tassazione proporzionale i canoni di locazione arreca un grave *vulnus* al modello d'imposizione voluto dalla Carta costituzionale. A ben vedere, inoltre, risulta violato altresì l'articolo 2, lett. l), della legge n. 42 del 2009, ai sensi del quale costituisce principio e criterio direttivo generale, cui deve conformarsi il legislatore delegato, tra gli altri, la « salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche ». Tutto questo proprio perché la cedolare secca si presenta idonea ad alterare il criterio della progressività del sistema tributario. La tassazione proporzionale, inoltre, avrà l'effetto di parificare (almeno tendenzialmente) la tassazione del rendimento del capitale im-

mobiliare con quella prevista per il capitale mobiliare. Per effetto della nuova imposta, quindi, i redditi derivanti dallo sfruttamento del capitale saranno (eccezione fatta per le locazioni di fabbricati ad uso commerciale) soggetti ad una tassazione proporzionale, laddove i redditi da lavoro continueranno (soli) a restare soggetti ad una tassazione progressiva. La fissazione dell'aliquota al 20 per cento, poi, comporta che il vantaggio, in termini di minore tassazione, sarà consistente per i contribuenti con aliquota marginale alta (43 per cento) e praticamente nullo per quelli con aliquota bassa (23 per cento). Ciò, anche in ragione del fatto che l'aliquota effettiva è inferiore a quella nominale; nel regime vigente, l'aliquota si applica sull'85 per cento o, con i contratti concordati, sul 59,5 per cento, del canone: sicché, per i contribuenti con aliquota nominale bassa, quella effettiva può risultare addirittura inferiore al 20 per cento, sì da non rendere conveniente la cedolare. Tutto questo, quando la giustificazione invocata, ossia il recupero di materia imponibile per effetto dell'emersione degli affitti in nero, non convince. Se un tale risultato sarà mai conseguito, con ogni probabilità esso andrà ascritto all'inasprimento delle sanzioni contemplato per il caso di omessa o infedele registrazione e/o dichiarazione ed al potenziamento dell'azione di contrasto, da realizzare ampliando i sistemi di incrocio delle informazioni presenti nelle varie banche dati ed il coinvolgimento degli enti locali (comma 7, articolo 1). In ogni caso, ammesso e non concesso che un simile recupero vi sarà, non è detto che ciò avvenga in modo omogeneo e nella misura auspicata su tutto il territorio nazionale. Ciò, non per inefficienze addebitabili agli enti locali, bensì, semplicemente, per la conformazione disomogenea dei rispettivi mercati immobiliari, che possono far sì che il fenomeno degli affitti in nero sia in talune realtà meno significativo che in altre. Con la conseguenza che nelle prime la perdita di gettito, conseguente alla riduzione delle aliquote, sarà sicura ed irrimediabile. Per le suddette ragioni, si

ritiene di formulare un giudizio critico in merito all'introduzione dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione;

ulteriore critica di ordine generale coinvolge invece la nuova IMU. La legge delega n. 42 ha previsto, come criterio direttivo, l'esclusione dell'imposizione patrimoniale sulla prima casa. Si tratta, tuttavia, di una soluzione eterodossa perché esclude dal prelievo proprio coloro che, in quanto elettori, sarebbero i titolari del potere di valutare politicamente gli amministratori, mentre tassa anche chi, se non residente, non può votare. Inoltre, si tratta di una soluzione fortemente sperequata: il tributo sul possesso degli immobili, ove circoscritto alle sole seconde case, penalizza i Comuni con scarsa attrattività turistica ed avvantaggia quelli con pochi residenti, rispetto agli immobili presenti (come, appunto, tipicamente i Comuni turistici). Ciò che appunto accadrà con l'IMU possesso. Sarebbe stato così auspicabile che il decreto si preoccupasse di perequare quella che, nei fatti, è e resta una stortura nel sistema, ancorché voluta dalla stessa legge delega. Sempre con riferimento alla nuova IMU e, più in generale, ai nuovi tributi introdotti dallo schema di decreto a favore dei Comuni, ciò che emerge dalla lettura della relativa disciplina è un modello di imposta fortemente centralizzato, in cui la normativa statale è pervasiva al punto da lasciare spazi estremamente esigui all'autonomia locale. Agli enti locali, a ben vedere, è riconosciuta solamente la possibilità di variare dello 0,3 per cento l'aliquota fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si attua, in tal modo, un sostanziale arretramento sul tema dell'autonomia tributaria, anche semplicemente rispetto al modello dell'ICI. Basta osservare, al riguardo, che il richiamo ai regolamenti, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 è previsto limitatamente alla possibilità per i Comuni di inserire l'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo n. 241/97. Se una puntuale definizione a livello legislativo del presupposto, dei soggetti passivi e della base imponibile è imposta dall'articolo 23 della Costituzione,

trattandosi dei profili essenziali del tributo soggetti a riserva di legge, è certamente meno comprensibile, se non in un'ottica di semplificazione, una definizione puntuale delle rate (numero e scadenza) dei versamenti, delle modalità di pagamento, dei poteri di accertamento e riscossione, delle esenzioni. In questo modo, viene vanificato il potere regolamentare ancora riconosciuto, in materia di ICI, dall'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Soprattutto, appare contraddetto quella che dovrebbe rappresentare, addirittura, la filosofia di fondo dell'intervento, che – non si può dimenticare – dovrebbe essere di attuazione di una delega per il federalismo fiscale. È evidente, infatti, che a fronte di un dettaglio così accurato della normazione di rango legislativo, diventa difficile ipotizzare margini di autonomia lasciati agli enti locali;

considerato, in particolare, che:

l'articolo 1 dello schema prevede – come si evince dalla rubrica – la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare, intesa come attribuzione a tali enti del gettito di taluni tributi erariali, riferibili genericamente agli immobili. I tributi coinvolti non sono però devoluti per intero, bensì limitatamente al gettito riferito al prelievo nei confronti dei contribuenti privati non operatori economici: è esclusa la devoluzione del gettito riferito al prelievo nei confronti di un'impresa, un professionista o un Ente non commerciale. Dal momento che sono state incluse nell'elenco dei tributi devoluti anche imposte che tassano i trasferimenti di immobili, non si comprende, poi, perché non sia stata prevista altresì la devoluzione dell'imposta sul reddito relativa alla plusvalenza realizzata sulle cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, di cui all'articolo 67, lettera b) del TUIR, anche nella forma dell'imposta sostitutiva al 20 per cento, di cui all'articolo 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché di quella sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

Quella prevista all'articolo 1, in ogni caso, è una mera devoluzione di gettito, nel senso che i tributi coinvolti sono e restano erariali. Una devoluzione di gettito, peraltro, neppure diretta ed immediata, giacché destinata a percorrere un sentiero « tortuoso », di risalita e successiva discesa, con numerosi « ostacoli », che rischiano di compromettere la novità di tale misura. Il gettito devoluto, peraltro, è destinato, primariamente, a finanziare la costituzione di un particolare Fondo sperimentale di riequilibrio. Di tale Fondo, tuttavia, a parte la durata, il fatto che sarà articolato in due sezioni e le modalità di finanziamento, non è però detto molto altro. Non è specificato, in particolare, come tale Fondo dovrà in concreto operare; se, cioè, la perequazione che dovrà attuare sarà per fabbisogni o per capacità fiscale. Astrattamente, entrambe le soluzioni sono possibili; ed entrambe sono evocate. Così, mentre al comma 1 si prevede che il gettito dei tributi venga devoluto ai Comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili cui il gettito si riferisce (formula, questa, che implicitamente evoca un'allocatione del gettito dei tributi erariali immobiliari in ragione della capacità fiscale dei singoli territori), il successivo comma 5 individua, quale criterio di cui tenere conto ai fini del riparto del Fondo, la determinazione dei fabbisogni *standard* (criterio del fabbisogno). Il testo della norma richiama, così, entrambi i criteri di perequazione ipotizzati dall'articolo 21 della Legge n. 42 del 2009, ossia il fabbisogno e la capacità fiscale. Tuttavia, l'articolo 21 riferisce tali criteri distintamente, prevedendo espressamente il criterio del fabbisogno per il finanziamento delle funzioni fondamentali e quello della capacità fiscale per il finanziamento delle altre funzioni. Sarebbe invece opportuno chiarire, già nel testo dello schema in discussione, che il predetto Fondo dovrà funzionare in conformità con quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 42 del 2009. Il che significa, però, far prevalere la logica della perequazione per fabbisogno su quella per capacità fiscale (in via transitoria, l'80 per cento delle funzioni è

considerato fondamentale). La previsione del Fondo solleva ulteriori perplessità. La prima concerne la durata, fissata in modo contraddittorio: inizialmente in cinque anni e poi collegata alla data di attivazione del Fondo perequativo, di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Non è chiaro così cosa accada nel caso in cui, per qualunque ragione, il Fondo *ex* articolo 13 non venga istituito nei cinque anni previsti. Soprattutto, non sono esplicitate le ragioni dell'articolazione del Fondo in due sezioni, a parte l'aver previsto fonti distinte di finanziamento: le imposte indirette per la prima sezione e quelle dirette per la seconda (per inciso, a decorrere dal 2014 entrambe le sezioni saranno finanziate con quote del tributo municipale sui trasferimenti). La predetta articolazione potrebbe avere un senso, in realtà, ipotizzando una differente finalità perequativa per ciascuna sezione: ad esempio, per dare conto della capacità fiscale dei diversi enti con distinto riguardo ai tributi diretti ed a quelli indiretti. Un altro aspetto critico attiene alla determinazione delle modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni del Fondo sperimentale, nonché delle quote dei tributi devolute al Comune su cui insistono gli immobili. Si prevede, infatti, che tali determinazioni verranno fatte, previo accordo con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro degli interni di concerto con il Ministro dell'economia. Ebbene, appaiono evidenti i rischi insiti in una simile previsione. Premessa la già rimarcata assenza di direttive stringenti circa i criteri per la ripartizione del Fondo ed il rapporto tra l'alimentazione di questo ed il gettito da assicurare all'ente su cui insiste l'immobile, c'è il rischio di negoziati estenuanti, anno per anno, in sede di fissazione di tali ammontari, con il corollario d'incertezza per gli enti in ordine alle risorse su cui poter fare affidamento. Il gettito dei tributi devoluti ai Comuni, oltre a dover finanziare il Fondo sperimentale di equilibrio, dovrà finanziare, in misura non trascurabile, anche lo Stato. Allo Stato, in particolare, è riservata una partecipazione al gettito dei tributi devo-

luti (è abbastanza curioso che si parli di compartecipazione dello Stato al gettito di tributi erariali, trattandosi semmai di una quota di gettito del tributo erariale sottratta all'assegnazione agli enti locali), oltre ad una quota dell'istituenda imposta municipale propria, di cui all'articolo 4 (non solo di quella sui trasferimenti, destinata a finanziare anch'essa il Fondo, ma anche di quella sul possesso, posto che il comma 6 dell'articolo 1 rinvia, indistintamente, all'articolo 4, diversamente dal precedente comma 3, che richiama solo l'articolo 4, comma 2, lettera b)). La misura della quota riservata allo Stato andrà determinata – tale determinazione è vista come condizione per il funzionamento dell'intero meccanismo; aspetto, questo, che chiarisce bene l'ordine delle priorità – in modo da assicurare la neutralità del provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica: ciò significa che tale quota dovrà corrispondere alla differenza tra i trasferimenti fiscalizzabili ed il gettito dei tributi trasferiti, al netto dell'addizionale comunale sull'accisa sull'energia elettrica (attualmente devoluta ai comuni). Tuttavia, la previsione di questa riserva per lo Stato di una quota del gettito appare destinata a complicare non poco il quadro in cui andrà ad operare il nuovo strumento di finanziamento degli enti locali. Ne discende, così, un meccanismo assai contorto: il gettito dei tributi erariali sarà, in un primo tempo, acquisito allo Stato, che, al netto della quota spettante per assicurare la neutralità finanziaria dell'intera operazione, lo dovrà riversare alle due sezioni del Fondo. Quest'ultimo, successivamente, andrà ripartito tra i diversi enti locali, in ragione e per effetto degli accordi raggiunti in sede di Conferenza Stato-città enti locali. Senza che, in tutto ciò, sia ben chiaro il ruolo che andrà riservato al riconoscimento dell'intervento degli enti locali nella lotta all'evasione, di cui a successivo comma 7. Al comma 7 si prevedono – come anticipato – diverse misure volte a rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e ad incentivare la partecipazione dei Comuni all'accertamento. Tra queste, tralasciando

quelle più « tradizionali » (come il premio per la collaborazione dei Comuni al contrasto all'evasione, di cui all'articolo 1, comma 1, decreto-legge n. 203/05, qui elevato al 50 per cento, o il potenziamento dell'accesso alle banche dati), sicuramente originale si presenta il riconoscimento al Comune del « maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto ». Originalità della previsione che, tuttavia, va ascritta, essenzialmente, ai dubbi che solleva. Innanzitutto, in merito all'impiego dell'avverbio « finora »: a parte, come rilevato nella relazione del Servizio del bilancio del Senato, l'incertezza del momento cui riferirla (entrata in vigore, pubblicazione della legge eccetera), lascia comunque intendere che la misura avrà una portata limitata al passato. Porta ad escludere, insomma, che il premio potrà essere accordato per gli accatastamenti di immobili ancora da realizzare. Sennonché, letta in questi termini, la previsione appare ancora più eccentrica. Con l'articolo 19 del decreto-legge n. 78/2010 si è già inteso rafforzare l'azione di contrasto ai fabbricati fantasma, in particolare, calendarizzando, in modo dettagliato, una precisa azione dell'Agenzia del territorio. Peraltro, come ricorda la relazione (scheda tecnica) del Servizio bilancio, gli effetti del potenziamento dell'attività dell'Agenzia del territorio sono già stati conteggiati con riferimento alla manovra di finanza pubblica 2011-2013: non si comprende, pertanto, come si potrà giustificare lo storno delle corrispondenti risorse a vantaggio degli enti locali. Traspare, così, il mancato coordinamento della disciplina in esame con il regime introdotto in estate dal decreto-legge n. 78/2010, che invece sarebbe opportuno assicurare. Tornando all'esame del comma 7, lettera a), non è infine chiaro cosa si voglia intendere con la formula « maggior gettito derivante dall'accatastamento ». Non si comprende, in particolare, se il riferimento è a tutti i tributi correlati all'accatastamento, quindi non solo i tributi catastali ma anche, genericamente, quelli fondiari, né se il « premio » per l'ente locale è limitato al-

l'esercizio in cui si procede all'accatastamento o è senza limite. Incertezze, tutte queste, che possono a loro volta impattare sulla determinazione del gettito da riservare pro quota allo Stato e al finanziamento del Fondo sperimentale di cui al comma 3;

all'articolo 2 è introdotta una nuova forma di imposizione sui redditi da fabbricato, denominata cedolare secca sugli affitti. Ferme le critiche di ordine generale, formulate in precedenza, nel merito della disciplina proposta, si osserva, innanzi tutto, che la formula impiegata non è corretta: la cedolare secca, nella manualistica corrente (e non si rinvengono precedenti nella legislazione), individua i casi di tassazione con ritenuta obbligatoria a titolo d'imposta. Nel caso in esame si tratterà, semmai, di una forma di imposizione sostitutiva, certamente senza ritenuta. Per chiarezza, quindi, sarebbe corretto usare altra formula (« imposta sostitutiva sui canoni di locazione »). Il testo del comma 1 contiene un'altra imprecisione, laddove parla di « determinazione ». A ben vedere, la norma in commento non introduce un metodo alternativo di determinazione del reddito, che resta il canone di locazione, quanto di sua tassazione. Più correttamente, allora, andrebbe impiegata la locuzione « tassazione » in luogo di « determinazione ». Il comma 5 detta le conseguenze sanzionatorie per il caso di omessa indicazione del canone in dichiarazione ovvero di indicazione dello stesso in misura inferiore a quella effettiva. Ebbene, va evidenziato che per l'ipotesi dell'omessa indicazione del canone in dichiarazione si è prevista la sanzione in misura fissa, da 516 a 2.064 euro (ossia il doppio della sanzione, da euro 258 ad euro 1.032, prevista dall'articolo 1, comma 1, secondo inciso, del decreto legislativo n. 471/97, per il caso di omessa presentazione della dichiarazione senza debito d'imposta), laddove, per l'indicazione del canone in misura inferiore al reale, la sanzione è stabilita in misura proporzionale (dal duecento al quattrocento per cento della maggior imposta, pari al doppio – dal cento al duecento – della sanzione prevista dall'ar-

ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471/97, per la dichiarazione del reddito in misura inferiore a quella effettiva). In questo modo, la prima ipotesi viene ad integrare una violazione meno grave della seconda. Con riguardo all'altra sanzione individuata sempre al comma 5, per cui, limitatamente ai redditi derivanti da locazione di immobili ad uso abitativo, in caso di accertamento con adesione o acquiescenza non è concessa l'ordinaria riduzione delle sanzioni (conseguentemente, qui l'unico vantaggio sarà la non applicazione del raddoppio delle sanzioni ordinarie), andrebbero incluse tutte le ipotesi di adesione contemplate dal decreto legislativo n. 218/97 e, quindi, anche l'adesione ai verbali di contestazione e l'adesione all'invito, nonché la conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546/92. Come si evince dal comma 6, la cedolare secca andrà a sostituire anche l'imposta di registro (dal 2011 per i contratti concordati e dal 2014 per tutti gli altri); nonostante questo, i contratti di locazione continueranno a dover essere registrati (comma 3). Si avrà qui un'ipotesi di registrazione gratuita, ossia di prestazione di una funzione (la registrazione) senza il pagamento della tassa corrispondente. Le maggiori perplessità, sul piano tecnico, le pone però il comma 8, laddove prevede, per il caso in cui i contratti di locazione ad uso abitativo non siano registrati entro il termine fissato dalla legge, che: (i) la durata del contratto sia di quattro anni; (ii) al rinnovo si applichi l'articolo 2, comma 1, legge n. 431/98 (in particolare, laddove prevede che « in mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni »); (iii) il canone annuo sia determinato nella misura minima tra quello fissato dalle parti ed il triplo della rendita catastale. Le perplessità discendono dalla considerazione che il contratto non registrato è nullo (*ex* articolo 1, comma 346, legge 311/2004) e che, per effetto della norma in esame, si determina il subentro di un contratto diverso da quello « voluto » dalle parti. E ciò, anche in caso di sem-

plice registrazione tardiva («registrazione oltre il termine stabilito dalla legge»), ovvero di registrazione del contratto con importi del canone inferiori a quelli effettivi. Riesce tuttavia difficile giustificare una sanzione ulteriore, rispetto a quella — già onerosa — di cui all'articolo 69, decreto del Presidente della Repubblica n. 131/86, richiamata dal comma 3, per il caso di omessa registrazione (dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta), peraltro concepita come imposizione di una durata e di una misura del canone *ope legis*. Una tale sanzione appare marcatamente sproporzionata, al punto da ingenerare dubbi di costituzionalità per violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione. L'interesse tutelato, infatti, è solo fiscale, mentre qui sono previste, accanto a sanzioni fiscali, anche sanzioni che impattano sull'esercizio del diritto di proprietà e sull'iniziativa economica; oltre al fatto che, in questo modo, si disattende l'articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000, ai sensi del quale «Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto». Non si comprende, poi, l'esplicita estensione della sanzione in oggetto al caso del contratto di comodato fittizio (comma 9): il comodato fittizio, in quanto tale, andrebbe qualificato come contratto di locazione di cui non si sia (semplicemente) dichiarato il canone pattuito. Enunciando espressamente solo questa particolare ipotesi evasiva, si corre infatti il rischio di depotenziare la norma, rendendola inapplicabile ad altre ipotesi, quali, ad esempio, quella di contratti di usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi non registrati. Da ultimo, va certamente modificata la scadenza prevista per la possibile regolarizzazione dei contratti senza applicazione delle sanzioni, attualmente fissata (comma 10) al 31 dicembre 2011;

con riguardo all'articolo 3, potrebbe opportuna una formulazione meno ambigua del testo, che riprenda l'elenco dei tributi da sostituire attualmente previsto all'articolo 4, per quanto riguarda

l'imposta municipale principale, ed all'articolo 7, per quanto riguarda quella secondaria;

all'articolo 4 è introdotta la nuova imposta municipale (IMU). Un'imposta unica ancorché con due presupposti: possesso e trasferimento dell'immobile. La scelta di prevedere una sola imposta con due presupposti, peraltro così distinti (che evoca la vecchia INVIM), è criticabile: si tratta in realtà di due imposte profondamente diverse, per presupposto, natura e funzionamento, destinate peraltro a sostituire tributi differenti (quelli sul possesso dell'immobile, la prima; quelli sul trasferimento dell'immobile, la seconda). Come evidenziato anche dal Servizio del bilancio, i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 vanno riferiti alla sola imposta sul possesso; per tale ragione se ne suggerisce lo spostamento all'articolo 5. Il comma 8, dal canto suo, rinviando all'articolo 6 per la determinazione dell'imposta sui trasferimenti, non ha alcun significato e potrebbe essere soppresso. Infine, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dello schema, si prevede che una quota dell'imposta di cui all'articolo 4 (senza distinguere se di quella sul possesso o sul trasferimento) è riservata allo Stato. Non è però chiarito come si dovrà procedere a tale assegnazione, posto che, a rigore, non dovrebbe essere in discussione la competenza dei singoli Comuni a riscuotere l'IMU. Non si comprende se ciascun ente sarà poi tenuto a riversare il gettito del tributo allo Stato. E in che misura, se per intero o *pro quota*. E con riferimento all'imposta municipale sui trasferimenti, destinata a finanziare altresì, ai sensi del comma 3 del citato articolo 1, entrambe le sezioni del Fondo;

la disciplina dell'imposta municipale propria sul possesso è ripartita tra l'articolo 4 e l'articolo 5. Tale nuova imposta ricalca, sostanzialmente, l'ICI, di cui riprende presupposto, soggetti passivi e modalità attuative. In merito al presupposto, va segnalata in via prioritaria l'inopportunità di includere nella relativa definizione, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), l'esclusione dell'abitazione prin-

principale. Questo perché tale esclusione andrebbe meglio concepita come un'esenzione, che quindi non concorre a definire il presupposto ma ritaglia, all'interno di questo, un regime di favore per talune situazioni ed in ragione di finalità ritenute meritevoli ma non ascrivibili, propriamente, alla selezione della materia imponibile. Diversamente, si rischia una disciplina contraddittoria, nel momento in cui s'intende poi escludere ville, castelli, palazzi, compresi nelle categorie catastali A1, A8 e A9, che abitazioni possono essere. Più corretto, dal punto di vista metodologico ma anche sistematico, è, allora, definire il presupposto in termini di solo possesso di immobili, per poi dettare, come norma agevolativa, l'esenzione dell'abitazione principale, che, coerentemente ad altre ipotesi già presenti nel sistema, può essere circoscritta per escludere ville, castelli, palazzi, compresi nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Va apprezzata, invece, la definizione del presupposto soggettivo per l'esclusione da imposta, in termini più stringenti di quella dettata con l'ICI, giacché limitata ad un'unica unità immobiliare, con un'unica unità pertinenziale, e alla contestuale sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica. Sarebbe opportuno, invece, precisare meglio la nozione di immobile, nonché quella di terreni ed aree fabbricabili, anche semplicemente recuperando le definizioni dettate ai fini ICI dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/92, per le nozioni di fabbricato, terreni agricoli ed aree fabbricabili. Ciò, anche per rendere più agevole la determinazione della base imponibile, ai cui fini il comma 4 dell'articolo 4 richiama l'articolo 5 del predetto decreto legislativo, che però detta una disciplina riferita, segnatamente, ai fabbricati, ai terreni agricoli ed alle aree edificabili.

Sul piano dei soggetti passivi, è stato ripreso l'articolo 1 del decreto legislativo n. 504/92, in materia di ICI. Per l'IMU tuttavia, diversamente che per l'ICI, non si è precisato che gli immobili debbono insistere, comunque, sul territorio dello Stato; si potrebbe così ingenerare il dubbio che anche gli immobili situati all'estero

siano oggetto di prelievo. Tra i profili della nuova imposta oggetto di una disciplina dettagliata – su cui si rinvia alle considerazioni di ordine generale formulate in precedenza – vi è quello delle esenzioni. Viene operato un rinvio al regime ICI (articolo 7 del decreto legislativo n. 504/92), con alcune importanti differenze. Tra le predette differenze, merita menzione quella che annovera come esenzione la non applicazione dell'imposta sugli immobili posseduti nel proprio territorio dai Comuni (comma 8). Questo perché, invece, ai fini ICI l'analoga previsione è costruita come esclusione. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504/92 sono infatti esclusi (non esenti) da imposta gli immobili, di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti reali minori, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio; ciò, indipendentemente dalla circostanza che tali immobili siano o meno destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Il comma 8, dell'articolo 5 in esame, invece, intende la non applicazione dell'imposta agli immobili dei Comuni come un'esenzione, equiparando la loro posizione a quella di ogni altro ente pubblico diverso dallo Stato. Di conseguenza, l'esenzione è concessa solo per gli immobili destinati in via esclusiva a finalità istituzionale, a condizione che insistano sul rispettivo territorio. L'effetto che si determina, tuttavia, è paradossale: saranno soggetti ad imposta gli immobili del Comune che, pur presenti sul proprio territorio, non sono destinati, in via esclusiva, a finalità istituzionale. L'inserimento *ex novo* del requisito territoriale (« nel proprio territorio ») determinerà la tassazione di situazioni attualmente esenti dall'ICI (*ex* articolo 7 del decreto legislativo n. 504/92): in particolare, di tutti gli immobili che, pur destinati a finalità esclusivamente istituzionali, non insistono sui rispettivi territori. Sempre con riferimento alle esenzioni previste per la nuova imposta municipale, si segnalano importanti esclusioni dall'originario elenco dell'articolo 7 del decreto legislativo ICI, che forse meriterebbero una riflessione aggiuntiva: (i) quella di cui alla lettera c),

ossia i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, nonché parchi e giardini, aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile); (ii) quella prevista alla lettera *g*) e, cioè, i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

con l'articolo 6 è introdotta la nuova imposta municipale propria per il caso di trasferimento, destinata a sostituire le imposte indirette sui trasferimenti immobiliari, ossia, stando all'articolo 4, l'imposta di registro, l'imposta di bollo, l'imposta ipotecaria e catastale, l'imposta sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. Non viene sostituita l'imposta sui redditi sulle plusvalenze immobiliari, ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, che, di conseguenza, continuerà ad essere dovuta. Ciò premesso, va subito chiarito che la disciplina in oggetto si mostra estremamente sommaria e lacunosa. Il presupposto, infatti, è genericamente individuato negli atti traslativi tra vivi a titolo oneroso o gratuito della proprietà di beni immobili ovvero traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, compresa la rinuncia, nonché i provvedimenti di espropriazione ed i trasferimenti coattivi. Non è chiaro, però, quando si realizza il presupposto, se al momento della stipula dell'atto, della pronuncia della decisione giudiziale, dell'emanazione del provvedimento di esproprio (o entro un periodo da questi) o al verificarsi degli effetti traslativi, laddove non contestuali.

Va poi segnalata una palese incongruenza: se il presupposto è integrato dagli atti tra vivi, non si comprende perché il

successivo comma 3 individui l'aliquota anche per i trasferimenti *mortis causa*. Questi, ai sensi del comma 1, sono, ovvero dovrebbero essere esclusi dall'imposta. Ma, anche volendo soprassedere su tale incongruenza, il problema testé evidenziato, dell'individuazione del momento in cui il tributo è dovuto, in una simile ipotesi si aggrava: per le successioni occorre infatti chiarire se il presupposto si realizza con l'apertura della successione o con l'accettazione dell'eredità. Nelle successioni *ab intestato* (senza testamento), tra l'altro, non c'è alcun atto. Sul piano della tecnica redazionale, è assolutamente da censurare la formula impiegata dal comma 2 per individuare le aliquote. Dal momento che viene introdotta una nuova imposta, non si può «abbattere» un'aliquota (tralasciando, in ogni caso, l'ineleganza, in un testo di legge, del termine «abbattere»): se l'imposta è nuova, è nuova anche l'aliquota che, allora, è semplicemente individuata. Ciò è tanto più vero nel caso del comma 3, dove, addirittura, l'aliquota sarebbe «ulteriormente abbattuta»: anche qui, come sia possibile abbattere ulteriormente un'aliquota, che prima non c'era, è difficilmente comprensibile. Trascurando volontariamente, in tutto questo, il fatto che — come evidenziato nella relazione predisposta dal Servizio tecnico — con la nuova imposta municipale i trasferimenti immobiliari finiranno per restare gravati (complessivamente) da una maggiore tassazione (per oltre 500 milioni) rispetto alla situazione attuale. Peraltro, dal momento che questa somma, stando alle elaborazioni della Ragioneria (pag. 5 della Relazione tecnica agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7), eccederà in misura significativa (246 milioni di euro) il minor gettito conseguente all'introduzione della cedolare secca, dal decreto in esame deriverà un aumento dell'imposizione pari a 254 milioni di euro, in violazione dell'articolo 28 della legge delega n. 42/2009, che ha previsto per i decreti delegati (comma 2, lettera *b*) «l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria». Sul piano delle implicazioni finan-

ziarie della misura le proiezioni sono nel senso di un maggior gettito derivante dalla nuova imposta, rispetto a quello delle imposte che saranno sostituite. Ma ciò sarà dovuto, esclusivamente, all'ampliamento delle ipotesi tassabili. A rigore, sia l'aliquota sia la base imponibile vengono ridotte: la prima, esplicitamente « abbattuta »; la seconda, prevedendo la generalizzazione del metodo catastale in luogo del criterio del corrispettivo/valore di mercato, attualmente previsto per i trasferimenti immobiliari. Viene contestualmente meno la franchigia in materia di successioni (attualmente pari a 1.000.000 di euro per coniuge e parenti, 100.000 euro per fratelli e delle sorelle e 1.500.000 euro nel caso in cui il beneficiario sia una persona portatrice di handicap). Relativamente alla componente immobiliare dell'asse ereditario, così, si pagherà l'imposta in ogni caso, semmai nella misura fissa di 1.000 euro se il trasferimento ha ad oggetto una prima abitazione. Per questa via si afferma un modello ispirato al principio « poco ma sempre »; il che, tuttavia, dovrebbe far riflettere, ancora una volta, sulla scelta di fondo di allontanarsi sempre di più dalla progressività del prelievo;

all'articolo 7 si introduce l'imposta municipale secondaria facoltativa. Come già anticipato, il nome prescelto per questa imposta è quantomeno fuorviante. Premesso che un'imposta facoltativa è un ossimoro, qui la facoltà per i Comuni concerne solo la sostituzione di particolari tributi e non certo la non imposizione delle fattispecie da questi ultimi tassate. I tributi elencati dalla norma, che potranno essere sostituiti, sono però tra loro alternativi (dove c'è la Tosap non c'è la Cosap, e dove c'è l'imposta comunale sulla pubblicità non c'è il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, e viceversa): i tributi sostituibili, pertanto, sono al massimo tre e non cinque. La norma presenta un profilo di grande ambiguità, laddove prevede che possano essere sostituiti uno o più dei tributi elencati. Questo significa, infatti, che si potranno avere situazioni estremamente diversificate: casi in cui l'IMU facoltativa sostituisce tutti i tributi e

casi in cui ne sostituisce uno (es. l'imposta sulla pubblicità) e non altri, che quindi rimangono (es. la Cosap). La tariffa dovrà allora essere modulata diversamente a seconda che siano sostituiti tutti o solo alcuni dei tributi previsti. Particolare perplessità desta la previsione di un *referendum* consultivo locale quale condizione per l'introduzione della nuova imposta. Innanzitutto, va detto che, se un simile istituto non è previsto nello Statuto, occorrerà modificare lo Statuto per poter introdurre l'imposta. Soprattutto, però, deve essere evidenziato che la previsione di *referendum* in materia di tributi è estranea alla nostra tradizione. I *referendum* abrogativi sono addirittura vietati in materia tributaria, ai sensi dell'articolo 75, comma 2, Cost., e ciò, per una precisa ragione: la diffidenza verso iniziative demagogiche che potrebbero attentare ad un aspetto vitale dell'ente pubblico, quali è la previsione e la misura dei mezzi necessari al suo sostentamento. Non si comprende pertanto perché mai una tale esigenza non si dovrebbe porre – sebbene qui si tratti di un *referendum* consultivo e non abrogativo – per gli enti locali. Infine, non si comprende la ragione per escludere dall'imposta gli immobili ad uso abitativo, stante il particolare presupposto del tributo in oggetto che – giova ricordare – è integrato dall'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile. Significa escludere, relativamente ad imposte come Tosap e Cosap, i passi carrai e, per l'imposta sulla pubblicità, i messaggi pubblicitari su cartelloni installati sui tetti delle abitazioni o sulle targhe sui muri. Da ultimo, non chiaro quale debba essere il trattamento per gli immobili ad uso promiscuo;

ai sensi del comma 1, dell'articolo 8, l'IMU è indeducibile dalle imposte sui redditi e dall'Irap. Al riguardo, si evidenzia che, nel regime attuale, solo l'ICI è indeducibile, mentre le altre imposte, di cui è prevista la sostituzione, sono deducibili; *in primis* l'imposta di registro. Per effetto della sostituzione, pertanto, il prelievo fiscale sul trasferimento di immobili sarà sempre indeducibile dall'imposta sul

reddito e dall'IRAP, anche laddove oggi sarebbe deducibile. Con un ulteriore effetto indiretto di aggravio dell'imposizione. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, il regime introdotto con il decreto in discussione «concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni». Si dà atto, insomma, che quella introdotta è una disciplina solamente transitoria, come del resto conferma la circostanza che, rispetto al modello ipotizzato dall'articolo 12 della legge delega, manca ogni riferimento alle compartecipazioni ai tributi erariali, che dovranno invece assumere un ruolo centrale nel nuovo assetto di finanziamento degli enti locali. Espressamente, poi, si rinvia all'adozione di un distinto decreto legislativo l'attuazione dell'articolo 11, sul finanziamento delle funzioni locali e per il riparto del Fondo perequativo di cui all'articolo 13. Sarebbe da precisare che solo la devoluzione del gettito dei tributi erariali è transitoria, non anche l'introduzione delle due nuove imposte municipali. Queste, difatti, comporteranno costi importanti di adeguamento in capo ai Comuni; sicché, non è ipotizzabile che siano destinate ad essere sostituite a breve, in occasione cioè dell'adozione del decreto con cui sarà dettata la disciplina a regime di attuazione della legge delega;

occorre, inoltre, rilevare che seppur parzialmente condivisibili, le modificazioni proposte nel parere del relatore, — anche recependo le indicazioni del Governo — non sanano le maggiori criticità del testo governativo iniziale: addirittura, talune storture, già evidenziate con riferimento al testo originario, vengono ulteriormente esasperate;

considerato, infatti, che:

la prima modifica investe i tributi trasferiti. Il loro gettito, infatti, non sarà più devoluto per intero, ma solo limitatamente ad una quota, pari al 30 per cento; quota che, peraltro, non va ai Comuni, bensì al Fondo perequativo. Se così è, appare ancor più irrealizzabile — rispetto

alla versione precedente, su cui si erano già espressi dubbi — la previsione del comma 1, laddove dispone la devoluzione del gettito dei tributi ai Comuni «relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio». Contestualmente si stabilisce che la cedolare secca non sia più devoluta per intero ai Comuni, bensì limitatamente ad una quota, da fissare annualmente con Decreto ministeriale. Ebbene, dal momento che la quota dei tributi devoluti sarà, a questo punto, prefissata, per garantire la corrispondenza tra trasferimenti fiscalizzabili, e quindi da sopprimere, e risorse da assicurare ai Comuni (che devono equivalersi, per assicurare la neutralità finanziaria richiamata al comma 6), l'unica variabile rimarrà la quota di cedolare secca da assegnare ai comuni. Questi ultimi quindi si assumono per intero il rischio del suo funzionamento. Per recuperare, poi, il gettito ripreso allo Stato (70 per cento del gettito dei tributi erariali coinvolti), è però accordata ai Comuni una compartecipazione al gettito Irpef pari al 2 per cento: ma la compartecipazione costituisce una misura di finanziamento che contraddice l'idea stessa di federalismo fiscale, essendo una fonte di finanziamento assolutamente opaca che, come tale, si sottrae al giudizio degli elettori. Viene poi meno la ripartizione in due sezioni del fondo. Il che è positivo, posto che si era criticata simile partizione, giudicata artificiosa e sostanzialmente inutile. Tuttavia, la disciplina rimane lacunosa: il funzionamento del fondo, il suo finanziamento, la finalità perequativa perseguita (per fabbisogno o per capacità fiscale) rimangono indeterminati. È introdotta, effettivamente, una previsione *ad hoc* sulla ripartizione; oltre ad avere un termine (anno 2013), il criterio di ripartizione è limitato alla quota dei tributi devoluti, non interamente, ma solo in parte. Inoltre non si comprende perché venga valorizzato il numero dei residenti: tale criterio, difatti, non è previsto nella legge delega n. 42 per il funzionamento della perequazione (il riferimento alla dimensione demografica dei comuni, infatti, è operato solo con riguardo alla manovrabilità dei tributi, che

deve essere disciplinata, appunto, «tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce»; cfr. articolo 11 della legge n. 42 del 2009) e non appare di per sé automaticamente significativo, né in riferimento ad una perequazione per fabbisogno né in una per capacità fiscale;

all'articolo 2 della proposta di parere del Relatore sono apportate alcune modifiche anche alla disciplina della cedolare secca. In particolare, viene alzata l'aliquota, dal 20 al 23 per cento, salvo che per i contratti concordati. Tale innalzamento, tuttavia, non risolve la criticità della misura. Sarebbe stato preferibile, volendo mantenere la tassazione separata, correggerla almeno con una moderata progressività (due aliquote – 23 e 33 – in ragione dell'entità del reddito fondiario, ad esempio). La previsione (comma 4) per cui non è ammesso il rimborso delle imposte (bollo e registro) già pagate appare fortemente iniqua. Penalizza ingiustamente coloro che si siano avvalsi di una misura addirittura incentivata dall'ordinamento, ossia il pagamento dell'imposta di registro, dovuta per tutta la durata del contratto, in un'unica soluzione. Penalizza, poi, anche coloro che, semplicemente, abbiano registrato/dovuto registrare il contratto prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Novità significativa è quella introdotta al comma 11. Qui si prevede che una quota (non superiore a 400 milioni) del gettito riscosso con la cedolare secca sia destinata ad apposito fondo destinato ad interventi a favore dei locatori. La previsione lascia perplessi. Innanzitutto, perché saranno favorite solo le famiglie, e non anche altre categorie certamente meritevoli, come pensionati e giovani precari. Peraltro, la presenza di figli è prevista come criterio preferenziale ma, parrebbe, non condizionante. In secondo luogo, perché non è certo condivisibile la forma di intervento prescelta. Il sostegno ai locatori, di per sé auspicabile, non è infatti diretto (ad esempio, nella forma di una maggiore detrazione o di una deduzione del canone dall'Irpef), bensì mediato dalla costituzione di un fondo. E questo suscita perplessità. In primo luogo, perché il fondo

dovrebbe essere finanziato con il maggior gettito derivante dall'innalzamento delle aliquote. Ebbene, a parte la considerazione che una tale formulazione è imprecisa (l'innalzamento dell'aliquota, dal 20 al 23 per cento, è contemplato rispetto ad uno schema di decreto e non ad una legge già in vigore, sicché, a rigore, non c'è alcun innalzamento di aliquota, quanto una sua fissazione), non si può dimenticare che le previsioni sono tutte nel senso che, almeno per i primi anni, l'introduzione della cedolare secca determinerà una contrazione del gettito: non si comprende, allora, da dove dovrebbero arrivare le risorse per il fondo. In secondo luogo, perché l'intervento tramite un fondo, di cui peraltro non si chiarisce come dovrebbe funzionare, rimane una variabile dipendente da situazioni (di finanza pubblica) contingenti. Inoltre, manca di automatismo, nel senso che la capienza del fondo va verificata anno per anno, prima di poterne deliberare l'impiego: ma ciò significa, implicitamente, che i potenziali beneficiari non vi potranno fare alcun affidamento in via preventiva, non conoscendo se, quando e come arriva il sostegno. Infine, proprio perché automatico, l'intervento sembra prescindere dalla dichiarazione circa l'esatto ammontare dei canoni versati, laddove, anche incentivando il conflitto di interessi proprietario-locatore, si potrebbero ottenere risultati nella lotta agli affitti in nero;

con riferimento all'articolo 4 della proposta di parere del relatore, la principale novità attiene alla determinazione dell'aliquota IMU: non più con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministero dell'economia d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, bensì con legge annuale di stabilità. Inoltre, la riduzione dell'aliquota per gli immobili relativi all'esercizio di un'impresa, arte o professione, non è più automatica e generalizzata, bensì subordinata ad una scelta di ciascun singolo comune. I comuni possono altresì, nello stesso modo, deliberare la riduzione dell'aliquota per i soggetti IRES. In questo modo, però, per

gli immobili produttivi di reddito d'impresa o lavoro autonomo, la tassazione sarà duplice: imposta sul reddito ed IMU. Tassazione, peraltro, in linea di principio in misura piena. Ciò, mentre gli immobili locati (da persone fisiche) saranno soggetti all'IMU con aliquota sempre dimezzata e gli immobili non locati sempre solo all'IMU;

la novità che va registrata all'articolo 5 è, criticamente, l'introduzione dell'esenzione IMU per il caso previsto dalla lettera *i*) del decreto legislativo n. 504/92 (immobili utilizzati da enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive). La critica, in questo caso concerne il fatto che, proprio su questa previsione, è pendente una controversia in sede comunitaria, in quanto sospettata di integrare un aiuto di Stato vietato. Al contempo, non si comprende la ragione per cui non sia stata allora reintrodotta anche l'esenzione di cui alla lettera *g*) e, cioè, per i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

l'articolo 6 è stato completamente riformulato. È sparita l'IMU sui trasferimenti e, al suo posto, è stato riscritto l'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, della legge di registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 131/86).

In sostanza, il regime fiscale sui trasferimenti immobiliari, originariamente ipotizzato come tributo locale, sostitutivo di registro, bollo ed ipocatastali, viene ripreso, direttamente modificando l'imposta di registro, ossia il tributo erariale. Una simile soluzione, tuttavia, non sembra trovare copertura nella legge delega. Questa, invero, contempla anche la « trasformazione di tributi già esistenti » (articolo 12, lettera *a*) della legge n. 42 del 2009), ma limitatamente ai tributi propri dei comuni, ovvero a dirsi, a tributi erariali

che, trasformati, divengono locali. L'imposta di registro, tuttavia, non diventa un tributo proprio dei comuni: tale non la si può certo considerare per il solo fatto che una quota del gettito (30 per cento) è destinata ai comuni. Si ritiene, pertanto, che la previsione in oggetto sia operata al di fuori della legge delega n. 42;

con riguardo all'imposta municipale secondaria all'articolo 7 (per inciso, la rubrica non è stata cambiata: dovrebbe sparire « facoltativa », come avvenuto nel testo dell'articolo), la modifica più significativa concerne l'eliminazione del *referendum* comunale. Rileva, poi, l'introduzione, alla lettera *f*), della previsione per cui i Comuni, nell'esercitare con potere regolamentare la facoltà di disporre agevolazioni ed esenzioni, lo debbono/possono fare « in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale ». Non si comprende, infatti (a parte il rilievo che analoga facoltà non è prevista per la ben più importante IMU) se questo intenda limitare la facoltà dei Comuni, imponendo loro un fine preciso – prima non contemplato – nell'introduzione di esenzioni/agevolazioni. Parimenti non si comprende cosa voglia intendere riconoscere ai Comuni la possibilità, con propri regolamenti, di dettare « ulteriori modalità applicative del tributo »: mancano infatti le coordinate entro cui un simile potere dovrebbe essere esercitato. Così come disciplinato, il potere regolamentare dei Comuni appare eccessivamente generico ed indeterminato;

all'articolo 7-*bis* viene introdotta, *ex novo*, l'imposta di soggiorno. È prevista in misura fissa, entro una fascia di oscillazione tra 0,5 e 5 euro a notte. Subito si evidenzia che potranno beneficiare della nuova imposta solo i comuni capoluogo di provincia. Ne restano quindi esclusi tutti gli altri. Tralasciando considerazioni di carattere politico (si aggrava la sperequazione tra comuni turistici e comuni non turistici, già penalizzati dall'esenzione IMU prima casa; si prevede l'ennesimo tributo a carico di cittadini non elettori; si introduce un balzello che finisce per penaliz-

zare una delle poche sicure ricchezze del Paese, ossia il turismo), va invece denunciata l'estrema lacunosità della disciplina, per la cui fissazione si fa rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una lacunosità che, tuttavia, rischia di mettere la disciplina in commento in palese conflitto con l'articolo 23 della Costituzione: nella misura in cui, con ogni probabilità, saranno tenuti ad applicare e versare l'imposta gli esercenti delle strutture recettive, una tale previsione deve — appunto in osservanza dell'articolo 23 della Costituzione — essere contenuta in una norma di rango legislativo;

all'articolo 8 sono state introdotte due previsioni nuove, il cui contenuto, a rigore, non si giustifica nel quadro di un decreto legislativo. Qui, difatti, ci si limita a prevedere che, con ulteriori decreti legislativi si provvederà al riordino dell'im-

posta di scopo, dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, esenzioni ed agevolazioni per l'IMU (ancora e solo con legge statale) e dell'addizionale comunale. Sennonché, è evidente che quanto previsto non può costituire individuazione e definizione di principi di delega, da osservare in sede di promulgazione degli emanandi decreti. Non si comprende, pertanto, la ragione né il senso della previsione;

per le rilevanti perplessità dettagliatamente elencate, in ordine alla compatibilità costituzionale, normativa e finanziaria, riferite sia al testo governativo originario che alla proposta di parere del relatore,

ESPRIME PARERE CONTRARIO

« Belisario ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA
DAL RELATORE SEN. BARBOLINI**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292);

premesso che,

il provvedimento al nostro esame affronta tematiche di primaria rilevanza nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale delineato dalla legge n. 42 del 2009, che avranno una ricaduta diretta sul futuro delle nostre comunità locali, sull'ordinamento e la funzionalità amministrativa dei Comuni, sulla qualità della vita dei cittadini e sul carico fiscale dei contribuenti e delle imprese;

il provvedimento dovrebbe rappresentare uno dei pilastri fondamentali del futuro assetto federale del nostro ordinamento, e il risultato a cui si è giunti, per molteplici ragioni, non è quello delineato nella legge delega e che da più parti si auspicava;

il testo così come proposto all'esame della Commissione bicamerale incorpora numerose modifiche rispetto al dispositivo originario, frutto anche del confronto di merito sviluppatosi, che avrebbero reso necessario, pur nell'apprezzabile allargamento dei tempi consentiti per l'espressione del parere, un più ampio corredo di valutazioni tecniche e comparazioni;

a fronte del nuovo testo molte delle perplessità e delle preoccupazioni espresse in sede di discussione generale sul provvedimento depositato all'esame della Commissione bicamerale, non sono del tutto svanite. Al contrario, nuovi dubbi e criticità si aggiungono alle precedenti;

considerato che,

l'impianto generale del provvedimento che la Commissione si accinge a votare certamente non contribuisce alla creazione di un chiaro assetto per il federalismo fiscale, rispondente alle necessità e ai bisogni dei cittadini e delle amministrazioni comunali;

a seguito dell'approvazione di primi provvedimenti di delega, l'attuazione del federalismo appare molto distante da quello concordemente pensato nella legge n. 42 del 2009, tanto che da più parti iniziano a sollevarsi riserve motivate e giudizi fondatamente critici;

la costruzione del federalismo sta procedendo attraverso passaggi non consequenziali e logici ma, al contrario, con interventi tra loro non coordinati. Allo stato attuale mancano all'appello i pilastri fondamentali su cui dovrebbero basarsi i provvedimenti in discussione, così come esplicitamente previsti nell'articolato della legge n. 42 del 2009, e dunque l'approvazione e l'avvio della discussione degli schemi di decreto legislativo sulla fiscalità municipale, regionale e provinciale, risulta compromessa dall'assenza di una definizione compiuta della Carta delle Autono-

mie per quanto attiene a compiti e funzioni per i diversi livelli di governo, nonché della definizione dei fabbisogni e dei costi standard, dei livelli essenziali delle prestazioni e dei livelli essenziali di assistenza, e dei meccanismi di funzionamento del fondo perequativo;

in assenza di tali fondamentali criteri, risulta molto difficile comprendere come la fiscalità municipale, quella regionale e delle province possa effettivamente funzionare e quali saranno le conseguenze della fissazione, ad un certo livello piuttosto che ad un altro, dei fabbisogni e dei costi standard, dei Lea e dei Lep e del funzionamento del fondo perequativo;

nell'attuale situazione, nessuno è obiettivamente in grado di affermare con certezza che il federalismo che si sta delineando produrrà effettivi vantaggi e benefici per i cittadini, mentre si può sicuramente constatare che il grado di autonomia finanziaria delle amministrazioni locali, per effetto delle misure individuate, risulta fortemente compresso a scapito di una maggiore rigidità e centralizzazione. Non è certo questo il federalismo che è stato pensato e tradotto nella legge n. 42 del 2009;

constatato che,

lo schema di decreto legislativo, così come modificato nel testo proposto dal relatore di maggioranza, evidenzia, in via generale, alcuni aspetti critici difficilmente superabili che contraddicono lo spirito della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale municipale;

in primo luogo, appare del tutto evidente che, così come proposto, vengono meno i principi cardine della responsabilità delle amministrazioni e dell'autonomia impositiva dei Comuni sanciti in più parti della legge delega;

solo per richiamare alcuni passaggi, l'articolo 1 della legge n. 42 del 2009, pone espressamente tra gli obiettivi del federalismo fiscale l'autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché la massima re-

sponsabilizzazione degli amministratori e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico dei cittadini nei confronti degli eletti;

analogamente, lo schema al nostro esame non sembra rispettare a pieno quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, laddove si afferma che i decreti legislativi dovranno essere informati ai principi e ai criteri direttivi generali di autonomia di entrata e di spesa, di maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo e laddove si afferma che l'attribuzione di risorse autonome ai comuni deve avvenire secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

ma ciò che appare più evidente è l'assenza del principio, previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *p*) della legge n. 42 del 2009 che sancisce la tendenziale correlazione tra il prelievo fiscale e il beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa, continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

a tale proposito, è difficile comprendere come l'IMU possa assolvere al compito di massima responsabilizzazione degli amministratori nei confronti dei propri elettori e come possa rispondere al principio di territorialità considerato che la stessa grava sulle seconde case e sulle attività commerciali ed artigianali, ovvero sui cittadini per lo più non residenti nel territorio comunale;

in secondo luogo, l'obiettivo del superamento del sistema di finanza derivata e della definizione di un assetto della finanza municipale idoneo ad assicurare l'assolvimento delle funzioni attribuite agli enti locali, di fatto, viene completamente disatteso;

con il sistema prefigurato dal provvedimento in esame si ritorna piuttosto ad un modello centralizzato di finanziamento

dei Comuni, dove gran parte dell'attribuzione delle risorse finanziarie è affidata, a regime, ad un non meglio precisato meccanismo di funzionamento del fondo perequativo, al quale si affianca, per la residua parte, la devoluzione ai Comuni di taluni cespiti della fiscalità immobiliare, l'attribuzione di una « quota » del gettito connesso alle imposte sui trasferimenti immobiliari e la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A completamento del sistema, viene prevista l'attribuzione ai Comuni di una quota delle sanzioni amministrative comminate per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione dei cittadini relative alla segnalazione degli immobili che ancora non risultano accatastati agli uffici dell'Agenzia del territorio e l'attribuzione, ai soli comuni capoluogo di provincia, della facoltà di istituire un'imposta di soggiorno, i cui proventi sono tuttavia vincolati ad interventi solo in favore del turismo;

appare del tutto evidente, pertanto, che il provvedimento, che avrebbe dovuto configurarsi come un grande rimodellamento del sistema di fiscalità municipale pensato a partire dal 1992 e che ha garantito, pur con limiti e disarmonie, fino alla soppressione dell'ICI sulla prima casa un elevato ed apprezzato grado di autonomia tributaria ai comuni, resta molto al di sotto di quell'ambizione;

il ruolo dell'autonomia tributaria comunale risulta, peraltro, significativamente ridotto rispetto alla situazione attuale, in quanto il provvedimento limita fortemente la portata applicativa dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, ovvero la potestà regolamentare di carattere generale. Gli unici poteri che lo schema riconosce ai comuni riguardano la possibilità di aumentare o diminuire del 3 per mille l'aliquota dell'IMU possesso e di introdurre con regolamento l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso;

infine, non si può sottacere che lo schema di decreto legislativo al nostro

esame, tradisce l'obiettivo di semplificazione del sistema tributario nel suo complesso. Tra l'altro, in questo provvedimento si è persa l'occasione di risolvere l'annosa questione TIA/TARSU che lascia nell'assoluta indeterminatezza il rapporto tra cittadini ed amministrazioni su un fondamentale servizio per l'igiene e la qualità urbana. Al contrario, rischiano di crescere il numero degli adempimenti a carico dei contribuenti;

da ultimo, si rileva che una parte significativa delle misure inserite nel provvedimento, ed in particolare i tributi sui trasferimenti immobiliari, ora che non sono più trasformati in un'imposta propria comunale (IMU « trasferimenti ») e la stessa cedolare secca che è solo compartecipata, vengono a configurarsi come esorbitanti rispetto agli ambiti della delega, dato che con il provvedimento al nostro esame si interviene a riformare una parte significativa del sistema tributario nazionale attraverso la delega sul federalismo fiscale;

preso atto che,

in relazione alla tematica della devoluzione dei tributi, nonostante le modifiche introdotte al testo originario, si registra il mancato riconoscimento di un effettiva autonomia impositiva per i comuni, in ciò palesemente contravvenendo a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, laddove si afferma che i decreti legislativi dovranno essere informati ai principi e ai criteri direttivi generali di autonomia di entrata e di spesa;

con riferimento ai tributi citati dall'articolo 1 del provvedimento, così come modificato, ai comuni è attribuita solo una compartecipazione, in alcuni casi sull'intero ammontare del gettito (imposta di registro e imposta di bollo sui contratti di locazione relativi agli immobili e irpef, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario) e nei restanti casi su quota parte del gettito complessivo dei medesimi;

la scelta di attribuire ai comuni una compartecipazione al gettito dell'im-

posta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento, senza una chiara definizione dei meccanismi di ripartizione e di redistribuzione del gettito, si presta ad evidenti rischi di sperequazione territoriale e fra cittadini, assai molto meno evidenti nell'ipotesi di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto;

in tema di tasse di scopo non sono stati fatti significativi passi in avanti, comprimendo per tale via la possibilità per i comuni di avere nuove entrate finanziarie, anche *una tantum*, da destinare in modo specifico a talune tematiche non affrontate in alcun passaggio del provvedimento ed in particolare a quelle relative agli investimenti per interventi di tutela, di miglioramento e di sviluppo del territorio e dei servizi;

l'imposta di soggiorno viene rimessa alla esclusiva potestà dei capoluoghi di provincia e posta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino a 5 euro per notte di soggiorno;

in tale ambito non si comprendono le motivazioni che hanno impedito a molte realtà locali, e soprattutto a quelle che registrano un'elevata presenza turistica sul proprio territorio, di avere entrate aggiuntive da destinare alla tutela e alla salvaguardia del proprio patrimonio storico, urbanistico ed architettonico;

altro aspetto del tutto incomprensibile è la scelta di destinare il gettito dell'imposta di soggiorno solo ed esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo, e non anche ad altre tipologie di utilizzo;

considerato che,

con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto, così come modificato, si segnala, in linea generale, l'assenza di chiari meccanismi di funzionamento del Fondo sperimentale di

riequilibrio e soprattutto delle modalità di ripartizione delle risorse nei tre anni di suo funzionamento;

per quanto attiene ai rapporti tra il meccanismo transitorio di finanziamento e perequazione si evidenzia che lo schema di decreto non contempla la verifica di congruità da parte della Conferenza unificata circa il gettito delle nuove entrate dei comuni in relazione ai trasferimenti soppressi, ma solo un coinvolgimento nella fase transitoria della Conferenza Stato – città e autonomie locali, che partecipa sia alla definizione dei criteri di alimentazione e riparto del fondo, sia alla individuazione della percentuale di compartecipazione statale e di riduzione dei trasferimenti di cui al comma 6;

sempre con riferimento alla scarsa trasparenza del meccanismo perequativo, al comma 5 dell'articolo 1, si prevede che con decreto ministeriale sono definite « le quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto d'imposizione ». Tale previsione sembrerebbe introdurre un principio di territorialità nella destinazione del gettito dei cespiti immobiliari: tuttavia, non si specifica se la norma intenda stabilire che una quota di gettito non affluisce al Fondo, ma viene riservata ai comuni nel quale sono ubicati gli immobili che generano il gettito medesimo, ovvero se essa costituisca un criterio imprescindibile di riparto del complesso del gettito destinato ad alimentare il Fondo medesimo;

rispetto al sistema di perequazione a regime (comma 5 dell'articolo 8) tutto è rinviato ad un successivo decreto legislativo correttivo ed integrativo da adottarsi ai sensi della legge n. 42 del 2009. A seguito delle modifiche introdotte, si prevede soltanto che il fondo perequativo sarà disciplinato « tenendo anche conto delle risultanze dell'attuazione della disciplina relativa al fondo sperimentale di riequilibrio » e soprattutto che ai fini della determinazione del fondo perequativo non si terrà conto delle variazioni di gettito pro-

dotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale;

uno degli aspetti maggiormente critici del provvedimento è che il Fondo perequativo a regime dovrà essere coordinato con la fiscalità municipale già introdotta con il provvedimento in esame, e per come sembrerebbero fissate le aliquote base, stando al decreto, il sistema perequativo a regime si dovrebbe configurare come un sistema orizzontale. Il che è in evidente contraddizione con i principi e i contenuti della legge n. 42 del 2009;

a tale proposito si evidenzia una delle maggiori problematicità del provvedimento: ovvero che la fiscalità e la perequazione avrebbero dovuto procedere parallelamente, al fine di rendere trasparenti, da subito, le ricadute su ciascun comune, sui cittadini e le imprese. Non è accettabile trattare la fiscalità municipale e liquidare la perequazione con un semplice rinvio;

osservato che,

la misura relativa alla cedolare secca, profondamente rivista rispetto alla versione iniziale, continua tuttavia a presentare una serie di problematiche e di criticità di assoluto rilievo;

rispetto al testo originario, viene proposto un innalzamento dell'aliquota al 23 per cento per i soli canoni non concordati. Il maggior gettito, pari alla differenza tra il 23 e il 20 per cento è previsto confluire in un fondo finalizzato a riconoscere agevolazioni a famiglie con figli a carico. Per i contratti a canone concordato l'aliquota rimane al 20 per cento;

una prima evidente criticità riguarda gli effetti finanziari della misura. La tesi sostenuta nella relazione tecnica iniziale era basata sul presupposto che le agevolazioni introdotte sarebbero state talmente vantaggiose per i contribuenti, che, associate a sanzioni a carico degli affittuari e favorevoli agli inquilini, avrebbero determinato una significativa emersione di

redditi attualmente esclusi dalla tassazione. L'innalzamento dell'aliquota al 23 per cento per la cedolare secca, ossia ad un livello pari al primo scaglione di reddito dell'IRE proprio dell'80 per cento dei contribuenti, prefigura una significativa flessione dell'appetibilità del beneficio fiscale della cedolare secca;

tale ridotta appetibilità cambia profondamente i presupposti alla base delle valutazioni sugli effetti finanziari dell'intervento, che così come strutturato, rischia di generare un significativo ammanco di risorse al bilancio dello Stato;

nel corso degli ultimi 10 anni, la posizione di tutti i Ministri dell'economia e delle finanze, supportati dalle valutazioni tecniche della Ragioneria Generale, è stata sempre quella che la cedolare secca determinava, almeno nel primo anno, una perdita di gettito pari a circa 2,5 miliardi di euro, per poi diminuire gradualmente negli anni successivi. Ma un simile percorso era ritenuto possibile solo a fronte di un altro fattore: la contemporanea previsione della detrazione del 19 per cento delle spese sostenute dai cittadini per l'affitto, in modo tale da creare una convergenza di interessi tra locatore e locatario;

la tesi volta a dimostrare che i risultati dell'emersione rimangono i medesimi rispetto a quelli inizialmente stimati, pur in presenza di un incremento significativo dell'aliquota e proponendo di ridistribuire come maggiore spesa la differenza tra il 23 e il 20 per cento, alla luce delle predette considerazioni, appare pertanto del tutto improbabile;

una seconda criticità, strettamente connessa con la prima, riguarda gli effetti distorsivi della misura. L'innalzamento dell'aliquota al 23 per cento, ossia ad un livello pari al primo scaglione di reddito dell'IRE proprio dell'80 per cento dei contribuenti, apparentemente vantaggiosa per tutti i locatori proprietari immobiliari, ha un effetto pressoché neutro rispetto alle scelte di tale parte dei contribuenti. Il beneficio della misura è, quindi, solo ed

esclusivamente ad appannaggio degli scaglioni di reddito più alto e tanto più alto è il reddito del proprietario dell'immobile locato, tanto più forte è il vantaggio fiscale;

si produce, in sintesi, una smagliatura nei conti pubblici, il cui vantaggio è ad appannaggio solo ed esclusivamente di una parte dei contribuenti: quella dei proprietari di immobili con i redditi più alti. L'imposta si rivela pertanto fortemente regressiva;

altro aspetto critico riguarda gli effetti della misura sui canoni concordati. In presenza di contratti di locazione a canone concordato spariscono una serie di agevolazioni, sia per il proprietario sia per il conduttore, che finora hanno garantito l'appetibilità di tale strumento e ciò contribuirà ad una forte contrazione nell'utilizzo di tale importante strumento sociale, quale si è rivelato nelle realtà in cui è stato opportunamente valorizzato e sostenuto, a vantaggio dei contratti di locazione a canone libero, con ricadute difficilmente gestibili proprio nei comuni a più alta tensione abitativa;

sottolineato che,

riguardo all'imposta municipale propria, pur a fronte delle modifiche introdotte, da più parti vengono sollevate critiche e perplessità;

l'imposta, apparentemente semplificativa del quadro normativo, in realtà presenta effetti distorsivi di non poco rilievo. In linea generale, si prefigura un sistema che avvantaggia i comuni nei quali sono presenti numerose seconde abitazioni, mentre si penalizzano quelle realtà dove le abitazioni sono prevalentemente occupate da residenti, con l'effetto che taluni grandi centri urbani saranno inevitabilmente perequati e comuni a prevalente vocazione turistica anche di minori dimensioni beneficeranno di un forte surplus di risorse;

l'imposta municipale propria contraddice palesemente i principi fonamen-

tali della legge n. 42 del 2009 in termini di autonomia finanziaria, responsabilità e appropriatezza. In particolare:

l'imposta municipale è dovuta annualmente dai contribuenti in ragione di un'aliquota percentuale stabilita con «*la legge di stabilità, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica*». Ai comuni è concessa esclusivamente la facoltà di deliberare in consiglio comunale, entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, una modifica, in aumento o in diminuzione, (sino a 0,2 punti per gli immobili locati e a 0,3 punti percentuali per gli altri) dell'aliquota fissata dalla legge di stabilità. Così come formulata, viene meno la certezza delle risorse finanziarie per i comuni, in quanto l'imposta principale può essere rivista ogni anno dal Governo come se fossero trasferimenti;

l'imposta municipale grava sui cittadini non residenti nel territorio comunale, sugli esercizi commerciali e sulle attività imprenditoriali, artigianali e professionali. Il ristretto margine di autonomia e pertanto la scelta di aumentare o diminuire il carico dell'IMU potrà avvenire senza particolari effetti sui residenti facendo venire meno la necessaria correlazione tra il prelievo fiscale e il beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio e la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa, continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

nella nuova versione del testo non si prevede più un dimezzamento automatico dell'aliquota-base IMU per gli immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni ma si lascia l'adozione di questa agevolazione ad una decisione discrezionale del comune. Si ricorda che questa agevolazione è giustificata dall'obiettivo di non gravare troppo i contribuenti (come le persone giuridiche o quelle fisiche nella loro attività di impresa e di lavoro autonomo) che non beneficiano della cancellazione dell'Irpef

sui redditi fondiari e sono invece penalizzate dell'aumento (più o meno il raddoppio) dell'aliquota IMU rispetto all'attuale Ici. Il rischio, pertanto, è che i comuni in ristrettezze finanziarie scarichino gli oneri dell'aggiustamento sui proprietari degli immobili commerciali che spesso non risiedono nel territorio del comune, ovvero che, venendo incontro alle esigenze da questi ultimi rappresentate, le Amministrazioni non conseguano le entrate potenzialmente attribuite, con pregiudizio della quanti/qualità dei servizi da assicurare;

altro aspetto dell'IMU che desta non poche preoccupazioni riguarda le possibili ricadute dell'imposta sulla tutela e la conservazione del territorio. Nel lungo periodo, la natura dell'imposta indurrà inevitabilmente i comuni, in particolare quelli che più hanno preservato il proprio territorio, a favorire uno sviluppo edilizio di natura non residenziale alla ricerca di fonti di entrata per il proprio bilancio. Fenomeni che si sono già verificati in questi anni a fronte delle difficoltà finanziarie dei comuni;

preso atto che,

la cosiddetta « IMU trasferimenti », che nel testo originario determinava una forte sperequazione tra i Comuni di piccole dimensioni e quelle di grandi dimensioni è stata sostanzialmente soppressa;

in luogo dell'IMU trasferimenti è stata prevista una nuova disciplina impositiva sui trasferimenti immobiliari, con effetti a partire dal 2014, i cui contenuti appaiono del tutto estranei all'oggetto della delega;

si evidenzia la problematica dell'ineducibilità dell'Imposta municipale propria dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, prevista dal comma 1 dell'articolo 8, mentre attualmente le imposte indirette sui trasferimenti sono deducibili dal reddito di impresa, configurandosi come costi per le imprese che costruiscono o commercializzano beni immobili, con significativi

aggravi, che inevitabilmente finiranno per essere traslati sugli acquirenti degli immobili.

infine, l'imposta municipale secondaria, ha raccolto molti rilievi critici e dubbi sulla sua reale efficacia, che non appaiono del tutto risolti nel testo aggiornato, pur a fronte della previsione dell'obbligatorietà dell'imposta a partire dal 2014;

tutto ciò premesso

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, le parole « è devoluto ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito » siano sostituite con le seguenti: « sono attribuite, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, quote del gettito »;

2) all'articolo 1, comma 1, la lettera g), sia sostituita dalla seguente: « g) imposta sostitutiva sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo. »;

3) all'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: « 1-bis. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1 l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso. »;

4) all'articolo 1, il comma 2 sia sostituito con il seguente: « 2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-bis, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-bis, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5. »;

5) all'articolo 1, il comma 3 sia sostituito con il seguente: «3. In base al principio di delega recato dall'articolo 12, comma 1, lettera b della legge 42 del 2009, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto. La quota di gettito del tributo di cui al presente comma, devoluta ai comuni a decorrere dall'anno 2011, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito iva ripartito per ogni comune, la assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito iva per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune». »;

6) all'articolo 1, il comma 4 sia sostituito dai seguenti: «4. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.

4-bis. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è soppressa ed è corrispondentemente aumentata l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma »;

7) all'articolo 1, comma 5, le parole: « delle due sezioni » siano soppresse;

8) all'articolo 1, comma 5, il secondo periodo sia sostituito con i seguenti: « Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, della necessità che il gettito di cui al comma 1-bis sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del

Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. »;

9) all'articolo 1, comma 6, i primi due periodi siano sostituiti con il seguente: « Il gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione, della compartecipazione di cui al comma 3 e di quanto previsto dalla lettera b) del comma 4, in modo tale da garantire progressivamente il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. »;

10) all'articolo 1, comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: « I trasferimenti erariali sono conseguentemente ridotti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2 o, comunque, devoluto ai comuni, tenendo anche conto della compartecipazione di cui al comma 3 »;

11) all'articolo 1, dopo il comma 7, aggiungere in fine i seguenti commi:

« 7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di

locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).

7-ter. A decorrere dal 1° aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.»;

12) all'articolo 2, ovunque ricorrano, le parole: «Cedolare secca» siano sostituite dalle seguenti: «Imposta sostitutiva»;

13) all'articolo 2, i commi da 1 a 7, siano sostituiti dai seguenti:

«1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«16 (Detrazione per canone di locazione)

1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di

cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«16-bis (Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale) I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche, proprietari o titolari di diritto reale di godimento, per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate e relative pertinenze, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 15 per cento, calcolata sul canone pattuito ridotto del 15 per cento.

I redditi derivanti dai canoni di locazione di cui al primo comma assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a determinare il reddito complessivo esclusivamente ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché per la individuazione dei requisiti reddituali al cui possesso è condizionata la fruizione di benefici, agevolazioni e sussidi, anche di carattere non tributario.

L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è dovuto nella misura del 95 per cento. Per l'anno di imposta 2011, la misura dell'acconto è pari al 100 per cento. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2010, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene conto della detrazione introdotta dal comma 1, lettera a). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la detrazione è fruibile, rispettivamente nel limite di 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno di imposta 2010 ove più favorevoli.

3. È istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatto salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai Comuni ai sensi

dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 2, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione, e tenendo conto dei nuclei familiari più numerosi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della detrazione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

4. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è apportata la seguente modificazione: all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente: 5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'am-

mortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 ».

14) all'articolo 2, dopo il comma 7, siano inseriti i seguenti: « 7-bis. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. »;

15) all'articolo 2, comma 10, le parole « entro il 31 dicembre 2010 » siano sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

16) all'articolo 2, sia soppresso il comma 11;

17) all'articolo 3, comma 1, le parole « in sostituzione delle attuali » siano sostituite dalle seguenti: « in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 »;

18) all'articolo 3, comma 1, lettera b), la parola « facoltativa » sia soppressa;

19) all'articolo 3, dopo il comma 1 siano inseriti i seguenti:

« 2. A decorrere dall'anno 2014 ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento. 3. Resta inoltre assegnato ai Comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1. »;

20) all'articolo 4, i commi 1 e 2, siano sostituiti dai seguenti: » 1. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014 e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta

comunale sugli immobili. 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale »;

21) all'articolo 4, il comma 3 sia sostituito dal seguente: « 3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi »;

22) all'articolo 4, il comma 5 sia sostituito dal seguente: « 5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota percentuale stabilita con distinto decreto legislativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica e comunque non superiore al 7 per mille. Nel medesimo decreto sono stabiliti i limiti di variazione dell'aliquota, in aumento o in diminuzione, in misura tale da garantire ai comuni gli stessi margini di sforzo fiscale sulle basi imponibili proprie attualmente assicurati dall'imposta comunale sugli immobili »;

23) all'articolo 4, il comma 6 sia sostituito dal seguente:

« 6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà. »;

24) all'articolo 4, il comma 8, sia soppresso;

25) all'articolo 5, il comma 4 sia sostituito dal seguente: « 4. L'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446. È fatta salva la facoltà di effettuare il versamento con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta può essere, inoltre, liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi. »;

26) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole « con adesione del contribuente » siano inserite le seguenti: « , sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, »;

27) all'articolo 5, comma 7, siano soppresse le parole « la liquidazione, » e le parole « gli articoli da 11 a 15, » siano sostituite dalle seguenti: « gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 »;

28) all'articolo 5, comma 8, le parole « dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, ed *h)*, » siano sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, ed *i)*, »;

29) l'articolo 6 sia sostituito dal seguente: « Art. 6. — 1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per

cento; Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*bis*): 2 per cento ».

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-*bis*). 2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro. 3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2014. »;

30) all'articolo 7, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo. »;

31) all'articolo 7, comma 2, la parola « facoltativa » sia soppressa;

32) all'articolo 7, comma 2, lettera *d)*, le parole « la liquidazione, » siano soppresse;

33) all'articolo 7, comma 2, la lettera *e)* sia sostituita dalla seguente:

« *e)* l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori

per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;»;

34) all'articolo 7, comma 2, lettera f) siano aggiunte in fine le seguenti parole: «in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo»;

35) Dopo l'articolo 7, siano inseriti i seguenti: «Art. 7-bis. (*Contributo di soggiorno*). 1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali, al decoro, alle attività di promozione turistica, nonché alla manutenzione e alla sicurezza dei beni storici, museali, architettonici e paesaggistici interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio. 2. Il contributo di soggiorno è stabilito nell'importo dello 0,5 per cento del costo giornaliero dell'alloggio o della camera per ogni notte di soggiorno. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie. 3. Il contributo di soggiorno, determinato ai sensi del comma 2, è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione. 4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione, favorendo la presentazione di dichiarazioni con modalità telematiche semplificate. 5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'arti-

colo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.»;

«Art. 7-ter. (*Incentivi alle Unioni di comuni*). 1. Le disposizioni i cui agli articoli da 7-ter e 7-quater si applicano ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i comuni montani.»

«Art. 7-quater. (*Misure in materia di finanza pubblica*). 1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita ferma restando la necessità di garantire in ogni caso il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali esercitate dai singoli enti. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione del presente decreto rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ovvero non assicuri un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni loro attribuite, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative, anche attraverso l'adozione, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, di un apposito decreto legislativo correttivo e integrativo. Ogni sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica una relazione sullo stato di attuazione della riforma della fiscalità municipale. Nella medesima relazione il Ministro dell'economia riferisce sull'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di accertamento tributario e recupero fiscale. 2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto,

con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria. 3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.»;

36) All'articolo 8, comma 4, le parole: « predetto limite »

37) all'articolo 8, sostituire il comma 5 con i seguenti: 5. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali dei comuni, i tributi propri e le partecipazioni ai tributi erariali assegnate ai comuni sono attribuite al finanziamento rispettivamente delle funzioni fondamentali e delle funzioni diverse da quelle fondamentali. 5-bis. Per il finanziamento delle funzioni fondamentali la quota della partecipazione al gettito dell'IVA a favore dei comuni viene fissata nella misura minima tale da garantire, insieme con il gettito determinato ad aliquote base dei tributi propri e delle partecipazioni al loro finanziamento attribuite, l'integrale finanziamento del complesso delle funzioni fondamentali in almeno un comune. 5-ter. Per il finanziamento delle funzioni diverse da quelle fondamentali viene fissata una seconda quota della partecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto a favore dei comuni nella misura minima tale da garantire, insieme con il gettito determinato ad aliquote base dei tributi propri e delle partecipazioni al loro finanziamento attribuite, in almeno un comune il finanziamento della capacità fiscale pro-capite calcolata nella media dei comuni. 5-quater. I trasferimenti perequativi necessari per il finanziamento integrale del complesso delle funzioni fondamentali e della capacità fiscale pro-capite media in tutti gli altri Comuni diversi da quelli pienamente finanziati mediante i tributi propri e le partecipazioni sono finanziati mediante la fiscalità generale

dello Stato. 5-quinquies. La quota di compartecipazione Iva di cui al comma 5-ter è periodicamente rivista in concomitanza con la revisione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali che tale compartecipazione concorre a finanziare. 5-sexies. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono stabilite le ulteriori modalità attuative dell'articolo 13 della medesima legge.»

38) all'articolo 8, sia soppresso il comma 6-bis.

Si valuti, altresì, l'opportunità di:

inserire, in alternativa alla condizione n. 6), la seguente:

a) all'articolo 1, comma 4, lettera b), sia aggiunto in fine il seguente periodo: « L'attribuzione allo Stato del gettito dell'addizionale di cui alla presente lettera decorre dall'anno 2014.»;

inserire, in alternativa alla condizione n. 9), le seguenti:

a) all'articolo 1, comma 6, primo periodo, le parole da « Allo Stato » fino a « 30 novembre 2010, « siano sostituite con le seguenti: « La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilita »;

b) all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, le parole « Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 » siano sostituite con le seguenti: « Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2 »;

c) all'articolo 1, comma 6, le parole da « L'efficacia delle disposizioni » fino a « fabbisogni standard. » siano sostituite dalle seguenti « L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è subordinata alla determinazione della quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni. Per l'anno 2011, la dotazione del fondo

sperimentale di riequilibrio non può essere inferiore all'ammontare della riduzione dei trasferimenti erariali derivante dal secondo periodo del presente comma. La predetta quota può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione. »;

prevedere che attraverso appositi decreti correttivi al testo in esame, sia restituita una più ampia autonomia tributaria comunale, riconoscendo ai comuni la potestà regolamentare di carattere generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446.

IL RELATORE

Sen. BARBOLINI

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).**

**PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PROPOSTA
DI PARERE DEL RELATORE ON. LA LOGGIA**

(v. seduta del 20 gennaio 2011)

Sostituire le condizioni da n. 1) a n. 55) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente:

1) lo schema di decreto sia sostituito dal seguente:

« Art. 1 – *(Sistema fiscale dei comuni a regime)*

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di entrate proprie dei comuni, per il loro finanziamento sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti ulteriori forme di imposizione:

- a) una imposta comunale sui servizi;
- b) altri tributi propri e di scopo.

2. Sono attribuite, altresì, ai comuni:

a) il gettito dell'imposta sostitutiva sui canoni da locazione;

b) il gettito della compartecipazione comunale all'IRPEF;

c) le risorse del Fondo perequativo per il finanziamento dei comuni.

3. Il sistema perequativo dei comuni, di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, è definito con apposito decreto legislativo da emanarsi entro il 28 febbraio 2011.

4. In attuazione dell'articolo 28, comma 2, lettera b) della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la Decisione di finanza pubblica dovrà contenere, su base triennale, il limite massimo della pressione fiscale e il suo riparto tra i diversi livelli di governo.

Art. 2 – *(Imposta comunale sui servizi).*

1. A decorrere dall'anno 2012 è istituita l'imposta comunale sui servizi.

2. Presupposto dell'imposta è la residenza, il soggiorno o il domicilio nel territorio comunale.

3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1, per servizi si intende il complesso dei servizi di natura collettiva non strettamente tariffabili forniti dal comune in favore dei soggetti residenti, soggiornanti o domiciliati nel territorio comunale.

4. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) le persone fisiche che risiedono o sono stabilmente domiciliate nel territorio del comune, con esclusione dei minori; si considerano stabilmente domiciliati i titolari di contratto ad uso abitativo con durata superiore ad un anno;

b) i proprietari di immobile adibito ad uso residenziale/abitativo nel caso in cui questo sia locato a soggetti che non vi sono domiciliati in modo stabile o sia tenuto a disposizione.

5. La base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità im-

mobiliare di residenza o di domicilio, corretta con l'indice di cui all'allegato A, formulato sul numero di coloro che vi risiedono o soggiornano stabilmente, e per l'indice della dotazione di servizi del comune di cui all'allegato B. Tale indice può essere differenziato a seconda della zona di residenza e della disponibilità di servizi. L'indice di dotazione dei servizi di ciascun comune è definito sulla base di parametri uniformi concordati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

6. Per la determinazione dell'imposta si applica la formula di cui all'allegato B al presente decreto legislativo. L'aliquota di cui all'allegato B è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. L'aliquota può variare da un importo minimo a un importo massimo per metro quadrato/contribuente da definirsi con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. L'aliquota può essere diversificata ed agevolata in rapporto alle diverse tipologie di soggetti di cui al comma 4. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'imposta base.

7. Nei casi previsti al comma 4, punto b), il numero di individui da utilizzare per il calcolo dell'imposta è determinato forfaitariamente in funzione della superficie dell'immobile secondo criteri successivamente specificati.

8. Nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, al contribuente locatario è riconosciuta la possibilità di detrarre dal canone di locazione un ammontare pari al 40 per cento dell'imposta dovuta.

9. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per i soggetti di cui al comma 4. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal comma 4, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche mediante rateizzazione dell'importo secondo le modalità definite con apposita delibera comunale.

10. Il comune controlla i versamenti e le dichiarazioni presentate ai sensi del

comma 9 e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti.

11. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

12. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

14. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono con-

feriti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

15. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate da apposita delibera comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

16. I soggetti di cui al comma 4 possono richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi.

17. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro cento. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro cento ad euro cinquecento. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le predette sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione

non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 3 (*Altri tributi propri e di scopo*) 1. I Comuni a decorrere dall'anno 2012, possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale:

a) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

c) un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

d) una maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;

e) una maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione.

2. Nell'ambito della deliberazione comunale o di deliberazione successiva adottata in seduta pubblica, deve essere indicata espressamente la durata e l'entità dell'imposta, nonché le modalità di pagamento e le eventuali esenzioni ed agevolazioni a carico di particolari categorie di contribuenti.

3. Ai fini dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 9 a 17 dell'articolo 2.

Art. 4 (*Imposta sostitutiva sui canoni da locazione*) 1. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo alla stipula di nuovi contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti si applica un'aliquota del 20 per cento. L'imposta si applica anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

2. Lo Stato devolve ad ogni comune, relativamente agli immobili ubicati nel territorio comunale, una quota pari al 100 per cento del gettito dell'imposta di cui al comma 1 e sono ad essi versati entro il mese di giugno di ciascun anno.

3. I soggetti che stipulano o rinnovano contratti di locazione ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e che provvedono alla registrazione del medesimo, sono esentati dal pagamento dell'ICI.

4. L'imposta di cui al comma 1 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni vigenti previste per le imposte sui redditi.

5. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 42 del 2009, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale delle locazioni di immobili è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme recuperate all'erario a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale.

Art. 5 – (*Compartecipazione al gettito dell'IRPEF*) 1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali dei comuni, viene istituita una compartecipazione al gettito dell'IRPEF a favore dei comuni. L'aliquota della compartecipazione al gettito dell'IRPEF è determinata al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali in un solo comune. Le modalità di attribuzione del gettito dell'IRPEF ai singoli comuni sono stabilite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione.

2. Nei comuni dove il gettito dei tributi di cui agli artt. 2 e 4 è insufficiente al finanziamento dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali concorrono le quote del fondo perequativo di cui al precedente articolo 1, comma 3.

Art. 6 – (*Disposizioni finali*) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) l'addizionale comunale sull'IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è soppressa;

b) le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,

n. 22 e all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, non si applicano agli immobili ad uso residenziale ».

Allegato A

Indice formulato sulla base della dimensione della composizione del nucleo familiare:

$$Gg(N, M) = 1 + (NI) \frac{2}{3} + M \frac{1}{3}$$

$g(N)$ – indice formulato sulla base della dimensione e della composizione del nucleo familiare

(N) – numero dei maggiorenni adulti conviventi

M – numero di minori conviventi

Allegato B

Formula per il calcolo dell'imposta comunale sui servizi

$$T = t(EA)/g(N, M)$$

T = imposta dovuta da ciascun residente maggiorenne

T = aliquota espressa in termini di euro

E = dimensione dell'immobile in metri quadri

A = coefficiente determinato dal comune dipendente dalla zona di residenza e dalla disponibilità dei servizi

N = numero dei maggiorenni conviventi

M = numero di minori conviventi

21. Vitali, Soro, Barbolini, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto.

Dopo la condizione n. 1 della proposta di parere del relatore La Loggia inserire la seguente:

« **1-bis** Al comma 1, le parole « è devoluto ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito » siano sostituite dalle seguenti « sono attribuite, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, quote del gettito ».

28. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Dopo la condizione n. 1) della proposta di parere del relatore La Loggia inserire la seguente:

« **1-bis)** Le parole « cedolare secca » siano sostituite dalle seguenti « imposta sostitutiva » ovunque ricorrano ».

29. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Dopo la condizione n. 1) della proposta di parere del relatore La Loggia, aggiungere la seguente:

1-bis) All'articolo 1, comma 1, le lettere b), d) e) ed f) siano soppresse;

conseguentemente

sopprimere la condizione n. 3);

conseguentemente

alle condizioni n. 4) e n. 8) sopprimere le parole « ed 1-bis »;

conseguentemente

dopo la condizione n. 5) della proposta di parere del relatore La Loggia, aggiungere la seguente:

5-bis). Al comma 4 sia soppressa la lettera a);

conseguentemente

dopo la condizione n. 9) della proposta di parere del relatore La Loggia, aggiungere la seguente:

9-bis). *Al comma 6 sostituire le parole « dalla lettera b) del » con la seguente « dal ».*

25. Stradiotto.

Alla condizione n. 3) della proposta di parere del relatore La Loggia, comma 1-bis, sostituire le parole « la devoluzione » con le seguenti « l'attribuzione ».

30. Enzo Bianco, Vitali, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Sostituire la condizione n. 5) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente:

5) *All'articolo 1, il comma 3 sia sostituito con il seguente: « 3. In base al principio di delega recato dall'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge 42 del 2009, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto. La quota di gettito del tributo di cui al presente comma, devoluta ai comuni a decorrere dall'anno 2011, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito IVA ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune ».*

Conseguentemente,

alla condizione n. 53), sopprimere il capoverso comma 6-bis.

10. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Sostituire la condizione n. 5) della proposta di parere del relatore La Loggia, con la seguente:

« 5) All'articolo 1, il comma 3 sia sostituito con il seguente: « 3. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, del valore di 2 punti percentuali aggiuntivi rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

31. Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione n. 5) della proposta di parere del relatore La Loggia, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per i comuni montani è prevista una maggiorazione del 5 per cento della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui il 2 per cento confluisce nel fondo di riequilibrio e solidarietà regionale per i comuni montani a medio ed elevato svantaggio socio-economico. Le regioni definiscono lo svantaggio socio-economico, nonché l'attivazione del fondo e la ripartizione delle relative risorse ».

63. Boccia.

Sostituire la condizione n. 6) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente:

« 6) All'articolo 1, il comma 4 sia sostituito dai seguenti: « 4. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.

4-bis. *A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di*

cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è soppressa ed è corrispondentemente aumentata l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma. ».

33. D'Ubaldo, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Dopo la condizione n. 6) della proposta di parere del relatore La Loggia, inserire la seguente:

«**6-bis.** All'articolo 1, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente: «4-bis. Ai comuni montani, in cui insiste un impianto di sfruttamento delle risorse naturali a fini energetici, è attribuita un'accisa pari al 10 per cento dell'energia prodotta.»

64. Boccia.

Alla condizione n. 8) della proposta di parere del relatore La Loggia dopo le parole « sino al 2013 » inserire la seguente « anche ».

34. Stradiotto, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro.

Alla condizione n. 8) della proposta di parere del relatore La Loggia prima delle parole »In caso di mancato accordo« premettere il seguente periodo »Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 settembre« .

35. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Dopo la condizione n. 8) della proposta di parere del relatore La Loggia, aggiungere la seguente:

8-bis). All'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, dopo le parole « 5.000 abitanti » siano inserite le seguenti », con particolare riguardo ai comuni montani e ai comuni delle isole minori, ».

22. Paolo Franco.

Dopo la condizione n. 8 della proposta di parere del relatore La Loggia, aggiungere la seguente:

8-bis) All'articolo 1, comma 5, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « idonee comunque ad assicurare che una quota di risorse non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo sia ripartita in favore di tali enti. »

2. Corsaro.

Sostituire le condizioni n. 9) e n. 10) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente:

«**9)** All'articolo 1, comma 6, il primo periodo e il secondo periodo siano sostituiti dai seguenti: «La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione, della compartecipazione di cui al comma 3 e di quanto previsto dalla lettera b) del comma 4, in modo tale da garantire progressivamente il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I trasferimenti erariali sono conseguentemente ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura cor-

rispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2 o, comunque, devoluto ai Comuni, tenendo anche conto della compartecipazione di cui al comma 3.»;

- 36.** Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Dopo la condizione n. 9) della proposta di parere del relatore La Loggia, inserire la seguente:

«**9-bis)** all'articolo 1, comma 6, dopo il primo periodo sia inserito il seguente: « In ogni caso il gettito derivante dalla dinamica delle basi imponibili oggetto di devoluzione resta assegnato al comune dove esso è prodotto; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette all'ANCI le informazioni relative alla dinamica, ai gettiti ed alla base imponibile. ».

- 37.** Misiani.

Alla condizione n. 9) della proposta di parere del relatore La Loggia sostituire le parole «La quota di gettito» con le seguenti «Il gettito»;

conseguentemente

alla condizione n. 11) sostituire le parole « quota del gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni » con le seguenti « quota di compartecipazione ».

- 11.** Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Alla condizione n. 11) della proposta di parere del relatore La Loggia sostituire le parole « Per l'anno 2011 » con le seguenti

« Per gli anni 2011, 2012 e 2013 e comunque per tutta la durata del fondo di riequilibrio ».

- 38.** Soro, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto.

Dopo la condizione n. 11) della proposta di parere del relatore La Loggia inserire la seguente:

« **11-bis.** All'articolo 1, dopo il comma 6 sia inserito il seguente: «6-bis. In ogni caso le aliquote dei tributi o i livelli di compartecipazione dei gettiti attribuiti dal presente decreto legislativo ai comuni possono essere modificati previo accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali” ».

- 39.** Enzo Bianco, Vitali, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Sopprimere la condizione n. 12) della proposta di parere del relatore La Loggia.

- 40.** D'Ubaldo, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione n. 13) della proposta di parere del relatore La Loggia, aggiungere in fine i seguenti commi: « 7-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2012 è data facoltà ai comuni di prevedere, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente ed altri strumenti deflattivi del contenzioso sulla base dei criteri stabiliti dalla legge statale, ivi compreso il pagamento rateale delle somme dovute senza maggiorazione degli interessi.

Con il medesimo regolamento i comuni possono prevedere, relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati ai concessionari della riscossione concernenti l'impo-

sta comunale sugli immobili, la possibilità per i debitori di estinguere in via agevolata il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari ad almeno il 20 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

7-quinquies. A decorrere dal 2014, con le medesime modalità di cui al comma *7-quater*, è data facoltà ai comuni di prevedere forme di definizione agevolata dei debiti tributari relativi all'imposta municipale propria di cui all'articolo 4 del presente decreto ».

7. Corsaro, Stancanelli.

Sostituire le condizioni da n. 14) a n. 21) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente: 14) I commi da 1 a 7 dell'articolo 2 (cedolare secca sugli affitti) siano sostituiti dai seguenti: « 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: « 16 (Detrazione per canone di locazione) – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda

diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« *16-bis* (Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale). I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche, proprietari o titolari di diritto reale di godimento, per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate e relative pertinenze, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 15 per cento, calcolata sul canone pattuito ridotto del 15 per cento. I redditi derivanti dai canoni di locazione di cui al primo comma assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a determinare il reddito complessivo esclusivamente ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché per la individuazione dei requisiti reddituali al cui possesso è condizionata la fruizione di benefici, agevolazioni e sussidi, anche di carattere non tributario. L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo,

entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è dovuto nella misura del 95 per cento. Per l'anno di imposta 2011, la misura dell'acconto è pari al 100 per cento. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2010, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene conto della detrazione introdotta dal comma 1, lettera *a*). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la detrazione è fruibile, rispettivamente nel limite di 500, 1000, 1.500, 2000, 2.500 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno di imposta 2010 ove più favorevoli.

3. È istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatto salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il

Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 2, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione, e tenendo conto dei nuclei familiari più numerosi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della detrazione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

4. All'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5, inserire il seguente: *5-bis*. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

conseguentemente

sopprimere la condizione *n. 24*).

12. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Alla condizione **n. 14)** della proposta di parere del relatore La Loggia, comma 1, sostituire le parole « In alternativa facoltativa » con le seguenti: « Per i nuovi contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, in alternativa ».

- 41.** Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione **n. 15)** della proposta di parere del relatore La Loggia sostituire le parole « di un'aliquota del 23 per cento » con le parole « di un'aliquota del 20 per cento »;

conseguentemente

alla condizione **n. 16)** sostituire le parole « al 20 per cento » con le seguenti « al 15 per cento ».

- 13.** Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Dopo la condizione **n. 15)** della proposta di parere del relatore La Loggia inserire la seguente:

« **15-bis).** All'articolo 2, comma 3, dopo le parole »la registrazione del contratto di locazione« siano inserite le seguenti: “da cui risulti l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva sugli affitti” ».

- 42.** Nannicini, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Soro, Stradiotto.

Sostituire la condizione **n. 21)** della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente:

21. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, sostituire le parole « o da enti non commerciali » con le seguenti: « ad eccezione delle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) e dagli istituti autonomi case

popolari in relazione ai canoni sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione agli enti medesimi ».

- 3.** Corsaro.

Sostituire la condizione **n. 21)** della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente:

« **21.** All'articolo 2, comma 7, primo periodo, le parole »o da enti non commerciali« siano sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per i canoni sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi” ».

- 43.** Stradiotto, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini Soro.

Dopo la condizione **n. 22)** della proposta di parere del relatore La Loggia, inserire la seguente:

« **22-bis).** All'articolo 2, dopo il comma 7-bis, sia inserito il seguente: “7-ter. In caso di opzione per il regime di cui al presente articolo, alla base imponibile continua ad applicarsi la deduzione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431” ».

- 44.** Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Sostituire la condizione **n. 24)** della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente:

24) All'articolo 2, dopo il comma 10, sia inserito il seguente: “11. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 16 è sostituito dal seguente: « 16 (Detrazione per canone di locazione) – 1. Ai soggetti titolari di con-

tratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare. »

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene conto della detrazione introdotta dal comma 11. A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la detrazione è fruibile, rispettivamente nel limite di 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno di imposta 2010 ove più favorevoli.

13. È istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla

rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatto salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 12, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione e tenendo conto dei nuclei familiari più numerosi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della detrazione di cui al comma 11, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

14. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, *dopo il comma 5, inserire il seguente:* « 5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente

comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 ».

14. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Sostituire la condizione n. 24) della proposta di parere del relatore La Loggia, con la seguente:

« **24)** All'articolo 2, dopo il comma 10, sia inserito il seguente: "11. Una quota del gettito riscosso a decorrere dall'anno 2011 in forza della differenza delle aliquote della cedolare secca di cui al comma 2, non superiore a 400 milioni di euro annui, è iscritta nell'anno successivo nel fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per essere destinata alle finalità del fondo medesimo tenendo conto del numero dei figli a carico dei conduttori" ».

45. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Sostituire la condizione n. 24) della proposta di parere del relatore La Loggia, con la seguente:

« **24)** All'articolo 2, dopo il comma 10, sia inserito il seguente: "11. L'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: « Art. 16 – *Detrazioni per oneri di locazione* – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;

b) euro 250, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000.

2. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;

b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000. »

3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

4. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare" ».

46. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Sostituire la condizione n. 28) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente:

28) All'articolo 4, comma 1, siano soppresse le seguenti parole: « con deliberazione del consiglio comunale » e le seguenti « l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, l'imposta di bollo, l'imposta sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali »;

47. Enzo Bianco, Vitali, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione **n. 30)** della proposta di parere del relatore La Loggia, inserire, in fine, il seguente periodo: « Sono esenti dall'imposta municipale propria gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi. »;

48. Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Dopo la condizione **n. 30)** della proposta di parere del relatore La Loggia inserire la seguente:

30-bis) All'articolo 4, il comma 4 sia sostituito dal seguente « 4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile così come determinato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. »

* **9.** Galletti, D'Alia.

Dopo la condizione **n. 30)** della proposta di parere del relatore La Loggia inserire la seguente:

30-bis) All'articolo 4, il comma 4 sia sostituito dal seguente « 4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile così come determinato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili ».

* **15.** Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Sostituire le condizioni **n. 31)** e **n. 32)** della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente:

« **31)** All'articolo 4, il comma 5 sia sostituito dal seguente: « 5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'aliquota di imposta è stabilita con distinto decreto legislativo, anche correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modi-

ficazioni, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. L'aliquota così determinata non può comunque essere superiore al 7 per mille. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,8 punti percentuali ».

49. Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Sostituire la condizione **n. 31)** della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente:

« **31)** All'articolo 4, comma 5, il primo periodo sia sostituito dal seguente: « Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale l'aliquota è pari all'8,5 per mille; eventuali variazioni dell'aliquota di base e conseguenti aggiustamenti agli equilibri finanziari del comparto possono essere determinati solo attraverso la legge di stabilità e previo accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ».

50. Misiani.

Dopo la condizione **n. 31)** della proposta di parere del relatore La Loggia inserire la seguente:

31-bis). All'articolo 4, comma 5, dopo le parole « rispetto dei saldi di finanza pubblica » siano inserite le seguenti « e comunque non superiore al 7 per mille ».

16. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Dopo la condizione **n. 32)** della proposta di parere del relatore La Loggia, aggiungere la seguente:

32-bis: All'articolo 4, comma 5, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I

comuni possono altresì deliberare l'applicazione di una componente aggiuntiva in cifra fissa dell'imposta, a titolo di contributo agli oneri sostenuti dal comune per servizi, di importo compreso tra un minimo di 20 euro e un massimo di 150 euro, eventualmente modulabile per scaglioni di valore catastale dell'immobile. Alla componente aggiuntiva in cifra fissa di cui al periodo precedente, non si applica l'esclusione prevista dal comma 3, nonché le esenzioni previste dall'articolo 5, comma 8, secondo periodo ».

26. Stradiotto.

Sopprimere la condizione n. 34) della proposta di parere del relatore La Loggia.

17. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Sostituire la condizione n. 34) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente:

« 34) All'articolo 4, il comma 8 sia soppresso; ».

51. Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione n. 34) della proposta di parere del relatore La Loggia, aggiungere in fine il seguente periodo: « L'imposta di cui al presente articolo non si applica in ogni caso agli immobili in possesso delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) e degli Istituti autonomi case popolari. »

4. Corsaro.

Sostituire la condizione n. 37) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente:

« 37) All'articolo 5, il comma 4 sia sostituito dal seguente: "4. L'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal

comune. È fatta, comunque, salva la facoltà di effettuare il versamento con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta può essere, inoltre, liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi" ».

52. Nannicini, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Soro, Stradiotto.

Alla condizione n. 42) della proposta di parere del relatore La Loggia, sostituire le parole: « dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i), » con le seguenti: « dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), ed i), »;

53. Stradiotto, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro.

Dopo la condizione n. 43) della proposta di parere del relatore La Loggia inserire la seguente:

« **43-bis)** All'articolo 5, dopo il comma 9, sia aggiunto il seguente: "9-bis. A decorrere dal 2011 e nelle more della revisione generale degli estimi e dei valori catastali, il coefficiente di rivalutazione da applicare ai valori imponibili dei fabbricati ai fini delle imposte dirette e dell'imposta comunale sugli immobili è fissato al dieci per cento per tutte le categorie immobiliari ed è successivamente aggiornato a cadenza biennale e anche in misura differenziata per ciascuna tipologia, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle variazioni medie ponderate dei valori elaborati dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio per le diverse tipologie di fabbricati. Tale procedimento non si applica nei comuni che, tramite accordi con l'Agenzia del territorio, procedano alla rideterminazione degli estimi e dei valori catastali su base puntuale o attraverso le microzone. Al fine di incentivare tale processo l'Agenzia del territorio promuove entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore del presente provvedimento un apposito programma nazionale per la rideterminazione degli estimi e dei valori catastali su base puntuale o per microzone ».

54. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini Stradiotto, Soro.

Alla condizione n. 44) della proposta di parere del relatore La Loggia, sostituire il comma 4 dell'articolo 6 dello schema di decreto, come ivi formulato, con il seguente:

« 4. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è fissata nella misura del 2 per cento per agli atti di trasferimento a qualunque titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) e degli Istituti autonomi case popolari. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali ».

5. Corsaro.

Alla condizione n. 50) della proposta di parere del relatore La Loggia, sostituire le parole « da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione da 0,5 a 5 euro per notte di soggiorno » con le seguenti « da applicare nella percentuale di 0,5 per cento del costo giornaliero dell'alloggio o della camera per ogni notte di soggiorno ».

18. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Alla condizione n. 50) della proposta di parere del relatore La Loggia, sostituire le parole « da 0,5 a 5 euro per notte » con le seguenti: « da 0,6 a 6 euro per notte »;

6. Stancanelli.

Alla condizione n. 50) della proposta di parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 7-bis, al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente « Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città e per il miglioramento e lo sviluppo dei servizi all'accoglienza turistica ».

1. Bernini.

Alla condizione n. 50) della proposta di parere del relatore La Loggia, sostituire il capoverso articolo 7-bis, con il seguente:

« Art. 7 – bis (Imposta di soggiorno). I comuni interessati da rilevanti flussi turistici rispetto alla popolazione residente possono istituire con deliberazione del consiglio comunale una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla classificazione delle stesse da 0,5 a 5 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato – città è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo ».

Conseguentemente

Sopprimere la lettera **a)** delle **osservazioni** allo schema di decreto legislativo così come formulate nel parere del relatore La Loggia

8. D'Ubaldo.

Alla condizione **n. 50**) della proposta di parere del relatore La Loggia, sostituire il capoverso « Art. 7-bis » con i seguenti:

« Art. 7-bis. (Imposta di soggiorno). 1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali, al decoro, alle attività di promozione turistica, nonché alla manutenzione e alla sicurezza dei beni storici, museali, architettonici e paesaggistici interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.

2. Il contributo di soggiorno è stabilito nell'importo massimo di 5 euro per notte di permanenza nelle strutture ricettive ed è commisurato in proporzione alla loro classificazione. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.

3. Il contributo di soggiorno, determinato sulla base della tariffa unitaria per il numero complessivo delle presenze, è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione, favorendo la presentazione di dichiarazioni con modalità telematiche semplificate.

5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; relati-

vamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

Art. 7-bis.1. (Contributo sulle valorizzazioni immobiliari). 1. I Comuni possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente.

Art. 7-bis.2. (Addizionale sui diritti di imbarco) 1. I Comuni possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale, un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

Art. 7-bis.3. (Incentivi alle Unioni di comuni) 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 7-bis.1 a 7-bis.2 si applicano ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i comuni montani ».

55. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione **n. 50)** della proposta di parere del relatore La Loggia, sostituire il capoverso « Art. 7-bis » con il seguente:

« Art. 7-bis. (Imposta di soggiorno). 1. I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni ed i comuni turistici, individuati da apposita intesa entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento in riferimento ai flussi turistici, alla presenza di siti di interesse turistico sia di natura culturale che ambientale e paesaggistica, possono istituire con deliberazione del consiglio comunale, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione nella misura variabile da 0,5 a 10 euro per notte di soggiorno, comunque entro il limite del 4 per cento della tariffa giornaliera. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e di servizi di trasporto pubblico locale.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato – città autonomie locali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo ».

56. Misiani, D'Ubaldo.

Alla condizione **n. 50)** della proposta di parere del relatore La Loggia aggiungere in fine il seguente capoverso:

« Articolo 7-quater (Canone municipale facoltativo): Al fine di garantire la manutenzione e la gestione degli spazi e dei fabbricati pubblici, nonché di strade, parcheggi, « spazi verdi pubblici » ed edifici

comunalmente è istituito il canone municipale facoltativo dei servizi comuni. Il canone municipale facoltativo si applica alle unità immobiliari, possedute a qualsiasi titolo, di cui alle categorie A, B, C, e D, ad esclusione delle pertinenze di cui alle categorie C6 e C7. Il canone municipale facoltativo, per ciascuna unità immobiliare, non potrà superare l'importo di euro 150 per anno d'imposta. Il canone municipale facoltativo è disciplinato da un apposito regolamento comunale. Ogni singola amministrazione può avvalersi delle entrate derivanti dal canone di cui al presente articolo. Le entrate totali derivanti dall'eventuale approvazione del canone municipale facoltativo non potranno essere superiori alle spese sostenute dall'amministrazione per la manutenzione e la gestione degli spazi e fabbricati pubblici ».

27. Stradiotto.

Alla condizione **n. 50)** della proposta di parere del relatore La Loggia, dopo il capoverso « Art. 7-bis » inserire il seguente:

« Art. 7-bis.1. (Contributo di scopo comunale per le opere pubbliche). 1. A decorrere dal 2011 è data facoltà ai comuni di istituire contributi di scopo diretti alla contribuzione della spesa dell'opera pubblica dalla quale possa risultare un futuro ed eventuale incremento di valore dei beni rustici ed urbani, escluse le aree fabbricabili, quale conseguenza dell'opera pubblica medesima. Il contributo è dovuto dai proprietari o dai titolari di diritti reali sui beni immobili stessi.

2. La deliberazione che istituisce il contributo di scopo deve determinare esattamente la zona in cui sono comprese le proprietà da sottoporre al contributo suscettibili di incrementare di valore, l'ammontare della spesa prevista dal progetto esecutivo, l'aliquota del contributo, gli eventuali abbattimenti, le ditte intestatarie e gli identificativi catastali delle unità immobiliari; essa è notificata individualmente ai proprietari interessati, assieme alla somma dovuta da ciascun intestatario, e ne viene dato avviso pubblico con tutti

i mezzi idonei, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet del comune e mediante pubblicità sui quotidiani e sui canali televisivi locali.

3. Il contributo di scopo è commisurato all'ammontare della spesa dell'opera pubblica prevista dal progetto esecutivo ed è ripartito, in proporzione al valore imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria, sui proprietari dei beni colpiti dal contributo di scopo, ai sensi del comma 2. Il gettito complessivo del contributo di scopo non può essere superiore al trenta per cento dell'ammontare di spesa suddetta, né può determinare una somma, da ripartire, che ecceda il quattro per cento della somma complessiva dei valori imponibili, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria, calcolata sulle proprietà individuate nella deliberazione di cui al comma 2 precedente. Il comune può deliberare degli abbattimenti percentuali sull'ammontare dovuto dai proprietari, in relazione alla natura del bene, alle condizioni socioeconomiche familiari, nonché alla ragionevole riduzione dell'influenza esercitata dall'opera pubblica sulla valorizzazione dei beni, misurata in proporzione inversa alla distanza radiale tra l'ubicazione del bene e l'ubicazione dell'opera pubblica.

4. Il contributo si applica ai beni immobili esenti dall'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dall'imposta municipale propria, e dall'imposta di cui all'articolo 4, in misura non superiore al 50 per cento.

5. Contro la deliberazione di cui al comma 2, i proprietari possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nello stesso termine, decorrente però dall'ultimo giorno del deposito, ciascun contribuente del comune può effettuare ricorso al tribunale amministrativo regionale per indebite esclusioni di beni.

6. Il contenzioso riguardante l'applicazione del contributo è di competenza delle commissioni tributarie.

7. Il contributo di scopo è dovuto dai soggetti proprietari dei beni:

a) alla conclusione dell'opera, qualora i tempi di realizzazione sono previsti, all'atto della deliberazione del contributo, in misura inferiore o uguale a due anni;

b) a conclusione dei due anni successivi all'atto della deliberazione del contributo, qualora i tempi di realizzazione anzidetti siano superiori ai due anni.

8. Il contributo di scopo deve essere rateizzato, anche su base mensile, in relazione all'ammontare degli importi medi per unità immobiliare ed in relazione alla lunghezza dei tempi di esecuzione dell'opera pubblica. Il profilo della rateizzazione deve essere specificato nella notifica di cui al comma 2. In caso di trasferimento a titolo oneroso della proprietà dell'immobile su cui grava il contributo di scopo, le somme per questo dovute debbono essere definitivamente liquidate dal soggetto venditore cui è stato notificato il contributo. In caso di omesso versamento, il nuovo proprietario è tenuto a corrispondere l'ammontare dovuto del contributo di scopo, fatta salva la rivalsa che può esercitare in sede giurisdizionale.

9. L'applicazione del contributo sopra gli stessi beni e per la stessa opera pubblica non è consentita che una sola volta. Le opere pubbliche per le quali può essere istituito il contributo di scopo e che possono apportare un maggior valore agli immobili della zona circostante sono le seguenti:

a) opere per il trasporto pubblico urbano;

b) opere viarie con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;

c) opere di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi, ivi comprese opere di restauro e conservazione dei beni culturali;

d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.

10. Il contributo di scopo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è indeducibile dall'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dall'imposta municipale propria.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città e d autonomie locali sono regolate le modalità applicative e possono essere incluse altre tipologie di opere all'elenco del comma 9 precedente.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i comuni montani ».

57. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto, Soro.

Alla condizione n. 50) della proposta di parere del relatore La Loggia, capoverso « Art. 7-ter », comma 1, dopo le parole « assunti con il patto di stabilità e crescita » siano aggiunte le seguenti: « ferma restando la necessità di garantire in ogni caso il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali esercitate dai singoli enti. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione del presente decreto rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ovvero non assicuri un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni loro attribuite, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative, anche attraverso l'adozione, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n.42, di un apposito decreto legislativo correttivo e integrativo. Ogni sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette

alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica una relazione sullo stato di attuazione della riforma della fiscalità municipale. Nella medesima relazione il Ministro dell'economia riferisce sull'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di accertamento tributario e recupero fiscale ».

58. Soro, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione n. 50) della proposta di parere del Relatore La Loggia, capoverso « Art. 7-ter », dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Ove compatibile con il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'evoluzione dinamica dei gettiti dei tributi di cui all'articolo 1, comma 1 e della partecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, è prioritariamente destinata a realizzare la clausola di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 ».

59. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Dopo la condizione n. 51) della proposta di parere del relatore La Loggia inserire la seguente:

51-bis). All'articolo 8, comma 5, dopo le parole « predetto limite » siano inserite le seguenti: « anche con riferimento alle tariffe ».

19. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Sostituire la condizione n. 52) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente:

« **52)** all'articolo 8, il comma 6 sia sostituito dai seguenti: « 6. In concomi-

tanza con la determinazione dei fabbisogni *standard* collegati alle spese per le funzioni fondamentali dei comuni, i tributi propri e le compartecipazioni ai tributi erariali assegnate ai comuni sono attribuite al finanziamento rispettivamente delle funzioni fondamentali e delle funzioni diverse da quelle fondamentali.

6-bis. Per il finanziamento delle funzioni fondamentali l'aliquota della compartecipazione al gettito dell'IRPEF a favore dei comuni viene fissata nella misura minima tale da garantire, insieme con il gettito determinato ad aliquote base dei tributi propri e delle compartecipazioni al loro finanziamento attribuite, l'integrale finanziamento del complesso delle funzioni fondamentali in almeno un comune.

6-ter. Per il finanziamento delle funzioni diverse da quelle fondamentali viene fissata una seconda aliquota della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche a favore dei comuni nella misura minima tale da garantire, insieme con il gettito determinato ad aliquote base dei tributi propri e delle compartecipazioni al loro finanziamento attribuite, in almeno un comune il finanziamento della capacità fiscale pro-capite calcolata nella media dei comuni.

6-quater. I trasferimenti perequativi necessari per il finanziamento integrale del complesso delle funzioni fondamentali e della capacità fiscale pro-capite media in tutti gli altri comuni diversi da quelli pienamente finanziati mediante i tributi propri e le compartecipazioni sono finanziati mediante la fiscalità generale dello Stato.

6-quinquies. L'aliquota di compartecipazione Irpef di cui al comma *6-ter* è periodicamente rivista in concomitanza con la revisione dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali che tale compartecipazione concorre a finanziare.

6-sexies. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e suc-

cessive modificazioni, sono stabilite le ulteriori modalità attuative dell'articolo 13 della medesima legge ».

60. Causi, Enzo Bianco, Vitali, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Sostituire la condizione n. 52) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente:

« **52)** All'articolo 8, al comma 6, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « , tenendo anche conto delle risultanze dell'attuazione della disciplina relativa al fondo sperimentale di riequilibrio. Ai fini della determinazione del fondo perequativo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale. Il finanziamento del fondo è garantito dallo Stato, prevalentemente con quote aggiuntive dei tributi di cui all'articolo 1 comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *f)*, con esclusione di quanto già devoluto ai sensi dell'articolo 1, comma 1 *bis)*; il fondo perequativo deve contenere l'indicazione degli stanziamenti per comparto, tenendo conto dei fabbisogni *standard* per quanto riguarda le funzioni fondamentali e delle capacità fiscali per le altre funzioni. Anche con riferimento all'aggiornamento dei fabbisogni *standard* in sede di accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali vengono aggiornate l'entità del fondo e le fonti di finanziamento ».

61. D'Ubaldo, Misiani.

Sostituire la condizione n. 53) della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente:

« **53)** All'articolo 8, dopo il comma 6, siano inseriti i seguenti: « *6-bis.* Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, da emanarsi entro il 31 marzo

2011, si provvede all'abolizione dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani attualmente vigenti ed alla loro contestuale sostituzione con un'imposta collegata agli interventi di miglioramento della gestione dei servizi comunali non suscettibili di tariffazione diretta e di manutenzione e protezione dell'ambiente urbano, ivi compreso il servizio di gestione dei rifiuti. La nuova imposta è improntata ai seguenti presupposti e criteri applicativi:

a) i presupposti dell'imposta sono la residenza, il domicilio o il soggiorno di lunga durata nel territorio comunale, ovvero la stabile organizzazione di un'attività economica nel territorio medesimo;

b) i soggetti passivi sono: le persone fisiche residenti o stabilmente domiciliate nel territorio comunale; i possessori di diritti reali sui fabbricati, se questi sono locati a soggetti non residenti e che non vi siano domiciliati in modo stabile o sono tenuti a disposizione; coloro che esercitano, in qualsiasi forma giuridica, attività di impresa, commercio, arte o professione, gli enti pubblici o privati anche non commerciali, che siano stabilmente organizzati nel territorio comunale attraverso il domicilio fiscale, la sede sociale, o almeno una unità locale. L'obbligo di assolvimento dell'imposta è solidale tra tutti gli occupanti dell'immobile maggiorenni;

c) nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, il possessore di diritti reali sull'immobile medesimo concorre al pagamento dell'imposta per un ammontare non inferiore al 20 per cento dell'imposta dovuta, da determinarsi con il decreto attuativo di cui al presente comma. A tal fine, il soggetto passivo locatario detrae tale ammontare dal canone di locazione.

d) la base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, o a disposizione del possessore per uso proprio, anche se locati con contratti di breve durata, ovvero dalla superficie dei locali occupati per l'esercizio dell'attività;

e) la determinazione dell'ammontare dell'imposta dovuta è stabilita con il decreto di cui al presente comma, avuto riguardo anche alla rendita catastale degli immobili, nonché, con riferimento ai soggetti passivi persone fisiche, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

f) il decreto può inoltre stabilire condizioni di esclusione e dispositivi di graduazione del prelievo finalizzati a prevenire aggravii fiscali ingiustificati a carico dell'esercizio di attività economiche.

6-ter. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata gestione dei servizi di igiene urbana, nonché di valorizzare le esperienze più avanzate di raccolta differenziata e controllata dei rifiuti urbani, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza stato città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2011, sono stabiliti criteri certi ed obbligatori per il finanziamento dei soggetti incaricati dei servizi in questione e sono individuate le condizioni in presenza delle quali i comuni, possono adottare schemi di natura tariffaria ai fini della partecipazione degli utenti al costo dei servizi di igiene urbana, assicurando in tal caso una congrua e corrispondente riduzione del carico dell'imposta di cui al presente comma. Nel caso in cui il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma non risulti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2011, per l'anno 2011 restano in vigore i regimi di prelievo sul servizio di gestione dei rifiuti già in vigore presso ciascun comune nel 2010.

6-quater. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più

piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono altresì riviste in conformità con la normativa europea. Le eventuali riduzioni delle risorse fiscali disponibili per i comuni, derivanti dal provvedimento di cui al presente comma, devono essere contestualmente compensate ».

62. Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla lettera a) delle osservazioni sostituire le parole « si preveda che le province » con le parole « si preveda che le regioni ».

23. Paolo Franco.

Alla lettera d) delle osservazioni dopo le parole: « 5000 abitanti » inserire le seguenti: « ai comuni montani e ai comuni delle isole minori ».

24. Paolo Franco.

Dopo la lettera e) delle osservazioni aggiungere le seguenti:

Considerato che il testo conferma l'esclusione dall'imposizione della casa adibita a prima casa, che prevede l'applicazione dell'imposta municipale propria per gli immobili ad uso commerciale al 100 per cento dell'aliquota senza alcuna forma di agevolazione, che il gettito dell'imposta sostitutiva sui redditi di loca-

zione è devoluta per quota ai comuni, appare evidente che il federalismo municipale si fonda su cespiti immobiliari diversificati e sperequati; pertanto:

valuti quindi il Governo la possibilità di superare l'esclusione dall'imposta municipale della casa di abitazione introducendo un sistema che garantisca comunque il regime pieno di esenzione dal prelievo con la previsione di un meccanismo di detraibilità integrale dell'IMU dall'IRPEF e conseguente meccanismo di attribuzione ai contribuenti incapienti delle somme detraibili.

individui in alternativa il Governo un'imposta di esclusiva competenza dei comuni, cui attribuire integralmente il gettito, con base imponibile direttamente correlata al territorio e uniformemente distribuita, in modo da assegnare ai comuni le necessarie risorse per garantire l'integrale copertura delle spese fondamentali.

consideri il Governo, in relazione alle disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 8, che non appare condivisibile l'obiettivo di assicurare la neutralità finanziaria dello schema di decreto nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome; viceversa, la riforma della finanza locale e dell'autonomia finanziaria deve costituire l'occasione per affrontare anche la disciplina dell'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome nel pieno rispetto dell'articolo 119 della Costituzione.

20. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	179
Sull'ordine dei lavori	179
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	180

Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente LAINATI. — Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 14.15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE dà comunicazione dell'invio da parte del Governo del testo di alcune modifiche allo Statuto sociale della RAI, su cui la Commissione dovrà esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo

5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

La Commissione ne prende atto.

Sull'ordine dei lavori.

In relazione alle esigue presenze in Commissione, il senatore PARDI (IdV) chiede un rinvio del seguito della discussione sul pluralismo nei programmi di informazione e intrattenimento.

Considerando come il calendario dei lavori sia stato definito con notevole anticipo e portato a conoscenza di tutti, il senatore BUTTI (PdL) ritiene opportuno procedere senza ulteriori dilazioni.

Il senatore MORRI (PD) propone di ascoltare l'intervento del deputato De Angelis, già iscritto a parlare, e di rinviare poi il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il PRESIDENTE ricorda ai parlamentari intervenuti l'invito del presidente Zavoli a trasmettere ai relatori contributi anche sintetici di riepilogo delle proprie osservazioni, come già fatto dal deputato Beltrandi.

Riprende il seguito della discussione.

Il deputato DE ANGELIS (PdL) considera opportuna la predisposizione di un testo unitario, in cui far convergere le proposte dei due relatori, ai fini della presentazione di proposte di emendamento. Con riferimento allo schema del senatore Morri, ritiene che non sia confliggente con esso l'ipotesi di evitare possibili ripetizioni di tematiche nei diversi programmi televisivi, avanzata dal senatore Butti. I due relatori sembrano peraltro condividere la necessità di avviare una riflessione sulla figura del conduttore, del quale è indiscutibile il potere di attrazione e di identificazione. In tal senso, la proposta del doppio conduttore, che peraltro ha già dato riscontri positivi in ambiti diversi dalla RAI, potrebbe costituire un elemento innovativo. Rispetto poi ai comportamenti dei singoli conduttori, è necessario valutare, laddove si configurino violazioni delle regole, la reale applicabilità di sanzioni da parte della società concessionaria, anche stabilendo in modo chiaro, a salvaguardia dell'azienda, la responsabilità

personale del conduttore, soprattutto in considerazione della capacità di proiezione mediatica del messaggio trasmesso. Condividendo poi l'opportunità di distinguere l'immagine istituzionale delle personalità politiche da quella strettamente connessa alla loro attività politica e di garantire una presenza più appropriata nelle varie trasmissioni delle figure politiche, l'oratore invita i due relatori a lavorare per la definizione delle possibili convergenze.

Ad integrazione dell'intervento già svolto, valutando più attentamente le differenze fra le due proposte, il deputato BELTRANDI (PD) ritiene indispensabile la predisposizione di un documento concretamente vincolante. In tale ottica considera opportuno ricorrere ad una precisa classificazione delle tipologie dei programmi e delle loro caratteristiche, come suggerito dal senatore Morri, mentre suscita perplessità l'ipotesi avanzata dal collega De Angelis di un'esonero di responsabilità per l'azienda, laddove questa si potrebbe tradurre in una deresponsabilizzazione dei suoi vertici. Pur risultando non semplice il lavoro di coordinamento delle due bozze, sottolinea infine la necessità di una complessiva revisione delle modalità di svolgimento dei programmi di intrattenimento e delle presenze in essi garantite e chiede alla Presidenza di autorizzare la distribuzione a tutti i parlamentari della Commissione del testo da lui trasmesso.

Accogliendo tale richiesta, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla seduta già convocata per domani, mercoledì 26 gennaio 2011, alle ore 14.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	181
Seguito dell'audizione del professor Nicolò Amato, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria <i>pro tempore</i>	181
Sui lavori della Commissione	182

Martedì 25 gennaio 2011. – Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 20.50.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del professor Nicolò Amato, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria *pro tempore*.

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'audizione del professor Amato, sui

grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria *pro tempore* ricordando che il professor Amato ha consegnato agli atti alcuni documenti relativi al 41-bis.

Formulano domande l'onorevole VELTRONI, i senatori CARUSO e LI GOTTI, cui risponde il professor AMATO.

Pongono quindi domande l'onorevole GRANATA, il senatore SERRA e l'onorevole TASSONE, cui risponde il professor AMATO.

Intervengono per porre domande l'onorevole GARAVINI e il senatore LUMIA, con un passaggio in seduta segreta, cui risponde il professor AMATO.

Pongono quesiti la senatrice LEDDI, l'onorevole BORDO, il senatore GARRAFFA, cui replica con separati interventi il professor AMATO.

In seduta segreta il senatore LAURO pone quesiti, cui replica il professor AMATO.

Interviene per porre quesiti, in seduta pubblica, l'onorevole NAPOLI, cui replica il professor AMATO.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Amato e dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

L'onorevole GARAVINI sollecita la convocazione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e la calendarizzazione in Commissione della relazione sui risultati delle verifiche svolte sulle candidature presentate per le elezioni regionali e amministrative del 2010.

Il senatore LUMIA chiede l'acquisizione tramite i consulenti della Commissione dei verbali del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, gli atti concernenti l'accesso effettuato presso il comune di Bordighera e gli atti della recente operazione svolta dall'autorità giudiziaria americana nei confronti di esponenti delle più importanti famiglie mafiose.

L'onorevole ORLANDO sottolinea la necessità che la Commissione mandi un

segnale al territorio ligure, anche con la previsione di una apposita missione già richiesta in passato, in considerazione del quadro sempre più inquietante sull'infiltrazione mafiosa in quella regione.

Il PRESIDENTE assicura che questo argomento sarà trattato in Ufficio di Presidenza e ricorda che prima della sospensione natalizia era stata ipotizzata una missione nei capoluoghi del nord Italia.

L'onorevole TASSONE richiama l'attenzione sul grave episodio di intimidazione nei confronti del presidente della provincia di Crotone e sollecita l'audizione del Ministro delle Infrastrutture in relazione alle vicende dell'ANAS da lui segnalate. Condivide infine la richiesta di una sollecita calendarizzazione della relazione sui controlli sulle candidature.

Il senatore LAURO sollecita la convocazione di una nuova seduta per l'esame delle proposte di declassificazione all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 0,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del dottor Pier Luigi Rossi, su questioni concernenti la tutela della salute dei minori	183
Audizione informale del Presidente nazionale della Confederazione italiana pediatri, Giuseppe Gullotta, su questioni concernenti la tutela della salute dei minori	183

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione di deputati del Parlamento norvegese	183
AVVERTENZA	183

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 gennaio 2011.

Audizione informale del dottor Pier Luigi Rossi, su questioni concernenti la tutela della salute dei minori.

L'audizione informale si è svolta dalle 12.10 alle 13.45.

Audizione informale del Presidente nazionale della Confederazione italiana pediatri, Giuseppe Gullotta, su questioni concernenti la tutela della salute dei minori.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.45 alle 14.40.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Martedì 25 gennaio 2011.

Incontro con una delegazione di deputati del Parlamento norvegese.

L'incontro si è svolto dalle 14.40 alle 15.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDAGINE CONOSCITIVA

Su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Esame del documento conclusivo.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Esame di una domanda di autorizzazione ad eseguire perquisizioni domiciliari nei confronti del deputato Berlusconi (Doc. IV, n. 13) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO DEI NOVE:

DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996-A Governo	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del viceprefetto, dottor Stefano Laporta, a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nomina n. 93 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	12
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del viceprefetto, dottor Stefano Laporta, nell'ambito della proposta di nomina a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	13
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)

AUDIZIONI:

Audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Antonio Catricalà, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	15
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Corrado Calabrò, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	16
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	18
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 320 (<i>Esame e rinvio</i>)	21
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1990-1989-2264-A cost. (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge costituzionale n. 2579 – Adozione del testo base</i>)	23
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) .	24

RISOLUZIONI:

7-00458 Vanalli: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riguardo al servizio idrico (<i>Rinvio della discussione</i>)	24
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	26
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 228/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia. Emendamenti C. 3996-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	29
Commercializzazione del metano per autotrazione. Nuovo testo unificato C. 2172 Saglia ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	31

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 228/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia. Emendamenti C. 3996-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	30
--	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela. C. 1640 Contento (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	35

Misure di sostegno e di incentivo per lo sviluppo delle libere professioni, nonché delega al Governo in materia di estensione della disciplina del concordato preventivo e per l'istituzione di una procedura di esdebitazione in favore dei professionisti. C. 3480 Lo Presti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
---	----

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Migrare. Osservatorio sul fenomeno dell'immigrazione (*Svolgimento e conclusione*) 39

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sugli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite (*Seguito esame del documento conclusivo e rinvio*) 40

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 42

DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3396-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti*) 42

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 48

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 48

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 52

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3996-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 52

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della dottoressa Marina Cicchetti, Responsabile dell'Ufficio controlli societari della CONSOB, nell'ambito dell'esame del Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo) 54

SEDE CONSULTIVA:

Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 ed abbinate (Parere alla X Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 54

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del settore, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3428, recante Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche 58

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	58
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e abbinata (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	58
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	59

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del consigliere Massimiliano Atelli a presidente del Consorzio dell'Adda. Nomina n. 91 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) ...	61
Proposta di nomina del dottor Alessandro Folli a presidente del Consorzio del Ticino. Nomina n. 92 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	62
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Atto n. 308 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>)	63
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	63

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	63
ALLEGATO (<i>Proposta di rilievi</i>)	65

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	66
--	----

RISOLUZIONI:

7-00391 Vico: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale.	
7-00424 Abrignani: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale.	
7-00432 Torazzi: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00104</i>)	71
ALLEGATO (<i>Testo unificato approvato dalla Commissione</i>)	72

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini (<i>Esame e rinvio</i>)	74
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	76
Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS. C. 758 Bellanova, C. 1030 Carlucci e C. 1532 Caparini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	76

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-02611 Farina Coscioni: Mancata adozione del Piano sanitario nazionale 2009-2011	78
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	81

5-03479 Di Caterina: Iniziative per contrastare la situazione di degrado del canile rifugio « La Fenice » di Napoli	79
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	84
5-03238 Zazzera: Adozione di tariffe differenziate a carico delle aziende del settore agroalimentare per l'effettuazione di controlli sanitari	79
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	86
5-03582 Farina Coscioni: Sperimentazione del trapianto di cellule staminali su pazienti affetti da SLA	79
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	88
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri	79
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	80
ERRATA CORRIGE	80
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, su questioni di competenza del suo Dicastero, con particolare riferimento a quelle concernenti la riforma della politica agricola comune (PAC), le opere irrigue, la situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci, l'UNIRE, la Federconsorzi e le importazioni di prodotti agroalimentari, a seguito del recente fenomeno della contaminazione da diossina di uova e carni provenienti da allevamenti tedeschi (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	89
RISOLUZIONI:	
7-00199 Marco Carra: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati ».	
7-00463 Beccalossi: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati ».	
7-00466 Fogliato: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati » (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00105</i>)	90
ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato delle risoluzioni)	92
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
XIV Politiche dell'Unione europea	
COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE:	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del prof. Roberto Adam, Capo Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio e coordinatore della struttura di missione sul contenzioso comunitario e le procedure di infrazione, sullo stato delle procedure giurisdizionali e di contenzioso dell'Unione europea relative all'Italia	100
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE che modifica la direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso. Atto n. 314 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	101

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti. Atto n. 312 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	101
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	104
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/82/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati. Atto n. 316 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	106
RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:	
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia). Doc. XII, n. 576 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio</i>)	109
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)</i>	117
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	123
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere alternativo a quello del relatore on. La Loggia presentata dal sen. Belisario)</i>	127
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere presentata dal relatore sen. Barbolini)</i>	141
<i>ALLEGATO 3 (Proposte di modifica alla proposta di parere del relatore on. La Loggia)</i>	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Comunicazioni del Presidente	179
Sull'ordine dei lavori	179
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	181
Seguito dell'audizione del professor Nicolò Amato, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria <i>pro tempore</i>	181
Sui lavori della Commissione	182
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del dottor Pier Luigi Rossi, su questioni concernenti la tutela della salute dei minori	183

Audizione informale del Presidente nazionale della Confederazione italiana pediatri, Giuseppe Gullotta, su questioni concernenti la tutela della salute dei minori	183
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con una delegazione di deputati del Parlamento norvegese	183
AVVERTENZA	183

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

*Martedì 25 gennaio 2011. — Presidenza
del presidente Riccardo MIGLIORI.*

**Incontro con l'Ambasciatore della Lituania in Italia,
S.E. Petras Zapolskas, sul programma della Presi-
denza dell'OSCE per il 2011.**

L'incontro si è svolto dalle 12.40 alle
13.30.

Comunicazioni del Presidente

Riccardo MIGLIORI, *presidente*, comunica che il senatore Felice Belisario ha cessato di far parte della Delegazione ed è entrato a farne parte il senatore Giuseppe Caforio. Rivolge al senatore Caforio un indirizzo di benvenuto e un augurio di buon lavoro, a nome dell'intera Delegazione.

Illustra quindi gli impegni che attendono la Delegazione. Il primo sarà la Riunione invernale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, a Vienna, il 24 e 25 febbraio prossimi. Il tema della Riunione sarà: « Immigrazione, integrazione e dialogo multietnico nell'OSCE »: invita i colleghi a partecipare ai lavori delle Commissioni dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE di cui fanno parte ma anche alle riunioni dei gruppi politici di rispettiva appartenenza.

Informa quindi sulla sua intenzione di organizzare, a Vienna, un incontro con il

generale Costanzo Periotto, che è stato confermato Rappresentante personale del Presidente in esercizio dell'OSCE per l'articolo IV, annesso 1-B degli accordi di Dayton per il controllo degli armamenti in Bosnia-Erzegovina. Avverte di avere già fatto pervenire al generale i rallegramenti della Delegazione per la conferma dell'importante incarico.

Ricorda quindi che il Ministro degli Affari esteri della Lituania, Audronius Azubalis, Presidente di turno per il 2011 dell'OSCE, ha nominato l'italiano Massimo Introvigne Rappresentante personale del Presidente in esercizio dell'OSCE per la lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione, con un'attenzione particolare alla discriminazione contro i cristiani e i membri di altre religioni. Anche al professor Introvigne, ha fatto pervenire i rallegramenti della Delegazione: in tempi brevi, verrà organizzata un'audizione del professor Introvigne presso la Delegazione.

Comunica quindi di avere intenzione di incontrare a Vienna il Direttore esecutivo dell'UNODOC (l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo del traffico di droga ed il contrasto alla criminalità organizzata), Yury Fedotov, proseguendo il lavoro che ha svolto come Relatore per la Commissione affari politici e sicurezza dell'Assemblea OSCE con la presentazione di una relazione su: « Stato di diritto: lotta alla criminalità transnazionale e alla corruzione », che è confluita nella Dichiarazione di Oslo dell'Assemblea dell'OSCE. Sempre

nel corso del soggiorno a Vienna, dovrebbe essere organizzato anche un incontro con l'Ambasciatore della Mongolia, Paese partner asiatico dell'OSCE.

Sta altresì verificando la possibilità di incontrare a Vienna l'Ambasciatore norvegese Knut Vollebaek, Alto Commissario per le Minoranze nazionali dell'OSCE, in relazione alla possibilità di organizzare in Italia, nella città di Bolzano, se la Delegazione non ha obiezioni, una giornata di studio e dibattito sulla tutela delle Minoranze nazionali.

Ricorda quindi che, la sera di giovedì 24 febbraio, la Delegazione è stata invitata ad un pranzo nella residenza del Rappresentante permanente d'Italia presso l'OSCE.

Avverte quindi che, nelle prossime settimane (ma la data non è stata ancora definita), dovrebbe svolgersi, presso la Commissione affari esteri della Camera, l'audizione della dottoressa Maria Grazia Giammarinaro, Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta al traffico di esseri umani dell'OSCE.

Informa poi che, nel mese di aprile, dovrebbe essere ricambiata la visita svolta lo scorso 10 aprile 2010 dai colleghi della Delegazione croata nei comuni del Molise con minoranze linguistiche croate (Acquaviva Collecroce, San Felice del Molise e Montemitro). Per quanto riguarda tale visita in Croazia della Delegazione italiana, dovranno esserne definite le modalità secondo le indicazioni della Presidenza della Camera e del Senato.

Ricorda infine che il tema prescelto per la Sessione annuale di Belgrado, dal 6 al 10 luglio, sarà: « Rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'OSCE – Una nuova partenza dopo il Vertice di Astana ». Invita sin da ora i colleghi a programmare la propria presenza a Belgrado alla ses-

sione annuale, appuntamento più importante dell'anno per l'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva che la visita in Croazia della Delegazione potrebbe essere abbinata a quella della sezione di amicizia Italia-Europa sud orientale dell'Unione interparlamentare, di cui è personalmente Presidente. Evidenzia quindi come, nel corso del 2011, la Delegazione potrebbe attivarsi per favorire lo svolgimento di alcune missioni di osservazione elettorale in Paesi molto importanti per l'OSCE, ad esempio Cipro, dove si svolgeranno le elezioni legislative nel mese di maggio. Osserva infine, con riferimento alla sessione annuale del prossimo luglio, che sarebbe utile far predisporre agli uffici una *newsletter* sull'andamento dei lavori.

Riccardo MIGLIORI, *presidente*, osserva che la possibilità di abbinare la visita in Croazia della Delegazione con quella della competente sezione di amicizia dell'Unione interparlamentare potrà essere approfondita, tenendo comunque conto che la visita in Croazia della Delegazione sarà specificamente finalizzata ad un approfondimento delle questioni relative alla minoranza italiana in Croazia.

Quanto alle missioni di osservazione elettorale, evidenzia come particolarmente significativa sarebbe la partecipazione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE all'osservazione delle elezioni in Tunisia, Paese partner mediterraneo dell'OSCE in cui sono in corso importanti sviluppi politici.

Assicura quindi che una *newsletter* sullo svolgimento della sessione annuale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE potrà senz'altro essere predisposta.

Ringrazia infine i colleghi per i contributi offerti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.10.

